



CVRIA

CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Relazione annuale
2006



CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE



IT

Come ottenere le pubblicazioni dell'UE?

Le edizioni in vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni si possono ordinare tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>) presso gli uffici di vendita di vostra scelta.

È possibile anche richiedere un elenco di operatori della nostra rete di vendita mondiale inviando un fax al numero (352) 2929 42758.

CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RELAZIONE ANNUALE
2006

Compendio dell'attività della Corte di giustizia delle Comunità europee,
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Lussemburgo, 2007

www.curia.europa.eu

Corte di giustizia delle Comunità europee
L-2925 Luxembourg
Tel. (352) 43 03-1
Telex della cancelleria: 2510 CURIA LU
Fax della Corte: (352) 43 03-2600

Tribunale di primo grado delle Comunità europee
L-2925 Luxembourg
Tel. (352) 43 03-1
Fax del Tribunale: (352) 43 03-2100

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
L-2925 Luxembourg
Tel. (352) 43 03-1

Fax della divisione stampa e informazione: (352) 43 03-2500

Fax della divisione interna —Sezione pubblicazioni: (352) 43 03-2650

La Corte su Internet: <http://www.curia.europa.eu>

Chiusura della redazione: 31 dicembre 2006

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Le fotografie possono essere riprodotte solo nel contesto della presente pubblicazione. Per ogni altro uso va richiesta l'autorizzazione presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007

ISBN 92-829-0850-X

© Comunità europee, 2007
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Italy

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

Indice delle materie

	Pagina
Prefazione del presidente della Corte di giustizia, Vassilios Skouris	5

Capitolo I

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A — Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2006	9
B — Composizione della Corte di giustizia	55
1. Membri della Corte di giustizia	57
2. Mutamenti nella composizione della Corte di giustizia nel 2006	75
3. Ordini protocollari	77
4. Ex membri della Corte di giustizia	79
C — Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia	81

Capitolo II

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A — Attività del Tribunale di primo grado nel 2006	111
B — Composizione del Tribunale di primo grado	157
1. Membri del Tribunale di primo grado	159
2. Variazioni nella composizione del Tribunale di primo grado nel 2006	169
3. Ordini protocollari	171
4. Ex membri del Tribunale di primo grado	173
C — Statistiche giudiziarie del Tribunale di primo grado	175

Capitolo III*Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea*

A — Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2006.....	199
B — Composizione del Tribunale della funzione pubblica.....	205
1. Membri del Tribunale della funzione pubblica.....	207
2. Ordini protocollari.....	211
C — Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica	213

Capitolo IV*Incontri e visite*

A — Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica.....	223
B — Visite di studio	227
C — Udienze solenni	231
D — Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali	233
Organigramma sintetico.....	239
<i>Indirizzi della Corte di giustizia</i>	241


Prefazione

L'anno che si è appena concluso avrà visto anzitutto l'avvio di un processo di riflessione mirante all'adozione, in un futuro non remoto, di un nuovo tipo di procedimento. Destinato al trattamento rapido dei rinvii pregiudiziali riguardanti disposizioni adottate nell'ambito dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, tale procedimento potrebbe essere denominato «procedimento pregiudiziale d'urgenza». Taluni rinvii pregiudiziali in questa materia in pieno sviluppo necessiteranno, infatti, di un trattamento particolarmente rapido, sia per la loro delicatezza, sia per i termini molto rigorosi previsti dai testi legislativi comunitari. Non essendo il contesto procedurale attuale idoneo a rispondere a tali necessità, solo un nuovo tipo di procedimento è in grado di offrire le garanzie di efficacia richieste.

L'anno 2006 è stato inoltre caratterizzato da un rinnovo parziale della Corte che ha avuto come conseguenza la partenza di sei dei suoi membri. Nelle nomine avvenute nell'ambito di tale rinnovo parziale gli Stati membri hanno preso in considerazione la necessità di preservare la stabilità dell'istituzione, consentendo così a quest'ultima di continuare senza scosse il compimento della propria missione. La Corte non può che gioirne.

Nelle pagine della presente relazione il lettore troverà una presentazione completa dell'evoluzione e dell'attività dell'istituzione nel corso del 2006. Come d'abitudine, una parte consistente è dedicata all'esposizione succinta, ma esaustiva dell'attività giurisdizionale propriamente detta della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica, corredata di dati statistici.

V. Skouris
Presidente della Corte di giustizia



Capitolo I

La Corte di giustizia
delle Comunità europee

A — Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2006

di Vassilios Skouris, presidente della Corte

Questa parte della Relazione annuale illustra in modo sintetico le attività svolte dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel corso del 2006. Essa offre, in primo luogo, una panoramica dell’evoluzione dell’istituzione nel corso di quest’anno, ponendo in rilievo le innovazioni sul piano istituzionale che hanno riguardato la Corte di giustizia e gli sviluppi relativi alla sua organizzazione interna e ai suoi metodi di lavoro (sezione 1). In secondo luogo, include un’analisi statistica riguardante l’evoluzione del carico di lavoro dell’istituzione nonché della durata media dei procedimenti (sezione 2). In terzo luogo, come ogni anno, essa presenta i principali sviluppi giurisprudenziali ripartiti per materia (sezione 3).

1. L’evoluzione istituzionale della Corte di giustizia nel 2006 è stata principalmente contraddistinta dall’adozione di provvedimenti in preparazione all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania il 1º gennaio 2007 (sezione 1.1). L’anno trascorso è stato anche il primo anno in cui ha funzionato il Tribunale della funzione pubblica (sezione 1.2) ed esso ha visto l’avvio del processo legislativo diretto alla creazione di un procedimento che consenta di trattare rapidamente e adeguatamente le questioni pregiudiziali attinenti allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (sezione 1.3).

1.1. Un anno e mezzo dopo l’ampliamento del 2004 e l’accoglienza di venti nuovi giudici in seno all’istituzione, la Corte di giustizia ha dovuto iniziare i preparativi per l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania il 1º gennaio 2007. Nel gennaio 2006 è stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc per individuare le necessità dei diversi servizi e garantire il coordinamento di tutti i lavori preparatori a livello amministrativo. Inoltre dal 1º luglio 2006 è stato reclutato del personale destinato ad essere ripartito all’interno delle due nuove unità linguistiche del servizio di traduzione.

A livello dell’organizzazione dell’attività giurisdizionale, la Corte, in vista dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ha deciso di creare una nuova sezione a cinque giudici nonché una nuova sezione a tre giudici. Nell’ambito della Corte esistono ormai quattro sezioni di cinque giudici (la Prima, Seconda, Terza e Quarta Sezione) e quattro sezioni di tre giudici (la Quinta, Sesta, Settima e Ottava Sezione). Ogni sezione di cinque giudici comprende sei giudici e ogni sezione a tre giudici è composta di cinque giudici, che si avvicendano conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura¹.

1.2. Con decisione 2 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2005, è stata constatata la regolare costituzione del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. L’anno 2006 è stato quindi il primo anno intero di funzionamento di tale nuovo organo giurisdizionale e la prima sentenza di quest’ultimo è stata pronunciata il 26 aprile 2006.

¹ A seguito dell’arrivo dei giudici bulgaro e rumeno, la Seconda e la Terza Sezione comprenderanno sette giudici, la Sesta e la Settima Sezione saranno composte ciascuna di sei giudici.

Al capitolo 3 della presente relazione il lettore troverà un'esposizione dettagliata dell'attività del Tribunale della funzione pubblica e, al punto C dello stesso capitolo, il complesso delle statistiche giudiziarie riguardanti il suo primo anno di funzionamento.

1.3. A seguito delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles in data 4 e 5 novembre 2004, la Corte di giustizia e gli organi politici dell'Unione europea hanno avviato una riflessione sui provvedimenti che potrebbero essere adottati al fine di garantire una rapida trattazione dei rinvii pregiudiziali riguardanti lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

In tale contesto, il 25 settembre 2006 la Corte di giustizia ha presentato un primo documento di riflessione sul trattamento delle questioni pregiudiziali concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia². In tale documento la Corte rileva in particolare che i procedimenti esistenti, ivi compreso il procedimento di cui all'art. 104 bis del regolamento di procedura, non sono in grado di garantire una trattazione sufficientemente rapida per questa categoria di cause e indica che sarebbe opportuno prevedere un nuovo tipo di procedimento, che potrebbe essere denominato «procedimento pregiudiziale d'urgenza». A tal proposito, la Corte ha presentato due possibilità per questo tipo di procedimento.

Il 14 dicembre 2006 la Corte ha sottoposto al Consiglio dell'Unione europea un supplemento a tale documento di riflessione che contiene un'analisi più dettagliata di queste due opzioni procedurali³. Tale iter legislativo, ormai in corso, si concluderà con l'adozione delle necessarie modifiche dello Statuto e del regolamento di procedura della Corte, affinché quest'ultima possa far fronte a questo tipo di contenzioso con il massimo d'efficacia.

2. Le statistiche giudiziarie della Corte per l'anno 2006 rivelano un considerevole miglioramento e ciò per il terzo anno consecutivo. Al riguardo è importante segnalare la riduzione della durata dei procedimenti dinanzi alla Corte e la riduzione del numero delle cause pendenti nonostante un notevole aumento delle cause promosse.

In particolare, la Corte ha definito 503 cause nel 2006 (cifra netta, che tiene conto delle riunioni di cause). Fra tali cause, 351 sono state oggetto di sentenza e 151 hanno dato origine ad un'ordinanza. Si può rilevare che il numero di sentenze e di ordinanze pronunciate nel 2006 non è lontano dal numero di sentenze e ordinanze pronunciate nel 2005 (362 sentenze e 150 ordinanze) e ciò nonostante la costante riduzione delle cause pendenti nel corso degli ultimi tre anni (974 cause al 31 dicembre 2003, 840 al 31 dicembre 2004, 740 al 31 dicembre 2005).

Alla Corte sono state sottoposte 537 nuove cause, il che rappresenta un aumento del 13,3 % rispetto al numero delle cause proposte nel 2005 (474 cause, cifra linda). Il numero delle cause pendenti al 31 dicembre 2006 ammonta a 731 (cifra linda).

² Tale documento è disponibile sul sito Internet della Corte al seguente indirizzo: http://curia.europa.eu/it/instit/txtdocfr/index_projet.htm

³ Tale documento è disponibile sul sito Internet della Corte al seguente indirizzo: http://curia.europa.eu/it/instit/txtdocfr/index_projet.htm

L'inversione della tendenza all'aumento della durata dei procedimenti già osservata nel 2004 e nel 2005 si è consolidata nel 2006. Per quanto riguarda i rinvii pregiudiziali, la durata media dei procedimenti ammonta a 19,8 mesi, mentre si attestava in 23,5 mesi nel 2004 e 20,4 mesi nel 2005. Un'analisi comparativa rivela che, dal 1995, la durata media della trattazione delle cause pregiudiziali ha raggiunto il suo livello minimo nel 2006. Per quanto riguarda i ricorsi diretti e le impugnazioni, la durata media della trattazione è stata rispettivamente di 20 e di 17,8 mesi (21,3 mesi e 20,9 mesi nel 2005).

Nel corso dell'anno passato, la Corte ha fatto un uso variabile dei diversi strumenti messi a sua disposizione per accelerare la trattazione di talune cause (decisione con priorità, procedimento accelerato, procedimento semplificato e possibilità di statuire senza le conclusioni dell'avvocato generale). Il ricorso al procedimento accelerato è stato richiesto in 5 cause, ma in esse non ricorrevano i presupposti di urgenza straordinaria prescritti dal regolamento di procedura. Conformemente ad una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono ammesse o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte.

La Corte ha continuato, inoltre, a fare uso del procedimento semplificato, previsto dall'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura per risolvere determinate questioni pregiudiziali. Sulla base di tale disposizione sono state, infatti, pronunciate 16 ordinanze con cui sono state definite complessivamente 21 cause.

Peraltro, la Corte si è avvalsa assai spesso della possibilità offertale dall'art. 20 dello Statuto di giudicare senza conclusioni dell'avvocato generale allorché la causa non solleva nuove questioni di diritto. Ricordiamo così che il 33 % circa delle sentenze emanate nel 2006 non è stato preceduto da conclusioni (nel 2005 era il 35 %).

Per quanto riguarda la distribuzione delle sentenze tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si segnala che la Grande Sezione e la Seduta Plenaria hanno definito circa il 13 % delle cause, le sezioni di cinque giudici il 63 % mentre le sezioni di tre giudici hanno definito il 24 % delle cause conclusive nel 2006. Rispetto all'anno precedente si constata un aumento significativo del numero delle cause trattate dalle sezioni a cinque giudici (54 % nel 2005), una stabilizzazione del numero di cause definite dalla Grande Sezione (13 % nel 2005) e una forte diminuzione del numero delle cause risolte dalle sezioni a tre giudici (33 % nel 2005).

Per altre informazioni riguardanti i dati statistici dell'anno giudiziario 2006 si fa rinvio al punto C di questo capitolo.

3. La suddetta sezione illustra i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia nel modo seguente:

questioni costituzionali o istituzionali; cittadinanza dell'Unione; libera circolazione delle merci; agricoltura; libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; visti, asilo e immigrazione; regole di concorrenza; ravvicinamento delle legislazioni; marchi; fiscalità; politica sociale; cooperazione in materia civile e giudiziaria; cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, restando inteso che molto spesso una sentenza rientrante in una determinata materia, in considerazione della problematica principale da essa affrontata, tocca anche questioni di grande interesse attinenti ad un'altra materia.

Questioni costituzionali o istituzionali

Nel suo parere del 7 febbraio 2006, parere 1/03 (Racc. pag. I-1145), la Corte si è pronunciata, su domanda del Consiglio, sulla questione se la Comunità europea disponga di una competenza esclusiva o solo di una competenza concorrente con quella degli Stati membri per concludere una nuova convenzione sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, destinata a sostituire la Convenzione di Lugano.

Sintetizzando gli insegnamenti che possono essere tratti dalla sua giurisprudenza in materia di conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità, la Corte ricorda anzitutto che affinché, in assenza di espresse disposizioni del trattato, possa essere constatata l'esistenza di una competenza esclusiva della Comunità, la quale dispone solo di una competenza di attribuzione, occorre, in base ad un'analisi concreta del rapporto esistente tra l'accordo previsto e il diritto comunitario in vigore, aver evidenziato che la conclusione di un tale accordo può avere incidenza sulle norme comunitarie. La Corte procede quindi ad un esame siffatto con riferimento sia alle norme di competenza degli organi giurisdizionali che alle norme riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale. Dopo aver stabilito che, per il solo fatto dell'esistenza del regolamento (CE) n. 44/2001, che prevede un sistema globale e coerente delle norme sulla competenza, ogni accordo internazionale che stabilisca del pari un sistema globale di norme sui conflitti di competenza, come quello elaborato dal detto regolamento, sarebbe atto ad incidere sulle dette norme sulla competenza, e aver verificato concretamente che ciò avviene nel caso dell'accordo previsto, nonostante l'incorporazione in quest'ultimo di una clausola detta «di disgiunzione», ai cui sensi il detto accordo non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni pertinenti di diritto comunitario, e aver infine indicato che la stessa constatazione può essere tratta per quanto riguarda le disposizioni previste in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni, la Corte è pervenuta alla conclusione che la nuova convenzione di Lugano rientra interamente nella competenza esclusiva della Comunità.

Nella causa *Commissione/Francia* (sentenza 14 marzo 2006, causa C-177/04, Racc. pag. I-2461), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 228 CE.

Avendo la Repubblica francese sostenuto che la riformulazione, in corso di causa, degli addebiti mossi costituiva una domanda nuova, tale da determinare l'irricevibilità del ricorso, la Corte ha dichiarato che il principio secondo il quale l'oggetto del ricorso è circoscritto dal procedimento precontenzioso non può interpretarsi fino a imporre che sussista in ogni caso una perfetta coincidenza tra il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, laddove l'oggetto della controversia non sia stato ampliato o modificato, ma semplicemente ridotto. La Commissione è pertanto legittimata a limitare la portata dell'inadempimento di cui domanda l'accertamento, in modo da tener conto dei provvedimenti di parziale esecuzione adottati nel corso del giudizio.

Dopo aver accertato che l'inadempimento contestato alla Repubblica francese perdurava alla data in cui la Corte ha esaminato i fatti, quest'ultima ha proceduto all'esame della proposta di una penalità formulata dalla Commissione. Essa ricorda anzitutto che

l'art. 228 CE ha lo scopo di indurre lo Stato membro a eseguire una sentenza per inadempimento, garantendo con ciò l'applicazione effettiva del diritto comunitario e che la penalità o la somma forfettaria mirano entrambe ad esercitare sullo Stato membro considerato una pressione economica che lo induca a porre fine all'inadempimento accertato ed esse sono quindi in funzione del grado di persuasione necessario perché lo Stato membro in questione modifichi il suo comportamento. Nell'esercizio del suo potere discrezionale, spetta alla Corte fissare la penalità in funzione dei criteri che sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell'infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro considerato. Occorre tener conto anche delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell'urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi. In proposito la Corte rileva che sebbene orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni pubblicate dalla Commissione possano effettivamente contribuire a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell'azione condotta dall'istituzione, non è meno vero che l'esercizio del potere conferito alla Corte dall'art. 228, n. 2, CE non è subordinato alla condizione che la Commissione fissi regole del genere, le quali in ogni caso non possono vincolare la Corte. Nella fattispecie, se la Corte ha accettato i coefficienti relativi alla gravità dell'infrazione e al prodotto interno lordo e al numero di voti di cui dispone lo Stato membro considerato, per contro essa ha respinto il coefficiente relativo alla durata dell'infrazione. Ritenendo che, ai fini del calcolo di tale coefficiente, occorra prendere in considerazione il periodo intercorrente tra la prima sentenza della Corte e il momento in cui quest'ultima valuta i fatti e non il momento in cui è proposto il ricorso, la Corte ha condannato lo Stato membro considerato a versare una penalità superiore a quella proposta dalla Commissione.

Nella causa *Commissione/Irlanda* (sentenza 30 maggio 2006, causa C-459/03, Racc. pag. I-4635), la Corte, nell'ambito di un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione, ha constatato che, intentando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativamente allo stabilimento MOX ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di diverse disposizioni dei trattati CE e EA. Per giungere a tale conclusione la Corte ha sviluppato un ragionamento in più tappe. Essa si è chiesta anzitutto, alla luce del fatto che la Commissione contestava all'Irlanda un inadempimento ai sensi dell'art. 292 CE, che dispone che gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso, se le disposizioni della Convenzione sul diritto del mare, la cui violazione da parte del Regno Unito era dedotta dall'Irlanda dinanzi all'organismo arbitrale, dovessero essere considerate disposizioni di diritto comunitario, la cui violazione da parte di uno Stato membro rientra nel procedimento per inadempimento istituito dagli artt. 226 CE e seguenti. Al termine di un ragionamento riguardante nel contempo le norme che disciplinano la conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità, la legislazione comunitaria pertinente e un esame concreto delle disposizioni la cui violazione era denunciata dall'Irlanda, la Corte è giunta alla conclusione che le disposizioni della detta convenzione invocate dall'Irlanda nell'ambito della controversia relativa allo stabilimento MOX sottoposta al Tribunale arbitrale costituiscono norme che formano parte dell'ordinamento giuridico comunitario. Pertanto, la Corte è competente a conoscere delle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione delle dette disposizioni oltre che a valutarne l'osservanza da parte di uno Stato membro, e che

quindi è la Corte stessa che, ai sensi dell'art. 292 CE, dispone di una competenza esclusiva a conoscere della controversia sottoposta dall'Irlanda ad un organismo arbitrale. Nondimeno, l'inadempimento imputabile all'Irlanda non si limita a ciò. Il detto Stato ha infatti mancato anche agli obblighi comunitari ad esso incombenti sottoponendo a tale organismo diverse direttive adottate sulla base sia del trattato CE sia del trattato EA, il che costituisce un'altra violazione dell'obbligo di rispettare la competenza esclusiva della Corte ad interpretare e applicare le disposizioni del diritto comunitario risultante dagli artt. 292 CE e 193 EA. L'Irlanda è inoltre venuta meno all'obbligo di cooperazione leale, previsto dagli artt. 10 CE e 192 EA, avviando un procedimento nell'ambito del regime di composizione delle controversie previsto dalla Convenzione sul diritto del mare senza aver informato né consultato previamente le istituzioni comunitarie competenti.

Nella causa *Traghetti del Mediterraneo* (sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha precisato le norme applicabili in materia di responsabilità degli Stati membri relativamente alla violazione del diritto comunitario nel caso particolare in cui tale violazione sia stata commessa nell'esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, la Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che, da un lato, esclude qualsiasi responsabilità dello Stato membro per i danni causati ai singoli in conseguenza di una violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado allorquando tale violazione risulta da un'interpretazione delle norme di diritto o da una valutazione dei fatti e delle prove ad opera di tale organo giurisdizionale e che, d'altro lato, limita, peraltro, tale responsabilità ai soli casi del dolo e della colpa grave del giudice. In proposito la Corte ha dichiarato, da un lato, che il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale e che, d'altro lato, il diritto comunitario osta del pari ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione possa condurre ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della citata sentenza *Köbler* (sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Racc. pag. I-10239).

La causa *Commissione/Cresson* (sentenza 11 luglio 2006, causa C-432/04, non ancora pubblicata nella Raccolta) ha fornito alla Corte l'occasione di chiarire gli obblighi gravanti sui membri della Commissione ai sensi dell'art. 213 CE. La Corte ha considerato che la nozione di «obblighi derivanti dalla loro carica» di membri della Commissione va interpretata in modo ampio e comprende, oltre agli obblighi di onestà e di delicatezza espressamente menzionati, l'obbligo di agire in piena indipendenza e nell'interesse generale della Comunità. In caso di inosservanza di tali obblighi che rivesta un certo grado di gravità, la sanzione prevista dal trattato è quella della dimissioni d'ufficio o della decadenza dal diritto a pensione, o da altri vantaggi sostitutivi, dell'interessato. Il membro della Commissione, il cui mandato sia scaduto, può vedersi sanzionare per una violazione commessa nel corso del suo mandato ma scoperta successivamente. Non potendo essere più decisa la dimissione d'ufficio, alla Corte resta a disposizione solo la sanzione della

decadenza dai diritti che essa resta libera di decidere in misura totale o parziale, secondo il grado di gravità della violazione. I termini per la proposizione dell'azione non sono tuttavia illimitati, tenuto conto delle esigenze di certezza del diritto e dei diritti della difesa, che richiedono che la persona contro cui la Commissione ha avviato un procedimento amministrativo sia stata in grado, durante tale procedimento, di far conoscere utilmente il suo punto di vista. Sempre secondo la Corte, l'impossibilità di esperire un ricorso contro la sua decisione non costituisce affatto, tenuto conto del diritto dei membri della Commissione alla tutela giurisdizionale effettiva, una carenza tale da impedirle di esercitare la propria competenza. Per quanto riguarda l'esame delle censure mosse contro la commissaria considerata, la Corte ha ritenuto che potessero essere presi in considerazione gli accertamenti effettuati nel corso di un procedimento penale, ma che essa non fosse vincolata dalla qualificazione giuridica dei fatti ivi accolta e che fosse suo compito esaminare se i fatti contestati costituissero un inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica di membro della Commissione. In base a tali considerazioni e a seguito di un esame particolareggiato delle circostanze di fatto del fascicolo, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso giungendo alla conclusione che la commissaria considerata aveva violato gli obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Commissione ai sensi delle disposizioni degli artt. 213, n. 2, CE e 126, n. 2, EA. Tuttavia, alla luce delle circostanze della fattispecie, essa ha ritenuto che la constatazione della violazione costituisse, di per sé, una sanzione adeguata e ha dispensato Édith Cresson da sanzioni in forma di pronuncia della decadenza dal suo diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi.

Nelle cause *Spagna/Regno Unito* (sentenza 12 settembre 2006, causa C-145/04, non ancora pubblicata nella Raccolta) e *Eman e Sevinger* (sentenza 12 settembre 2006, causa C-300/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte si è pronunciata sulle norme del trattato attinenti alla cittadinanza dell'Unione e all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda il diritto di voto a tali elezioni e il suo esercizio. Nella causa Spagna/Regno Unito, infatti, la Corte è stata chiamata ad esaminare la competenza degli Stati membri ad estendere il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo a residenti che non sono cittadini dell'Unione europea. Nella fattispecie, il Regno di Spagna contestava una legge del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che prevede, per quanto riguarda Gibilterra, che taluni cittadini del Commonwealth residenti sul suo territorio, i quali non sono cittadini comunitari, abbiano il diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo. A tale proposito, la Corte ha statuito che spetta agli Stati membri di determinare il titolare del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo nel rispetto del diritto comunitario. Essa ha considerato che gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE non si oppongono a che gli Stati membri concedano tale diritto di elettorato attivo e passivo a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, diverse dai loro cittadini o dai cittadini dell'Unione residenti sul loro territorio. Inoltre, secondo la Corte, la sussistenza di un nesso manifesto tra la cittadinanza e il diritto di voto non può essere ricavata dalle disposizioni del trattato riguardanti la composizione del Parlamento europeo e la cittadinanza dell'Unione. Infine, sottolineando che dagli articoli del trattato riguardanti la cittadinanza dell'Unione non può essere ricavato un principio secondo il quale solo i cittadini dell'Unione sarebbero i beneficiari di tutte le altre disposizioni del trattato, la Corte ha concluso che la normativa del Regno Unito contestata era conforme al diritto comunitario.

Nella citata causa *Eman e Sevinger*, la Corte si è pronunciata sull'interpretazione degli artt. 17 CE, 19, n. 2, CE, 190 CE e 299, n. 3, CE, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi), nell'ambito di una controversia riguardante due cittadini olandesi, domiciliati a Aruba, che contestavano il rigetto della loro domanda di iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'elezione dei membri del Parlamento europeo del 10 giugno 2004 a motivo del loro domicilio. Secondo la Corte, persone che sono in possesso della cittadinanza di uno Stato membro e sono residenti, ovvero domiciliate in un territorio appartenente ai paesi e territori d'oltremare, di cui all'art. 299, n. 3, CE, possono far valere i diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione nella seconda parte del trattato. Nondimeno, i paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono oggetto di uno speciale regime di associazione, definito nella quarta parte del trattato (artt. da 182 CE a 188 CE), cosicché le disposizioni generali del trattato sono applicabili nei loro confronti soltanto laddove ciò sia esplicitamente previsto e che gli artt. 189 CE e 190 CE, relativi al Parlamento europeo, non sono applicabili a tali paesi e territori con la conseguenza che gli Stati membri non sono tenuti ad organizzarvi le elezioni del Parlamento europeo. Peraltro, allo stato attuale del diritto comunitario nulla osta a che gli Stati membri definiscano, nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni per il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo facendo riferimento al criterio della residenza sul territorio nel quale le elezioni sono organizzate, tuttavia il principio di parità di trattamento osta a che i criteri scelti comportino che siano trattati in maniera diversa cittadini che si trovano in situazioni comparabili, senza che tale diversità di trattamento sia oggettivamente giustificata.

La causa *i-21 Germany e Arcor* (19 settembre 2006, cause riunite C-392/04 e C-422/04, non ancora pubblicata nella Raccolta) ha fornito alla Corte l'occasione di trovare un punto d'equilibrio tra il primato del diritto comunitario e la certezza del diritto per quanto concerne la sorte da riservare ad un atto amministrativo illegittimo in quanto in violazione del diritto comunitario. La Corte ha dichiarato che, conformemente al principio di certezza del diritto, un organo amministrativo non è obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o in seguito all'esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale. Essa ha tuttavia ammesso che si può avere un limite a tale principio ove siano soddisfatte quattro condizioni: che l'organo amministrativo disponga, secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare su tale decisione; che la decisione in questione sia divenuta definitiva in seguito ad una sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultima istanza; che tale sentenza, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla medesima, risulti fondata su un'interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza che la Corte fosse adita in via pregiudiziale e che l'interessato si sia rivolto all'organo amministrativo immediatamente dopo essere stato informato della detta giurisprudenza (vedi sentenza 13 gennaio 2004, causa C-453/00, *Kühne & Heintz*, Racc. pag. I-837). Peraltro, il principio di equivalenza richiede che la disciplina complessiva dei ricorsi, termini compresi, si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli per infrazione del diritto interno. Laddove, in applicazione di norme di diritto nazionale, l'amministrazione sia tenuta a ritirare una propria decisione divenuta definitiva, ma manifestamente incompatibile con il diritto interno, identico obbligo deve sussistere in caso di manifesta incompatibilità con il diritto comunitario. Sarà il giudice nazionale a valutare se una regolamentazione incompatibile con il diritto comunitario sia

manifestamente illegittima ai sensi del proprio diritto e, in tal caso, a trarne tutte le conseguenze derivanti dal proprio diritto nazionale.

In due cause si poneva una questione vertente sulla ricevibilità del ricorso d'annullamento. Da un lato, la causa *Regione Siciliana/Commissione* (sentenza 2 maggio 2006, causa C-417/04 P, Racc. pag. I-3881), avente ad oggetto un ricorso con il quale la Regione Siciliana chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale che dichiarava irricevibile il suo ricorso d'annullamento della decisione della Commissione che chiudeva l'intervento finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale, ha consentito alla Corte di ritornare sulla nozione di «Stato membro». La Corte ha ricordato che il ricorso di un ente regionale o locale non può essere assimilato al ricorso di uno Stato membro, poiché la nozione di Stato membro, ai sensi dell'art. 230 CE, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri. Essa ha tuttavia statuito che, in base a tale articolo, un ente regionale o locale può, qualora goda della personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale, proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparentando come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, lo riguardano direttamente e individualmente. Orbene un'autorità regionale, responsabile della realizzazione di un progetto del Fondo europeo, non può essere considerata direttamente interessata dalla decisione della Commissione rivolta allo Stato membro in questione, relativa alla chiusura del contributo finanziario di tale Fondo. D'altro lato, la causa *Reynolds Tobacco e a./Commissione* (sentenza 12 settembre 2006, causa C-131/03 P, non ancora pubblicata nella Raccolta) ha condotto la Corte ad esaminare la possibilità di ottenere l'annullamento di decisioni di proporre un ricorso giurisdizionale adottate dalla Commissione. La Corte ha considerato che soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento. Pertanto la decisione di adire un giudice è un atto indispensabile per ottenere una decisione giurisdizionale vincolante, ma, in quanto tale, non determina definitivamente gli obblighi delle parti della controversia e non modifica quindi di per sé la situazione giuridica controversa. I singoli che ritengano di aver subito un danno a causa del comportamento illegittimo di un'istituzione non sono tuttavia privati di tutela giurisdizionale giacché resta aperta la via del ricorso per responsabilità extracontrattuale laddove il comportamento di cui trattasi sia di natura tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.

Nella causa *International Air Transport Association e a.* (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-344/04, Racc. pag. I-403), riguardo all'art. 234 CE, la Corte ha statuito che l'esistenza di una contestazione della validità di un atto comunitario dinanzi al giudice nazionale non basta, da sola, a giustificare il rinvio di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. È solo nel caso in cui un giudice, avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, consideri che uno o più motivi di invalidità di un atto comunitario avanzati dalle parti oppure sollevati d'ufficio sono fondati, che tale giudice deve sospendere la decisione e rivolgersi alla Corte con un procedimento di rinvio pregiudiziale per una valutazione della validità.

In tutta una serie di cause, infine, la Corte si è trovata confrontata alla problematica della scelta del fondamento normativo degli atti comunitari. Sei cause meritano un'attenzione particolare.

Ricordiamo, anzitutto le cause *Commissione/Consiglio* (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-94/03, Racc. pag. I-1) e *Commissione/Parlamento e Consiglio* (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-178/03, Racc. pag. I-107), riguardanti rispettivamente la decisione 2003/106/CE⁴ e il regolamento (CE) n. 304/2003⁵. In ciascuna di queste due cause, la Corte ha riaffermato le grandi linee diretrici cui essa si era già attenuta nella sua giurisprudenza in materia di duplice fondamento normativo. Essa ha ricordato, da un lato, che la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto, d'altro lato, che se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante e infine, che in via eccezionale, ove sia provato, per contro, che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi o che ha più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi corrispondenti, sottolineando che il ricorso ad un duplice fondamento normativo è tuttavia escluso quando le procedure previste relativamente all'uno e all'altro fondamento normativo siano incompatibili e/o quando il cumulo di fondamenti normativi sia tale da pregiudicare i diritti del Parlamento. In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte ha giudicato, nella prima causa, che la decisione 2003/106/CE avrebbe dovuto pertanto fondarsi sugli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE, in combinato disposto con le pertinenti disposizioni di cui all'art. 300 CE, e che essa doveva pertanto essere annullata in quanto si fondava solo sull'art. 175, n. 1, CE, in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, primo comma, prima frase, e n. 3, primo comma, CE. Del pari, nella seconda causa, la Corte ha giudicato che il regolamento (CE) n. 304/2003 avrebbe dovuto fondarsi sugli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE e che esso doveva pertanto essere annullato in quanto si fondava solo sull'art. 175, n. 1, CE.

Altre quattro cause hanno in comune il fatto di riguardare i presupposti per poter ricorrere all'art. 95 CE quale fondamento normativo.

Anzitutto, nella causa *Parlamento/Consiglio* (sentenza 2 maggio 2006, causa C-436/03, Racc. pag. I-3733), la Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui l'art. 95 CE abilita il legislatore comunitario ad adottare misure destinate a migliorare le condizioni d'instaurazione e di funzionamento del mercato interno, misure che devono effettivamente avere tale obiettivo, contribuendo all'eliminazione di ostacoli alle libertà economiche garantite dal trattato, fra cui rientra la libertà di stabilimento, o anche misure miranti a prevenire l'insorgere di futuri ostacoli agli scambi derivanti dallo sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali, ma l'insorgere di tali ostacoli deve apparire probabile e la misura di cui trattasi deve avere ad oggetto la loro prevenzione. In tale causa la Corte ha quindi dichiarato che l'art. 95 CE non poteva costituire un fondamento normativo

⁴ Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU 2003, L 63, pag. 27).

⁵ Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (GU L 63, pag. 1).

appropriato per l'adozione del regolamento (CE) n. 1435/2003⁶ e che correttamente tale regolamento era stato adottato sulla base dell'art. 308 CE. È anche in applicazione di tale giurisprudenza che la Corte ha poi statuito, nella causa *Regno Unito/Parlamento e Consiglio* (sentenza 2 maggio 2006, causa C-217/04, Racc. pag. I-3771), che giustamente il regolamento (CE) n. 460/2004⁷ si basava sull'art. 95 CE. Peraltro nelle cause *Parlamento/Consiglio e Commissione* (sentenza 30 maggio 2006, cause riunite C-317/04 e C-318/04, Racc. pag. I-4721), la Corte ha invece giudicato che la decisione 2004/496/CE⁸ non poteva essere validamente adottata sul fondamento dell'art. 95 CE, in combinato disposto con l'art. 25 della direttiva 95/46/CE⁹, in quanto l'oggetto di tale decisione verte su trattamenti di dati che, avendo ad oggetto la pubblica sicurezza e le attività dello Stato in materia di diritto penale, erano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE in forza dell'art. 3, n. 2, primo trattino, di quest'ultima. Infine, nella causa *Germania/Parlamento e Consiglio* (sentenza 12 dicembre 2006, causa C-380/03, non ancora pubblicata nella Raccolta), dopo aver ricordato che, qualora le condizioni per fare ricorso all'art. 95 CE come fondamento normativo siano soddisfatte, non può impedirsi al legislatore comunitario di basarsi su tale fondamento normativo per il fatto che la tutela della salute è determinante nelle scelte da operare, è anche principalmente in base a tale giurisprudenza che la Corte ha, in ultima analisi, dichiarato che, adottando, sul solo fondamento normativo dell'art. 95 CE, gli artt. 3 e 4 della direttiva 2003/33/CE¹⁰ il legislatore comunitario non aveva violato le disposizioni dell'art. 152, n. 4, lett. c), CE e che il ricorso proposto dalla Repubblica federale di Germania contro tali disposizioni doveva di conseguenza essere respinto.

Cittadinanza dell'Unione

In questa materia, oltre alle cause riguardanti le elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo, segnalate in precedenza, due cause meritano la nostra attenzione.

Nella causa *De Cuyper* (sentenza 18 luglio 2006, causa C-406/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha esaminato la compatibilità con la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea, sancita dall'art. 18 CE, di una normativa belga

⁶ Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207).

⁷ Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (GU L 77, pag. 1).

⁸ Decisione 2004/496/CE del Consiglio, del 17 maggio 2004, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (GU L 183, pag. 83, e rettifica GU 2005, L 255, pag. 168).

⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), come modificata.

¹⁰ Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16).

in materia di disoccupazione. Quest'ultima assoggetta alla condizione di residenza i disoccupati di età superiore a 50 anni benché essi non siano più obbligati a rimanere disponibili sul mercato del lavoro. La Corte ha anzitutto ricordato che il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione non è incondizionato, ma è riconosciuto solo con riserva delle limitazioni e delle condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. La Corte ha constatato che la normativa belga pone in una posizione più sfavorevole taluni suoi cittadini per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno e rappresenta quindi una restrizione delle libertà riconosciute dall'art. 18 CE. Essa ha ammesso tuttavia che tale limitazione era giustificata da considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate. La Corte ha quindi constatato che una condizione di residenza risponde all'esigenza di controllare la situazione professionale e familiare dei disoccupati, consentendo ai servizi ispettivi di verificare che la situazione del beneficiario dell'indennità di disoccupazione non abbia subito modifiche idonee a incidere sulla prestazione concessa. La Corte ha anche rilevato che la specificità del controllo in materia di disoccupazione giustifica l'imposizione di meccanismi più restrittivi rispetto a quelli attinenti ad altre prestazioni e che misure meno restrittive, quali la produzione di documenti o di attestazioni, priverebbero il controllo del suo carattere inaspettato e, di conseguenza, lo renderebbero meno efficace.

La compatibilità di una condizione di residenza con l'art. 18 CE era in discussione anche nella causa *Tas-Hagen e Tas* (sentenza 26 ottobre 2006, causa C-192/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), vertente su una normativa riguardante la concessione di prestazioni alle vittime civili di guerra che prevede che l'interessato sia domiciliato nel territorio nazionale alla data di deposito della domanda.

La Corte, in primo luogo, ha esaminato la questione se una problematica siffatta rientri nell'ambito dell'art. 18 CE. Essa ha osservato in proposito che, allo stato attuale dell'evoluzione del diritto comunitario, una prestazione riguardante l'indennizzo delle vittime civili di guerra rientra nella competenza degli Stati membri, restando inteso che questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario. Orbene, a fronte di una normativa siffatta, l'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno, riconosciuto dall'art. 18 CE è atto a pregiudicare la possibilità di ottenere il versamento della prestazione, cosicché una situazione di questo tipo non può essere considerata priva di qualsiasi collegamento con il diritto comunitario. Per quanto riguarda l'ammissibilità del requisito di residenza, la Corte ha constatato che esso può dissuadere dall'esercitare libertà riconosciute dall'art. 18 CE e costituisce pertanto una limitazione di tali libertà. Essa ha rilevato che tale requisito poteva certamente essere giustificato, in linea di principio, dall'intento di limitare l'obbligo di solidarietà nei confronti delle vittime civili di guerra alle sole persone che hanno avuto un legame con la popolazione dello Stato interessato durante e dopo la guerra, essendo quindi il requisito di residenza testimonianza del grado di collegamento di tali persone con la società. Nondimeno, pur sottolineando l'ampio potere discrezionale degli Stati membri per quanto riguarda prestazioni che non sono disciplinate dal diritto comunitario, la Corte ha ritenuto che un criterio di residenza non possa costituire un indizio sufficientemente indicativo di tale collegamento, quando esso è idoneo a condurre a risultati divergenti per persone residenti all'estero e il cui livello di integrazione è paragonabile da tutti i punti di vista. Riferito esclusivamente alla data di presentazione della domanda, un criterio di residenza non è sufficientemente indicativo

del grado di collegamento del richiedente con la società che gli testimonia la sua solidarietà, cosicché esso non rispetta il principio di proporzionalità.

Libera circolazione delle merci

Nelle cause *Sfakianakis* (sentenza 9 febbraio 2006, cause riunite da C-23/04 a C-25/04, Racc. pag. I-1265), la Corte è stata chiamata ad interpretare l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, e più in particolare gli artt. 31, n. 2, e 32 del protocollo n. 4 di tale accordo¹¹, in risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da un giudice ellenico chiamato a dirimere una controversia riguardante importazioni in Grecia, nell'ambito del regime preferenziale di tale accordo, di automobili provenienti dall'Ungheria.

La Corte ha dichiarato che gli artt. 31, n. 2, e 32 del protocollo n. 4 del detto accordo, come modificato dalla decisione n. 3/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, vanno interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato di importazione sono tenute a prendere in considerazione le decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato di esportazione sui ricorsi proposti avverso i risultati del controllo di validità dei certificati di circolazione delle merci effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, allorché esse vengono informate della pendenza di tali ricorsi e del contenuto di tali decisioni, e ciò indipendentemente dal fatto che il controllo di validità dei certificati di circolazione sia stato effettuato o meno su richiesta delle autorità doganali dello Stato di importazione. Nelle stesse cause riunite, la Corte ha statuito che l'effetto utile della soppressione dei dazi doganali prevista dal detto accordo si oppone alle decisioni amministrative di applicazione di dazi doganali, maggiorati di imposte e ammende, assunte dalle autorità doganali dello Stato di importazione prima che sia loro comunicato l'esito definitivo dei ricorsi proposti avverso i risultati del controllo a posteriori e quando le decisioni delle autorità dello Stato di esportazione che ha inizialmente rilasciato i certificati di circolazione delle merci non sono state revocate o annullate.

Agricoltura

In materia di politica agricola comune si ricorderà la causa *Spagna/Consiglio* (sentenza 7 settembre 2006, causa C-310/04, non ancora pubblicata nella Raccolta) nella quale la Corte era stata investita dal Regno di Spagna di un ricorso d'annullamento contro il nuovo regime comunitario di sostegno al cotone istituito dal regolamento (CE) n. 864/2004¹² e

¹¹ Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, concluso ed approvato con decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 (GU L 347, pag. 1).

¹² Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161, pag. 48).

introdotto con il regolamento (CE) n. 1782/2003¹³, il quale dà attuazione a quelle che si è soliti denominare le «riforme Mac Sharry». Tra i diversi motivi dedotti dal Regno di Spagna, la Corte ha dichiarato fondato quello attinente alla violazione del principio di proporzionalità. Essa ha infatti statuito che il Consiglio, da cui promana il regolamento (CE) n. 864/2004, non aveva dimostrato che il nuovo regime di aiuto al cotone istituito da tale regolamento fosse stato adottato mediante un esercizio effettivo del suo potere discrezionale, che implicava, secondo la Corte, la presa in considerazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, in particolare dei costi salariali e degli effetti potenziali della riforma del regime d'aiuto al cotone sulla situazione economica delle imprese di sgrana. La Corte ha così considerato che i dati che le erano stati forniti non le consentivano di accettare se il legislatore comunitario fosse potuto pervenire, senza eccedere i limiti dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, alla conclusione che la fissazione dell'importo dell'aiuto specifico al cotone al 35 % del totale degli aiuti esistenti nel regime di aiuto anteriore era sufficiente a garantire l'obiettivo espresso al quinto «considerando» del regolamento (CE) n. 864/2004, che è quello di assicurare la redditività e, dunque, il proseguimento di tale coltura, obiettivo che riflette quello prescritto al paragrafo 2 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ellenica. La Corte ha quindi annullato l'art. 1, punto 20 del regolamento (CE) n. 864/2004 che ha introdotto il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. Essa ha tuttavia sospeso gli effetti del detto annullamento fino all'adozione, in un lasso di tempo ragionevole, di un nuovo regolamento.

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

In questa vasta materia, le sentenze che hanno caratterizzato l'annata devono essere raggruppate per tema.

Anzitutto la Corte ha dovuto ricordare i limiti all'applicazione delle disposizioni riguardanti le libertà di circolazione costituiti dalle situazioni puramente interne, da un lato, e dall'abuso di diritto, dall'altro lato. Secondo giurisprudenza costante, infatti, una situazione nella quale tutti gli elementi si situano all'interno di un unico Stato membro non rientra nell'ambito delle disposizioni relative alle libertà di circolazione. In tale contesto, la Corte è stata più volte chiamata ad esaminare la questione se la circostanza che un contribuente cittadino comunitario abbia stabilito la sua residenza o il suo domicilio nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui esercita attività economiche costituisca un elemento di estraneità sufficiente per consentirgli di invocare il beneficio della libera circolazione delle persone, dei servizi o dei capitali. Per l'anno 2006, due cause meritano, in proposito, un'attenzione particolare: la causa *Ritter-Coulais* (sentenza 21 febbraio 2006, causa C-152/03, Racc. pag. I-1711) e la causa *N* (sentenza 7 settembre 2006, causa C-470/04, non ancora pubblicata nella Raccolta).

¹³ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

Nella citata causa *Ritter-Coulais*, la controversia di cui era investito il giudice del rinvio riguardava una coppia di cittadini tedeschi esercitanti un'attività di lavoro dipendente in Germania, in cui essi erano soggetti ad imposizione, ma residenti in Francia. Alla questione se tali cittadini tedeschi potessero avvalersi, nei confronti dell'amministrazione tributaria tedesca, delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori per ottenere che fossero prese in considerazione perdite di reddito risultanti dall'uso, per le loro necessità personali, dell'immobile di cui erano proprietari e nel quale risiedevano in Francia, la Corte ha risposto che la situazione dei coniugi *Ritter Coulais*, che lavoravano in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovava la loro residenza effettiva, rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 39 CE.

Nella causa *N*, citata supra, erano in discussione le disposizioni del diritto tributario olandese in base alle quali la partenza dal territorio nazionale è assimilata ad una cessione di titoli di partecipazione, comportante la liquidazione dell'imposta sulle plusvalenze a tale data. La situazione alla base della causa principale era quella di un cittadino olandese residente nei Paesi Bassi fino al trasferimento del suo domicilio nel Regno Unito in cui per lungo tempo non avrebbe esercitato alcuna attività economica. Alla questione se tale cittadino olandese, che deteneva la totalità delle azioni di tre società di diritto olandese, potesse far valere, nei confronti dell'amministrazione tributaria olandese, le disposizioni relative alla libertà di stabilimento per contestare l'applicabilità nei suoi confronti della normativa controversa, la Corte ha risposto, riferendosi espressamente alla sua sentenza *Ritter-Coulais*, citata in precedenza, che successivamente al trasferimento del suo domicilio la situazione del sig. *N* rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 43 CE.

Per quel che riguarda l'abuso di diritto, un giudice nazionale ha chiesto alla Corte se la circostanza che una società stabilita in uno Stato membro crei e finanzi società in un altro Stato membro al solo scopo di beneficiare di un sistema tributario più favorevole in vigore in quest'ultimo Stato costituisca un abuso della libertà di stabilimento. La Corte ha risposto negativamente nella sentenza *Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas* (sentenza 12 settembre 2006, C-196/04, non ancora pubblicata nella Raccolta). La circostanza che la società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non può di per sé far concludere che sussista un abuso e giustificare, per tale fatto, un provvedimento nazionale limitativo della libertà di stabilimento. Tale provvedimento sarebbe, per contro, giustificato se mirasse ad ostacolare la creazione di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e destinate ad eludere la normale imposta dovuta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale.

Se l'ambito di applicazione delle disposizioni relative alle libertà di circolazione non è quindi illimitato, neppure lo è l'ambito delle competenze statali in materia di fiscalità diretta e la Corte ha avuto l'occasione, a varie riprese, di arricchire la propria, già copiosa, giurisprudenza in tale materia.

In applicazione del regime comune elaborato dalla giurisprudenza della Corte, sono vietate non solo le discriminazioni palese fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata (discriminazioni indirette) che, basandosi su criteri apparentemente neutri, pervenga di fatto al medesimo risultato. La qualificazione di una differenza di trattamento come discriminazione presuppone tuttavia che si intenda applicare norme diverse a situazioni analoghe o la medesima norma a situazioni diverse.

Nell'ipotesi in cui fosse evidente una discriminazione indiretta, è possibile una giustificazione per ragioni imperative di interesse generale e con riserva del rispetto del principio di proporzionalità.

Tra le diverse misure fiscali nazionali esaminate dalla Corte talune sono state giudicate compatibili con il diritto comunitario, altre incompatibili.

Nel novero delle misure nazionali dichiarate compatibili con il diritto comunitario compaiono, anzitutto, le misure indistintamente applicabili a situazioni oggettivamente comparabili. Ciò si verificava nella causa *van Hiltén-van der Heijden* (sentenza 23 febbraio 2006, C-513/03, Racc. pag. I-1957) riguardante una normativa nazionale in base alla quale la successione di un cittadino di uno Stato, deceduto entro i dieci anni dall'aver trasferito il proprio domicilio all'estero, era assoggettata ad imposizione come se tale trasferimento non avesse avuto luogo, ad eccezione dello sgravio delle imposte di successione prelevate da altri Stati. La Corte ha rilevato che, prevedendo condizioni di tassazione delle successioni identiche per i cittadini che hanno trasferito il loro domicilio all'estero e per quelli che sono rimasti nello Stato membro di cui trattasi, una normativa siffatta non può scoraggiare i flussi di investimenti in uscita o in entrata da questo Stato membro e non può neppure diminuire il valore della successione di un cittadino che ha trasferito il suo domicilio all'estero. Quanto alla diversità di trattamento esistente tra i residenti cittadini dello Stato membro interessato e quelli cittadini di altri Stati membri, non si può considerare che essa costituisca una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 56 CE, poiché discende dalla competenza che hanno gli Stati membri a stabilire i criteri di ripartizione del loro potere impositivo. Ciò si verificava nella causa *Kerckhaert e Morres* (sentenza 14 novembre 2006, causa C-513/04, non pubblicata nella Raccolta), riguardante una normativa tributaria che assoggetta alla stessa aliquota di imposta i dividendi di azioni di società stabilite sul territorio nazionale e i dividendi di azioni di società stabilite in un altro Stato membro, senza tener conto della ritenuta alla fonte già effettuata in quest'ultimo Stato a titolo d'imposta sul reddito. Rispetto alla normativa fiscale dello Stato di residenza, ha constatato la Corte, la posizione di un azionista che percepisce dividendi non diviene necessariamente diversa per il solo fatto che egli li percepisce da una società stabilita in un altro Stato membro il quale, nell'esercizio della sua competenza fiscale, assoggetta tali dividendi ad una ritenuta alla fonte. Tale legislazione non è quindi contraria all'art. 56 CE. Le conseguenze sgradevoli, in termini di doppia imposizione, risultanti da una legislazione siffatta derivano dall'esercizio parallelo da parte di due Stati membri della loro competenza fiscale. È ad essi che spetta, di conseguenza, porvi rimedio, ricorrendo, in particolare, ai criteri di ripartizione seguiti nella prassi fiscale internazionale.

Compaiono anche, nel novero delle misure nazionali riconosciute compatibili con il diritto comunitario, le misure che, pur riservando a situazioni oggettivamente comparabili un trattamento diverso, si rivelano neutre alla luce dello scopo perseguito. La causa *Test Claimants in the FII Group Litigation* (sentenza 12 dicembre 2006, C-446/04, non ancora pubblicata nella Raccolta) ne offre un buon esempio. Nell'ambito di una normativa generale destinata a prevenire o attenuare i casi di imposizione a catena o di doppia imposizione economica (doppia imposizione del medesimo reddito presso due contribuenti diversi), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aveva utilizzato, per il calcolo dell'imposta dovuta dalle società residenti, due diversi sistemi di imposta sui

dividendi a seconda dell'origine nazionale o estera di questi ultimi. Mentre i dividendi percepiti dalle società residenti a partire da società del pari residenti erano assoggettati a un sistema di esenzione, i dividendi percepiti dalle società residenti provenienti da società non residenti erano assoggettati ad un sistema di imputazione. La Corte ha osservato che, con riguardo a tale normativa, la situazione di una società azionista che percepisce dividendi di origine estera è però analoga a quella di una società azionista che percepisce dividendi di origine nazionale dal momento che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, essere oggetto di un'imposizione a catena. Dal momento che essa non si rivela svantaggiosa nel caso dei dividendi di origine straniera, tale differenza di trattamento non è tuttavia contraria agli artt. 43 CE e 56 CE, circostanza che compete ai giudici nazionali verificare.

Altre misure nazionali riconosciute compatibili col diritto comunitario, sono le misure che trattano in modo diverso situazioni non comparabili. Ciò avveniva nella causa *Test Claimants in Class IV of the Act Group Litigation* (sentenza 12 dicembre 2006, causa C-374/04, non ancora pubblicata nella Raccolta) vertente su un altro aspetto della normativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord destinata a prevenire o attenuare i casi di imposizione a catena o di doppia imposizione economica. Le misure controverse riguardavano, questa volta, il regime di imposizione dei dividendi distribuiti dalle società residenti. Ove ad una società residente che percepiva dividendi da un'altra società residente veniva concesso un credito d'imposta, una società non residente che percepiva dividendi di questo tipo non poteva beneficiare di alcun credito di imposta. La Corte ha affermato che tale differenza di trattamento fiscale tra società residenti e non residenti non è tuttavia discriminatoria. Se la situazione degli azionisti residenti che percepiscono dividendi di origine nazionale deve essere considerata comparabile alla situazione degli azionisti residenti che percepiscono dividendi di origine straniera (sentenza *Test Claimants in the FII Group Litigation*, citata in precedenza), questo non è necessariamente il caso, per quanto riguarda l'applicazione della legislazione fiscale dello Stato membro di residenza della società distributrice, delle situazioni in cui si trovano gli azionisti beneficiari residenti in tale Stato membro e gli azionisti beneficiari residenti in un altro Stato membro. Infatti, qualora la società distributrice e l'azionista beneficiaria non risiedano nello stesso Stato membro, lo Stato membro di residenza della società distributrice, vale a dire lo Stato membro della fonte degli utili, non si trova, per quanto riguarda la prevenzione o l'attenuazione dell'imposizione a catena e della doppia imposizione economica, nella stessa posizione dello Stato membro di residenza dell'azionista beneficiario. La diversità di trattamento tra società residenti e non residenti non è quindi, in una simile ipotesi, vietata dagli artt. 43 CE et 56 CE.

Sono state infine riconosciute compatibili con il diritto comunitario misure nazionali all'origine di differenze di trattamento giustificate nondimeno da ragioni imperative di interesse generale, come avveniva nella causa *FKP Scorpio Konzertproduktionen* (sentenza 3 ottobre 2006, causa C-290/04, non ancora pubblicata nella Raccolta). La controversia principale riguardava una normativa nazionale che stabilisce una procedura di ritenuta alla fonte dell'imposta per i compensi di prestatori di servizi non residenti nello Stato membro in cui i servizi stessi sono forniti, mentre il compenso versato ai prestatori residenti non è sottoposto a ritenuta. La Corte ha qualificato come ostacolo alla libera prestazione di servizi l'obbligo a carico del destinatario dei servizi di procedere a tale ritenuta al fine di evitare una responsabilità personale. Essa ha considerato tuttavia che una normativa

siffatta era giustificata dalla necessità di garantire l'efficacia della riscossione dell'imposta sul reddito delle persone stabilite al di fuori del territorio dello Stato di imposizione e che essa costituiva una mezzo proporzionato all'obiettivo perseguito.

Tra le misure nazionali ritenute incompatibili con il diritto comunitario compaiono, in primo luogo, le misure che, pur se dettate da ragioni imperative di interesse generale, si rivelano sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito. Se ne rinviene un esempio nella causa *N*, citata in precedenza. Un contribuente, titolare di partecipazioni, che viene assoggettato, per il solo fatto del trasferimento del suo domicilio all'estero, ad un'imposta sulle plusvalenze non ancora realizzate, mentre se continuasse a risiedere nel territorio dello Stato membro di cui è cittadino le plusvalenze sarebbero assoggettata all'imposta solo nel caso, e nei limiti, in cui esse siano state effettivamente realizzate, è dissuaso dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione. Le disposizioni nazionali controverse persegono, certamente, un obiettivo di interesse generale, in quanto garantiscono una ripartizione, sulla base del principio di territorialità, della potestà impositiva tra gli Stati membri, evitando, in tal modo, situazioni di doppia imposizione giuridica (duplice tassazione del reddito a carico del medesimo contribuente). Nondimeno, tanto l'obbligo di costituire garanzie per ottenere la sospensione del pagamento dell'imposta normalmente dovuta quanto l'impossibilità di addurre le riduzioni di valore sopravvenute dopo il trasferimento del domicilio rendono il regime fiscale controverso sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

In secondo luogo, tra le misure nazionali ritenute incompatibili col diritto comunitario compaiono le norme che trattano in modo diverso situazioni analoghe. Nella causa *Ritter-Coulais*, citata in precedenza, la Corte ha così considerato che costituisse ostacolo una normativa nazionale che non permette a persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro subordinato in uno Stato membro e che sono ivi fiscalmente residenti di far valere, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta sui detti redditi in tale Stato, perdite di reddito risultanti dall'uso, per le proprie necessità, di una casa di proprietà situata in un altro Stato membro e utilizzata quale residenza principale, quando invece i redditi da locazione sarebbero, essi sì, presi in considerazione. Anche se la normativa nazionale in esame non riguarda direttamente i non residenti, questi ultimi sono, più spesso dei residenti, proprietari di una casa situata fuori del territorio nazionale e sono del pari, più frequentemente, cittadini degli altri Stati membri. Il trattamento meno vantaggioso ad essi riservato risulta di conseguenza contrario all'art. 39 CE.

Nella causa *Centro di musicologia Walter Stauffer* (sentenza 14 settembre 2006, C-386/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), alla Corte era stata sottoposta la questione se uno Stato membro possa trattare una fondazione non residente che soddisfi i criteri posti da tale Stato membro per quanto riguarda il riconoscimento di utilità pubblica meno favorevolmente rispetto ad una fondazione residente dello stesso tipo. La Corte ha ricordato che, se l'art. 58 CE autorizza gli Stati membri a riservare un trattamento fiscale diverso ai contribuenti non residenti, nondimeno esso vieta misure che costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali. Pertanto una diversità di trattamento tra le fondazioni soggette all'imposta illimitatamente — è il caso delle fondazioni residenti — e quelle limitatamente soggette ad essa — è il caso delle fondazioni non residenti — è ammissibile solo se essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da ragioni

imperative di interesse generale. In proposito, le fondazioni straniere considerate di interesse generale nel loro Stato membro d'origine, che soddisfino i requisiti posti a tal fine dalla normativa di un altro Stato membro e abbiano come obiettivo la promozione di interessi della collettività identici a quelli promossi da quest'ultimo Stato, si trovano in una situazione analoga a quella delle fondazioni residenti dello stesso tipo. Non essendo giustificato, un trattamento meno favorevole delle fondazioni non residenti è, di conseguenza, contrario al diritto comunitario.

Nella causa *FKP Scorpio Konzertproduktionen*, menzionata in precedenza, la Corte, ancora una volta, si è trovata ad affrontare la questione della detraibilità delle spese professionali sostenute da un prestatore di servizi non residente. Rispetto a spese professionali direttamente connesse all'attività economica che ha generato i redditi imponibili, residenti e non residenti si trovano in situazioni paragonabili. La Corte aveva già dichiarato, nella sentenza *Gerritse* (sentenza 12 giugno 2003, C-234/01, Racc. pag. I-5933), che una normativa nazionale che nega ai non residenti la detrazione delle spese professionali concessa ai residenti rischia di sfavorire principalmente i cittadini di altri Stati membri e comporta pertanto una discriminazione indiretta contraria al Trattato. Essa ha qui considerato del pari contraria al trattato una normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione spese professionali all'atto stesso della procedura di ritenuta alla fonte dell'imposta, ma solo nell'ambito di una procedura successiva di rimborso.

Nella causa *Turpeinen* (sentenza 9 novembre 2006, C-520/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha infine ritenuto contraria all'art. 18 CE, relativo alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, la normativa di uno Stato membro in base alla quale la pensione di vecchiaia versata dall'ente di uno Stato a un soggetto non residente è assoggettata ad imposta, in taluni casi, in misura maggiore di quanto lo sarebbe la pensione versata ad un residente, qualora la detta pensione costituisca la totalità o quasi totalità dei redditi di tale non residente. In un'ipotesi di questo tipo, infatti, la situazione del contribuente non residente è, per quanto riguarda l'imposta sul reddito, oggettivamente paragonabile a quella del contribuente residente.

Inoltre, a proposito della libertà di stabilimento, in due sentenze in data 19 settembre 2006, pronunciate in due cause parallele, originate l'una da un rinvio pregiudiziale (causa C-506/04, *Wilson*, non ancora pubblicata nella Raccolta), l'altra da un ricorso per inadempimento (causa C-193/05, *Commissione/Lussemburgo*, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha ritenuto che fossero incompatibili con la direttiva sull'esercizio della professione di avvocato con il proprio titolo professionale d'origine¹⁴ le disposizioni della normativa lussemburghese che subordinano l'iscrizione di un avvocato che abbia acquisito la sua qualifica professionale in un altro Stato membro ad una previa verifica della padronanza delle tre lingue nazionali. La Corte ha infatti precisato che la presentazione di un'attestazione d'iscrizione nello Stato membro d'origine, in conformità dell'art. 3 della detta direttiva, costituisce l'unico requisito cui deve essere subordinata l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente all'interessato di esercitarvi con il suo titolo professionale d'origine. La Corte ha sottolineato in proposito che la rinuncia, nella direttiva,

¹⁴ Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36).

ad un sistema di controllo a priori delle conoscenze coesiste con una serie di norme che garantiscono la protezione degli assistiti ed una buona amministrazione della giustizia, in particolare, l'obbligo per l'avvocato di esercitare con il suo titolo professionale d'origine e l'obbligo deontologico di non assumere incarichi in merito ai quali sia incompetente, ad esempio per una carenza nelle conoscenze linguistiche. Nella causa *Wilson*, la Corte ha inoltre dichiarato che la legge lussemburghese non era conforme all'art. 9 della citata direttiva, ai sensi del quale le decisioni di diniego dell'iscrizione devono essere passibili di ricorso giurisdizionale di diritto interno. La Corte ha, in effetti, considerato che non sussisteva una garanzia sufficiente di imparzialità, giacché le decisioni di diniego dell'iscrizione erano nella fattispecie assoggettate al controllo di un organo composto esclusivamente — in primo grado — o prevalentemente — in appello — di avvocati nazionali e il ricorso in cassazione consentiva un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto.

Riguardo infine alla libera prestazione di servizi, la Corte, nella causa *Fidium Finanz* (sentenza 3 ottobre 2006, C-452/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), ha giudicato compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che assoggetta ad autorizzazione preliminare l'esercizio, nel suo territorio, dell'attività di concessione di crediti da parte di una società stabilita in uno Stato terzo, e che subordina il rilascio di tale autorizzazione alla presenza della direzione generale o di una succursale di tale società nel territorio nazionale. Poiché la libera circolazione dei servizi, a differenza della libera circolazione dei capitali, non può essere invocata da una società stabilita in uno Stato terzo, la Corte ha provato a determinare in quale di tali libertà fondamentali rientrasse l'attività in questione. Essa ha constatato in proposito che, in linea di principio, tale attività rientra tanto nell'una quanto nell'altra libertà fondamentale. Fondandosi su una serie di precedenti, la Corte ha enunciato che, in una simile ipotesi, occorre esaminare in quale misura l'esercizio di tali libertà fondamentali sia pregiudicato e se, nella fattispecie principale, una di esse sia del tutto secondaria rispetto all'altra e possa esserne riconosciuta. Qualora ricorra quest'ultima ipotesi, l'esame del provvedimento di cui trattasi si effettua, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà fondamentali. Nella fattispecie la Corte ha considerato che il regime di autorizzazione controverso pregiudica in modo preponderante la libera prestazione di servizi e che l'esigenza di un centro di attività stabile costituisce di fatto la negazione stessa di tale libertà. Per contro gli eventuali effetti restrittivi di un regime di questo tipo sulla libera circolazione dei capitali sono solo una conseguenza ineluttabile della restrizione imposta alle prestazioni di servizi.

In materia previdenziale attiriamo l'attenzione su tre sentenze riguardanti l'interpretazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato¹⁵.

In primo luogo, nel contesto che è talvolta definito la «libera circolazione dei pazienti», ricorderemo l'importante sentenza pronunciata il 16 maggio 2006 nella causa *Watts* (causa

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1).

C-372/04, Racc. pag. I-4325). Nella detta causa la Corte è stata chiamata ad esaminare il sistema sanitario nazionale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (*National Health Service*; in prosieguo il «NHS»), alla stregua dell'art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'art. 49 CE. L'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede che l'organismo competente non può rifiutare ad un paziente l'autorizzazione a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi cure (vale a dire, in pratica, il formulario E112) «se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza». Poiché nell'ambito del NHS le cure ospedaliere sono gratuite, ma assoggettate a liste d'attesa relativamente lunghe per i trattamenti meno urgenti, la questione che si poneva riguardava i limiti in cui è consentito tener conto di tempi di attesa nello Stato di residenza per valutare il «tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento» di cui all'art. 22 di tale regolamento. Su tale punto, pur riconoscendo la legittimità di un sistema di liste d'attesa, la Corte ha giudicato che, affinché l'istituzione competente sia legittimata a negare l'autorizzazione sulla base di un motivo relativo all'esistenza di un tempo di attesa, essa deve dimostrare che tale tempo d'attesa non ecceda il termine accettabile, tenuto conto di una valutazione medica obiettiva delle necessità cliniche dell'interessato alla luce della sua situazione clinica, della sua anamnesi, del probabile decorso della sua malattia, dell'intensità del suo dolore e/o della natura della sua infermità al momento in cui l'autorizzazione è richiesta. La Corte ha aggiunto che la fissazione di tempi di attesa deve essere gestita in un modo flessibile e dinamico, che permetta di riconsiderare la data fissata in funzione di un eventuale peggioramento dello stato di salute del paziente. Per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, la Corte ha dichiarato che l'art. 49 CE si applica ad una situazione in cui una persona, il cui stato di salute necessita di cure ospedaliere, si reca in un altro Stato membro e vi riceve tali cure dietro corrispettivo, indipendentemente dal modo di funzionamento del sistema nazionale a cui tale persona appartiene e presso il quale è successivamente richiesta l'assunzione degli oneri di tali prestazioni. Essa ha poi constatato che un sistema nazionale, quale il NHS, che condiziona l'assunzione degli oneri delle cure ospedaliere disponibili in un altro Stato membro ad una previa autorizzazione, mentre l'ottenimento gratuito di prestazioni disponibili nell'ambito di tale sistema non dipende, invece, da tale autorizzazione, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Tale restrizione certamente può essere giustificata da esigenze imperative di pianificazione atte a garantire un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità, ad assicurare un controllo dei costi ed evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. La Corte ha ricordato ancora che occorre che le condizioni poste alla concessione di una tale autorizzazione siano giustificate con riguardo alle dette esigenze imperative e soddisfino il requisito di proporzionalità. Con riguardo alle liste d'attesa previste nell'ambito del NHS, la Corte ha dichiarato che quando il lasso di tempo che deriva da tali liste d'attesa risulta eccedere, nel singolo caso interessato, il tempo accettabile sotto il profilo medico, l'istituzione competente non può rifiutare l'autorizzazione richiesta fondandosi sull'esistenza di tali liste d'attesa, su un presunto stravolgimento del normale ordine di priorità tra i casi da trattare, sulla gratuità delle cure ospedaliere dispensate nell'ambito del sistema nazionale, sull'obbligo di prevedere modalità finanziarie specifiche ai fini dell'assunzione degli oneri del trattamento previsto in un altro Stato membro e/o su un confronto dei costi di tale trattamento e di quelli di un trattamento equivalente nello Stato membro competente. La Corte ha concluso in proposito che, se le cure non possono essere

fornite in un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, le autorità nazionali devono prevedere meccanismi di assunzione degli oneri finanziari di cure ospedaliero dispensate in un altro Stato membro.

In secondo luogo, nella causa *Acereda Herrera* (sentenza 15 giugno 2006, C-466/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), e con riferimento all'assunzione a carico di talune spese sostenute da un affiliato al sistema di previdenza sociale di uno Stato membro in occasione di un trattamento ospedaliero ricevuto in un altro Stato membro e autorizzato previamente dall'organismo di affiliazione, la Corte ha dichiarato che gli artt. 22, nn. 1, lett. c), e 2, nonché 36 del regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificato, non conferiscono al detto affiliato un diritto ad ottenere dall'istituzione di affiliazione il rimborso delle spese di trasferimento, di soggiorno e di vitto sostenute nel territorio dell'altro Stato membro dall'affiliato stesso e dalla persona che l'ha accompagnato, fatta eccezione per le spese di soggiorno e di vitto dell'affiliato medesimo nell'istituto ospedaliero. La Corte ha ricordato in proposito che la nozione di «prestazioni in denaro» di cui all'art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento comprende in effetti i costi delle prestazioni mediche propriamente dette, nonché le spese, indissociabilmente collegate, relative al soggiorno ed ai pasti nell'istituto ospedaliero e esclude l'assunzione a carico, da parte dell'istituzione competente, delle spese accessorie come le spese di trasferimento, di soggiorno e di vitto sostenute nel territorio di tale Stato membro dall'affiliato stesso e dalla persona che l'ha accompagnato.

Infine, nella causa *Nikula* (sentenza 18 luglio 2006, causa C-50/05, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardante la riscossione in uno Stato membro di contributi previdenziali su pensioni corrisposte da un'istituzione di un altro Stato membro, la Corte ha dichiarato che l'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97, non osta a che, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi per l'assicurazione malattia applicati nello Stato membro di residenza del titolare di pensioni corrisposte da enti dello Stato medesimo, competente a corrispondere prestazioni ai sensi dell'art. 27 del regolamento medesimo, siano ricomprese in tale base imponibile, oltre alle pensioni percepite nello Stato membro di residenza, pensioni corrisposte da enti di un altro Stato membro, purché i detti contributi non superino l'importo delle pensioni percepite nello Stato membro di residenza. Tuttavia, l'art. 39 CE osta a che venga preso in considerazione l'importo delle pensioni erogate da istituzioni di un altro Stato membro qualora in tale altro Stato membro siano già stati versati contributi sui redditi da lavoro percepiti in quest'ultimo Stato. Spetta agli interessati provare l'effettività di tali precedenti versamenti previdenziali.

Visti, asilo e immigrazione

A seguito di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro il Regno di Spagna, per la prassi delle autorità di tale Stato membro consistente nel rifiutare l'ingresso nel territorio o il rilascio di un visto a cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini di uno Stato membro, per il semplice fatto che compaiono nel sistema di informazione Schengen (SIS), la Corte, nella sua causa *Commissione/Spagna* (sentenza 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Racc. pag. I-1097), ha precisato le relazioni che intercorrono tra la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») e il diritto comunitario di libera circolazione delle persone. Essa si è inoltre pronunciata sul

comportamento che ci si attende dagli Stati nell’attuazione del SIS. Riguardo al primo punto, la Corte ha statuito che la conformità di una prassi amministrativa alle disposizioni della CAAS permette di giustificare il comportamento delle autorità nazionali competenti solo a condizione che l’applicazione delle disposizioni di cui trattasi sia compatibile con le norme comunitarie che disciplinano la libera circolazione delle persone. Essa ha così dichiarato che è conforme alla CAAS che gli Stati membri neghino automaticamente l’ingresso o il rilascio di un visto allo straniero oggetto di una segnalazione Schengen ai fini della non ammissione. Tuttavia, in quanto tale rifiuto automatico previsto dalla CAAS non distingue a seconda che lo straniero interessato sia o meno coniuge di un cittadino di uno Stato membro, occorreva anche verificare se, nelle circostanze della fattispecie, esso fosse compatibile con le norme sulla libera circolazione delle persone, in particolare con la direttiva 64/221/CEE¹⁶. Più precisamente, la Corte ha considerato che l’iscrizione nel SIS costituisce certamente un indizio dell’esistenza di un motivo per negare l’ingresso nello spazio Schengen. Tuttavia, tale indizio dev’essere corroborato da informazioni che consentano di verificare, previamente, che la presenza dell’interessato nello spazio Schengen costituisce una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave da porre in pericolo un interesse fondamentale della collettività. La Corte ha aggiunto che nell’ambito di tale verifica, lo Stato che consulta il SIS deve tenere debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione, dovendo quest’ultimo tenere a disposizione del primo le informazioni complementari che gli consentano di valutare concretamente l’importanza della minaccia che la persona segnalata può rappresentare.

Nella causa *Bot* (sentenza 3 ottobre 2006, causa C-241/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha interpretato l’art. 20, n. 1, della CAAS¹⁷ — che prevede che gli stranieri non soggetti all’obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’art. 5, n. 1, lett. a), c), d) ed e) della stessa convenzione — in risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) che era stato investito del caso di un cittadino rumeno, non soggetto all’obbligo di visto, che, dopo aver effettuato nello spazio Schengen soggiorni successivi per una durata totale superiore a tre mesi nell’arco di un periodo di sei mesi dal suo primissimo ingresso in tale spazio, vi è rientrato dopo che tale periodo iniziale di sei mesi era trascorso ed è stato sottoposto ad un controllo meno di tre mesi dopo tale nuovo ingresso.

La Corte ha statuito che l’art. 20, n. 1, della CAAS deve essere interpretato nel senso che la nozione di «primo ingresso» di cui a tale disposizione riguarda, oltre il primissimo ingresso nei territori degli Stati contraenti dell’accordo di Schengen, anche il primo ingresso in tali territori che avviene dopo la scadenza di un periodo di sei mesi da tale primissimo ingresso nonché qualsiasi altro primo ingresso che avviene dopo la scadenza di ogni nuovo periodo di sei mesi a decorrere da una precedente data di primo ingresso.

¹⁶ Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850).

¹⁷ Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19).

Nella causa *Parlamento/Consiglio* (sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha respinto un ricorso d'annullamento proposto dal Parlamento europeo contro l'art. 4, nn. 1, ultimo comma, 6 e 8 della direttiva 2003/86/CE, sul ricongiungimento familiare¹⁸. La Corte ha ritenuto che contrariamente a quanto asserito dal Parlamento europeo, tali disposizioni — che prevedono rispettivamente che, conformemente alla direttiva, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante o del coniuge di questi, quando il genitore sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento e che gli Stati membri possono esigere che il soggiornante, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni — rispettano i diritti fondamentali quali sono riconosciuti nell'ordinamento giuridico comunitario. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha raffrontato le disposizioni impugnate con il diritto al rispetto della vita familiare, quale enunciato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con la convenzione relativa ai diritti del fanciullo e con la carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel 2000¹⁹, indicando nel contempo che tali testi non fanno sorgere a favore dei familiari il diritto soggettivo ad essere ammessi nel territorio di uno Stato; tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso di privare gli Stati di un certo potere discrezionale nell'esame delle domande di ricongiungimento familiare. La Corte ha respinto i vari argomenti dedotti dal Parlamento europeo, verificando che, in considerazione del modo in cui sono enunciate, le deroghe che autorizzano le disposizioni impugnate non possono essere considerate in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore o con il principio di non discriminazione in funzione dell'età, né in quanto tali, né per il fatto che autorizzerebbero espressamente o implicitamente gli Stati membri ad agire in tal senso.

Regole di concorrenza

Nel presentare la giurisprudenza in questo settore, si distinguerà tra le norme applicabili alle imprese, da un lato, e il regime di aiuti di Stato, d'altro lato.

Per quanto riguarda le prime, sono tredici le sentenze che presentano un interesse particolare.

Una prima sentenza va segnalata in quanto completa la definizione della nozione di impresa, che determina l'ambito di applicazione delle regole di concorrenza. Nella causa *FENIN/Commissione* (sentenza 11 luglio 2006, causa C-205/03 P, non ancora pubblicata nella Raccolta) dopo aver ricordato che tale nozione comprende, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, la Corte ha, infatti, precisato che, a tal riguardo, ciò che caratterizza la nozione di attività economica è l'offerta di beni o servizi su un determinato mercato, cosicché, al fine di valutare la natura

¹⁸ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).

¹⁹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1).

di tale attività, non si deve separare l'attività di acquisto del prodotto dall'utilizzazione successiva che ne è fatta e che è l'utilizzazione successiva del prodotto acquistato a determinare necessariamente il carattere dell'attività di acquisto.

In altre tre sentenze, la Corte ha riaffermato, precisandoli, diversi elementi per la definizione della nozione di accordo restrittivo della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE. Nella causa *General Motors* (sentenza 6 aprile 2006, causa C-551/03, Racc. pag. I-3173), in cui era stata investita dal costruttore di automobili omonimo di un ricorso contro la sentenza del Tribunale 21 ottobre 2003, causa T-368/00, *General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione* (Racc. pag. II-4491), la Corte ha ricordato che si può ritenere che un accordo abbia un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, bensì persegue anche il conseguimento di altri obiettivi legittimi, e che per determinare se esso persegue un obiettivo di tale natura, occorre tener conto non solo dei termini di tale accordo, ma anche di altri fattori, quali gli scopi perseguiti dall'accordo in quanto tale, alla luce del contesto economico e giuridico. Essa ha così dichiarato che un accordo in materia di distribuzione ha un oggetto restrittivo ai sensi dell'art. 81 CE se manifesta chiaramente la volontà di trattare le vendite all'esportazione in maniera meno favorevole rispetto alle vendite nazionali e porta così ad una compartimentazione del mercato in questione, sottolineando che un siffatto obiettivo può essere raggiunto non solo tramite restrizioni dirette delle esportazioni, ma anche attraverso misure indirette, come l'applicazione da parte di un fornitore di autoveicoli, nell'ambito di contratti di concessione, di una misura che esclude le vendite all'esportazione dal sistema di premi accordati ai concessionari, dal momento che esse influiscono sulle condizioni economiche di tali operazioni. Peraltro, la Corte ha anche ricordato che se la prova dell'intenzione delle parti di un accordo di restringere la concorrenza non rappresenta un elemento necessario per determinare se tale accordo abbia oggetto restrittivo, nondimeno nulla vieta alla Commissione o ai giudici comunitari di tener conto di tale intenzione. Infine la Corte ha dichiarato che, secondo giurisprudenza costante, per stabilire se un accordo debba considerarsi vietato in ragione delle alterazioni del gioco della concorrenza che ne conseguono, occorre considerare come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell'accordo controverso e che, pertanto, in una situazione come quella dell'applicazione, da parte di un fornitore di autoveicoli, nell'ambito di contratti di concessione, di una misura che esclude le vendite all'esportazione dal sistema di premi accordati ai concessionari, occorre esaminare il comportamento di questi ultimi e la situazione della concorrenza sul mercato in questione, nell'ipotesi in cui le vendite all'esportazione non fossero state escluse dalla politica dei premi. Nella causa *Commissione/Volkswagen* (sentenza 13 luglio 2006, causa C-74/04 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), nella quale era stata investita dalla Commissione di un ricorso contro la sentenza del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-208/01, *Volkswagen/Commissione* (Racc. pag. II-5141), la Corte ha anzitutto dichiarato che per poter costituire un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE è sufficiente che un atto o un comportamento apparentemente unilaterale sia espressione della comune volontà di almeno due parti, non essendo di per sé determinante il modo con cui tale comune volontà si manifesta. In proposito essa ha precisato più specificamente che se un invito rivolto da un costruttore di automobili ai propri distributori con cui intrattiene rapporti contrattuali costituisce non un atto unilaterale, ma un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, allorché si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato, ciò non implica tuttavia che qualsivoglia invito rivolto da un costruttore di automobili a concessionari costituisca un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.

e non dispensa la Commissione dalla dimostrazione dell'esistenza, caso per caso, di un concorso di volontà delle parti del contratto di concessione. Secondo la Corte una siffatta volontà delle parti può risultare tanto dalle clausole del contratto di concessione in questione, quanto dalla condotta delle parti e, in particolare, dall'eventuale esistenza di un assenso tacito dei concessionari alla misura adottata dal costruttore di automobili. Riguardo a un settore del tutto diverso, nella causa *Meca-Medina e Majcen/Commission* (sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, non ancora pubblicata nella Raccolta) in cui era stata investita di un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale 30 settembre 2004, causa T-313/02, *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, (T-313/02, Racc. pag. II-3291), infine la Corte, dopo aver sottolineato che la sola circostanza che una norma abbia un carattere puramente sportivo non sottrae tuttavia la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma o l'organismo che l'ha emanata dall'ambito di applicazione del trattato, e in particolare dall'ambito di applicazione delle regole di concorrenza, ha dichiarato che anche se una regolamentazione antidoping può essere considerata come una decisione di associazioni di imprese che limita la libertà d'azione dei ricorrenti, essa non può, tuttavia, costituire necessariamente una restrizione di concorrenza incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 81 CE, perché è giustificata da un obiettivo legittimo. Secondo la Corte, una limitazione del genere è infatti intrinseca all'organizzazione e al corretto svolgimento della competizione sportiva ed è finalizzata proprio ad assicurare un sano spirito di emulazione tra gli atleti. Ammettendo tuttavia che la natura repressiva della regolamentazione antidoping controversa e la gravità delle sanzioni applicabili in caso di sua violazione sono in grado di produrre effetti negativi sulla concorrenza perché potrebbero, nel caso in cui tali sanzioni risultassero, alla fine, immotivate, comportare l'ingiustificata esclusione dell'atleta dalle competizioni e dunque falsare le condizioni di esercizio dell'attività in questione, la Corte si è premurata di precisare che, per potersi sottrarre al divieto sancito dall'art. 81, n. 1, CE, le restrizioni così imposte da tale regolamentazione devono limitarsi a quanto è necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva.

Per quanto riguarda l'applicazione nel merito delle norme di concorrenza da parte della Corte occorre menzionare in particolar modo tre sentenze. Nelle cause riunite *Cipolla e a.* (sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), nelle quali era chiamata a pronunciarsi su questioni pregiudiziali proposte rispettivamente dalla Corte d'appello di Torino e dal Tribunale di Roma, la Corte ha dichiarato che gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa. Tuttavia essa ha considerato che una normativa siffatta che vietи in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense per prestazioni che sono al tempo stesso di natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall'art. 49 CE e che spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, che possono giustificare, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi. Infine nella causa *Vulcan*

Silkeborg (sentenza 7 settembre 2006, causa C-125/05, non ancora pubblicata nella Raccolta) e nelle cause riunite *A. Brünsteiner* (sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-376/05 e C-377/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), del pari su rinvio pregiudiziale, la Corte ha avuto, per la prima volta, l'occasione di pronunciarsi su questioni attinenti all'entrata in vigore dell'ultimo regolamento di esenzione per categorie applicabile al settore automobilistico, il regolamento (CE) n. 1400/2002²⁰, nonché di fornire le prime interpretazioni di quest'ultimo. In tali cause la Corte ha segnatamente dichiarato che se l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1475/95²¹, tuttavia, tale entrata in vigore poteva, in funzione dell'organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale che essi costituiscono una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione e che, a tal riguardo, spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell'insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta. Nelle citate cause riunite *A. Brünsteiner*, la Corte ha inoltre dichiarato che l'art. 4 del regolamento (CE) n. 1400/2002 deve essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del periodo transitorio previsto all'art. 10 di tale regolamento, l'esenzione per categoria in esso prevista era inapplicabile ai contratti conformi alle condizioni di esenzione per categoria di cui al regolamento (CE) n. 1475/95 che avevano ad oggetto almeno una delle restrizioni fondamentali menzionate al detto art. 4, cosicché tutte le clausole contrattuali limitative della concorrenza contenute in tali contratti potevano essere vietate dall'art. 81, n. 1, CE, qualora non fossero soddisfatte le condizioni per un'esenzione in forza dell'art. 81, n. 3, CE. La Corte ha, in proposito, precisato che esulano tuttavia dal diritto comunitario le conseguenze del divieto di clausole contrattuali incompatibili con l'art. 81 CE nei confronti di tutti gli altri elementi dell'accordo o delle altre obbligazioni che ne derivano e che è rimesso pertanto al giudice nazionale valutare, alla luce del diritto nazionale da applicare, la portata e le conseguenze, per l'insieme dei rapporti contrattuali, di un evenuale divieto di inserire talune clausole contrattuali ai sensi dell'art. 81 CE.

Le altre sentenze sulle quali è opportuno attirare l'attenzione per l'applicazione fatta dalla Corte delle regole di concorrenza riguardano piuttosto questioni relative all'attuazione di queste ultime.

L'apporto di due di tali sentenze consiste essenzialmente in questioni procedurali e questioni attinenti alla produzione della prova. Nelle cause *Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione* (sentenza 21 settembre 2006, causa C-105/04 P, non ancora pubblicata nella Raccolta) e *Technische Uni/Commissione* (sentenza 21 settembre 2006, causa C-113/04 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), pur riaffermando che l'osservanza di un termine ragionevole nella conduzione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza

²⁰ Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30).

²¹ Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25)

costituisce un principio generale di diritto comunitario, del quale il giudice comunitario assicura il rispetto, la Corte ha dichiarato che la constatazione di una durata eccessiva del procedimento, non imputabile alle imprese interessate, può condurre all'annullamento, per violazione del detto principio, di una decisione che constata un'infrazione solo se tale durata, ledendo i diritti della difesa delle imprese, ha potuto incidere sull'esito del procedimento. Inoltre essa ha osservato che l'esame relativo a un eventuale ostacolo all'esercizio dei diritti della difesa a motivo della durata eccessiva del procedimento amministrativo non può essere limitato alla sola seconda fase di quest'ultimo, ma deve vertere anche sulla fase antecedente alla comunicazione degli addebiti e stabilire segnatamente se la sua durata eccessiva abbia potuto influire sulle future possibilità di difesa delle imprese interessate. In queste due cause, la Corte, basandosi sulla sua giurisprudenza secondo la quale nella maggior parte dei casi, l'esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev'essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un'altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza, ha giudicato che la circostanza che la prova dell'esistenza di un'infrazione continuata non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l'infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti. La Corte ha infine ricordato anche che, ai fini dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d'insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme e che è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di tali azioni a tal proposito, ove risulti che esse mirano a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Nella causa *Technische Unie/Commissione*, menzionata in precedenza, la Corte ha inoltre ricordato la sua costante giurisprudenza secondo la quale è sufficiente che la Commissione provi che un'impresa ha partecipato a riunioni nel corso delle quali sono stati conclusi accordi a carattere anticoncorrenziale, senza che essa si sia opposta a questi ultimi in forma manifesta, perché sia sufficientemente dimostrata la sua partecipazione a un'intesa e che, quando sia accertato che un'impresa ha preso parte a simili riunioni, spetta a quest'ultima addurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione a queste ultime era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, fornendo la prova di aver dichiarato ai propri concorrenti che partecipava alle riunioni in un'ottica diversa dalla loro.

Vale la pena di soffermare l'attenzione anche su tre altre sentenze in quanto completano la giurisprudenza della Corte in materia di ammende. In due di esse la Corte si è pronunciata, per la prima volta, sulla questione dell'ambito di applicazione del principio *ne bis in idem* con riguardo a situazioni nelle quali le autorità di uno Stato terzo sono intervenute, in forza della loro potestà sanzionatoria nell'ambito del diritto della concorrenza applicabile nel territorio del detto Stato. Nelle cause *Showa Denko/Commissione* (sentenza 29 giugno 2006, causa C-289/04 P, non ancora pubblicata nella Raccolta) e *SGL Carbon/Commissione* (sentenza 29 giugno 2006, causa C-308/04 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), infatti, la Corte, dopo aver riaffermato che il principio *ne bis in idem*, sancito anche dall'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario del quale il giudice garantisce il rispetto, ha dichiarato che tale principio non si applica a situazioni in cui gli ordinamenti

giuridici e le autorità della concorrenza di Stati terzi sono intervenuti nel contesto di competenze proprie. Essa considera infatti che, quando la Commissione sanziona il comportamento illegittimo di un'impresa, ancorché esso tragga origine in un'intesa di carattere internazionale, essa intende salvaguardare la libera concorrenza all'interno del mercato comune che costituisce, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), CE, un obiettivo fondamentale della Comunità e che quindi, a causa della specificità del bene giuridico tutelato a livello comunitario, le valutazioni operate dalla Commissione, in forza delle sue competenze in materia, possono divergere considerevolmente da quelle effettuate dalle autorità di Stati terzi. Nella prosecuzione di tale soluzione, la Corte ha anche dichiarato che ogni considerazione attinente all'esistenza di ammende inflitte dalle autorità di uno Stato terzo può essere presa in considerazione solo nel contesto del potere discrezionale di cui dispone la Commissione in materia di fissazione di ammende per le infrazioni al diritto comunitario della concorrenza e che, anche se non può escludersi che la Commissione, per ragioni di proporzionalità e di equità, tenga conto di ammende anteriormente inflitte dalle autorità di Stati terzi, essa non può esservi tuttavia obbligata.

Sempre nell'ambito dell'esame di queste due cause, nonché della causa *Commissione/SGL Carbon AG* (sentenza 29 giugno 2006, causa C-301/04 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha, d'altro lato, precisato un certo numero di principi della sua giurisprudenza in materia di ammende. Nella causa *SGL Carbon/Commissione*, menzionata in precedenza, la Corte ha anzitutto rilevato che la Commissione poteva, nella sua applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte per la violazione delle regole di concorrenza²², utilizzare un metodo di calcolo che prende in considerazione diversi elementi di flessibilità rispettando nel contempo il limite relativo al fatturato di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17²³. La Corte ha inoltre ricordato la costante giurisprudenza secondo cui il fatto di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di fissazione delle ammende, risponde al compito della Commissione di garantire la conformità del comportamento delle imprese alle norme sulla concorrenza. Per contro, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda che essa infligge a un'impresa, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di quest'ultima, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato. In tale causa la Corte ha peraltro riaffermato che solo l'importo finale dell'ammenda inflitta per una violazione alle regole di concorrenza deve rispettare il limite massimo del 10 % previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e che, di conseguenza, tale articolo non vieta alla Commissione di pervenire, nel corso delle operazioni di calcolo intermedie, ad un importo superiore al detto limite, purché l'importo definitivo dell'ammenda inflitta non lo superi. Infine, in continuità con la sua giurisprudenza secondo cui i poteri di cui la Commissione è investita in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 comprendono la facoltà di determinare la data di esigibilità delle ammende e quella relativa al decorso degli interessi di mora, nonché quella di fissare il tasso di tali interessi e di stabilire dettagliatamente le modalità di esecuzione della sua

²² Comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3).

²³ Regolamento CEE, Consiglio n. 17, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 104).

decisione, la Corte ha precisato che la Commissione poteva legittimamente adottare un valore di riferimento più elevato del tasso medio di mercato, offerto a un operatore medio, nella misura necessaria per scoraggiare comportamenti dilatori con riguardo al pagamento dell'ammenda. Nella causa *Commissione/SGL Carbon AG*, menzionata in precedenza, la Corte ha applicato la sua giurisprudenza secondo cui una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione²⁴ è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell'impresa interessata possano essere considerati prova di un effettivo spirito di cooperazione da parte della stessa, statuendo che non può essere ritenuto indice di un siffatto spirito di cooperazione il comportamento di un'impresa che, non essendo tenuta a rispondere alla domanda posta dalla Commissione, lo ha fatto in modo incompleto e fuorviante. Peraltro, nella causa *Showa Denko/Commissione*, menzionata in precedenza, la Corte ha anche ricordato che l'ammenda inflitta a un'impresa per violazione delle regole di concorrenza può essere calcolata includendo un fattore dissuasivo e tale fattore è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell'impresa interessata.

Un'ultima sentenza va infine segnalata in questa materia, soprattutto per il fatto che conferma la giurisprudenza *Courage* della Corte (sentenza 20 settembre 2001, causa, C-453/99, *Courage e Crehan*, Racc. pag. I-6297). Nelle cause riunite *Manfredi e a.* (sentenza 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha infatti ricordato che, poiché l'art. 81, n. 1, CE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuisce direttamente a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare, esso legittima chiunque a far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata da tale disposizione e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista un nesso di causalità tra l'intesa o la pratica ed il danno. In proposito, essa ha anche ricordato che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, comprese quelle relative all'applicazione della nozione di «nesso di causalità», purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

In materia di aiuti concessi dagli Stati, meritano di essere segnalate in particolar modo cinque cause. Esse hanno consentito alla Corte di confermare la sua giurisprudenza, apportando nel contempo un certo numero di precisazioni su questioni diverse tra loro quali la nozione di impresa nell'ambito dell'art. 87, n. 1, CE, la definizione della nozione di aiuto, o ancora l'applicazione del principio della tutela dell'affidamento legittimo e il ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato. Nella causa *Cassa di Risparmio di Firenze e a.* (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Racc. pag. I-289), la Corte suprema di cassazione aveva sottoposto alla Corte un certo numero di questioni pregiudiziali vertenti sulla compatibilità con il diritto comunitario dei soggetti risultanti dalla privatizzazione di banche che avevano fatto parte del settore pubblico italiano e, più precisamente, di tale compatibilità con riguardo al regime fiscale applicabile alle fondazioni bancarie che in tale occasione hanno sostituito le casse di

²⁴ Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).

risparmio tradizionali. In risposta alle prime due questioni e in base alla sua costante giurisprudenza riguardante la nozione di «impresa» nel contesto del diritto della concorrenza nonché alla giurisprudenza relativa alla nozione di «attività economica», la Corte ha dichiarato, da un lato, che un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica svolta dall'impresa controllata e dunque anche tale soggetto dev'essere considerato, a tale titolo, un'impresa ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Essa ha da ciò concluso che deve essere qualificata come «impresa» ai sensi di tale disposizione e, pertanto, essere sottoposta alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato una fondazione bancaria che controlla il capitale di una società bancaria, il cui regime contiene norme le quali configurano un ruolo che va al di là della semplice collocazione di capitali da parte di un investitore e rendono possibile lo svolgimento di funzioni di controllo come di impulso e di sostegno finanziario, dimostrando pertanto l'esistenza di legami organici e funzionali tra le fondazioni bancarie e le società bancarie. Tenuto conto del ruolo affidato alle fondazioni bancarie dal legislatore nazionale in materie di interesse pubblico e di utilità sociale, la Corte si è tuttavia premurata di distinguere il mero versamento di contribuzioni ad organismi senza fini di lucro e l'attività esercitata direttamente in tali materie. Essa ha infatti preso in considerazione l'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato solo nella seconda ipotesi, sottolineando che quando una fondazione bancaria, agendo direttamente negli ambiti di interesse pubblico e utilità sociale, fa uso dell'autorizzazione conferitale dal legislatore nazionale ad effettuare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e opportune per realizzare gli scopi che le sono prefissi, essa può offrire beni o servizi sul mercato in concorrenza con altri operatori e pertanto dev'essere considerata come un'impresa e devono applicarsi ad essa le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. In risposta alla terza questione, dopo aver ricordato in particolare, che la nozione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione e che una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, la Corte ha, d'altra parte, dichiarato che un'esenzione dalla ritenuta sui dividendi spettanti a fondazioni bancarie, titolari di partecipazioni in società bancarie, le quali persegono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica, può rivestire una qualificazione di questo tipo.

Nelle cause riunite *Belgio e Forum 187/Commissione* (sentenza del 2 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Regno del Belgio e l'associazione senza fini di lucro Forum 187, organo di rappresentanza dei centri di coordinamento in Belgio, chiedevano l'annullamento della decisione 2003/757/CE²⁵, in particolare in quanto tale decisione non autorizzava il Regno del Belgio a concedere, neppure temporaneamente, il rinnovo dello status di centro di coordinamento ai centri che beneficiavano di tale regime alla data del 31 dicembre 2000. Per accogliere la fondatezza di uno dei motivi sollevati dalle ricorrenti, attinenti alla violazione del principio della tutela dell'affidamento legittimo, la Corte ha ricordato che, in mancanza di un

²⁵ Decisione 2003/757/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282, pag. 25).

interesse pubblico inderogabile, la Commissione, non avendo corredato la soppressione di una normativa di misure transitorie per tutelare il legittimo affidamento che l'operatore poteva legittimamente nutrire nella disciplina comunitaria, ha violato un principio giuridico superiore. Essa ha peraltro dichiarato che viola nel contempo il principio di tutela del legittimo affidamento e quello di uguaglianza una decisione della Commissione che, ritornando su precedenti valutazioni in senso contrario, imponga la soppressione di un particolare regime fiscale, per il fatto che si tratta di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, senza prevedere misure transitorie a favore degli operatori la cui autorizzazione, rinnovabile senza difficoltà e necessaria per fruire di tale regime viene a scadenza contemporaneamente o poco dopo la data della sua notifica, pur non opponendosi a che le autorizzazioni in corso a tale data continuino a produrre effetti per più anni, in quanto i detti operatori, che non possono adattarsi al cambiamento di regime di cui trattasi a breve termine, potevano, in ogni caso, attendersi che una decisione della Commissione che modifica la sua valutazione precedente concedesse loro il tempo necessario per prendere effettivamente in considerazione tale mutamento di valutazione e in quanto nessun interesse pubblico inderogabile osta a che venga concesso loro il tempo necessario.

Nella causa *Portogallo/Commissione* (sentenza 6 settembre 2006, causa C-88/03, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte era stata investita dalla Repubblica portoghese di una domanda d'annullamento della decisione 2003/442/CE²⁶. Facendo riferimento alla sua giurisprudenza costante secondo la quale la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema di oneri in cui tali provvedimenti si inseriscono, la Corte ha anzitutto dichiarato che una misura in deroga rispetto all'applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata a tale titolo solo qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario. In proposito la Corte ha precisato che va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall'altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi. Dopo aver ricordato che, ove si tratti di esaminare se un provvedimento abbia carattere selettivo, la determinazione del contesto di riferimento è essenziale, la Corte ha inoltre giudicato che tale contesto non è necessariamente definito entro i limiti del territorio nazionale e che, nella situazione in cui un ente regionale o territoriale, nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale, stabilisce un'aliquota fiscale inferiore a quella nazionale ed applicabile unicamente alle imprese situate all'interno del territorio di sua competenza, il contesto giuridico rilevante per valutare la selettività di una misura fiscale può limitarsi all'area geografica interessata dal provvedimento qualora l'ente territoriale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese presenti nel territorio di sua competenza. Secondo la Corte, affinché una decisione presa in simili circostanze possa essere considerata come adottata nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi, è innanzitutto necessario che tale decisione sia stata adottata

²⁶ Decisione 2003/442/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito (GU 2003, L 150, pag. 52).

da un'autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Inoltre, la decisione in questione deve essere stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto. Infine, le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale.

Nella causa *Laboratoires Boiron* (sentenza 7 settembre 2006, causa C-526/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Cour de cassation (Francia) aveva rivolto alla Corte due questioni pregiudiziali, sollevate nell'ambito di una controversia riguardante il «contributo» istituito dall'art. 12 della legge 19 dicembre 1997, n. 97-1164, relativa al finanziamento della previdenza sociale (art. L-245-6-1 del Codice di previdenza sociale francese) a carico dei laboratori farmaceutici sulle loro vendite all'ingrosso di specialità farmaceutiche che danno diritto al rimborso da parte delle casse di assicurazione malattia, contributo non sopportato dai grossisti distributori, riguardo al quale la Corte si era già pronunciata, per altri aspetti, nella sentenza *Ferring* (sentenza 22 novembre 2001, causa C-53/00, Racc. pag. I-9067). In risposta alla prima questione, pur ricordando la sua giurisprudenza *Banks* (sentenza 20 settembre 2001, causa C-390/98, Racc. pag. I-6117), secondo la quale i debitori di un contributo obbligatorio non possono sostenere che l'esonero di cui fruiscono altre imprese costituisce un aiuto statale per sottrarsi al pagamento di detto contributo e per ottenerne il rimborso, la Corte ha precisato che ciò è vero solo ove si tratti dell'esenzione di taluni operatori da un tributo di portata generale e che la situazione è del tutto diversa qualora si tratti di un contributo al quale è assoggettata una sola delle due categorie di operatori in situazione di concorrenza. La Corte ha considerato infatti che in un simile caso di assoggettamento asimmetrico ad un contributo, l'aiuto può risultare dal fatto che un'altra categoria di operatori economici, con la quale la categoria soggetta al contributo è in rapporto di concorrenza diretto, non è assoggettata ad esso e che pertanto, in un regime in cui la distribuzione dei medicinali avviene attraverso due canali direttamente concorrenti e nel quale il mancato assoggettamento dei grossisti distributori mira in particolare a riequilibrare le condizioni di concorrenza tra i due canali di distribuzione dei medicinali, falsate, secondo il legislatore francese, dall'esistenza di obblighi di servizio pubblico imposti ai soli grossisti distributori, è il contributo stesso sulle vendite dirette e non una qualunque esenzione separabile da questo che costituisce il provvedimento di aiuto in questione. Essa ha concluso che un laboratorio farmaceutico, tenuto al pagamento di un contributo siffatto, è legittimato ad eccepire che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al detto contributo costituisce un aiuto di Stato, al fine di ottenere la restituzione della parte delle somme versate che corrisponde al vantaggio economico ingiustamente ottenuto dai grossisti distributori. A tal proposito e, in risposta alla seconda questione, la Corte ha del pari dichiarato — riferendosi alla sua giurisprudenza attinente all'autonomia procedurale lasciata, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato di garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, nonché al duplice limite attinente alla necessità di rispettare i principi di equivalenza e di effettività — che il diritto comunitario non osta all'applicazione di norme nazionali che subordinano il rimborso di un contributo obbligatorio, come quello controverso nella causa principale, alla prova, incombente all'autore della domanda di rimborso, che il vantaggio tratto dai grossisti distributori dal loro mancato assoggettamento a tale contributo eccede i costi aggiuntivi

che essi sopportano per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti dalla normativa nazionale e, in particolare, che non ricorra almeno uno dei cosiddetti presupposti «Altmark»²⁷.

Nella causa *Transalpine Ölleitung in Österreich* (sentenza 5 ottobre 2006, causa C-368/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Verwaltungsgerichtshof (Austria) aveva rivolto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sull'interpretazione dell'art. 88, n. 3, ultima frase, CE, che le ha permesso di confermare, precisandoli nel contempo, un certo numero di punti relativi al ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato, soprattutto in presenza di un aiuto illegale — in quanto concesso in violazione dell'obbligo di notifica previsto da tale disposizione — ma dichiarato successivamente compatibile con il mercato comune con decisione della Commissione. Conformemente ad una giurisprudenza costante, la Corte ha, da un lato, dichiarato che l'art. 88, n. 3, ultima frase, CE dev'essere interpretato nel senso che spetta ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli a fronte di un'eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti prima dell'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che li autorizzi, e ha sottolineato, come aveva già fatto recentemente nella sua sentenza *Air Liquide Industries Belgium* (sentenza 15 giugno 2006, cause riunite C-393/04 e C-41/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), che così facendo, i giudici nazionali devono prendere in piena considerazione l'interesse comunitario, che vieta loro di adottare una misura che avrebbe per unico effetto di estendere la cerchia dei beneficiari dell'aiuto. D'altro lato, la Corte ha del pari ricordato che, salvo pregiudicare l'efficacia diretta nonché l'effetto utile dell'art. 88, n. 3, ultima frase, CE e trascurare gli interessi dei singoli che i giudici nazionali sono chiamati a tutelare, una decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha l'effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per essere stati adottati in violazione del divieto sancito in tale articolo. È irrilevante, al riguardo, ricorda la Corte, che la decisione della Commissione precisi che la sua valutazione dell'aiuto controverso si riferisce ad un periodo precedente alla sua adozione o ancora che una domanda di rimborso sia proposta prima o dopo l'adozione della decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune, in quanto tale domanda riguarda la situazione illegittima che deriva dalla mancata notifica. Ricordando infine la propria giurisprudenza secondo la quale i giudici nazionali devono garantire ai singoli che sono in grado di far valere la violazione dell'obbligo di notifica degli aiuti di Stato che ne saranno tratte tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure d'aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie, la Corte ha dichiarato che, secondo le possibilità offerte dal diritto nazionale e i mezzi di ricorso che esso prevede, un giudice nazionale può, a seconda dei casi, essere indotto ad ordinare il recupero presso i beneficiari di un aiuto illegittimo, anche se esso è stato successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalla Commissione o anche statuire su una domanda di risarcimento danni causati dall'illegittimità di una misura siffatta.

²⁷ Sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I-7747.

Ravvicinamento delle legislazioni e legislazioni uniformi

In questa materia, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su diversi elementi della normativa comunitaria.

Nella causa *International Air Transport Association e a.*, menzionata in precedenza, la Corte, sulla questione se l'art. 6 del regolamento (CE) n. 261/2004²⁸, relativo ai diritti dei passeggeri aerei, fosse compatibile con la Convenzione di Montreal, ha dichiarato che le misure di assistenza e di supporto dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo previste in tale articolo sono misure uniformi e immediate di risarcimento che non ostano a che i passeggeri interessati, nel caso in cui lo stesso ritardo causi loro danni che facciano sorgere un diritto a indennizzo, possano intentare anche le azioni di risarcimento dei detti danni alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal. La Corte ha considerato del pari che l'obbligo di motivazione è stato rispettato, in quanto il regolamento indica gli elementi essenziali dello scopo perseguito dalle istituzioni e non si può esigere che esso contenga una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche operate. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, principio generale del diritto comunitario che esige che gli strumenti adoperati da un'istituzione comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo, la Corte ha dichiarato che le misure d'assistenza, di supporto e di indennizzo dei passeggeri previste da tale regolamento non hanno carattere manifestamente inadeguato rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario, che è quello di rafforzare la tutela dei passeggeri vittime di cancellazioni o di ritardi prolungati dei voli. Quanto al principio della parità di trattamento, la Corte considera che gli obblighi derivanti da tale regolamento non sono invalidi, malgrado siffatti obblighi non gravino sugli altri mezzi di trasporto. Infatti, i diversi modi di trasporto non sono intercambiabili e la situazione di un passeggero vittima di una cancellazione o di un ritardo prolungato di un volo è oggettivamente diversa da quella di un passeggero che utilizzi un altro mezzo di trasporto. Peraltra, i danni subiti dai passeggeri dei vettori aerei in caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo sono analoghi, a prescindere dalle compagnie con cui essi hanno concluso i contratti, e sono privi di rapporto con le politiche in materia di prezzi. Tutte le compagnie aeree devono pertanto essere trattate in modo identico.

Due sentenze riguardano la direttiva 85/374/CEE²⁹ e presentano un interesse particolare. Una riguarda le possibilità di trasferimento della responsabilità del produttore al fornitore, l'altra il momento di immissione in circolazione di un prodotto. Nella causa *Skov e Billka* (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Racc. pag. I-199), la Corte si è interrogata sulla questione se tale direttiva osti a una norma nazionale secondo la quale il fornitore risponde illimitatamente della responsabilità oggettiva del produttore in base alla stessa direttiva. Dopo aver constatato che quest'ultima istituisce la responsabilità oggettiva imputandola

²⁸ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

²⁹ Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).

al produttore e persegue un'armonizzazione completa degli aspetti che essa disciplina, la Corte è giunta alla conclusione che la determinazione della cerchia dei responsabili dev'essere considerata tassativa. Poiché la detta direttiva prevede la responsabilità del fornitore solo nell'ipotesi in cui il produttore non possa essere individuato, una norma nazionale che preveda che il fornitore risponde direttamente dei difetti di un prodotto nei confronti dei danneggiati estende la cerchia dei responsabili ed è quindi inammissibile. Riguardo, per contro, alla responsabilità oggettiva del produttore, la Corte ha dichiarato che questa stessa direttiva non osta a una norma nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore, ove il regime attuato da quest'ultima non escluda l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa.

Nella causa *O'Byrne* (sentenza 9 febbraio 2006, causa C-127/04, Racc. pag. I-1313), si trattava, da una parte, di sapere in che momento un prodotto può essere considerato come messo in circolazione, tenuto conto del fatto che il termine di prescrizione decennale dei diritti conferiti al danneggiato decorre dalla data in cui il prodotto è stato messo in circolazione e, d'altra parte, se possa avversi la sostituzione di una parte ad un'altra qualora l'azione sia stata erroneamente intentata contro una società che non è il vero produttore del prodotto. La Corte ha dichiarato che un prodotto è messo in circolazione allorché è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato in un processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato. Poco importa che il prodotto sia venduto direttamente dal produttore all'utilizzatore o al consumatore oppure che tale vendita sia effettuata attraverso una o più maglie di una catena di distribuzione. Pertanto, quando una delle maglie della catena di distribuzione è strettamente legata al produttore, tale legame fa sì che questa entità possa essere considerata implicata nel processo di fabbricazione del prodotto interessato, cosicché quando viene intentata un'azione contro una società erroneamente considerata il produttore di un prodotto, spetta al diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali può avvenire la sostituzione di una parte ad un'altra, assicurando comunque che sia rispettato l'ambito di applicazione *ratione personae* della direttiva, in quanto la determinazione della cerchia dei responsabili è tassativa.

In materia di pubblicità comparativa, nella causa *Lidl Belgium* (sentenza 19 settembre 2006, causa C-356/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte è stata chiamata ad interpretare la direttiva 84/450/CEE³⁰. Interrogata sulla legittimità di due forme specifiche di pubblicità comparativa che si fondano entrambe su un raffronto dei prezzi, senza tuttavia che il messaggio pubblicitario precisi quali sono i beni raffrontati e i prezzi corrispondenti, la Corte ha dichiarato, da un lato, che la direttiva in questione non osta a che una pubblicità comparativa riguardi collettivamente assortimenti di prodotti di consumo corrente venduti da due catene di grandi magazzini concorrenti, purché detti assortimenti siano costituiti, in entrambi i casi, da singoli prodotti che, considerati a paia, soddisfano individualmente l'obbligo di comparabilità da essa stabilito. Peraltro, il criterio

³⁰ Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 (GU L 250, pag. 17).

che la pubblicità «confronti obiettivamente» le caratteristiche dei beni considerati non implica che i prodotti e prezzi oggetto del raffronto, vale a dire tanto quelli dell'operatore pubblicitario quanto quelli di tutti i suoi concorrenti interessati dal raffronto, costituiscano oggetto di un'elencazione espressa e esaustiva nel messaggio pubblicitario. Le caratteristiche di tali beni devono tuttavia essere «verificabili», ciò che non avviene per i prezzi e per il livello generale dei prezzi praticati in una catena di grandi magazzini sul suo assortimento di prodotti comparabili e per l'importo dei risparmi che possono essere realizzati dal consumatore che acquisti tali prodotti presso una piuttosto che l'altra di dette catene. Quando gli elementi di raffronto sui quali si basa la menzione di una caratteristica non sono elencati in una pubblicità comparativa, l'operatore pubblicitario deve indicare, in particolare all'indirizzo dei destinatari di tale messaggio, dove e come questi ultimi possono prendere agevolmente conoscenza di tali elementi al fine di verificarne o di farne verificare l'esattezza. D'altro lato, una pubblicità comparativa che vanti che il livello generale dei prezzi dell'operatore pubblicitario è inferiore rispetto ai suoi principali concorrenti mentre il raffronto ha avuto ad oggetto un campione di prodotti può rivestire un carattere ingannevole nei tre casi seguenti: quando il messaggio pubblicitario non evidenzia che il raffronto ha avuto ad oggetto soltanto un campione e non l'insieme dei prodotti dell'operatore pubblicitario; quando non individua gli elementi del raffronto avvenuto o non informa il destinatario sulla fonte di informazione presso la quale tale individuazione è accessibile, o quando comporta un riferimento collettivo ad una forbice di risparmi che possono essere realizzati dal consumatore che effettui i suoi acquisti presso l'operatore pubblicitario piuttosto che presso i suoi concorrenti, senza identificare il livello generale dei prezzi praticati, rispettivamente, da ciascuno dei detti concorrenti e l'importo dei risparmi che possono essere realizzati effettuando i propri acquisti presso l'operatore pubblicitario piuttosto che presso ciascuno di essi.

Nella causa *Mostaza Claro* (sentenza 26 ottobre 2006, causa C-168/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte è stata chiamata ad interpretare la direttiva 93/13/CEE³¹. Interrogata sulla questione se un giudice nazionale, investito da una domanda d'annullamento di un lodo arbitrale sfavorevole al consumatore — emanato in esito ad un procedimento arbitrale imposto da una clausola di un contratto d'abbonamento di telefonia mobile che deve essere qualificata come abusiva — possa accoglierla benché il consumatore non abbia dedotto l'abusività della clausola dinanzi all'arbitro, la Corte ha dichiarato che la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa implica che un giudice nazionale rileva la nullità dell'accordo arbitrale ed annulla il lodo, per il fatto che tale accordo contiene una clausola abusiva, anche qualora il consumatore non abbia fatto valere tale nullità nell'ambito del procedimento arbitrale, ma solo in quello per l'impugnazione del lodo.

In materia di diritto d'autore e diritti connessi, nella causa *SGAE* (sentenza 7 dicembre 2006, causa C-306/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha precisato la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29/CE³², che sancisce il

³¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

³² Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

diritto esclusivo per gli autori di autorizzare o vietare una siffatta comunicazione delle loro opere. Sulla questione pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) nell'ambito di un ricorso che vede opposti la SGAE, organismo spagnolo di gestione dei diritti d'autore, ad una società alberghiera, la Corte è stata, in particolare, chiamata a determinare se in tale nozione rientri la diffusione di programmi mediante televisioni installate nelle camere d'albergo. Interpretando la disposizione controversa della direttiva 2001/29/CE alla luce del diritto internazionale che tale direttiva mira ad attuare a livello comunitario, vale a dire la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 24 luglio 1971 e il trattato dell'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 1996, la Corte ha adottato un approccio globale. Essa ha rilevato che i telespettatori potenziali delle opere sono non soltanto i clienti che si trovano nelle camere dell'albergo e i clienti presenti in un altro spazio del detto stabilimento che hanno a disposizione un apparecchio televisivo, ma anche tutti i successivi clienti dell'albergo. Ciò rappresenta un numero rilevante di persone che devono essere considerate come pubblico ai sensi della direttiva 2001/19/CE. La Corte ha pertanto considerato che, se l'installazione di apparecchi televisivi nelle stanze di un albergo non costituisce, in sé, una comunicazione al pubblico, lo è invece la distribuzione di un segnale fatta dall'hotel ai clienti mediante tali televisioni. È inoltre irrilevante il carattere privato delle stanze.

Marchi

In materia di diritto dei marchi, ricorderemo la sentenza pronunciata nella causa *Bovemij Verzekeringen* (sentenza 7 settembre 2006, causa C-108/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), che precisa quale territorio debba essere preso in considerazione per valutare se un segno abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva 89/104/CEE³³, in uno Stato membro o in un gruppo di Stati membri che possiedono una normativa comune sui marchi, quale — come nella fattispecie — il Benelux (che secondo la giurisprudenza della Corte è assimilato ad uno Stato membro). La Corte ha considerato che, per valutare se gli impedimenti alla registrazione previsti all'art. 3, n. 1, da lett. b) a lett. d), di tale direttiva debbano essere esclusi a causa dell'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso, in forza dell'art. 3, n. 3, della stessa direttiva, è pertinente solo la situazione che prevale nella parte del territorio dello Stato membro interessato in cui gli impedimenti alla registrazione sono stati constatati. Di conseguenza, l'applicazione dell'eccezione agli impedimenti alla registrazione prevista all'art. 3, n. 3, della stessa direttiva presuppone che il marchio abbia acquisito in seguito all'uso un carattere distintivo in tutta la parte del territorio dello Stato membro o in tutta la parte del territorio del Benelux in cui esiste un impedimento alla registrazione. Inoltre, laddove si tratti di un marchio composto da uno o più vocaboli di una lingua ufficiale dello Stato membro interessato e l'impedimento alla registrazione esista solo in una delle zone linguistiche dello Stato membro, si deve dimostrare che il marchio ha acquisito in seguito all'uso un carattere distintivo in tutta questa zona linguistica. Così, poiché il segno controverso nella fattispecie (EUROPOLIS) comprende un vocabolo olandese (polis) occorre tener conto della parte del Benelux in cui si parla l'olandese.

³³ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

Fiscalità

In questa materia una causa riguardava il divieto di tributi interni discriminatori e tre il regime comunitario dell'imposta sul valore aggiunto.

Nelle cause riunite *Nádasdi* (sentenza 5 ottobre 2006, cause riunite C-290/05 e C-333/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la tassa di immatricolazione ungherese, in quanto, applicata alle vetture usate importate da altri Stati membri senza che si tenga conto del loro deprezzamento di valore, essa grava su queste ultime in misura maggiore che su veicoli usati simili già registrati in Ungheria e assoggettati alla stessa tassa al momento della loro prima immatricolazione. Esaminando la tassa in questione alla luce del divieto di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri posto dall'art. 90 CE, la Corte ha proceduto al raffronto degli effetti di tale tassa riguardo ad un veicolo usato importato da un altro Stato membro con quelli che gravano su un veicolo simile originario dell'Ungheria. Essa ha constatato che quest'ultimo, per il quale la tassa è stata versata nel suo Stato nuovo, perde nel corso del tempo una parte del suo valore di mercato e che l'importo della tassa compreso nel suo valore residuo diminuisce in proporzione. Per contro, un autoveicolo con modello, vetustà, chilometraggio e altre caratteristiche identici, acquistato usato in un altro Stato membro, è assoggettato alla tassa senza che quest'ultima si riduca proporzionalmente al deprezzamento del veicolo, cosicché tale veicolo è tassato in misura maggiore. La Corte ha concluso che l'art. 90 CE impone che si tenga conto del deprezzamento dei veicoli usati oggetto della tassa.

Nella causa *Kinderopvang Enschede* (sentenza 9 febbraio 2006, causa C-415/04, Racc. pag. I-1385), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'esenzione dalla tassa sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») delle attività di interesse generale di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388/CEE³⁴, vale a dire le attività strettamente connesse con l'assistenza sociale e la previdenza sociale, nonché con la protezione dell'infanzia o della gioventù. Nella fattispecie si trattava dei servizi forniti da un organismo senza finalità di lucro, che funge da intermediario tra le persone che, rispettivamente, cercano e propongono servizi di custodia di bambini. La Corte ha considerato che l'esenzione dall'IVA di un'attività siffatta è assoggettata a tre condizioni, la cui verifica spetta al giudice nazionale. In primo luogo, il servizio di custodia di bambini reso dai genitori ospitanti, in quanto operazione principale alla quale l'attività dell'organismo è strettamente connessa, deve esso stesso rispondere ai requisiti di esenzione, in particolare al criterio del «carattere sociale» che deve essere riconosciuto al prestatore di servizi. In secondo luogo, i servizi forniti quale intermediario dall'organismo di cui trattasi devono essere indispensabili al servizio di custodia di bambini, nel senso che la selezione e la formazione dei genitori ospitanti ad opera dell'organismo devono avere l'effetto di rendere il servizio di custodia di natura e qualità tali che non sarebbe possibile procurarsi un servizio di valore identico senza l'intervento di tale intermediario. Infine tali prestazioni non devono essere essenzialmente destinate a procurare entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali assoggettate all'imposta.

³⁴ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995 (GU L 102, pag. 18).

Nelle cause *University of Huddersfield e Halifax e a.* (sentenze 21 febbraio 2006, causa C-223/03, Racc. pag. I-1751, e causa C-255/02, Racc. pag. I-1609), la Corte ha dichiarato che, in materia di imposta sul valore aggiunto, costituiscono cessioni di beni o prestazioni di servizi e un'attività economica, ai sensi della sesta direttiva già menzionata, le operazioni che soddisfano i criteri oggettivi sui quali sono fondate le dette nozioni. Salvo nei casi di frode fiscale, la questione se l'operazione di cui trattasi sia effettuata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale è irrilevante. Le questioni poste nella menzionata causa *Halifax e a.* hanno tuttavia consentito alla Corte di aggiungere che il principio del divieto di comportamenti abusivi, intesi come operazioni realizzate non nell'ambito di transazioni commerciali normali, bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto comunitario si applica anche in materia di IVA. Di conseguenza, il soggetto passivo non può detrarre l'IVA assolta a monte allorché le operazioni che fondano tale diritto integrano un comportamento abusivo. La Corte ha precisato al riguardo che la sussistenza di un comportamento abusivo in materia di IVA presuppone che ricorrono due condizioni. Da un lato, le operazioni controverse devono, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalla sesta direttiva e dalla legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni. D'altro lato, deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che lo scopo essenziale delle dette operazioni è quello di ottenere un vantaggio fiscale, in quanto il divieto di comportamenti abusivi non è più pertinente ove le operazioni di cui trattasi possano avere un'altra giustificazione.

Ricorderemo inoltre, in questo contesto, una terza sentenza pronunciata lo stesso giorno, nella causa *BUPA Hospitals e Goldsborough Developments* (sentenza 21 febbraio 2006, C-419/02, Racc. pag. I-1685), nella quale la Corte ha statuito che l'art. 10, n. 2, secondo comma, della sesta direttiva, che prevede che, nel caso di versamento di un acconto, l'IVA diventa esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata, non si applica ad acconti versati per cessioni di beni o per prestazioni di servizi non ancora chiaramente individuate.

Nella causa *Banca popolare di Cremona* (sentenza 3 ottobre 2006, causa C-475/03, non ancora pubblicata nella Raccolta), La Corte ha considerato l'imposta regionale italiana sulle attività produttive (in prosieguo: l'«IRAP») compatibile con la sesta direttiva 77/388/CEE, in particolare con l'art. 33 di quest'ultima che vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore regimi fiscali che abbiano il carattere di imposta sul fatturato. Per giungere a tale conclusione la Corte ha raffrontato le caratteristiche di tale imposta con l'IVA. A tal proposito essa ha constatato che l'IRAP è un'imposta calcolata sul valore netto della produzione dell'impresa nel corso di un certo periodo (differenza tra il «valore della produzione» e i «costi della produzione»), che comprende elementi che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali. Contrariamente all'IVA, l'IRAP non deve pertanto essere considerata proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti. Inoltre, la Corte ha rilevato che non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter ripercuotere il carico della detta imposta, cosicché quest'ultima non è stata concepita per ripercuotersi sul consumatore finale, mentre l'IVA grava unicamente sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione finale, indipendentemente dal numero di operazioni avvenute. Così, poiché l'IRAP non presenta tutte le caratteristiche essenziali dell'IVA, non costituisce un'imposta

avente il carattere di imposta sulla cifra d'affari, ai sensi dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva e quest'ultima disposizione non osta al suo mantenimento.

Politica sociale

La direttiva 93/104/CE³⁵ riguardante taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro è stata al centro di tre cause mentre il divieto di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ha costituito il nucleo di una quarta causa e l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato è stato al centro di una quinta causa.

Nella causa *Federatie Nederlandse Vakbeweging* (sentenza 6 aprile 2006, causa C-124/05, Racc. pag. I-3423), la Corte, cui era stata sottoposta la questione se la possibilità di riscatto di giorni del periodo minimo di ferie annuali che sono stati accumulati nel corso degli anni precedenti sia contraria all'art. 7, n. 2, della direttiva 93/104/CE, ha statuito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che osta a che una norma nazionale consenta, in costanza del contratto di lavoro, che i giorni di ferie annuali ai sensi dell'art. 7, n. 1, di tale direttiva, non goduti nel corso di un dato anno siano sostituiti da un'indennità finanziaria nel corso di un anno successivo. La Corte considera infatti che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva stessa. Tale direttiva sancisce la regola secondo cui il lavoratore deve di norma poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, tant'è vero che l'art. 7, n. 2, permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui si ponga termine al rapporto di lavoro.

Delle cause *Robinson-Steele e a.* (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Racc. pag. I-2531), la Corte si è pronunciata sulla compatibilità con l'art. 7, n. 1, della direttiva 93/104/CE del pagamento del diritto alle ferie annuali che, in forza di un accordo collettivo locale, consiste nell'imputazione di una parte della retribuzione versata al lavoratore per il lavoro svolto, senza che il lavoratore percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a quello versato per il lavoro svolto. La Corte ha chiaramente dichiarato che l'art. 7 di tale direttiva osta a che il pagamento delle ferie annuali minime ai sensi di tale disposizione sia effettuato mediante versamenti parziali scaglionati nel corrispondente periodo annuale di lavoro e pagati insieme alla retribuzione per il lavoro svolto, e non mediante un versamento per un periodo determinato durante il quale il lavoratore prende effettivamente le ferie.

Nella causa *Commissione/Regno Unito* (sentenza 7 settembre 2006, causa C-484/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte si è pronunciata nell'ambito di un ricorso per inadempimento. Ai sensi della direttiva 93/104/CE, modificata dalla direttiva 2000/34/CE, uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti se

³⁵ Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000 (GU L 195, pag. 41).

applica ai lavoratori, il cui orario di lavoro in parte non è misurato o predeterminato, o può essere fissato dal lavoratore stesso, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, la deroga a talune norme attinenti al diritto al riposo, e se non adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei diritti al riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori. L'effetto utile dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla direttiva considerata implica necessariamente l'obbligo per gli Stati membri di garantire il rispetto del diritto di fruire di un riposo effettivo. Uno Stato membro che dopo il recepimento prevede il diritto al riposo per i lavoratori e che, nelle linee guida destinate ai datori di lavoro ed ai lavoratori, relative all'attuazione di tali diritti, indica che tuttavia il datore di lavoro non è tenuto a garantire che i lavoratori godano effettivamente dei detti diritti, non garantisce l'osservanza né delle prescrizioni minime fissate dalla detta direttiva, né del suo scopo fondamentale. Lasciando intendere che, pur se non possono impedire che i lavoratori prendano tali periodi di riposo, i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di fare in modo che i lavoratori siano effettivamente in grado di esercitare siffatto diritto, tali linee guida sono chiaramente idonee a svuotare di contenuto i diritti sanciti dalla detta direttiva e non sono conformi allo scopo di quest'ultima, che considera i periodi minimi di riposo indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Nella causa *Cadman* (sentenza 3 ottobre 2006, causa C-17/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte è stata chiamata ad interpretare l'art. 141 CE, precisando nel contempo la sentenza *Danfoss* (sentenza 17 ottobre 1989, causa 109/88, Racc. pag. 3199) la quale, dopo aver rilevato che non è escluso che il criterio dell'anzianità di servizio possa comportare un trattamento meno favorevole dei lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile, ha dichiarato che il datore di lavoro non deve giustificare specificamente il ricorso al detto criterio. La Corte ha confermato che, dato che, in generale, il criterio dell'anzianità di servizio è idoneo a conseguire il fine legittimo di ricompensare l'esperienza acquisita dal lavoratore, che lo pone in condizione di svolgere meglio le sue mansioni, quando il ricorso al detto criterio quale elemento concorrente alla determinazione della retribuzione produce, per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, disparità retributive tra i lavoratori di sesso maschile ed i lavoratori di sesso femminile che vanno compresi nel raffronto, il datore di lavoro non deve specificamente dimostrare che il ricorso a tale criterio sia idoneo a conseguire il detto obiettivo per quanto riguarda un determinato impiego, a meno che il lavoratore non fornisca elementi atti a suscitare seri dubbi al riguardo. In tali casi, spetta al datore di lavoro dimostrare che ciò che vale per regola generale — ossia che l'anzianità va di pari passo con l'esperienza e che quest'ultima pone il lavoratore in grado di svolgere meglio le sue mansioni — vale anche per l'impiego in esame. Peraltro, qualora si utilizzi, ai fini della determinazione della retribuzione, un sistema di classificazione professionale basato sulla valutazione del lavoro da svolgere, non occorre dimostrare che un lavoratore, considerato individualmente, abbia acquisito, nel periodo pertinente, un'esperienza tale da consentirgli di svolgere meglio le sue mansioni. È necessario, invece, prendere in considerazione in modo oggettivo la natura del lavoro da svolgere.

Nella causa *Adeneler e a.* (sentenza 4 luglio 2006, C-212/04, non ancora pubblicata nella Raccolta), è stata chiesta alla Corte l'interpretazione delle clausole 1 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP

sul lavoro a tempo determinato³⁶. Pur constatando che l'accordo considerato non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, la Corte ha statuito che l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro è contraria alla clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della detta clausola, che giustificano il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro successivi, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall'esistenza di elementi concreti relativi in particolare all'attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio. Del pari, è contraria al detto accordo una normativa nazionale che stabilisce che soltanto i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato non separati gli uni dagli altri da un lasso temporale superiore a 20 giorni lavorativi devono essere considerati «successivi» ai sensi della detta clausola. Una disposizione siffatta compromette l'obiettivo, la finalità e l'effetto utile dell'accordo quadro, in quanto consente di assumere lavoratori in modo precario per anni, poiché, nella pratica, il lavoratore nella maggior parte dei casi non avrebbe altra scelta che quella di accettare interruzioni dell'ordine di 20 giorni lavorativi nel contesto di una serie di contratti con il suo datore di lavoro. Infine, il detto accordo quadro osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro e che devono essere considerati abusivi.

Cooperazione in materia civile e giudiziaria

In questa materia la Corte è stata chiamata a interpretare la convenzione di Bruxelles del 1968 e il regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza.

Nell'ambito del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale³⁷, la Corte si è pronunciata sulla portata della norma sulla competenza esclusiva di cui all'art. 16, punto 4, in materia di controversie relative alla registrazione o alla validità di brevetti. Nella causa GAT (sentenza 13 luglio 2006, causa C-4/03, non ancora pubblicata nella Raccolta), alla Corte è stata sottoposta la questione se la competenza dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione di un brevetto sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale, riguardi tutte le controversie relative alla registrazione o alla validità di un brevetto, indipendentemente dal fatto che una questione siffatta sia sollevata mediante azione o eccezione, o soltanto quelle nelle quali la questione viene sollevata mediante azione. Al termine di un'interpretazione teleologica dell'art. 16, punto 4, della detta convenzione, la Corte ha concluso che la competenza esclusiva prevista da tale disposizione deve trovare

³⁶ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

³⁷ GU 1975, L 204, pag. 28.

applicazione qualunque sia l'ambito procedurale in cui la questione dell'iscrizione o della validità di un brevetto è sollevata, a prescindere dal fatto che ciò avvenga mediante azione o eccezione, al momento della proposizione della causa o ad uno stadio di trattazione più avanzato di quest'ultima. Solo tale soluzione permette, infatti, di garantire che non sia eluso il carattere imperativo della norma dettata sulla competenza, che sia garantita la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla convenzione e sia evitato il rischio di pronunce contrastanti.

Nella causa *Eurofood IFSC* (sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, Racc. pag. I-3813), la Corte ha fornito importanti indicazioni riguardo al regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza³⁸. In particolare la Corte ha precisato la nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, che determina i giudici competenti ad avviare la procedura di insolvenza e che, per le società, si presume si trovi, fino a prova contraria, nel luogo in cui si trova la sede statutaria. Qualora una società madre e la sua controllata abbiano le rispettive sedi statutarie in due diversi Stati membri, l'individuazione del centro degli interessi principali della controllata si rivela quindi particolarmente importante nel sistema di determinazione della competenza dei giudici degli Stati membri posto in essere dal regolamento (nella fattispecie si trattava di una controllata irlandese della società italiana Parmalat). Dopo aver enunciato che, nel detto sistema, esiste una specifica competenza giurisdizionale per ciascun debitore costituente un'entità giuridicamente distinta, la Corte ha considerato che per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità riguardo all'individuazione del giudice competente, la presunzione a favore della sede statutaria può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondente alla localizzazione presso la detta sede statutaria. La Corte ha fornito l'esempio di una società fantasma, che non svolgesse alcuna attività nel luogo in cui si trova la sua sede sociale. Essa ha sottolineato invece che il semplice fatto che le scelte gestionali di una società siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione. Peraltro si ricorderà della sentenza *Eurofood IFSC* che il principio di fiducia reciproca esclude che i giudici di uno Stato membro controllino la competenza del giudice dello Stato di apertura della procedura di insolvenza principale.

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

In due cause pregiudiziali la Corte ha interpretato l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen³⁹ che sancisce il principio del *ne bis in idem* nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e, più precisamente, ha chiarito cosa si debba intendere per «medesimi fatti» ai sensi della stessa disposizione.

³⁸ Regolamento (CE) n. 1346 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

³⁹ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli delle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19).

Nella causa *Van Esbroeck* (sentenza 9 marzo 2006, causa C-436/04, Racc. pag. I-2333), dopo aver precisato che il detto principio deve trovare applicazione in un procedimento penale promosso in uno Stato contraente per fatti che hanno già dato luogo alla condanna dell'interessato in un altro Stato contraente, anche se la detta convenzione non era ancora in vigore in quest'ultimo Stato al momento della pronuncia della detta condanna, sempreché essa fosse in vigore negli Stati contraenti di cui trattasi al momento della valutazione dei presupposti per l'applicazione del principio «ne bis in idem» da parte del giudice adito per secondo, la Corte ha statuito che l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, il criterio pertinente ai fini dell'applicazione del citato articolo è quello dell'identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato e, d'altro lato, che devono, in via di principio, essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi di tale art. 54 i fatti punibili, consistenti nell'esportazione e nell'importazione degli stessi stupefacenti, perseguiti in diversi Stati contraenti di tale Convenzione, sebbene la valutazione definitiva su tale punto spetti ai giudici nazionali competenti.

Nella causa *Van Straaten* (sentenza 28 settembre 2006, causa C-150/05, non ancora pubblicata nella Raccolta), in cui era stata posta una questione analoga che ha ricevuto risposta identica, la Corte ha precisato che il principio del ne bis in idem va applicato ad una decisione dell'autorità giudiziaria di uno Stato contraente con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza di prove.

B — Composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocolare al 12 ottobre 2006)

Prima fila, da sinistra a destra:

E. Juhász, P. Kūris, R. Schintgen, A. Rosas e P. Jann, presidenti di sezione; V. Skouris, presidente della Corte, C.W.A. Timmermans e K. Lenaerts, presidenti di Sezione; J. Kokott, primo avvocato generale; J. Klučka, presidente di sezione.

Seconda fila, da sinistra a destra:

G. Arestis, K. Schiemann, R. Silva de Lapuerta e A. Tizzano, giudici; D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocato generale; J. N. Cunha Rodrigues, giudice; M. Poiares Maduro, avvocato generale; J. Makarczyk e M. Ilešić, giudici.

Terza fila, da sinistra a destra:

E. Levits, giudice; P. Mengozzi, avvocato generale; L. Bay Larsen, U. Löhmus, J. Malenovský e A. Borg Barthet, giudici; E. Sharpston, avvocato generale; P. Lindh, giudice.

Quarta fila, da sinistra a destra:

V. Trstenjak, avvocato generale; J.-C. Bonichot e A. Ó Caoimh, giudici; Y. Bot, avvocato generale; J. Mazák, avvocato generale; T. von Danwitz, giudice e R. Grass, cancelliere.


1. Membri della Corte di giustizia

(in ordine di assunzione delle funzioni)




Vassilios Skouris

nato nel 1948; laureato in giurisprudenza presso l'Università libera di Berlino (1970); dottore in diritto costituzionale e amministrativo presso l'Università di Amburgo (1973); libero docente presso l'Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l'Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l'Università di Salonicco (1982); ministro degli Affari interni (1989 e 1996); membro del Comitato amministrativo dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (1997-2005); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del Comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice della Corte di giustizia dall'8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



Francis Geoffrey Jacobs

nato nel 1939; barrister, Queen's Counsel; funzionario della segreteria della commissione europea dei diritti dell'uomo; referendario dell'avvocato generale J.P. Warner; professore di diritto europeo all'Università di Londra; direttore del Centre of European Law, King's College, Londra; autore di varie opere sul diritto comunitario; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1988 al 10 gennaio 2006.

**Claus Christian Gulmann**

nato nel 1942; funzionario del ministero della Giustizia; referendario presso il giudice Max Sørensen; professore di diritto internazionale pubblico e preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Copenaghen; avvocato; presidente e membro di collegi arbitrali; membro dell'organo giurisdizionale amministrativo d'appello; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991 al 6 ottobre 1994; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994 al 10 gennaio 2006.

**Antonio Mario La Pergola**

nato nel 1931; professore ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico generale e comparato nelle Università di Padova, Bologna e Roma; membro del Consiglio superiore della magistratura (1976-1978); membro della Corte costituzionale e in seguito presidente della Corte costituzionale (1986-1987); ministro per le Politiche comunitarie (1987-1989); deputato al Parlamento europeo (1989-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 1º gennaio 1995 al 14 dicembre 1999; giudice della Corte di giustizia dal 15 dicembre 1999 al 3 maggio 2006.

**Jean-Pierre Puissochet**

nato nel 1936; consigliere di Stato (Francia); direttore, poi direttore generale del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee (1968-1973); direttore generale dell'Ufficio nazionale per l'occupazione (1973-1975); direttore dell'amministrazione generale del ministero dell'Industria (1977-1979); direttore degli Affari giuridici presso l'OCSE (1979-1985); direttore dell'Istituto internazionale d'amministrazione pubblica (1985-1987); giureconsulto, direttore degli Affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri (1987-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994 al 6 ottobre 2006.

**Philippe Léger**

nato nel 1938; magistrato in distacco presso il ministero della Giustizia (1966-1970); capo di gabinetto, poi consigliere tecnico presso il gabinetto del ministro per la Qualità della vita (1976); consigliere tecnico nel gabinetto del Guardasigilli (1976-1978); vicedirettore degli Affari penali e delle Grazie (1978-1983); consigliere alla Corte d'appello di Parigi (1983-1986); vicedirettore del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia (1986); presidente del Tribunale di Bobigny (1986-1993); direttore del gabinetto del ministro di Stato, Guardasigilli, ministro della Giustizia e avvocato generale presso la Corte d'appello di Parigi (1993-1994); professore associato nell'Università René Descartes (Parigi V) (1988-1993); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994 al 6 ottobre 2006.

**Peter Jann**

nato nel 1935: laurea in giurisprudenza presso l'Università di Vienna (1957); nomina a giudice, assegnazione al ministero federale della Giustizia (1961); giudice in materia di stampa presso il Tribunale penale di Vienna (1963-1966); portavoce del ministero federale della Giustizia (1966-1970), poi espletamento di funzioni nell'Ufficio internazionale dello stesso ministero; consigliere della commissione Giustizia e portavoce nel Parlamento (1973-1978); nomina a membro della Corte costituzionale (1978); giudice relatore permanente di detta Corte fino a tutto il 1994; giudice alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.

**Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer**

nato nel 1949; giudice; magistrato del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio superiore della magistratura); professore; capo di gabinetto del presidente del Consiglio della magistratura; giudice ad hoc della Corte europea dei diritti dell'uomo; magistrato del Tribunal Supremo dal 1996; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.

**Romain Schintgen**

nato nel 1939; amministratore generale al ministero del Lavoro; presidente del Consiglio economico e sociale; amministratore della Société nationale de crédit et d'investissement e della Société européenne des satellites; membro di nomina governativa del Fondo sociale europeo, del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori e del consiglio d'amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 all'11 luglio 1996; giudice della Corte di giustizia dal 12 luglio 1996.

**Ninon Colneric**

nata nel 1948; studi a Tubinga, Monaco di Baviera e Ginevra; successivamente ricerche scientifiche a Londra, diploma di dottore in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Monaco di Baviera; giudice dell'Arbeitsgericht di Oldenburg; abilitazione, conseguita presso l'Università di Brema, ad insegnare diritto del lavoro, sociologia del diritto e diritto sociale; docente ad interim presso la facoltà di giurisprudenza delle Università di Francoforte e di Brema; presidente del Landesarbeitsgericht del Land Schleswig-Holstein (1989); collaborazione, come esperta, al progetto dell'European Expertise Service (EU) riguardante la riforma del diritto del lavoro nel Kirghizistan (1994-1995); professore onorario di diritto del lavoro, in particolare di diritto europeo del lavoro, presso l'Università di Brema; giudice della Corte di giustizia dal 15 luglio 2000 al 6 ottobre 2006.

**Stig von Bahr**

nato nel 1939; ha lavorato presso l'Ombudsman parlamentare e presso il segretariato generale del governo svedese, nonché presso ministeri, in particolare come sottosegretario assistente al ministero delle Finanze; nominato giudice al Kammarrätten (Corte amministrativa d'appello) di Göteborg nel 1981, poi giudice presso il Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema) nel 1985; ha contribuito a numerosi rapporti ufficiali, in particolare nel settore della legislazione tributaria e della contabilità; è stato, tra l'altro, presidente del comitato per l'imposta sul reddito adeguata all'inflazione, presidente del comitato per la contabilità e relatore speciale del comitato per le norme sulla tassazione dei soci delle società private; è stato altresì presidente del consiglio per le norme contabili e membro del consiglio dell'amministrazione giudiziaria nazionale, nonché del consiglio dell'autorità di sorveglianza finanziaria; ha pubblicato numerosi articoli, in particolare nel settore della legislazione tributaria; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 6 ottobre 2006.

**Antonio Tizzano**

nato nel 1940; diversi incarichi d'insegnamento presso università italiane; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee (1984-1992); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e dinanzi ad altri giudici supremi; membro della delegazione italiana in occasione di negoziati internazionali e conferenze intergovernative, tra cui quelle relative all'Atto unico europeo ed al trattato sull'Unione europea; responsabile di diverse pubblicazioni; membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione europea (1999); professore di diritto comunitario, direttore dell'istituto di diritto internazionale e comunitario dell'Università di Roma; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006; giudice della Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**José Narciso da Cunha Rodrigues**

nato nel 1940; diverse funzioni giudiziarie (1964-1977); incaricato dal governo di diverse missioni ai fini della realizzazione e del coordinamento di studi sulla riforma del sistema giudiziario; agente del governo presso la Commissione europea per i diritti dell'uomo (1980-1984); esperto presso il comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (1980-1985); membro della commissione per la revisione del codice penale e del codice di procedura penale; Procurador-Geral da República (1984-2000); membro del comitato di sorveglianza dell'Ufficio per la lotta contro le frodi dell'Unione europea (OLAF) (1999-2000); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Christiaan Willem Anton Timmermans**

nato nel 1941; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1966-1969); funzionario della Commissione delle Comunità europee (1969-1977); dottorato in giurisprudenza (Università di Leida); professore di diritto comunitario all'Università di Groningen (1977-1989); giudice aggiunto alla Corte d'appello di Arnhem; responsabile di diverse pubblicazioni; direttore generale aggiunto presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1989-2000); professore di diritto comunitario all'Università di Amsterdam; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Leendert A. Geelhoed**

nato nel 1942; assistente ricercatore all'Università di Utrecht (1970-1971); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1971-1974); consigliere principale presso il ministero della Giustizia (1975-1982) membro del consiglio consultivo sulla politica governativa (1983-1990); diversi incarichi di insegnamento; segretario generale del ministero degli Affari economici (1990-1997); segretario generale del ministero degli Affari generali (1997-2000); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 6 ottobre 2006.

**Christine Stix-Hackl**

nata nel 1957; dottore in giurisprudenza (Università di Vienna), studi postuniversitari di diritto comunitario (Collège d'Europe, Bruges); membro del corpo diplomatico austriaco (dal 1982); esperta sull'Unione europea dell'ufficio di diritto internazionale presso il ministero federale degli Affari esteri (1985-1988); attività presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1989); capo del «Servizio giuridico-UE» presso il ministero federale degli Affari esteri (1992-2000, ministro plenipotenziario); partecipazione ai negoziati sullo Spazio economico europeo e sull'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea; agente della Repubblica d'Austria dinanzi alla Corte di giustizia dal 1995; console generale d'Austria a Zurigo (2000); incarichi di insegnamento e pubblicazioni; avvocato generale della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 6 ottobre 2006.

**Allan Rosas**

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza all'Università di Turku (Finlandia); docente di diritto presso l'Università di Turku (1978-1981) e presso l'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttore dell'Istituto dei diritti dell'uomo della medesima accademia (1985-1995); vari posti universitari di responsabilità, nazionali e internazionali; membro di società scientifiche; coordinamento di vari progetti e programmi di ricerca, nazionali e internazionali, segnatamente nelle seguenti materie: diritto comunitario, diritto internazionale, diritti dell'uomo e diritti fondamentali, diritto costituzionale e pubblica amministrazione comparata; rappresentante del governo finlandese in qualità di membro o di consigliere delle delegazioni finlandesi in varie conferenze e riunioni internazionali; funzioni di esperto della vita giuridica finlandese, in particolare in commissioni giuridiche governative o parlamentari in Finlandia, nonché presso l'ONU, l'Unesco, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed il Consiglio d'Europa; dal 1995 consigliere giuridico principale presso il servizio giuridico della Commissione europea, incaricato delle relazioni esterne; dal maggio 2001 direttore generale aggiunto del servizio giuridico della Commissione europea; giudice della Corte di giustizia dal 17 gennaio 2002.

**Rosario Silva de Lapuerta**

nata nel 1954; laureata in giurisprudenza (Università Complutense di Madrid); abogado del Estado con sede di servizio a Malaga; abogado del Estado presso il servizio giuridico del ministero dei Trasporti, del Turismo e delle Comunicazioni, poi presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri; abogado del Estado-Jefe del servizio giuridico dello Stato incaricato delle cause dinanzi alla Corte di giustizia e vicedirettore generale del servizio di assistenza giuridica comunitaria e internazionale dell'Abogacía General del Estado (ministero della Giustizia); membro del gruppo di riflessione della Commissione sul futuro del sistema giurisdizionale comunitario; capo della delegazione spagnola del gruppo degli «Amis de la Présidence» per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario nel trattato di Nizza e del gruppo ad hoc «Corte di giustizia» del Consiglio; professore di diritto comunitario alla Scuola diplomatica di Madrid; codirettrice della rivista *Noticias de la Unión Europea*; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Koen Lenaerts**

nato nel 1954; laureato e dottore in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto comunitario all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collège d'Europe di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); «visiting professor» presso la Harvard Law School (1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Juliane Kokott**

nata nel 1957; studi di giurisprudenza (Università di Bonn e di Ginevra); LL.M. (American University/Washington D.C.); dottorato in giurisprudenza (Università di Heidelberg, 1985; Università di Harvard, 1990); visiting professor all'Università di Berkeley (1991); docente di diritto pubblico tedesco e straniero, di diritto internazionale e di diritto comunitario presso le Università di Augusta (1992), di Heidelberg (1993) e di Düsseldorf (1994); giudice supplente per il governo tedesco alla Corte internazionale di conciliazione e di arbitrato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); vicepresidente del Consiglio consultivo federale sul cambiamento globale (WBGU, 1996); professore di diritto internazionale, di diritto internazionale degli affari e di diritto comunitario all'Università di San Gallo (1999); direttore dell'Istituto di diritto comunitario e internazionale degli affari all'Università di San Gallo (2000); direttore aggiunto del programma di specializzazione in diritto degli affari all'Università di San Gallo (2001); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro**

nato nel 1967; laureato in giurisprudenza (Università di Lisbona, 1990); assistente (Istituto universitario europeo, 1991); dottore in giurisprudenza (Istituto universitario europeo di Firenze, 1996); professore ospite (London School of Economics; Collegio dell'Europa di Natolin; Istituto Ortega y Gasset di Madrid; Università cattolica portoghese; Istituto di studi europei di Macao); professore (Universidade Nova di Lisbona, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Università di Harvard, 1998); codirettore dell'Accademia di diritto commerciale internazionale; coeditore (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) e membro del comitato di redazione di svariate riviste giuridiche; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Konrad Hermann Theodor Schiemann**

nato nel 1937; laurea in giurisprudenza a Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); giudice presso la High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); membro senior dal 1985 e tesoriere della Honourable Society of the Inner Temple nel 2003; giudice alla Corte di giustizia dall'8 gennaio 2004.

**Jerzy Makarczyk**

nato nel 1938; dottore in giurisprudenza (1966); professore di diritto internazionale pubblico (1974); Senior Visiting Fellow all'Università di Oxford (1985), professore all'Università cristiana internazionale di Tokyo (1988); autore di svariate opere in materia di diritto internazionale pubblico, diritto comunitario e diritti dell'uomo; membro di varie associazioni scientifiche di cultori del diritto internazionale, diritto europeo e diritti dell'uomo; negoziatore del governo polacco per il ritiro delle truppe russe dal territorio della Repubblica di Polonia; sottosegretario di Stato, poi segretario di Stato agli Affari esteri (1989-1992); presidente della delegazione polacca all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1992-2002); presidente dell'Istituto di Diritto Internazionale (2003); consigliere del presidente della Repubblica di Polonia per la politica estera e i diritti dell'uomo (2002-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Pranas Kūris**

nato nel 1938; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1961); candidato in scienze giuridiche, Università di Mosca (1965); dottore di Stato (abilitazione al dottorato), Università di Mosca (1973); praticante presso l'Institut des Hautes Études Internationales (direttore: prof. Ch. Rousseau), Università di Parigi (1967-1968); membro titolare dell'Accademia delle Scienze di Lituania (1996); dottore honoris causa dell'Università di legge di Lituania (2001); diversi incarichi didattici e amministrativi presso l'Università di Vilnius (1961-1990); libero docente, professore titolare, professore di diritto internazionale pubblico, decano della Facoltà di giurisprudenza; diversi incarichi governativi, in seno al servizio diplomatico e della giustizia di Lituania; ministro della Giustizia (1990-1991), consigliere di Stato (1991), ambasciatore della Repubblica di Lituania per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi (1992-1994); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (ex) (giugno 1994 - novembre 1998); giudice alla Corte suprema di Lituania e presidente della stessa (dicembre 1994 - ottobre 1998); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (da novembre 1998); partecipazione a varie conferenze internazionali; membro della delegazione della Repubblica di Lituania per negoziati con l'URSS (1990-1992); autore di numerose pubblicazioni (circa 200); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Endre Juhász**

nato nel 1944; laureato in giurisprudenza all'Università di Szeged, Ungheria (1967); esame per l'accesso all'ordine degli avvocati ungherese (1970); studi di terzo ciclo in diritto comparato all'Università di Strasburgo, Francia (1969, 1970, 1971, 1972); funzionario del dipartimento giuridico del ministero del Commercio estero (1966-1974), direttore per gli Affari legislativi (1973-1974); primo addetto commerciale all'ambasciata di Ungheria a Bruxelles, responsabile delle questioni comunitarie (1974-1979); direttore del ministero del Commercio estero (1979-1983); primo addetto commerciale, poi consigliere commerciale all'ambasciata di Ungheria a Washington DC, Stati Uniti (1983-1989); direttore generale al ministero del Commercio e al ministero delle Relazioni economiche internazionali (1989-1991); capo negoziatore dell'accordo di associazione tra l'Ungheria e le Comunità europee e i loro Stati membri (1990-1991); segretario generale del ministero delle Relazioni economiche internazionali, direttore dell'ufficio degli Affari europei (1992); segretario di Stato presso il ministero delle Relazioni economiche internazionali (1993-1994); segretario di Stato, presidente dell'ufficio degli Affari europei, ministero dell'Industria e del Commercio (1994); ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione diplomatica della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea (gennaio 1995 - maggio 2003); capo negoziatore dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (luglio 1998 - aprile 2003); ministro senza portafoglio per il coordinamento delle questioni di integrazione europea (da maggio 2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**George Areftis**

nato nel 1945; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1968); M. A. Comparative Politics and Government, Università del Kent a Canterbury (1970); esercizio della professione di avvocato a Cipro (1972-1982); nomina al posto di District Court Judge (1982); promosso al posto di President District Court (1995); Administrative President District Court di Nicosia (1997-2003); giudice alla Suprema Corte di Cipro (2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Anthony Borg Barthet U.O.M.**

nato nel 1947; dottorato in giurisprudenza all'Università reale di Malta nel 1973; entra nel pubblico impiego maltese in quanto Notary to Government nel 1975; consigliere della Repubblica nel 1978, primo consigliere della Repubblica nel 1979, Attorney General aggiunto nel 1988, nominato Attorney General dal presidente di Malta nel 1989; professore incaricato a tempo parziale in diritto civile all'Università di Malta (1985-1989); membro del consiglio dell'Università di Malta (1998-2004); membro della commissione per l'amministrazione della giustizia (1994-2004); membro del comitato dei governatori del Centro di arbitrato di Malta (1998-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Marko Ilešič**

nato nel 1947; dottore in giurisprudenza (Università di Lubiana); specializzazione in diritto comparato (Università di Strasburgo e Coimbra); avvocato iscritto all'ordine; giudice al Tribunale del lavoro di Lubiana (1975-1986); presidente del Tribunale dello sport (1978-1986); arbitro presso la corte di arbitrato della compagnia di assicurazioni Triglav (1990-1998); presidente della commissione di arbitrato della Borsa (dal 1995); arbitro al tribunale di arbitrato della Borsa (dal 1998); arbitro presso la Camera di commercio di Jugoslavia (fino al 1991) e di Slovenia (dal 1991); arbitro presso la Camera internazionale di commercio di Parigi; giudice alla corte d'appello della UEFA (dal 1988) e della FIFA (dal 2000); presidente dell'Unione delle associazioni dei giuristi sloveni; membro dell'International Law association, del Comitato marittimo internazionale e di molte altre associazioni giuridiche internazionali; professore di diritto civile, commerciale e internazionale privato; decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lubiana; autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Jiří Malenovský**

nato nel 1950; dottore in giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga (1975); capo-assistente (1974-1990), vicedecano (1989-1991) e capo del dipartimento di diritto internazionale e di diritto europeo (1990-1992) all'Università Masaryk di Brno; giudice alla Corte costituzionale cecoslovacca (1992); ambasciatore presso il Consiglio d'Europa (1993-1998); presidente del Comitato dei delegati dei ministri del Consiglio d'Europa (1995); direttore generale al ministero degli Affari esteri (1998-2000); presidente del settore ceco e slovacco dell'Associazione di diritto internazionale (1999-2001); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); membro del Consiglio legislativo (1998-2000); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (dal 2000); professore di diritto internazionale pubblico all'Università Masaryk di Brno (2001); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Ján Klučka**

nato nel 1951; dottore in giurisprudenza dell'Università di Bratislava (1974); professore di diritto internazionale all'Università di Košice (dal 1975); giudice alla Corte costituzionale (1993); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (1994); membro della commissione di Venezia (1994); presidente dell'associazione slovacca di diritto internazionale (2002); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Uno Lõhmus**

nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza nel 1986; membro dell'ordine degli avvocati (1977-1998); professore ospite di diritto penale all'Università di Tartu; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1994-1998); presidente della Corte suprema di Estonia (1998-2004); membro della commissione giuridica della Costituzione; consulente presso il comitato redattore del codice penale; membro del gruppo di lavoro redattore del codice di procedura penale; autore di svariate opere sui diritti dell'uomo e il diritto costituzionale; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Egils Levits**

nato nel 1955; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche all'Università di Amburgo; collaboratore scientifico alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Kiel; consigliere del parlamento lettone per le questioni di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di riforma legislativa; ambasciatore di Lettonia in Germania e in Svizzera (1992-1993), in Austria, in Svizzera e in Ungheria (1994-1995); vice-primo ministro e ministro della Giustizia, facente funzione di ministro degli Affari esteri (1993-1994); conciliatore alla Corte di conciliazione e di arbitrato in seno all'OSCE (dal 1997); membro della Corte permanente di arbitrato (dal 2001); eletto nel 1995 giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, rieletto nel 1998 e nel 2001; numerose pubblicazioni in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo, riforma legislativa e diritto comunitario; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Aindrias Ó Caoimh**

nato nel 1950; Bachelor in diritto civile (National University of Ireland, University College Dublino, 1971); Barrister (King's Inns, 1972); diploma di studi superiori di diritto europeo (University College Dublin, 1977); Barrister nel foro d'Irlanda (1972-1999); lettore di diritto europeo (King's Inns, Dublino); Senior Counsel (1994-1999); rappresentante del governo irlandese in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, giudice alla High Court d'Irlanda (Corte d'Appello) (dal 1999); Bencher (decano) dell'Honorable Society of King's Inns (dal 1999); vicepresidente della Società irlandese di diritto europeo; membro dell'Associazione di diritto internazionale (sezione irlandese); figlio di Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh) giudice alla Corte di giustizia (1974-1985); giudice alla Corte di giustizia dal 13 ottobre 2004.

**Lars Bay Larsen**

nato nel 1953, diplomato in scienze politiche (1976), laureato in giurisprudenza (1983), Università di Copenaghen; funzionario del ministero della Giustizia (1983-1985); professore incaricato (1984-1991), quindi professore associato (1991-1996) in diritto di famiglia all'Università di Copenaghen; capo sezione all'Advokatsamfund (1985-1986); capo servizio (1986-1991) al ministero della Giustizia; iscritto all'Ordine forense (1991); capo divisione (1991-1995), capo del dipartimento di polizia (1995-1999), capo del dipartimento giuridico (2000-2003) al ministero della Giustizia; rappresentante della Danimarca nel Comitato K-4 (1995-2000), al Gruppo centrale di Schengen (1996-1998) e all'Europol Management Board (1998-2000); giudice allo Højesteret (Corte di Cassazione) (2003-2006); giudice alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.

**Eleanor Sharpston**

nata nel 1955; studi di economia, lingue e diritto al King's College, Cambridge (1973-1977); assistente e ricercatrice al Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); iscritta all'Ordine forense (Middle Temple, 1980); barrister (1980-1987 e 1990-2005); referendaria presso l'avvocato generale, quindi giudice Sir Gordon Slynn (1987-1990); professore di diritto europeo e di diritto comparato (Director of European Legal Studies) allo University College London (1990-1992), professore (Lecturer) alla facoltà di giurisprudenza (1992-1998), poi professore associato (Affiliated Lecturer) (1998-2005) all'Università di Cambridge; Fellow of King's College, Cambridge (dal 1992); professore associato e ricercatrice (Senior Research Fellow) al Centre for European Legal Studies all'Università di Cambridge (1998-2005); Queen's Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.

**Paolo Mengozzi**

nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee dell'università di Bologna; dottore honoris causa dell'università Carlos III di Madrid; professore ospite presso le università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atene) e l'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dell'European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre della presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del centro di ricerche dell'accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**Pernilla Lindh**

nata nel 1945; laureata in giurisprudenza (Università di Lund); giudice (assessor) della Corte d'appello di Stoccolma; giurista e direttore generale dell'Ufficio giuridico della divisione Commercio presso il ministero degli Affari esteri; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995 al 6 ottobre 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Yves Bot**

nato nel 1947; laureato presso la facoltà di giurisprudenza di Rouen; dottore in giurisprudenza (Università di Parigi II Panthéon-Assas); professore associato alla facoltà di diritto di Le Mans; sostituto e poi primo sostituto alla procura della repubblica di Le Mans (1974-1982); procuratore della Repubblica al Tribunale di Dieppe (1982-1984); procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Strasburgo (1984-1986); procuratore della Repubblica al Tribunale di Bastia (1986-1988); avvocato generale presso la Corte d'appello di Caen (1988-1991); procuratore della Repubblica al Tribunale di Le Mans (1991-1993); incaricato di missione presso il ministero della Giustizia (1993-1995); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nanterre (1995-2002); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi (2002-2004); procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi (2004-2006); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Ján Mazák**

nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (Università Pavol Jozef Safarik, Košice, 1978); professore di diritto civile (1994) e di diritto comunitario (2004); direttore dell'Istituto di diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza di Košice (2004); giudice al Krajský súd (Tribunale regionale) di Košice (1980); vicepresidente (1982) e presidente (1990) del Mestský súd (Tribunale della città) di Košice; membro dell'associazione del foro slovacco (1991); consigliere giuridico alla Corte costituzionale (1993-1998); viceministro della Giustizia (1998-2000); presidente della Corte costituzionale (2000-2006); membro della commissione di Venezia (2004); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Jean-Claude Bonichot**

nato nel 1955; laureato in giurisprudenza all'università di Metz, diplomato presso l'Institut d'études politiques di Parigi, ex allievo dell'École nationale d'administration; relatore (1982-1985), commissario del governo (1985-1987 e 1992-1999); giudice assessore (1999-2000); presidente della sesta sottosezione della sezione del contenzioso (2000-2006) presso il Consiglio di Stato; referendario alla Corte di giustizia (1987-1991); direttore del gabinetto del ministro del Lavoro, dell'impiego e della formazione professionale, poi ministro di Stato, ministro della Funzione pubblica e dell'ammodernamento dell'amministrazione (1991-1992); capo della missione giuridica del Consiglio di Stato presso la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006); professore associato all'università di Metz (1988-2000), poi all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (dal 2000); autore di numerose pubblicazioni di diritto amministrativo, diritto comunitario e diritto europeo dei diritti dell'uomo; fondatore e presidente del comitato di redazione del *Bollettino della giurisprudenza di diritto urbanistico*, co-fondatore e membro del comitato di redazione del *Bollettino giuridico delle comunità locali*, presidente del consiglio scientifico del gruppo di ricerca sulle istituzioni ed il diritto della pianificazione, urbanistico e dell'habitat; giudice presso la Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Thomas von Danwitz**

nato nel 1962; studi a Bonn, Ginevra e Parigi; esame di Stato in diritto (1986 e 1992); dottore in giurisprudenza (Università di Bonn, 1988); diploma internazionale in amministrazione pubblica (Scuola nazionale di amministrazione, 1990); abilitazione (Università di Bonn, 1996); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (1996-2003); decano della facoltà di giurisprudenza dell'università della Ruhr, Bochum (2000-2001); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (Università di Colonia, 2003-2006); direttore dell'Istituto di diritto pubblico e di scienze amministrative (2006); professore ospite alla Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), all'Università François Rabelais (Tours, 2001-2006) e all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne, (2005-2006); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Verica Trstenjak**

nata nel 1962; esame giudiziario (1987); dottore in giurisprudenza presso l'Università di Ljubljana (1995); professore (dal 1996) di Teoria generale del diritto e Dottrina dello Stato, nonché di diritto privato; ricercatrice; dottorato di ricerca presso l'Università di Zurigo, l'Istituto Max Planck per il diritto comparato dell'Università di Vienna, l'Istituto Max Planck per il diritto internazionale privato di Amburgo, la Libera Università di Amsterdam; professore ospite presso l'Università di Vienna, di Friburgo (Germania) e la Scuola di diritto Bucerius ad Amburgo; capo del servizio giuridico (1994-1996) e sottosegretario di Stato al ministero della Scienza e della Tecnologia (1996-2000); segretario generale del governo (2000); membro del gruppo di lavoro per il codice civile europeo (Study Group on European Civil Code) dal 2003; responsabile del progetto di ricerca Humboldt (Humboldt Stiftung); pubblicazione di più di cento articoli giuridici e di diversi libri sul diritto europeo e privato; premio «giurista dell'anno 2003» conferito dall'Associazione dei giuristi sloveni; membro del consiglio editoriale di varie riviste giuridiche; segretario generale dell'Associazione dei giuristi sloveni; membro di diverse associazioni di giuristi tra cui la Gesellschaft für Rechtsvergleichung; giudice presso il Tribunale di primo grado dal 7 luglio 2004 al 6 ottobre 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Roger Grass**

nato nel 1948; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi e titolare del diploma di studi superiori di diritto pubblico; sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Versailles; amministratore principale alla Corte di giustizia delle Comunità europee; segretario generale della procura generale della Corte d'appello di Parigi; membro del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee; cancelliere della Corte di giustizia dal 10 febbraio 1994.

2. Mutamenti nella composizione della Corte di giustizia nel 2006

Udienza solenne del 10 gennaio 2006

Con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee in data 20 luglio 2005 e 14 ottobre 2005, il sig. Lars Bay Larsen e la sig.ra Eleanor V. E. Sharpston sono stati nominati, rispettivamente, giudice e avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee fino al 6 ottobre 2009.

Il sig. Lars Bay Larsen succede al sig. Claus Christian Gulmann che ha esercitato le funzioni di avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991 al 6 ottobre 1994 e quelle di giudice dal 7 ottobre 1994. La sig.ra Eleanor V.E. Sharpston succede al sig. Francis Geoffrey Jacobs che ha esercitato le funzioni di avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1988.

Udienza solenne del 3 maggio 2006

Con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee in data 6 aprile 2006, i sigg. Antonio Tizzano e Paolo Mengozzi sono stati nominati rispettivamente giudice e avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee fino al 6 ottobre 2006.

Il sig. Antonio Tizzano, avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000, è subentrato al sig. Antonio Mario La Pergola. Il sig. Paolo Mengozzi, giudice al Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998, è subentrato al sig. Antonio Tizzano nelle funzioni di avvocato generale alla Corte di giustizia.

Udienza solenne del 6 ottobre 2006

Con decisioni in data 6 aprile e 20 settembre 2006, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno rinnovato, per il periodo dal 7 ottobre 2006 al 6 ottobre 2012, i mandati dei giudici Peter Jann, Christiaan Timmermans, Konrad Schiemann, Jiří Malenovský, Antonio Tizzano, José Narciso da Cunha Rodrigues, Pranas Kūris, George Arestis, Anthony Borg Barthet e Egils Levits, nonché dall'avvocato generale Paolo Mengozzi.

Con le stesse decisioni sono stati nominati, in qualità di giudici, la sig.ra Pernilla Lindh, in sostituzione del sig. Stig von Bahr, il sig. Jean-Claude Bonichot, in sostituzione del sig. Jean-Pierre Puissochet ed il sig. Thomas von Danwitz, in sostituzione della sig.ra Ninon Colneric, nonché, in qualità di avvocato generale, il sig. Yves Bot, in sostituzione del sig. Philippe Léger. Inoltre, in applicazione del sistema di rotazione degli avvocati generali secondo l'ordine alfabetico degli Stati membri, la sig.ra Verica Trstenjak è stata nominata in sostituzione del sig. Leendert A. Geelhoed ed il sig. Ján Mazák in sostituzione della sig.ra Christine Stix-Hackl.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 10 gennaio 2006

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte
 Sig. P. JANN, presidente della I^a Sezione
 Sig. C. W. A. TIMMERMANS, presidente della II^a Sezione
 Sig. A. ROSAS, presidente della III^a Sezione
 Sig.ra C. STIX-HACKL, primo avvocato generale
 Sig. K. SCHIEMANN, presidente della IV^a Sezione
 Sig. J. MAKARCZYK, presidente della V^a Sezione
 Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente della VI^a Sezione
 Sig. F. G. JACOBS, avvocato generale
 Sig. C. GULMANN, giudice
 Sig. A. LA PERGOLA, giudice
 Sig. J.-P. PUISOCHET, giudice
 Sig. P. LÉGER, avvocato generale
 Sig. D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
 Sig. R. SCHINTGEN, giudice
 Sig.ra N. COLNERIC, giudice
 Sig. S. von BAHR, giudice
 Sig. A. TIZZANO, avvocato generale
 Sig. J. N. CUNHA RODRIGUES, giudice
 Sig. L. A. GEELHOED, avvocato generale
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, giudice
 Sig. K. LENAERTS, giudice
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
 Sig. M. POIARES MADURO, avvocato generale
 Sig. P. KÜRIS, giudice
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice
 Sig. G. ARESTIS, giudice
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice
 Sig. M. ILEŠIČ, giudice
 Sig. J. KLUČKA, giudice
 Sig. U. LÖHMUS, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice

 Sig. R. GRASS, cancelliere

dall'11 gennaio al 3 maggio 2006

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte
 Sig. P. JANN, presidente della I^a Sezione
 Sig. C. W. A. TIMMERMANS, presidente della II^a Sezione
 Sig. A. ROSAS, presidente della III^a Sezione
 Sig.ra C. STIX-HACKL, primo avvocato generale
 Sig. K. SCHIEMANN, presidente della IV^a Sezione
 Sig. J. MAKARCZYK, presidente della V^a Sezione
 Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente della VI^a Sezione
 Sig. A. LA PERGOLA, giudice
 Sig. J.-P. PUISOCHET, giudice
 Sig. P. LÉGER, avvocato generale
 Sig. D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
 Sig. R. SCHINTGEN, giudice
 Sig.ra N. COLNERIC, giudice
 Sig. S. von BAHR, giudice
 Sig. A. TIZZANO, avvocato generale
 Sig. J. N. CUNHA RODRIGUES, giudice
 Sig. L. A. GEELHOED, avvocato generale
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, giudice
 Sig. K. LENAERTS, giudice
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
 Sig. M. POIARES MADURO, avvocato generale
 Sig. P. KÜRIS, giudice
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice
 Sig. G. ARESTIS, giudice
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice
 Sig. M. ILEŠIČ, giudice
 Sig. J. KLUČKA, giudice
 Sig. U. LÖHMUS, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice
 Sig. L. BAY LARSEN, giudice
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale

 Sig. R. GRASS, cancelliere

dal 4 maggio al 6 ottobre 2006

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte
 Sig. P. JANN, presidente della I^a Sezione
 Sig. C. W. A. TIMMERMANS, presidente della II^a Sezione
 Sig. A. ROSAS, presidente della III^a Sezione
 Sig.ra C. STIX-HACKL, primo avvocato generale
 Sig. K. SCHIEMANN, presidente della IV^a Sezione
 Sig. J. MAKARCZYK, presidente della V^a Sezione
 Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente della VI^a Sezione
 Sig. J.-P. PUSSOCHEZ, giudice
 Sig. P. LEGER, avvocato generale
 Sig. D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
 Sig. R. SCHINTGEN, giudice
 Sig.ra N. COLNERIC, giudice
 Sig. S. von BAHR, giudice
 Sig. A. TIZZANO, giudice
 Sig. J. N. CUNHA RODRIGUES, giudice
 Sig. L. A. GEELHOED, avvocato generale
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, giudice
 Sig. K. LENAERTS, giudice
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
 Sig. M. POIARES MADURO, avvocato generale
 Sig. P. KÜRIS, giudice
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice
 Sig. G. ARESTIS, giudice
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice
 Sig. M. ILEŠIČ, giudice
 Sig. J. KLUČKA, giudice
 Sig. U. LÖHMUS, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice
 Sig. L. BAY LARSEN, giudice
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
 Sig. P. MENGZOZZI, avvocato generale
 Sig. R. GRASS, cancelliere

dal 12 ottobre al 31 dicembre 2006

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte
 Sig. P. JANN, presidente della I^a Sezione
 Sig. C. W. A. TIMMERMANS, presidente della II^a Sezione
 Sig. A. ROSAS, presidente della III^a Sezione
 Sig. K. LENAERTS, presidente della IV^a Sezione
 Sig. R. SCHINTGEN, presidente della V^a Sezione
 Sig.ra J. KOKOTT, primo avvocato generale
 Sig. P. KÜRIS, presidente della VI^a Sezione
 Sig. E. JUHÁSZ, presidente dell'VIII^a Sezione
 Sig. J. KLUČKA, presidente della VII^a Sezione
 Sig. D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
 Sig. A. TIZZANO, giudice
 Sig. J. N. CUNHA RODRIGUES, giudice
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, giudice
 Sig. M. POIARES MADURO, avvocato generale
 Sig. K. SCHIEMANN, giudice
 Sig. J. MAKARCZYK, giudice
 Sig. G. ARESTIS, giudice
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice
 Sig. M. ILEŠIČ, giudice
 Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
 Sig. U. LÖHMUS, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice
 Sig. L. BAY LARSEN, giudice
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
 Sig. P. MENGZOZZI, avvocato generale
 Sig.ra P. LINDH, giudice
 Sig. Y. BOT, avvocato generale
 Sig. J. MAZÁK, avvocato generale
 Sig. J.-C. BONICHOT, giudice
 Sig. T. von DANWITZ, giudice
 Sig.ra V. TRSTENJAK, avvocato generale
 Sig. R. GRASS, cancelliere

4. Ex membri della Corte di giustizia

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958
Serrarens Petrus, Josephus, Servatius, giudice (1952-1958)
Riese Otto, giudice (1952-1963)
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)
Rossi Rino, giudice (1958-1964)
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976
Strauss Walter, giudice (1963-1970)
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)
O'Dalaigh Cearbhall, giudice (1973-1974)
Sørensen Max, giudice (1973-1979)
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)
O'Keeffe Aindrias, giudice (1975-1985)
Capotorti Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988) poi giudice (1988-1992)
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)
VerLoren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 e 1988-1994)
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)
Galmot Yves, giudice (1982-1988)
Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)

Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)
Joliet René, giudice (1984-1995)
O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)
Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 e 1997-2003)
De Carvalho Moithinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)
Da Cruz Vilaça José Luis, avvocato generale (1986-1988)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003) presidente dal 1994 al 2003
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)
Murray John L., giudice (1991-1999)
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)
Sevón Leif, giudice (1995-2002)
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)

Presidenti

Pilotti Massimo (1952-1958)
Donner Andreas Matthias (1958-1964)
Hammes Charles Léon (1964-1967)
Lecourt Robert (1967-1976)
Kutscher Hans (1976-1980)
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)
Due Ole (1988-1994)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos (1994-2003)

Cancellieri

Van Houtte Albert (1953-1982)
Heim Paul (1982-1988)
Giraud Jean (1988-1994)

C —Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia

Attività generale della Corte di giustizia

1. Cause definite, promosse, pendenti (2000-2006)

Cause definite

2. Natura dei procedimenti (2000-2006)
3. Sentenze, ordinanze, pareri (2006)
4. Collegio giudicante (2000-2006)
5. Oggetto del ricorso (2006)
6. Procedimenti sommari definiti: decisione (2006)
7. Sentenze su ricorsi per inadempimento di uno Stato: decisione (2006)
8. Durata dei procedimenti (2000-2006)

Cause promosse

9. Natura dei procedimenti (2000-2006)
10. Ricorsi diretti — Natura del ricorso (2006)
11. Oggetto del ricorso (2006)
12. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2000-2006)
13. Procedimenti accelerati (2000-2006)

Cause pendenti al 31 dicembre


14. Natura dei procedimenti (2000-2006)
15. Collegio giudicante (2006)

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2006)

16. Cause promosse e sentenze
17. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)
18. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)
19. Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi

Attività generale della Corte di giustizia


1. Cause definite, promosse, pendenti (2000-2006)¹



¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

Cause definite


2. Natura dei procedimenti (2000-2006)^{1 2}



¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Sono considerati «procedimenti speciali»: la liquidazione delle spese (art. 74 del regolamento di procedura), il gratuito patrocinio (art. 76 del regolamento di procedura), l'opposizione a una sentenza (art. 94 del regolamento di procedura), l'opposizione di terzo (art. 97 del regolamento di procedura), l'interpretazione di una sentenza (art. 102 del regolamento di procedura), la revocazione di una sentenza (art. 98 del regolamento di procedura), la rettifica di una sentenza (art. 66 del regolamento di procedura), la richiesta di pignoramento (protocollo sui privilegi e sulle immunità) e le cause in tema di immunità (protocollo sui privilegi e sulle immunità).

3. Cause definite — Sentenze, ordinanze, pareri (2006)¹



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in procedimenti sommari ³	Altre ordinanze ⁴	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	192	18		23		233
Ricorsi diretti	130			73		203
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	28	30		4		62
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e su intervento			1	1		2
Pareri/Delibere					1	1
Procedimenti speciali	1	1				2
Totale	351	49	1	101	1	503


¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

² Ordinanze aventi carattere giurisdizionale che concludono un procedimento (irricevibilità, irricevibilità manifesta ecc.).

³ Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 185 o 186 del trattato CE (divenuti art. 242 CE e 243 CE) o ai sensi dell'art. 187 del trattato CE (divenuto art. 244 CE) o ancora delle corrispondenti disposizioni dei trattati EA e CA o ancora emesse a seguito di un ricorso contro un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

⁴ Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

4. Cause definite — Collegio giudicante (2000-2006)¹



Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

5. Cause definite — Oggetto del ricorso (2006)¹

	Sentenze/ Pareri	Ordinanze ²	Totale
Agricoltura	28	2	30
Aiuti di Stato	21	2	23
Ambiente e consumatori	39	1	40
Cittadinanza europea	4		4
Concorrenza	26	4	30
Convenzione di Bruxelles	4		4
Diritto delle imprese	5	5	10
Diritto delle istituzioni	12	3	15
Energia	6		6
Fiscalità	51	4	55
Giustizia e affari interni	1	1	2
Libera circolazione dei capitali	4		4
Libera circolazione delle merci	8		8
Libera circolazione delle persone	18	2	20
Libera prestazione dei servizi	14	3	17
Libertà di stabilimento	18	3	21
Politica commerciale	1		1
Politica della pesca	7		7
Politica regionale	2		2
Politica sociale	25	4	29
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	6	1	7
Principi di diritto comunitario		1	1
Privilegi ed immunità	1		1
Proprietà intellettuale	14	5	19
Ravvicinamento delle legislazioni	17	2	19
Relazioni esterne	9	2	11
Risorse proprie delle Comunità	6		6
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	9		9
Tariffa doganale comune	7		7
Trasporti	8	1	9
Unione doganale	8	1	9
Trattato CE	379	47	426
Trattato UE	3		3
Trattato CA			
Trattato EA	3	1	4
Procedura	1	1	2
Statuto dei funzionari	3	6	9
Varie	4	7	11
TOTALE GENERALE	389	55	444

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


² Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

6. Procedimenti sommari definiti: decisione (2006)¹

	Numero di procedimenti sommari	Numero di impugnazioni riguardanti procedimenti sommari e interventi	Rigetto/Decisione impugnata confermata	Decisione
Concorrenza		2		2
Totale trattato CE		2		2
Trattato EA				
Varie				
TOTALE GENERALE		2		2

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

7. Cause definite — Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: decisione (2006)¹




	Condanna	Rigo	Totale
Belgio	7	0	7
Repubblica ceca	0	0	0
Danimarca	0	0	0
Germania	7	0	7
Estonia	0	0	0
Grecia	6	0	6
Spagna	10	1	11
Francia	5	0	5
Irlanda	2	1	3
Italia	13	1	14
Cipro	0	0	0
Lettonia	0	0	0
Lituania	0	0	0
Lussemburgo	19	0	19
Ungheria	0	0	0
Malta	0	0	0
Paesi Bassi	1	1	2
Austria	10	0	10
Polonia	0	0	0
Portogallo	7	0	7
Slovenia	0	0	0
Slovacchia	0	0	0
Finlandia	7	0	7
Svezia	2	1	3
Regno Unito	7	3	10
Totale	103	8	111

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

8. Cause definite — Durata dei procedimenti (2000-2006)¹

(Sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)²




¹ Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri e le deliberazioni; i procedimenti speciali (cioè la liquidazione delle spese, il gratuito patrocinio, l'opposizione a una sentenza, l'opposizione di terzo, l'interpretazione di una sentenza, la revocazione di una sentenza, la rettifica di una sentenza, la richiesta di pignoramento e le cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio o trasferimento al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari e interventi.

Le durate sono espresse in mesi e decimi di mese.

² Si tratta di ordinanze diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.


Cause promosse

9. Natura dei procedimenti (2000-2006)¹



¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

10. Cause promosse — Ricorsi diretti — Natura del ricorso (2006)¹



Ricorso di annullamento	8
Ricorso per carenza	
Ricorso per risarcimento danni	
Ricorso per inadempimento	193
Totale	201

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


11. Cause promosse¹ – Oggetto del ricorso (2006)²

	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari e interventi	Totali	Procedimenti speciali
Agricoltura	11	43	3		57	
Aiuti concessi dagli Stati	5	9	6		20	
Ambiente e consumatori	54	3	2	1	60	
Cittadinanza europea		5			5	
Concorrenza	1	14	15		32	
Convenzione di Bruxelles		2			2	
Diritto delle imprese	13	12	1		26	
Diritto delle istituzioni	7	1	2		10	
Energia	2	4			6	
Fiscalità	7	27			34	
Giustizia e affari interni	1	1			2	
Libera circolazione dei capitali	2	5			7	
Libera circolazione delle merci	5	8			13	
Libera circolazione delle persone	5	8	1		14	
Libera prestazione dei servizi	12	10			22	
Libertà di stabilimento	14	17			31	
Politica commerciale			1		1	
Politica della pesca	1		4		5	
Politica estera e di sicurezza comune		1	2		3	
Politica industriale	10	6			16	
Politica regionale		2	4		6	
Politica sociale	21	17			38	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti		9			9	
Principi di diritto comunitario		5			5	
Proprietà intellettuale		4	19		23	
Ravvicinamento delle legislazioni	10	8			18	
Relazioni esterne	2	5	4		11	
Risorse proprie delle Comunità	2		2		4	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	8	5			13	
Tariffa doganale comune		9			9	
Trasporti	7	2			9	
Unione doganale		7			7	
Trattato CE	200	249	66	3	518	
Trattato UE						
Trattato CA		1			1	
Trattato EA	1		1		2	
Procedura						2
Statuto dei funzionari		1	13		14	
Varie		1	13		14	2
TOTALE GENERALE	201	251	80	3	535	2

¹ Senza considerare le domande di provvedimenti urgenti.

² Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

12. Cause promosse — Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2000-2006)¹



	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK	Totale ²
2000	5		12		18	9	25	14	22		11		12	8	10			4	3	4		4	3	4	157	
2001	13	2	13		15	15	20	12	21		10		5	7	7			3	3	11		3	3	11	157	
2002	8	2	16		17	11	22	8	24		12		5	15	10			1	2	15		1	2	15	168	
2003	17	3	18		16	28	22	16	20		16		9	20	10			6	5	8		6	5	8	214	
2004	13	2	14		27	11	23	3	27		14		13	14	7			8	5	12		8	5	12	193	
2005	8	3	13	1	18	6	11	9	36		19		8	9	7			10	5	7		10	5	7	170	
2006	11	4		11	2	25	19	9	7	25		28	2	5	12	3	13	2	7	4	4	2	7	4	193	

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa). Artt. 169, 170, 171, 225 del trattato CE (divenuti artt. 88 CE, 226 CE, 227 CE, 298 CE), artt. 141 EA, 142 EA, 143 EA e art. 88 CA.

² Ivi compreso un ricorso ai sensi dell'art. 170 del trattato CE (divenuto art. 227 CE).


13. Cause promosse — Procedimenti accelerati (2000-2006)¹

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
	Ammisibilità	Senza seguito						
Ricorsi diretti				1	3	1	2	7
Domande pregiudiziali	1	1	5	1	3	10	5	31
Ricorsi contro pronunce del Tribunale		2		1	1			4
Pareri					1			1
Totale	1	1	7	2	1	7	13	43

¹ La trattazione accelerata di una causa dinanzi alla Corte di giustizia è possibile in forza degli artt. 62 bis, 104 bis e 118 del regolamento di procedura, entrato in vigore il 1° luglio 2000.

Cause pendenti al 31 dicembre

14. Natura dei procedimenti (2000-2006)¹




	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Domande pregiudiziali	432	487	462	439	426	393	378
Ricorsi diretti	326	334	323	407	327	243	232
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	111	120	117	121	85	102	120
Procedimenti speciali	2	1	5	6	1	1	1
Pareri/Deliberazioni	2	1	—	1	1	1	—
Totale	873	943	907	974	840	740	731

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

15. Cause pendenti al 31 dicembre — Collegio giudicante (2006)¹

Ripartizione nel 2006



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Non attribuite	634	602	546	690	547	437	490
Seduta plenaria	34	31	47	21	2	2	
Plenum ridotto	26	66	36	1			
Grande Sezione				24	56	60	44
Sezioni a 5 giudici	129	199	234	195	177	212	171
Sezioni a 3 giudici	42	42	42	42	57	29	26
Presidente della Corte	8	3	2	1	1		
Totale	873	943	907	974	840	740	731

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2006)

16. Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse ¹					Sentenze ²
	Ricorsi diretti ³	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari o interventi	Totale	
1953	4				4	
1954	10				10	2
1955	9				9	2
1956	11				11	2
1957	19				19	2
1958	43				43	10
1959	47				47	13
1960	23				23	18
1961	25	1			26	11
1962	30	5			35	20
1963	99	6			105	17
1964	49	6			55	31
1965	55	7			62	52
1966	30	1			31	24
1967	14	23			37	24
1968	24	9			33	27
1969	60	17			77	30
1970	47	32			79	64
1971	59	37			96	60
1972	42	40			82	61
1973	131	61			192	80
1974	63	39			102	63
1975	62	69			131	78
1976	52	75			127	88
1977	74	84			158	100
1978	147	123			270	97
1979	1 218	106			1 324	138
1980	180	99			279	132
1981	214	108			322	128
1982	217	129			346	185
1983	199	98			297	151

>>>

Anno	Cause promosse ¹					Totale	Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze ²
	Ricorsi diretti ³	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari o interventi				
1984	183	129				312	17	165
1985	294	139				433	23	211
1986	238	91				329	23	174
1987	251	144				395	21	208
1988	193	179				372	17	238
1989	244	139				383	19	188
1990 ⁴	221	141	15	1		378	12	193
1991	142	186	13	1		342	9	204
1992	253	162	24	1		440	5	210
1993	265	204	17			486	13	203
1994	128	203	12	1		344	4	188
1995	109	251	46	2		408	3	172
1996	132	256	25	3		416	4	193
1997	169	239	30	5		443	1	242
1998	147	264	66	4		481	2	254
1999	214	255	68	4		541	4	235
2000	199	224	66	13		502	4	273
2001	187	237	72	7		503	6	244
2002	204	216	46	4		470	1	269
2003	278	210	63	5		556	7	308
2004	220	249	52	6		527	3	375
2005	179	221	66	1		467	2	362
2006	201	251	80	3		535	1	351
Totale	7 908	5 765	761	61		14 495	342	7 178

¹ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.² Cifre nette.³ Ivi compresi i pareri.⁴ A partire dal 1990, i ricorsi dei dipendenti sono proposti dinanzi al Tribunale di primo grado.

17. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2006)

Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)¹

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK	Benelux ²	Totale
1961																										1	
1962																										5	
1963																										6	
1964																										6	
1965																										7	
1966																										1	
1967	5																									23	
1968	1																									9	
1969	4																									17	
1970	4																									32	
1971	1																									37	
1972	5																									40	
1973	8																									61	
1974	5																									39	
1975	7																									69	
1976	11																									75	
1977	16																									84	
1978	7																									123	
1979	13	1																								106	
1980	14	2																								99	
1981	12	1																								108	
1982	10	1																								129	

>>>

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK	Benelux ²	Total
1983	9	4	36						15	2	7					19								6	98	
1984	13	2	38					34	1	10						22								9	129	
1985	13		40					45	2	11					6	14								8	139	
1986	13	4	18		2	1	19	4	5					1	16	16								8	91	
1987	15	5	32		17	1	36	2	5					3	19									9	144	
1988	30	4	34			1	38		28					2	26									16	179	
1989	13	2	47		2	2	28	1	10					1	18									14	139	
1990	17	5	34		2	6	21	4	25					4	9									2	141	
1991	19	2	54		3	5	29	2	36					2	17									3	186	
1992	16	3	62		1	5	15		22					1	18									1	162	
1993	22	7	57		5	7	22	1	24					1	43									3	204	
1994	19	4	44		13	36	2	46						1	13									1	203	
1995	14	8	51		10	10	43	3	58					2	19									5	251	
1996	30	4	66		4	6	24		70					2	10									6	256	
1997	19	7	46		2	9	10	1	50					3	24									2	239	
1998	12	7	49		5	55	16	3	39					2	21									7	264	
1999	13	3	49		3	4	17	2	43					4	23									4	255	
2000	15	3	47		3	5	12	2	50					1	12									8	224	
2001	10	5	53		4	4	15	1	40					2	14									4	237	
2002	18	8	59		7	3	8		37					4	12									3	216	
2003	18	3	43		4	8	9	2	45					4	28									1	210	
2004	24	4	50		18	8	21	1	48					1	2	28								2	249	
2005	21	1	4		51	11	10	17	2	18				2	3	36								1	221	
2006	17	3	3		77	14	17	24	1	34				1	1	4	20	12	2	3		1	5	251		
Totale	533	4	111	1	542	117	180	717	48	896	1	60	9	666	288	3	60	1	47	63	418	1	5765			

¹ Artt. 177 del trattato CE (divenuto art. 234 CE), 35, u.1, UE, 41 CA, 150 EA, protocollo del 1971.

² Causa C-265/00, Campina Melkunie.

18. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2006)

Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

			Totale
Belgio	Cour de cassation	68	
	Cour d'arbitrage	5	
	Conseil d'État	38	
	Altri organi giurisdizionali	422	533
Repubblica ceca	Nejvyššího soudu		
	Nejvyšší správní soud		
	Ústavní soud		
	Altri organi giurisdizionali	4	4
Danimarca	Højesteret	19	
	Altri organi giurisdizionali	92	111
Germania	Bundesgerichtshof	102	
	Bundesverwaltungsgericht	73	
	Bundesfinanzhof	233	
	Bundesarbeitsgericht	17	
	Bundessozialgericht	72	
	Staatsgerichtshof des Landes Hessen	1	
	Altri organi giurisdizionali	1 044	1 542
Estonia	Riigikohus		
	Altri organi giurisdizionali		
Grecia	Άρειος Πάγος	9	
	Συμβούλιο της Επικρατείας	26	
	Altri organi giurisdizionali	82	117
Spagna	Tribunal Supremo	17	
	Audiencia Nacional	1	
	Juzgado Central de lo Penal	7	
	Altri organi giurisdizionali	155	180
Francia	Cour de cassation	74	
	Conseil d'État	34	
	Altri organi giurisdizionali	609	717
Irlanda	Supreme Court	15	
	High Court	15	
	Altri organi giurisdizionali	18	48
Italia	Corte suprema di Cassazione	90	
	Consiglio di Stato	57	
	Altri organi giurisdizionali	749	896

>>>


		Totale
Cipro	Ανώτατο Δικαστήριο	
	Altri organi giurisdizionali	
Lettonia	Augstākā tiesa	
	Satversmes tiesa	
	Altri organi giurisdizionali	
Lituania	Konstitucinis Teismas	
	Lietuvos Aukščiausasis Teismas	
	Lietuvos vyriausiasis administracinius Teismas	1
	Altri organi giurisdizionali	1
Lussemburgo	Cour supérieure de justice	10
	Conseil d'État	13
	Cour administrative	7
	Altri organi giurisdizionali	30 60
Ungheria	Legfelsőbb Bíróság	1
	Szegedi Ítélotáblá	1
	Altri organi giurisdizionali	7 9
Malta	Constitutional Court	
	Qorti ta'l-Appel	
	Altri organi giurisdizionali	
Paesi Bassi	Raad van State	51
	Hoge Raad der Nederlanden	147
	Centrale Raad van Beroep	44
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	134
	Tariefcommissie	34
	Altri organi giurisdizionali	256 666
Austria	Verfassungsgerichtshof	4
	Oberster Gerichtshof	59
	Oberster Patent- und Markensenat	1
	Bundesvergabeamt	24
	Verwaltungsgerichtshof	46
	Vergabekontrollsenat	4
	Altri organi giurisdizionali	150 288

>>>

		Totale
Polonia	Sąd Najwyższy	
	Naczelnny Sąd Administracyjny	
	Trybunał Konstytucyjny	
	Altri organi giurisdizionali	3
Portogallo	Supremo Tribunal de Justiça	1
	Supremo Tribunal Administrativo	34
	Altri organi giurisdizionali	25
Slovenia	Vrhovno sodišče	
	Ustavno sodišče	
	Altri organi giurisdizionali	
Slovacchia	Ústavný Súd	
	Najvyšší súd	
	Altri organi giurisdizionali	1
Finlandia	Korkein hallinto-oikeus	18
	Korkein oikeus	7
	Altri organi giurisdizionali	22
Svezia	Högsta Domstolen	8
	Marknadsdomstolen	3
	Regeringsrätten	19
	Altri organi giurisdizionali	33
Regno Unito	House of Lords	35
	Court of Appeal	38
	Altri organi giurisdizionali	345
Benelux	Cour de justice/Gerechtshof ¹	1
	Totale	5 765

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie.

19. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2006) Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi¹




Fra i ricorsi promossi contro la Spagna compare un ricorso fondato sull'art. 170 del trattato CE (divenuto art. 227 CE) promosso dal Regno del Belgio.

Fra i ricorsi promossi contro la Francia compare un ricorso fondato sull'art. 170 del trattato CE (divenuto art 227 CE), promosso dall'Irlanda.

Fra i ricorsi promossi contro il Regno Unito figurano tre ricorsi fondati sull'art. 170 del trattato CE (divenuto art. 227 CE), di cui uno proposto dalla Francia e due dalla Spagna.

¹ Artt. 169, 170, 171, 225 del trattato CE (divenuti artt. 88 CE, 226 CE, 227 CE, 228 CE e 298 CE), artt. 141 EA, 142 EA, 143 EA e art. 88 CA.



Capitolo II

Il Tribunale di primo grado
delle Comunità europee

A — Attività del Tribunale di primo grado nel 2006

di Bo Vesterdorf, presidente del Tribunale

Nel 2006, per il secondo anno consecutivo, il Tribunale di primo grado ha statuito su un numero di cause più elevato di quante ne siano state introdotte (436 cause definite contro 432 introdotte). Globalmente considerato, il numero di cause introdotte è in diminuzione (432 contro 469 nel 2005). Questo calo, tuttavia, è soltanto apparente, e si spiega con la mancata introduzione di cause di pubblico impiego dinanzi al Tribunale nel 2006, posto che esse sono ormai di competenza del Tribunale della funzione pubblica¹. In realtà, a parte il contenzioso del pubblico impiego e i procedimenti speciali, il numero di cause introdotte è in sensibile aumento, pari al 33 % (387 cause contro 291 nel 2005). Il numero di cause introdotte in materia di marchi è in aumento del 46 % (143 nel 2006 contro 98 nel 2005), mentre le cause riguardanti materie diverse dalla proprietà intellettuale e dal pubblico impiego sono in aumento del 26 % (244 contro 193). Il numero di cause definite è, da parte sua, in diminuzione (436 contro 610), ma, ancora una volta, è necessario tener conto del fatto che, nel 2005, 117 cause si sono concluse con un trasferimento al Tribunale della funzione pubblica. Se non si tiene conto di queste cause, il calo del numero di cause definite nel 2006 resta reale ma meno sensibile (436 contro 493).

In definitiva, il numero di cause pendenti resta stabile rispetto all'anno precedente, vale a dire leggermente al di sopra del migliaio (1 029 contro 1 033 nel 2005). Si noti in proposito che, al 1° gennaio 2007, le cause in materia di proprietà intellettuale rappresentavano quasi il 25 % del totale delle cause pendenti. Pertanto, anche se, da un lato, 82 cause di pubblico impiego sono tuttora pendenti dinanzi al Tribunale e, dall'altro, esso ha ricevuto i primi ricorsi contro le sentenze del Tribunale della funzione pubblica (dal 10 al 31 dicembre 2006), il contenzioso dinanzi al Tribunale muta poco a poco d'aspetto, focalizzandosi sul contenzioso economico.

Quanto alla durata media dei procedimenti, essa è leggermente aumentata quest'anno, atteso che, a parte il contenzioso del pubblico impiego e il contenzioso della proprietà intellettuale, è passata da 25,6 mesi nel 2005 a 27,8 mesi nel 2006. Si rilevi tuttavia che, nel 2006, il trattamento mediante procedimento accelerato, previsto dall'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, è stato concesso dal Tribunale in 4 cause, sulle 10 nelle quali era stato richiesto.

Inoltre, la sig.ra Pernilla Lindh, nominata alla Corte di giustizia in quanto giudice, nonché il sig. Paolo Mengozzi e la sig.ra Verica Trstenjak, nominati alla Corte in quanto avvocati generali, hanno lasciato il Tribunale il 6 ottobre. Lo stesso giorno, sono stati sostituiti, rispettivamente, dai sigg. Nils Wahl, Enzo Moavero Milanesi e Miro Prek.

Nell'ambito della presente relazione, è impossibile illustrare esaurientemente la ricchezza della giurisprudenza del Tribunale per il 2006. Saranno quindi evocati soltanto i contributi più significativi di quest'anno, selezionati sulla scorta di criteri che implicano

¹ Nel 2006, il Tribunale della funzione pubblica ha comunque rinvia una causa dinanzi al Tribunale di primo grado.

necessariamente una dose di soggettività². Essi riguardano il contenzioso della legittimità (I), quello in materia di risarcimento danni (II) e, infine, il procedimento sommario (III).

I. **Contenzioso della legittimità**

A. **Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 230 CE e 232 CE**

Nel 2006, i contributi più rilevanti in materia vertono sulla nozione di atto impugnabile, e, in misura minore, sulla nozione di legittimazione ad agire.

1. **Atti che possono formare oggetto di un ricorso**

Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica³. In quest'anno 2006, l'attualità della questione è dimostrata da ben sette cause.

In primo luogo, tre sentenze hanno chiarito i limiti dei ricorsi d'annullamento contro gli atti adottati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁴. In primo luogo, nella sentenza **Camós Grau/Commissione**, il Tribunale ha ritenuto che una relazione d'indagine dell'OLAF che chiamava in causa il ricorrente non modificasse in modo rilevante la sua situazione giuridica, poiché, in particolare, essa non comportava alcun obbligo, nemmeno procedurale, per le autorità alle quali essa era destinata. In secondo luogo, seguendo il medesimo approccio, nella sentenza **Tillack/Commissione** il Tribunale ha precisato che la trasmissione da parte dell'OLAF di informazioni alle autorità giudiziarie nazionali non era neanch'essa idonea a costituire oggetto di un ricorso d'annullamento. La trasmissione di informazioni da parte dell'OLAF, infatti, pur dovendo essere trattata con serietà da parte delle autorità nazionali, è priva di efficacia giuridica vincolante nei loro confronti, posto che queste ultime restano libere di decidere sul seguito da dare alle indagini dell'OLAF. Infine, in terzo luogo, nell'ordinanza **Strack/Commissione**, il Tribunale ha dichiarato che un dipendente che aveva informato l'OLAF di comportamenti eventualmente biasimevoli non poteva impugnare con ricorso di annullamento la decisione di chiusura dell'indagine avviata a seguito di tale comunicazione.

² Ad esempio, non saranno menzionati il diritto antidumping, che pure ha dato luogo a sviluppi interessanti, segnatamente con la sentenza del Tribunale 24 ottobre 2006, causa T-274/02, Ritek e Prodisc Technology/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, nonché il diritto del pubblico impiego.

³ Sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 23.

⁴ V., rispettivamente, sentenze del Tribunale 6 aprile 2006, causa T-309/03; Camós Grau/Commissione; 4 ottobre 2006, causa T-193/04, Tillack/Commissione, e ordinanza del Tribunale 22 marzo 2006, causa T-4/05, Strack/Commissione (oggetto d'impugnazione, causa C-237/06 P), non ancora pubblicate nella Raccolta.

In secondo luogo, due sentenze pronunciate nel 2006, nell'ambito della causa detta «Banche austriache — «club Lombard»», hanno concluso nel senso della ricevibilità di ricorsi proposti contro decisioni adottate dal consigliere-auditore della Commissione⁵. Da un lato, nella sentenza **Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione**, due istituti di credito chiedevano l'annullamento di decisioni di trasmettere a un partito politico le versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti relative alla fissazione di tariffe bancarie. Nella sentenza, il Tribunale dichiara che la decisione della Commissione, che informa un'impresa oggetto di un procedimento d'infrazione del fatto che le informazioni da essa trasmesse non sono coperte dal trattamento riservato garantito dal diritto comunitario — e possono quindi essere comunicate a un terzo denunciante — produce effetti giuridici nei confronti dell'impresa di cui trattasi, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Pertanto, essa costituisce un atto impugnabile. D'altro lato, nella causa **Bank Austria Creditanstalt/Commissione**, la Bank Austria Creditanstalt chiedeva l'annullamento di una decisione del consigliere-auditore la quale aveva respinto la sua opposizione alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della versione non riservata della decisione della Commissione. Nella sentenza, il Tribunale dichiara che una decisione del consigliere-auditore ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della decisione 2001/462/CE, CECA⁶ produce effetti giuridici, in quanto si pronuncia sul fatto che il testo da pubblicare contenga o meno non soltanto segreti commerciali o altre informazioni che godono di un'analoga protezione, ma anche altre informazioni che non possono essere divulgate al pubblico, perché protette specificamente da norme di diritto comunitario o perché appartengono a quelle informazioni che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale. Una decisione del genere costituisce pertanto anch'essa un atto impugnabile.

In terzo luogo, nella sentenza **Deutsche Bahn/Commissione**⁷, il Tribunale ha precisato la portata della nozione di atto impugnabile per quanto riguarda le decisioni che la Commissione adotta, nel settore degli aiuti di Stato, in forza dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 659/1999⁸. Nella fattispecie, il membro della Commissione incaricato dei trasporti aveva informato per iscritto la ricorrente del fatto che la sua denuncia, diretta a far avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, non sarebbe stata accolta. La lettera forniva una motivazione chiara e precisa in ordine alle ragioni per le quali il provvedimento nazionale non doveva essere considerato un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. La Commissione sosteneva tuttavia che si trattava soltanto di una lettera informativa, e non di una decisione ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 659/1999, cosicché non era un atto impugnabile in quanto non produceva effetti giuridici.

⁵ Sentenze del Tribunale 30 maggio 2006, causa T-198/03, Bank Austria Creditanstalt/Commissione, nonché 7 giugno 2006, cause riunite T-213/01 e T-214/01, Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta. Decisione della Commissione 11 giugno 2002, 2004/138/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE (caso COMP/36.571/D-1 — Banche austriache — «club Lombard») (GU 2004, L 56, pag. 1).

⁶ Decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162, pag. 21).

⁷ Sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T-351/02, Deutsche Bahn/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁸ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

Il Tribunale dichiara invece che una lettera indirizzata dalla Commissione a un'impresa denunciante rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 230 CE allorché la Commissione, avendo ricevuto informazioni in merito a un asserito aiuto illegittimo, ed essendo pertanto obbligata ad esaminarle senza indugio in applicazione dell'art. 10, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, non si limita, come l'art. 20 del citato regolamento la autorizza a fare, ad informare la parte denunciante che non vi sono motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, bensì prende una posizione chiara, motivata e definitiva indicando che il provvedimento di cui trattasi non costituisce un aiuto. Ciò facendo, infatti, la Commissione non fa altro che adottare una decisione ai sensi dell'art. 4, n. 2, del citato regolamento. La Commissione non è pertanto legittimata a sottrarre tale decisione al sindacato del giudice comunitario dichiarando di non aver adottato una decisione siffatta, tentando di revocarla o decidendo di non inviare la decisione allo Stato membro interessato, in violazione dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 659/1999. È a tal proposito irrilevante che la lettera controversa non risulti dall'adozione di una decisione definitiva sulla denuncia da parte del Collegio dei membri della Commissione o che una tale decisione non sia stata pubblicata.

Infine, e in quarto luogo, nell'ordinanza **Schneider Electric/Commissione**⁹, il Tribunale si pronuncia per la prima volta sulla ricevibilità di un ricorso proposto contro una decisione della Commissione di avviare il procedimento di esame approfondito di un'operazione di concentrazione. Nella fattispecie, la Commissione aveva adottato una tale decisione nell'ambito del procedimento amministrativo riaperto dopo le due sentenze che avevano pronunciato l'annullamento della decisione di incompatibilità della concentrazione tra la Schneider Electric e la Legrand, due produttori di materiali elettrici a bassa tensione, nonché l'annullamento della decisione di separazione di questi due enti¹⁰. La ricorrente contestava le decisioni della Commissione, per un verso, di avviare un procedimento di esame approfondito e, per altro verso, di chiudere formalmente il procedimento.

Nella sua ordinanza, dalle circostanze della causa il Tribunale deduce che un'impresa la quale, dopo aver ottenuto l'annullamento da parte del Tribunale della decisione della Commissione che le vietava di realizzare un'operazione di concentrazione, ceda l'impresa che aveva acquistato nel corso del periodo di cui la Commissione disponeva per adottare una nuova decisione, non può sostenere che le arrecano pregiudizio né una decisione della Commissione, adottata dopo la decisione di procedere a tale cessione, di avviare nuovamente il procedimento di esame approfondito dell'operazione, né una decisione della Commissione, successiva alla realizzazione della cessione, di chiudere formalmente il detto procedimento, così divenuto privo di oggetto. Ad abundantiam, il Tribunale dichiara che la decisione di avviare il procedimento formale di esame costituisce una semplice misura preparatoria. Infatti, se è vero che una decisione del genere comporta effettivamente proroga della sospensione dell'operazione, così come dell'obbligo di cooperare con la Commissione durante il procedimento di esame approfondito, tali conseguenze, che discendono direttamente dal regolamento allora applicabile alle operazioni di concentrazione e che sono

⁹ Ordinanza del Tribunale 31 gennaio 2006, causa T-48/03, Schneider Electric/Commissione, (oggetto d'impugnazione, causa C-188/06 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹⁰ Sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-310/01 e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione, rispettivamente Racc. pag. II-4071 e pag. II-4201.

naturalmente indotte dal controllo preventivo della compatibilità dell'operazione, non eccedono tuttavia gli effetti propri di un atto procedurale e non pregiudicano quindi la posizione giuridica della Schneider Electric. Il Tribunale scarta, a tal proposito, l'analogia proposta da quest'ultima impresa con il regime comunitario degli aiuti di Stato. A differenza, infatti, di una decisione adottata ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, che, secondo la giurisprudenza della Corte, può in taluni casi produrre effetti giuridici autonomi¹¹, la decisione di avviare un procedimento di esame approfondito non comporta di per sé alcun obbligo che non sia già indotto dalla notifica alla Commissione dell'operazione di concentrazione su iniziativa delle imprese interessate.

2. Legittimazione ad agire

a) *Incidenza individuale*

Secondo una giurisprudenza costante, le persone fisiche e giuridiche diverse dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa le riguarda individualmente solo se detta decisione le lede a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, le contraddistingue in modo analogo ai destinatari¹².

Nel 2006, il Tribunale ha applicato questi principi segnatamente nella sentenza **Boyle e a./Commissione**¹³. Tale causa riguardava una decisione della Commissione, indirizzata all'Irlanda, che aveva respinto una richiesta di aumento degli obiettivi del programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Irlanda («POP IV»). Il Tribunale ha dichiarato che i ricorrenti, proprietari di imbarcazioni appartenenti alla flotta peschereccia irlandese, benché non fossero i destinatari della decisione, erano comunque individualmente pregiudicati dalla stessa. Infatti, la richiesta di aumento presentata dall'Irlanda consisteva in realtà nell'insieme delle richieste individuali dei proprietari di imbarcazioni, fra cui quelle dei ricorrenti. Sebbene la decisione fosse stata indirizzata all'Irlanda, essa riguardava una serie di imbarcazioni designate e doveva pertanto essere considerata come un insieme di decisioni individuali, ciascuna delle quali incideva sulla situazione giuridica dei proprietari di tali imbarcazioni. Il numero e l'identità dei proprietari di imbarcazioni di cui trattavasi erano determinati e verificabili già prima della data della decisione impugnata e la Commissione era in grado di sapere che la sua decisione avrebbe influito solo sugli interessi e sulla posizione di tali proprietari. La decisione impugnata riguardava quindi una cerchia circoscritta di persone determinate al momento della sua adozione e di cui la Commissione intendeva regolare i diritti. La situazione così creatasi caratterizzava quindi i ricorrenti rispetto a qualsiasi altra persona e li contraddistingueva in maniera analoga a quella di destinatario.

¹¹ Sentenza della Corte 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4117, punti 21-23.

¹² Sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220.

¹³ Sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e a./Commissione (oggetto d'impugnazione, causa C-373/06 P), non ancora pubblicata nella Raccolta; cfr. altresì sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, causa T-192/03, Atlantean/Commissione, non pubblicata nella Raccolta.

b) *Legittimazione ad agire nel contenzioso degli aiuti di Stato*

Nella sentenza Commissione/Aktiongemeinschaft Recht und Eigentum, pronunciata nel 2005, la Corte ha dichiarato che, da un lato, allorché un singolo interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE cerca di ottenere il rispetto dei suoi diritti procedurali, è legittimato a proporre un ricorso diretto all'annullamento di una decisione adottata in esito alla fase preliminare di esame degli aiuti prevista dall'art. 88, n. 3, CE e, d'altro lato, allorché un singolo contesta la fondatezza della decisione di valutazione dell'aiuto in quanto tale o una decisione adottata al termine del procedimento d'indagine formale, esso è legittimato a proporre un ricorso diretto all'annullamento di una decisione del genere soltanto se riesce a dimostrare di godere di uno status particolare ai sensi della sentenza Plaumann/Commissione¹⁴.

Due sentenze pronunciate nel 2006 hanno dato modo al Tribunale di precisare l'applicazione di questa distinzione nel caso in cui la Commissione abbia statuito senza avviare il procedimento d'indagine formale¹⁵.

In primo luogo, nella causa **Air One/Commissione**¹⁶, la ricorrente, una compagnia aerea italiana, aveva presentato una denuncia alla Commissione lamentando che le autorità italiane avevano illegittimamente concesso alla compagnia aerea Ryanair aiuti sotto forma di riduzione dei prezzi dei servizi aeroportuali e di assistenza in scalo. La ricorrente invitava inoltre la Commissione a ingiungere alla Repubblica italiana di sospendere il versamento di tali aiuti. Trattandosi di un ricorso per carenza, che rappresenta, insieme al ricorso di annullamento, l'espressione di un solo e unico rimedio giurisdizionale, il Tribunale doveva determinare se la ricorrente sarebbe stata legittimata ad agire per l'annullamento di almeno uno degli atti che la Commissione avrebbe potuto adottare in esito al procedimento preliminare di esame degli aiuti. Il Tribunale applica all'uopo la giurisprudenza della Corte e, in tale contesto, precisa la nozione di «rapporto di concorrenza sufficiente» affinché un'impresa possa essere considerata concorrente dei destinatari dell'aiuto, e, pertanto, interessata ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE. Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto, per dichiarare il ricorso ricevibile, che era sufficiente constatare come la ricorrente e il destinatario dell'aiuto gestissero, direttamente o indirettamente, una linea aerea internazionale in comune e che la ricorrente tendeva a sviluppare attività di servizi regolari di trasporto aereo passeggeri a partire da o a destinazione di aeroporti italiani, segnatamente aeroporti regionali, per i quali poteva entrare in concorrenza con il destinatario dell'aiuto.

In secondo luogo, nella causa **British Aggregates/Commissione**¹⁷, la Commissione, senza avviare il procedimento d'indagine formale, aveva deciso di non sollevare obiezioni nei

¹⁴ Sentenza della Corte 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/Aktiongemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I-10737.

¹⁵ Per quanto riguarda la legittimazione ad agire nel settore degli aiuti di Stato, cfr. anche sentenza 27 settembre 2006, causa T-117/04, Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, nella quale il Tribunale ha escluso la legittimazione di un'associazione nonché quella dei suoi membri a contestare una decisione adottata in esito al procedimento d'indagine formale previsto dall'art. 88, n. 2, CE.

¹⁶ Sentenza del Tribunale 10 maggio 2006, causa T-395/04, Air One/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹⁷ Sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, causa T-210/02, British Aggregates/Commissione (oggetto d'impugnazione, causa C-487/06 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.

confronti della tassa esaminata. Il Tribunale ricorda che, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell'aiuto in quanto tale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Il ricorrente deve allora dimostrare di avere uno status particolare ai sensi della citata sentenza Plaumann/Commissione. È quanto accadrebbe in particolare nel caso in cui la sua posizione sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dall'aiuto oggetto della decisione di cui trattasi. Orbene, nella fattispecie, constata il Tribunale, la ricorrente, un'associazione di imprese, non si limita a contestare il rifiuto della Commissione di avviare il procedimento formale di esame, ma mette altresì in discussione la fondatezza della decisione impugnata. Verificando quindi se essa abbia indicato le ragioni per cui il provvedimento esaminato sia idoneo a incidere sostanzialmente sulla posizione di almeno uno dei suoi membri sul mercato di cui trattasi, il Tribunale constata che tale provvedimento mira a modificare in modo generale la ripartizione del mercato tra gli aggregati vergini, che vi sono assoggettati, e i prodotti sostitutivi, che sono esentati. Peraltro, tale provvedimento è tale da comportare una modifica effettiva della posizione concorrenziale di alcuni membri della ricorrente, in quanto essi si trovano in concorrenza diretta con alcuni produttori di materiali esentati, divenuti competitivi grazie all'instaurazione dell'ecotassa di cui trattasi. Essendo tale provvedimento atto a incidere in modo sostanziale sulla posizione concorrenziale di alcuni dei membri della ricorrente, il suo ricorso era ricevibile.

c) *Incidenza diretta*

Affinché si possa ritenere che un atto riguardi direttamente il ricorrente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, devono ricorrere due condizioni. In primo luogo, l'atto di cui trattasi deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo. In secondo luogo, tale atto non deve lasciare alcun potere discrezionale ai suoi destinatari, incaricati della sua eventuale applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie¹⁸. Questa seconda condizione è soddisfatta qualora la possibilità per lo Stato membro di non dar seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la sua volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo è fuori dubbio¹⁹.

Applicando tali principi nella citata sentenza **Boyle e a./Commissione**, il Tribunale ha dichiarato che una decisione che respingeva una serie di domande di aumento degli obiettivi del programma di orientamento pluriennale della flotta peschereccia irlandese («POP IV») riguardava direttamente i proprietari delle imbarcazioni di cui si trattava. Nella decisione impugnata, infatti, la Commissione, in quanto unica autorità competente in materia, si pronunciava in via definitiva sull'ammissibilità di un aumento di capacità di talune imbarcazioni particolari rispetto alle condizioni di applicazione della normativa applicabile. Constatando in tal modo la non ammissibilità delle imbarcazioni appartenenti ai ricorrenti, la decisione impugnata ha avuto l'effetto diretto e definitivo di escludere

¹⁸ Sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 2000, causa T-69/99, DSTV/Commissione, Racc. pag. II-4039, punto 24.

¹⁹ Sentenza Dreyfus/Commissione, citata, punto 44.

questi ultimi dalla possibilità di beneficiare di una misura di diritto comunitario. Le autorità nazionali non disponevano infatti di alcun potere discrezionale in merito all'esecuzione di tale decisione. In proposito, il Tribunale ha respinto l'argomento secondo il quale l'Irlanda poteva teoricamente decidere di concedere della capacità sostitutiva alle imbarcazioni dei ricorrenti, entro i limiti del massimale fissato nell'ambito del POP IV. Secondo il Tribunale, infatti, una decisione nazionale di tale natura non priverebbe la decisione impugnata della sua applicabilità automatica, in quanto essa resterebbe giuridicamente estranea all'applicazione, in diritto comunitario, della decisione impugnata. Tale decisione nazionale avrebbe l'effetto di modificare nuovamente la situazione dei ricorrenti, e questa seconda modifica della loro situazione giuridica deriverebbe unicamente dalla decisione nazionale e non dall'esecuzione della decisione impugnata.

B. Regole di concorrenza applicabili alle imprese

Quest'anno, il Tribunale ha pronunciato 26 sentenze sulle regole di diritto sostanziale che vietano gli accordi anticoncorrenziali, delle quali ben 18 in materia di cartelli²⁰. A parte i cartelli, il Tribunale ha pronunciato quattro sentenze relative all'applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE²¹, nonché quattro sentenze che hanno statuito su questioni di merito relative al controllo delle concentrazioni²².

1. Nozione di impresa ai sensi delle regole di concorrenza

Nella citata sentenza **SELEX Sistemi Integrati/Commissione**, il Tribunale si è pronunciato su un ricorso con il quale si contestava il rigetto, da parte della Commissione, di una

²⁰ Sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T-26/02, Daiichi Pharmaceutical/Commissione, e causa T-15/02, BASF/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta; 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa/Commissione (oggetto d'impugnazione, causa C-266/06 P), non ancora pubblicata nella Raccolta; 30 maggio 2006, causa T-198/03, Bank Austria Creditanstalt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; 7 giugno 2006, cause riunite T-213/01 e T-214/01, Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; 4 luglio 2006, causa T-304/02, Hoek Loos/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; 27 settembre 2006, causa T-153/04, Ferriere Nord/Commissione, causa T-59/02, Archer Daniels Midland/Commissione (acido citrico), e causa T-329/01, Archer Daniels Midland/Commissione (gluconato di sodio); cause riunite T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP e T-61/02 OP, Dresdner Bank e a./Commissione; causa T-43/02, Jungbunzlauer/Commissione; causa T-330/01, Akzo Nobel/Commissione, causa T-322/01, Roquette Frères/Commissione, nonché causa T-314/01, Avebe/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta; 16 novembre 2006, causa T-120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; 5 dicembre 2006, causa T-303/02, Westfalen Gassen Nederland/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; 13 dicembre 2006, cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCFV e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

²¹ Sentenze del Tribunale 2 maggio 2006, causa T-328/03, O₂ (Germany)/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services/Commissione, e causa T-204/03, Haladjian Frères/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, nonché 12 dicembre 2006, causa T-155/04, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

²² Sentenze del Tribunale 23 febbraio 2006, causa T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, (oggetto d'impugnazione, causa C-202/06 P); 4 luglio 2006, causa T-177/04, easyJet/Commissione; 13 luglio 2006, causa T-464/04, Impala/Commissione, (oggetto d'impugnazione, causa C-413/06 P), e 14 luglio 2006, causa T-417/05, Endesa/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.

denuncia presentata dalla SELEX Sistemi Integrati SpA, una società che opera nel settore dei sistemi di gestione del traffico aereo. Tale denuncia riguardava una serie di asserite violazioni delle regole di concorrenza poste in essere da Eurocontrol nell'esercizio della sua attività di standardizzazione relativa alle apparecchiature e ai sistemi di gestione del traffico aereo (dette «ATS»). Essa era stata respinta in quanto le attività di Eurocontrol oggetto di causa non erano di natura economica.

In tale sentenza, il Tribunale ricorda anzitutto la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento. È, sotto tale profilo, di natura economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato²³. Applicando tali principi in un secondo tempo, il Tribunale dichiara che l'attività di normalizzazione di Eurocontrol per quel che riguarda tanto l'elaborazione quanto l'adozione delle norme, nonché l'acquisto di prototipi di sistemi ATM e la gestione dei diritti di proprietà intellettuale praticata da Eurocontrol in tale settore, non possono essere qualificate come attività economiche. Per contro, il Tribunale constata che le attività di consulenza di Eurocontrol alle amministrazioni nazionali, sotto forma di assistenza nella redazione dei capitolati d'oneri nelle gare d'appalto o nella selezione delle imprese partecipanti a tali gare, costituiscono un'offerta di servizi su un mercato sul quale potrebbero parimenti operare imprese private specializzate in materia. Orbene, il fatto che un'attività possa essere esercitata da un'impresa privata costituisce un ulteriore indizio che consente di qualificarla come attività d'impresa. Inoltre, se è vero che il fatto che tale attività di assistenza non sia retribuita e venga svolta con un obiettivo di interesse generale costituisce un indizio dell'esistenza di un'attività di ordine non economico, ciò non impedisce tuttavia l'esistenza di un'attività economica. A torto, pertanto, secondo il Tribunale, la Commissione aveva ritenuto che le attività in discussione non potessero essere qualificate come economiche.

2. **Applicazione del diritto della concorrenza al settore agricolo**

Con decisione 2 aprile 2003²⁴, la Commissione ha imposto una serie di ammende, per un importo totale di 16,68 milioni di euro, alle principali federazioni francesi del settore delle carni bovine. Tali federazioni, che rappresentano agricoltori e macellatori, sono state sanzionate per aver preso parte a un'intesa contraria al diritto comunitario. Tale accordo si è esteso, oralmente, oltre la fine del novembre 2001, data in cui si supponeva che dovesse aver fine, e ciò nonostante un avvertimento della Commissione che attirava l'attenzione delle federazioni sulla sua illegittimità. L'accordo era stato concluso in un contesto economico segnato dalla grave crisi del settore bovino a partire dal 2000, a seguito della scoperta di nuovi casi di encefalopatia spongiforme bovina, detta «malattia della mucca pazza».

²³ Sentenze della Corte 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21, e 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 74.

²⁴ Decisione 2003/600/CE della Commissione, del 2 aprile 2003, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. [81 CE] (caso COMP/C.38.279/F3 — Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12).

Pronunciandosi, nella citata sentenza **FNCBV e a./Commissione**, sul ricorso proposto avverso tale decisione, il Tribunale, dopo aver respinto, segnatamente, gli argomenti delle ricorrenti secondo i quali la Commissione aveva violato la loro libertà sindacale, ha ritenuto che l'accordo sanzionato non potesse giovarsi dell'esenzione prevista dal regolamento n. 26 a favore di talune attività connesse alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agricoli²⁵. Infatti, mentre tale esenzione è applicabile solo nell'ipotesi in cui un accordo, da una parte, favorisca tutti gli obiettivi di cui all'art. 33 CE e, d'altra parte, sia necessario alla realizzazione di tali obiettivi, così non era nel caso di specie: se è vero che l'accordo ben poteva essere considerato necessario all'obiettivo volto ad assicurare un livello di vita equo alla popolazione agricola, esso rischiava per contro di arrecare pregiudizio alla fissazione di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori e non riguardava la stabilizzazione dei mercati.

3. Contributi nell'ambito dell'art. 81 CE

a) *Applicazione dell'art. 81, n. 1, CE*

L'articolo 81, n. 1, CE, dispone che tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune sono incompatibili con il mercato comune e vietati.

— Oggetto o effetto anticoncorrenziale delle intese

La sentenza **GlaxoSmithKline Services/Commissione**, che riguarda il nesso esistente tra restrizione del commercio parallelo e protezione della concorrenza, contiene sviluppi importanti sulla nozione di accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza nel settore farmaceutico europeo. La Glaxo Wellcome, filiale spagnola appartenente al gruppo GlaxoSmithKline, uno dei principali produttori mondiali di specialità farmaceutiche, aveva adottato nuove condizioni generali di vendita, riguardanti i grossisti di prodotti farmaceutici, secondo le quali i suoi prodotti dovevano essere venduti ai grossisti spagnoli a prezzi differenziati a seconda del sistema previdenziale nazionale che li avrebbe presi in carico e della commercializzazione di tali medicinali, a seconda che essa avvenisse in Spagna o in un altro Stato membro. In pratica, i medicinali destinati ad essere presi in carico in altri Stati membri della Comunità dovevano essere venduti a un prezzo superiore a quelli destinati a essere presi in carico in Spagna, dove l'amministrazione fissa prezzi massimi. La GlaxoSmithKline ha notificato tali condizioni generali di vendita alla Commissione; a seguito del deposito di svariate denunce, quest'ultima ha constatato che le condizioni di vendita in parola avevano quale oggetto ed effetto la restrizione della concorrenza.

Nella sentenza, il Tribunale ritiene tuttavia che un accordo diretto a limitare il commercio parallelo non debba essere considerato per sua natura, vale a dire indipendentemente da

²⁵ Regolamento CEE, Consiglio n. 26, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 30, pag. 993).

qualsiasi analisi sulla concorrenza, come finalizzato a restringere quest'ultima. Infatti, sebbene sia assodato che il commercio parallelo gode di una certa protezione, non ne usufruisce in quanto tale bensì in quanto favorisca, da una parte, lo sviluppo degli scambi, e, dall'altra, il rafforzamento della concorrenza, ossia, per quanto attiene a tale secondo aspetto, in quanto prosciogi ai consumatori finali i vantaggi di una concorrenza efficace in termini di approvvigionamento o di prezzi. Di conseguenza, anche se è pacifico che un accordo diretto a limitare il commercio parallelo in linea di principio deve essere considerato come avente ad oggetto la restrizione della concorrenza, questo vale nei limiti in cui si possa presumere che esso privi di tali vantaggi i consumatori finali. Ora, nella fattispecie, tenuto conto del contesto giuridico ed economico in cui si spiegano gli effetti delle condizioni generali di vendita della GlaxoSmithKline, non si poteva presumere che esse privino i consumatori finali di medicinali di tali vantaggi. Da un lato, infatti, i grossisti, la cui funzione è di garantire ai dettaglianti forniture che traggano profitto dalla concorrenza tra produttori, sono operatori economici attivi in una fase intermedia della catena di valore ed è lecito supporre che manterranno per sé il vantaggio che può implicare il commercio parallelo in termini di prezzi, nel qual caso tale vantaggio non si ripercuoterà sui consumatori finali. D'altro lato, siccome i prezzi dei medicinali di cui trattasi sono sottratti in ampia misura al libero gioco dell'offerta e della domanda in ragione della normativa applicabile e sono fissati o controllati dalle pubbliche autorità, non può essere dato automaticamente per scontato che il commercio parallelo tenda a far diminuire i prezzi e ad accrescere così il benessere dei consumatori finali. In queste condizioni, dichiara il Tribunale, il carattere restrittivo, con riguardo alla concorrenza, di tale accordo non può essere pertanto desunto dalla mera lettura del relativo testo, anche se effettuata nel suo specifico contesto, e devono essere necessariamente presi in esame i suoi effetti.

Esaminando quindi gli effetti dell'accordo sulla concorrenza, il Tribunale respinge alcune delle analisi effettuate dalla Commissione sul punto nella sua decisione, ma constata comunque che l'accordo ostava alla pressione che vi sarebbe stata, in sua mancanza, sul prezzo unitario dei farmaci in questione, a danno del consumatore finale, da identificare sia con il paziente sia con il sistema previdenziale nazionale, operante per conto dei suoi aventi diritto.

— **Grado di prova richiesto**

Nella sentenza **Dresdner Bank e a./Commissione**, citata, il Tribunale ricorda che, tenuto conto del principio generale di presunzione d'innocenza, l'esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell'impresa destinataria della decisione con cui si constata un'infrazione. È quindi necessario che la Commissione indichi elementi di prova precisi e concordanti per dimostrare l'esistenza dell'infrazione. Ciò nondimeno, ciascuna delle prove prodotte dalla Commissione non deve necessariamente rispondere a tali criteri in relazione a ciascun elemento dell'infrazione: è sufficiente che il complesso degli indizi invocati dall'istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito. Nella fattispecie, le cinque banche ricorrenti sostenevano di non aver concluso alcun accordo nel corso di una riunione tenutasi il 15 ottobre 1997 sul livello e sulla struttura delle commissioni di cambio di contante risultante dalle suddivisioni dell'euro nel corso della fase di transizione compresa tra l'introduzione dell'euro scritturale e quella dell'euro fiduciario. Il Tribunale esamina tanto le prove

relative al contesto di tale riunione del 15 ottobre 1997 quanto le prove dirette riguardanti la stessa riunione e dichiara che la loro efficacia probatoria non basta a far ritenere, senza che sussista alcun dubbio ragionevole su tale punto, che le banche presenti avessero concluso l'accordo sanzionato.

— **Obblighi della Commissione in sede di esame di un accordo**

Nella sentenza **O₂ (Germany)/Commissione**, citata, il Tribunale ricorda che, al fine di poter valutare la compatibilità di un accordo con il mercato comune con riguardo al divieto sancito dall'art. 81, n. 1, CE, occorre esaminare il contesto economico e giuridico nel quale l'accordo si colloca, il suo oggetto, i suoi effetti nonché l'incidenza dell'accordo sugli scambi intracomunitari, tenendo conto, in particolare, del contesto economico in cui operano le imprese, dei prodotti o servizi contemplati da tale accordo nonché della struttura e delle effettive condizioni di funzionamento del mercato interessato. Inoltre, in un caso come quello di specie, in cui viene riconosciuto che l'accordo non ha oggetto anticoncorrenziale, occorre esaminare gli effetti dell'accordo e, affinché possa applicarsi il divieto, esigere che sussistano gli elementi che provino che il gioco della concorrenza è stato di fatto impedito, oppure ristretto o sensibilmente falsato. Il gioco della concorrenza di cui trattasi dev'essere inteso nel contesto reale in cui si sarebbe prodotto in mancanza dell'accordo controverso, ove l'alterazione della concorrenza può essere messa in dubbio qualora l'accordo appaia necessario appunto ai fini della penetrazione di un'impresa in una zona in cui precedentemente non operava.

Un simile approccio non equivale, secondo il Tribunale, ad applicare un «criterio di ragionevolezza» all'art. 81, n. 1, CE, che consista in una ponderazione degli effetti positivi e negativi dell'accordo dal punto di vista della concorrenza, bensì a prendere in considerazione l'impatto dell'accordo sulla concorrenza attuale e potenziale nonché la situazione della concorrenza in assenza di accordo, ovvero tali due aspetti sono intrinsecamente connessi. Il Tribunale aggiunge che un esame del genere è particolarmente necessario con riguardo ai mercati in corso di liberalizzazione o ai mercati emergenti, come nel caso del mercato delle comunicazioni mobili di terza generazione qui in discussione, in cui l'effettività della concorrenza può risultare problematica per effetto, ad esempio, della presenza di un operatore dominante, del carattere concentrato della struttura del mercato o dell'esistenza di rilevanti barriere all'ingresso.

Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che la decisione contestata sia viziata da diversi errori di analisi. Da un lato, essa non contiene un'analisi obiettiva della situazione della concorrenza in assenza di accordo, il che falsa la valutazione degli effetti reali e potenziali dell'accordo stesso sulla concorrenza. Al fine di validamente apprezzare in quale misura l'accordo risultasse necessario alla O₂ (Germany) ai fini della penetrazione sul mercato delle comunicazioni mobili di terza generazione, la Commissione avrebbe dovuto esaminare approfonditamente se, in assenza di accordo, la ricorrente sarebbe stata presente su tale mercato. D'altro lato, la decisione non dimostra, in concreto, nel contesto del mercato emergente di cui trattasi, che le disposizioni dell'accordo relative al roaming produrrebbero effetti restrittivi sulla concorrenza, limitandosi invece, a tal riguardo, ad una petizione di principio e ad affermazioni generiche.

b) *Applicazione dell'art. 81, n. 3, CE*

Ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE le disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE possono essere dichiarate inapplicabili, in particolare, a qualsiasi accordo fra imprese che contribuisca a migliorare la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Nella sentenza **GlaxoSmithKline Services/Commissione**, già richiamata, la ricorrente deduceva in particolare mezzi di prova diretti a dimostrare che il commercio parallelo generava un calo di efficienza riducendo la sua capacità innovativa. Essa affermava così che l'accordo controverso, incidendo sul commercio parallelo e migliorando i suoi margini, consentiva di accrescere la sua capacità innovativa. Orbene, l'esame della Commissione su taluni elementi pertinenti dedotti dalla ricorrente non poteva essere ritenuto sufficiente per suffragare le conclusioni alle quali l'amministrazione era pervenuta. La Commissione non poteva infatti esimersi dal verificare se l'accordo controverso potesse consentire di ripristinare la capacità d'innovazione della ricorrente e di generare, a tale titolo, un incremento di efficienza per la concorrenza tra le marche, nei limiti in cui, nel settore dei medicinali, l'effetto del commercio parallelo sulla concorrenza è ambiguo. Infatti, l'incremento di efficienza che esso è in grado di generare per la concorrenza nell'ambito di una stessa marca, il cui ruolo è limitato dal quadro normativo farmaceutico applicabile alla fattispecie, deve essere collegato alla perdita di efficienza che esso è in grado di generare per la concorrenza tra le marche. Il Tribunale annulla quindi la decisione della Commissione sul punto.

4. Contributi nell'ambito dell'art. 82 CE

Quest'anno, il Tribunale si è pronunciato sull'applicazione dell'art. 82 CE soltanto in due sentenze, entrambe relative al rigetto di una denuncia.

Da un lato, nella sentenza **SELEX Sistemi Integrati/Commissione**, già ricordata a proposito della nozione di impresa, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non aveva dimostrato, nella sua denuncia, comportamenti di Eurocontrol, nell'ambito della sua attività di consulenza alle amministrazioni nazionali, che rispondessero ai criteri per l'applicazione dell'art. 82 CE, non sembrando peraltro esistere alcun rapporto di concorrenza tra Eurocontrol e la ricorrente o qualunque altra impresa attiva nel settore in oggetto.

D'altro lato, nella causa **Haladjian Frères/Commissione**, citata, la società Haladjian Frères aveva presentato una denuncia alla Commissione allegando, segnatamente, varie violazioni dell'art. 82 CE che si asservivano derivare dall'istituzione, da parte della società americana Caterpillar, di un sistema di commercializzazione di pezzi di ricambio. Il Tribunale ha dichiarato che gli argomenti sollevati dalla ricorrente non inficiavano le valutazioni degli elementi di fatto e di diritto effettuate dalla Commissione e che il rigetto da parte di quest'ultima della denuncia della ricorrente era fondato. Infatti, le censure vertenti

sull'asserita imposizione di prezzi iniqui, sulla limitazione degli sbocchi o ancora sull'applicazione di condizioni dissimili a prestazioni equivalenti sono state respinte, in considerazione, segnatamente, del fatto che il sistema in discussione non isolava il mercato comunitario, in quanto non vietava, né in fatto né in diritto, la concorrenza di pezzi importati a prezzi inferiori ai prezzi europei.

5. Procedimento di repressione delle pratiche anticoncorrenziali

- a) *Legittimo interesse dei terzi e svolgimento dei procedimenti di applicazione delle regole di concorrenza*

Nelle citate sentenze **Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione** nonché **Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione**, il Tribunale dichiara che un cliente finale, acquirente di beni o di servizi, come un partito politico cliente di servizi bancari austriaci, ha un legittimo interesse che gli dà accesso alla comunicazione degli addebiti. Il cliente finale che dimostri di essere stato danneggiato o di poterlo essere nei suoi interessi economici in ragione di una restrizione della concorrenza ha infatti un legittimo interesse a presentare una domanda o una denuncia al fine di far constatare da parte della Commissione un'infrazione agli artt. 81 CE e 82 CE. Poiché le norme intese ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non venga falsata hanno come fine ultimo quello di accrescere il benessere del consumatore, il riconoscimento a siffatti clienti di un legittimo interesse a che la Commissione accerti un'infrazione agli artt. 81 CE e 82 CE contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del diritto della concorrenza. Nella sentenza **Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione**, citata, il Tribunale precisa inoltre che, da un lato, l'ammissione di una parte interessata a titolo di denunciante e la trasmissione alla stessa della comunicazione degli addebiti possono avvenire in qualunque stadio del procedimento amministrativo e, d'altro lato, il diritto alla trasmissione della comunicazione degli addebiti non può subire restrizioni sulla base di semplici sospetti relativi ad un uso eventualmente abusivo di tale documento.

- b) *Diritto di non contribuire alla propria incriminazione*

La citata sentenza **Archer Daniels Midland/Commissione (acido citrico)** ha dato modo al Tribunale di precisare i presupposti in presenza dei quali la Commissione può utilizzare, contro un'impresa, ammissioni raccolte dall'autorità di un paese terzo, senza perciò violare il diritto di non contribuire alla propria incriminazione, quale riconosciuto dal diritto comunitario²⁶. La Bayer, uno dei membri dell'intesa sanzionata, aveva infatti comunicato alla Commissione un rapporto del Federal Bureau of Investigation (FBI) americano relativo all'audizione di un rappresentante della ricorrente dinanzi alle autorità americane, successivamente utilizzato a sostegno della comunicazione degli addebiti, e poi della decisione che ha sanzionato l'impresa. Nel suo ricorso contro tale decisione, la ricorrente sosteneva di non aver potuto esercitare il suo diritto a non contribuire alla propria

²⁶ Sul diritto a non contribuire alla propria incriminazione, cfr. sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283.

incriminazione, quale riconosciuto dal diritto comunitario. Nella sentenza, il Tribunale constata tuttavia che nessuna disposizione vieta alla Commissione di avvalersi, come elemento di prova, di un documento redatto nel contesto di un procedimento diverso da quello condotto dalla Commissione stessa. Nondimeno esso dichiara che, qualora la Commissione si avvalga di una dichiarazione resa in un contesto diverso da quello del procedimento promosso dinanzi ad essa, e qualora questa dichiarazione comporti potenzialmente informazioni che l'impresa interessata avrebbe il diritto di rifiutare di fornire, la Commissione è tenuta a garantire a tale impresa diritti processuali equivalenti a quelli conferiti dal diritto comunitario. In tal senso, la Commissione è tenuta ad esaminare d'ufficio se, a prima vista, vi siano seri dubbi circa il rispetto dei diritti processuali delle parti interessate nell'ambito del procedimento nel corso del quale esse hanno reso siffatte dichiarazioni. In assenza di tali seri dubbi, i diritti processuali delle parti interessate debbono considerarsi sufficientemente garantiti se, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione indica chiaramente, eventualmente allegando alla comunicazione i relativi documenti, di avere l'intenzione di avvalersi delle dichiarazioni di cui trattasi. Nella fattispecie, nessuno di tali principi era stato violato dalla Commissione, segnatamente in quanto quest'ultima aveva allegato alla comunicazione degli addebiti il rapporto di cui trattasi e la Archer Daniels Midland non aveva sollevato critiche in ordine all'utilizzo di tale documento.

c) *Pubblicità degli atti e definizione del segreto professionale*

Nella causa **Bank Austria Creditanstalt/Commissione**, citata, la ricorrente deduceva sostanzialmente l'illegittimità della pubblicazione di una decisione che aveva inflitto ammende, posto che, nella fattispecie, la pubblicazione di tale decisione non era obbligatoria. Nella sentenza, il Tribunale respinge tuttavia tale motivo, dichiarando che la facoltà delle istituzioni di rendere pubblici gli atti che adottano è la regola. Esistono tuttavia eccezioni a tale principio, nella misura in cui il diritto comunitario, in particolare tramite disposizioni che garantiscono il rispetto del segreto professionale, osta ad una divulgazione di tali atti o di talune informazioni in essi contenute. Il Tribunale definisce poi la nozione di segreto professionale dichiarando che, affinché delle informazioni rientrino, per loro natura, nell'ambito di tale protezione, è necessario anzitutto che siano conosciute da un numero ristretto di persone. Deve poi trattarsi di informazioni la cui divulgazione può causare un danno grave alla persona che le ha fornite o a terzi. Infine, è necessario che gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione dell'informazione siano oggettivamente degni di protezione. La valutazione della riservatezza di un'informazione necessita quindi di una ponderazione tra gli interessi legittimi che ostano alla sua divulgazione e l'interesse generale che impone che le attività delle istituzioni comunitarie si svolgano nel modo più trasparente possibile. Orbene, constata il Tribunale, una ponderazione dell'interesse generale alla trasparenza dell'azione comunitaria con gli interessi che possono opporsi è stata effettuata dal legislatore comunitario in vari atti di diritto derivato, in particolare con i regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 1049/2001²⁷. Il Tribunale delinea quindi un rapporto

²⁷ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), e regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

di corrispondenza tra la nozione di segreto professionale e questi due regolamenti. Nei limiti in cui simili disposizioni di diritto derivato vietano la divulgazione di informazioni al pubblico o escludono l'accesso del pubblico a documenti che le contengono, tali informazioni devono essere considerate protette dal segreto professionale. Invece, nei limiti in cui il pubblico ha un diritto di accesso a documenti che contengono determinate informazioni, queste ultime non possono essere considerate come protette, per loro natura, dal segreto professionale.

6. Ammende

Nel 2006, il Tribunale ha ancora pronunciato molte sentenze vertenti sulla legittimità o sull'adeguatezza di ammende inflitte per violazione dell'art. 81 CE. I contributi più significativi, quest'anno, riguardano il principio di legalità delle pene, l'applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, il massimale del 10 % del fatturato e la competenza anche di merito del Tribunale in materia di ammende.

a) *Principio di legalità delle pene*

Nelle citate sentenze **Jungbunzlauer/Commissione** e **Degussa/Commissione**, il Tribunale ha respinto un'eccezione di illegittimità sollevata contro l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17²⁸ con la quale si deduceva la contrarietà di tale disposizione al principio di legalità delle pene. Secondo le ricorrenti, che erano state parti dei cartelli sui mercati dell'acido citrico e della metionina, tale disposizione illegittimamente conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere in ordine all'opportunità e all'importo dell'ammenda.

Nondimeno, il Tribunale ritiene che il principio di legalità delle pene, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche ammettendo che l'art. 7, n. 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo sia applicabile alle ammende che sanzionano infrazioni alle regole di concorrenza, non imponga che i termini delle disposizioni in forza delle quali sono inflitte le sanzioni siano a tal punto precisi che le conseguenze che possono derivare da un'infrazione a tali disposizioni siano prevedibili con certezza assoluta. Inoltre, il margine discrezionale della Commissione nell'applicazione delle sanzioni, benché ampio, non è assoluto, essendo limitato dal massimale del 10 % del fatturato, dalla valutazione della gravità e della durata delle infrazioni, dai principi di parità di trattamento e di proporzionalità, dalla prassi amministrativa anteriore della Commissione, letta alla luce del principio di parità di trattamento e, infine, dall'autolimitazione che la Commissione si è imposta adottando la comunicazione sulla cooperazione e gli orientamenti sul calcolo delle ammende. Il Tribunale ha quindi respinto l'eccezione di illegittimità sollevata.

²⁸ Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).

b) *Orientamenti*

Sebbene il 1º settembre 2006 la Commissione abbia adottato nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende, le sentenze pronunciate, come peraltro le nuove cause introdotte, riguardavano quest'anno soltanto gli orientamenti adottati nel 1998²⁹.

In generale, è ormai ampiamente ammesso che gli orientamenti vincolano la Commissione. Il Tribunale ha tuttavia precisato, nella citata sentenza **Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione**, che un'autolimitazione del genere non era incompatibile con il mantenimento di un margine sostanziale di discrezionalità da parte della Commissione. L'adozione degli orientamenti non ha quindi privato di pertinenza la giurisprudenza anteriore, secondo la quale la Commissione dispone di un potere discrezionale che le consente di prendere in considerazione oppure no alcuni elementi allorché fissa l'importo delle ammende che intende infliggere, a seconda, segnatamente, delle circostanze della fattispecie. Nell'ipotesi in cui la Commissione si sia discostata dal metodo esposto negli orientamenti, spetta al Tribunale verificare se tale scarto sia legalmente giustificato e sufficientemente motivato. Tuttavia, ha precisato il Tribunale, la discrezionalità della Commissione e i limiti che essa vi ha apportati non pregiudicano l'esercizio, da parte del giudice comunitario, della propria competenza anche di merito.

Estendendo sostanzialmente i medesimi principi interpretativi al caso particolare delle circostanze attenuanti, il Tribunale ha precisato che, in assenza di indicazioni imperative negli orientamenti per quanto riguarda le circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, si deve ritenere che la Commissione abbia conservato un certo margine nel valutare in maniera globale l'entità di un'eventuale riduzione dell'importo delle ammende a titolo di circostanze attenuanti.

Nel 2006, il Tribunale ha inoltre continuato a fornire precisazioni in merito ad alcune disposizioni degli orientamenti, per esempio sulla nozione di impatto concreto, nelle cause **Archer Daniels Midland «Gluconato di Sodio»** e **Archer Daniels Midland «Acido citrico»**, sulla circostanza aggravante connessa al ruolo di leader, nelle sentenze **BASF/Commissione** e **Archer Daniels Midland/Commissione (acido citrico)**, citate, nonché sulla circostanza attenuante connessa alla cessazione dell'infrazione fin dai primi interventi della Commissione nelle sentenze **Archer Daniels Midlands/Commissione (acido citrico)** e **Archer Daniels Midland/Commissione (gluconato di sodio)**, citate.

c) *Massimale del 10 %*

Il regolamento n. 17 prevedeva, come prevede ormai l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, che, per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipante a

²⁹ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3). Questi orientamenti sono ormai sostituiti dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 23, paragrafo 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2). I nuovi orientamenti sono applicabili alle cause nelle quali la comunicazione degli addebiti è stata notificata dopo il 1º settembre 2006.

un'infrazione agli artt. 81 CE e 82 CE, l'ammenda non superi il 10 % del suo fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.

Nella causa **FNCBV e a./Commissione**, già evocata a proposito dell'applicazione delle regole di concorrenza al settore agricolo, la decisione impugnata era affetta da un vizio di motivazione in quanto la Commissione non aveva dedicato alcun passaggio della decisione all'osservanza del limite del 10 % e ai fatturati da prendere in considerazione nel calcolo di tale limite. Nondimeno, il Tribunale giudica che la possibilità per la Commissione di far riferimento non al fatturato proprio delle federazioni ma a quello dei loro membri non è limitata al caso, già identificato dalla giurisprudenza, in cui un'associazione può impegnare la responsabilità dei propri membri. Occorre infatti poter considerare l'effettivo potere economico di un'associazione. Altre circostanze specifiche possono quindi giustificare che si tenga conto dei fatturati dei membri di un'associazione, quali, ad esempio, il fatto che l'infrazione commessa da un'associazione verta sulle attività dei suoi membri e che le pratiche siano svolte dall'associazione direttamente a vantaggio di questi ultimi e in collaborazione con loro, non avendo l'associazione interessi obiettivi autonomi rispetto a quelli dei suoi membri. Orbene, è proprio quanto avveniva nella fattispecie. Le federazioni sanzionate, infatti, avevano essenzialmente il compito di tutelare i propri membri e di rappresentarne gli interessi. L'accordo controverso verteva inoltre sulle attività di questi membri ed era stato concluso direttamente a loro beneficio. Infine, era stato attuato, segnatamente, mediante la conclusione di accordi locali tra federazioni distrettuali e sindacati agricoli locali, membri delle federazioni nazionali sanzionate nella fattispecie.

d) *Esercizio della competenza anche di merito*

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 17, nonché dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 1/2003, il Tribunale, adito con un ricorso proposto avverso una decisione che infligge un'ammenda, dispone di una competenza giurisdizionale anche di merito, ai sensi dell'art. 229 CE, che gli consente di ridurre o aumentare le ammende inflitte dalla Commissione. Nel 2006, il Tribunale ha esercitato tale competenza a più riprese e secondo modalità diverse.

In tal senso, nelle cause relative ai cartelli delle vitamine, il Tribunale ha esercitato la propria competenza giurisdizionale anche di merito unicamente per trarre le conseguenze derivanti da vizi che compromettevano la legittimità della decisione. Nella citata sentenza **BASF/Commissione**, il Tribunale ha ritenuto che la legittimità della valutazione, da parte della Commissione, in merito alle circostanze aggravanti che avevano determinato una maggiorazione dell'ammenda rispetto al suo importo di base desse adito all'esercizio, da parte del giudice comunitario, del suo sindacato di merito al fine di confermare, sopprimere o modificare la detta maggiorazione dell'ammenda, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie. Più in generale, essendo stato invitato dalla BASF a esercitare la propria competenza anche di merito indipendentemente dalla dichiarazione di illegittimità, il Tribunale dichiara che il controllo da esso esercitato su una decisione con cui la Commissione constati una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende è limitato alla legittimità della decisione stessa, giacché la competenza di merito di cui esso dispone può essere esercitata, ove necessario, solo in seguito alla constatazione di un'illegittimità che

vizi la decisione e di cui l'impresa interessata si sia lamentata nel ricorso, e al fine di porre rimedio alle conseguenze di tale illegittimità sulla determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta, eventualmente mediante la sua soppressione o la sua riforma.

Per contro, nella citata causa **Hoek Loos/Commissione**, che verteva sul cartello dei gas industriali, il Tribunale ha esaminato l'argomento della ricorrente sotto il profilo della domanda di soppressione o di riduzione dell'ammenda che esso conteneva. In tale contesto, ha rilevato che la valutazione del carattere proporzionato dell'ammenda inflitta rispetto alla gravità e alla durata dell'infrazione rientrava nel controllo giurisdizionale anche di merito attribuito al Tribunale³⁰. Avendo infine respinto tutte le censure, ha dichiarato che l'importo finale dell'ammenda inflitta alla ricorrente appariva «totalmente appropriato, poiché nessuna delle circostanze fatte valere da quest'ultima giustifica una riduzione del detto ammontare». Analogamente, nella citata sentenza **Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione**, il Tribunale dichiara che, oltre al controllo della legittimità di una decisione, ad esso spetta valutare se esercitare la sua competenza anche di merito con riferimento all'ammenda inflitta ai diversi membri del cartello. In tal senso, a più riprese, dopo aver respinto un motivo sollevato dalle ricorrenti, il Tribunale ha esercitato la sua competenza anche di merito per confermare l'adeguatezza dell'ammenda inflitta.

Infine, nella citata sentenza **FNCBV e a./Commissione**, il Tribunale ha rilevato che, a titolo di circostanze attenuanti, la Commissione aveva preso in considerazione, da un lato, il fatto che essa sanzionava per la prima volta un'intesa conclusa esclusivamente tra federazioni sindacali, vertente su un prodotto agricolo di base e implicante due anelli della catena di produzione e, d'altro lato, il contesto economico specifico della causa, caratterizzato segnatamente dalla grave crisi del settore bovino a partire dal 2000, a seguito della scoperta di nuovi casi di malattia della «mucca pazza». Per tale ragione, la Commissione aveva applicato una riduzione del 60 % all'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti. Avvalendosi della propria competenza anche di merito, il Tribunale ritiene che tale riduzione, benché significativa, non tenga sufficientemente conto dell'eccezionalità delle circostanze. Esso dichiara pertanto che è opportuno fissare al 70 % la percentuale di riduzione delle ammende da concedere alle ricorrenti, e quindi applicare un'ulteriore percentuale di riduzione del 10 % sull'importo dell'ammenda.

Si rilevi inoltre che il Tribunale ha esaminato, in due cause, la possibilità di aumentare l'ammenda inflitta dalla Commissione.

In tal senso, nella citata sentenza **Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione**, la Commissione chiedeva al Tribunale di aumentare l'importo dell'ammenda inflitta alla banca ricorrente, in quanto quest'ultima aveva contestato, per la prima volta dinanzi al Tribunale, l'esistenza di una parte degli accordi sanzionati. Il Tribunale dichiara che occorre in proposito accertare se il comportamento della ricorrente abbia obbligato la Commissione, contro ogni aspettativa che essa avrebbe ragionevolmente potuto nutrire nella cooperazione della ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, ad elaborare e a presentare una difesa dinanzi al Tribunale focalizzata sulla contestazione di fatti illeciti

³⁰ V. anche sentenza Westfalen Gassen Nederland/Commissione, citata, e causa T-329/01, Archer Daniels Midland/Commissione, citata, punto 380.

che essa ben poteva ritenere non sarebbero stati rimessi in discussione dalla ricorrente. Il Tribunale conclude nella fattispecie che una maggiorazione della sanzione non è appropriata, considerata l'importanza minima dei punti contestati tanto nella sistematica della decisione impugnata quanto ai fini dell'elaborazione delle difese della Commissione, che non è stata resa più difficile, se non in misura minima, dal comportamento della ricorrente.

Per contro, nella citata causa **Roquette Frères/Commissione**, il Tribunale ha maggiorato l'ammenda contestata, dopo averla ridotta. Il Tribunale ha constatato, in un primo tempo, che l'ammenda inflitta alla ricorrente non rispecchiava la sua posizione sul mercato del gluconato di sodio. Sebbene alla Commissione non potesse essere mosso alcun rimprovero, in quanto essa aveva calcolato l'importo dell'ammenda sulla base di informazioni non chiare ed equivoche da parte della ricorrente, il Tribunale ha comunque deciso di correggere tale errore della decisione e di ridurre conseguentemente l'ammenda. In un secondo tempo, il Tribunale ha maggiorato l'ammenda di 5 000 euro per tener conto del fatto che la ricorrente, consci di un rischio di possibile confusione da parte della Commissione, aveva comunicato i suoi fatturati in modo erroneo a seguito di una richiesta di informazioni. Poiché, infatti, il regolamento n. 17 prevede la possibilità per la Commissione di infliggere un'ammenda da 100 a 5 000 euro nel caso in cui l'impresa fornisca indicazioni inesatte in risposta a una richiesta di informazioni, il Tribunale ha deciso di tener conto della grave negligenza della ricorrente e di maggiorare l'ammenda fino al massimale previsto da tale disposizione.

Nella medesima sentenza il Tribunale si è infine pronunciato sulle modalità dell'esercizio della sua competenza anche di merito: in forza di tale competenza, il Tribunale può, nel valutare l'importo dell'ammenda in rapporto alle censure invocate dalla ricorrente, prendere in considerazione elementi di informazione aggiuntivi che non erano menzionati nella decisione impugnata; tale valutazione è stata confermata nella citata sentenza **Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione**. Tuttavia, nella sentenza **Roquette Frères/Commissione** il Tribunale ha precisato che, alla luce del principio di certezza del diritto, tale possibilità deve in linea di principio limitarsi alla presa in considerazione di elementi di informazione precedenti alla decisione impugnata e che la Commissione avrebbe potuto conoscere al momento di adottare la decisione. Un diverso approccio condurrebbe infatti il Tribunale a sostituirsi all'amministrazione nel valutare una questione che essa non è stata ancora chiamata ad esaminare il che equivale a violare il sistema di ripartizione delle funzioni e l'equilibrio istituzionale tra i poteri giudiziario ed amministrativo.

7. Contributi nel settore del controllo delle concentrazioni

Nel 2006 sono state pronunciate tre sentenze vertenti sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89, ormai sostituito dal regolamento (CE) n. 139/2004, nonché una quarta sentenza, in merito all'applicazione di quest'ultimo regolamento³¹.

³¹ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1; rettifica in GU 1990, L 257, pag. 13), abrogato dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

a) *Competenza della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni*

I regolamenti (CEE) n. 4064/89 e (CE) n. 139/2004 si applicano soltanto alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che è definita, segnatamente, sulla base di varie soglie di fatturati relativi alle parti contraenti nell'operazione. Due sentenze pronunciate nel 2006 precisano, a tal proposito, la competenza della Commissione.

In primo luogo, la citata sentenza **Endesa/Commissione** ha precisato i criteri sulla base dei quali i fatturati delle parti di un'operazione di concentrazione devono essere calcolati per verificarne la dimensione comunitaria. Nella fattispecie, la Gas Natural, società spagnola operante nel settore dell'energia, aveva notificato all'autorità spagnola della concorrenza la propria intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale della Endesa, società spagnola essenzialmente operante nel settore dell'elettricità. La Endesa, ritenendo che, conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004, l'operazione avesse dimensione comunitaria e che avrebbe dovuto pertanto essere notificata alla Commissione, aveva presentato a quest'ultima una denuncia, che era stata tuttavia respinta. La Endesa ha contestato tale decisione dinanzi al Tribunale affermando, segnatamente, che la Commissione aveva valutato il suo fatturato in maniera inesatta.

Nella sentenza, il Tribunale constata segnatamente che il regolamento sul controllo delle concentrazioni non prevede espressamente l'obbligo per la Commissione di assicurarsi d'ufficio che ogni operazione di concentrazione che non le viene notificata non sia effettivamente di dimensione comunitaria. Tuttavia, nel caso in cui le venga presentata una denuncia da parte di un'impresa secondo cui una concentrazione non notificata è di dimensione comunitaria, la Commissione è tenuta a pronunciarsi sul principio della sua competenza. Di conseguenza, in linea di principio è il denunziante che è tenuto a dimostrare la fondatezza della propria denuncia, fermo restando che spetta alla Commissione procedere ad un esame diligente e imparziale delle denunce che le vengono sottoposte e rispondere motivatamente agli argomenti dedotti dal denunziante. Inoltre, la Commissione non può essere tenuta ad assicurarsi d'ufficio in ciascun caso che i conti certificati che le sono stati presentati riflettano fedelmente la realtà, né a procedere all'esame di tutte le correzioni ipotizzabili. Solo allorché la sua attenzione venga attirata su problemi specifici la Commissione è tenuta ad esaminarli.

Nella fattispecie, la Endesa sosteneva, in particolare, che l'esame da parte della Commissione del suo fatturato avrebbe dovuto fondarsi sui principi contabili internazionali anziché sui principi spagnoli allora vigenti. Il Tribunale interpreta tuttavia il regolamento (CE) n. 139/2004 nel senso che esso impone alla Commissione di fare riferimento ai conti delle imprese relativi all'esercizio precedente, redatti e certificati conformemente alla normativa applicabile. Orbene, nella fattispecie, le norme applicabili in Spagna per i conti dell'esercizio 2004 erano i principi contabili generali nazionali e non i principi contabili internazionali che, conformemente al regolamento sull'applicazione di principi contabili internazionali, sono divenuti applicabili solo a partire dall'esercizio 2005.

Il Tribunale ha inoltre respinto gli argomenti della Endesa secondo cui la Commissione avrebbe dovuto procedere a due correzioni, l'una relativa alle operazioni di distribuzione della Endesa e l'altra riguardante gli scambi di gas. In tale contesto, il Tribunale ha precisato

in particolare che, per questioni di certezza del diritto, il fatturato da prendere in considerazione al fine di stabilire l'autorità competente a conoscere di un'operazione di concentrazione dev'essere in via di principio definito sulla base della contabilità annuale pubblicata. Solo a titolo eccezionale dunque, quando circostanze particolari lo giustifichino, è necessario procedere a certe correzioni volte a riflettere nel modo migliore la realtà economica delle imprese interessate. Il Tribunale ha quindi, in definitiva, respinto il ricorso della Endesa.

In secondo luogo, la citata sentenza **Cementbouw Handel & Industrie/Commissione** fornisce numerose precisazioni per quanto riguarda la valutazione, da parte della Commissione, dell'unitarietà di un'operazione di concentrazione effettuata attraverso varie transazioni giuridiche. Il ricorso era diretto contro una decisione con la quale la Commissione aveva retroattivamente autorizzato l'acquisto dell'impresa comune olandese CVK da parte del gruppo tedesco Haniel e del Cementbouw Handel & Industrie (entrambi presenti nel settore dei materiali da costruzione), dopo l'impegno assunto da queste due imprese di porre fine al loro preesistente accordo di impresa comune. La fattispecie implicava un'operazione complessa, fondata in sostanza su due gruppi di transazioni giuridiche distinte, una delle quali era stata notificata all'autorità olandese competente in materia di concorrenza e poi da quest'ultima approvata. Nel suo ricorso, la Cementbouw Handel & Industrie contestava segnatamente la possibilità per la Commissione di qualificare più transazioni distinte come un'operazione unica.

Il Tribunale adotta tuttavia un'interpretazione teleologica della nozione di concentrazione, che deve corrispondere alla logica economica perseguita dalle parti. Dichiara pertanto che un'operazione del genere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89, può realizzarsi anche in presenza di una pluralità di operazioni giuridiche formalmente distinte quando tali operazioni — il cui risultato consiste nel conferire ad una o più imprese il controllo economico, diretto o indiretto, sull'attività di una o più altre imprese — sono interdipendenti, per cui non verrebbero realizzate le une senza le altre. Nella fattispecie, la Commissione non era incorsa in errore allorché aveva considerato che le operazioni in discussione fossero appunto interdipendenti.

Peraltro, la Commissione non infrange la ripartizione delle competenze tra autorità nazionali e comunitarie della concorrenza delineata dal regolamento (CEE) n. 4064/89 allorché esamina globalmente, insieme ad una transazione successiva dalla quale essa è inscindibile, un'altra transazione che, considerata isolatamente, non soddisfa i criteri della dimensione comunitaria ed è stata approvata da un'autorità nazionale della concorrenza. In tal caso, infatti, è specioso considerare che l'operazione approvata è, da punto di vista economico, autonoma.

b) *Impegni assunti al fine di modificare il progetto iniziale di concentrazione*

L'articolo 8, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 dispone in sostanza che la Commissione deve approvare un progetto di concentrazione, eventualmente dopo che le imprese interessate abbiano apportato modifiche al progetto iniziale, allorché l'operazione è compatibile con il mercato comune. La Commissione può quindi imporre con la sua decisione una serie di condizioni destinate a garantire che le imprese adempiano gli impegni assunti nei suoi confronti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Nella causa **Cementbouw/Commissione**, testé ricordata, il Tribunale ritorna sulla delicata articolazione tra principio di proporzionalità e libertà delle parti di proporre impegni per risolvere integralmente i problemi di concorrenza ravvisati dalla Commissione. Nel corso del procedimento di esame della concentrazione di cui si trattava, le parti, tra le quali la ricorrente, avevano proposto prima un progetto di impegni, rifiutato dalla Commissione, poi impegni definitivi, che sono stati invece accettati.

Il Tribunale conclude, in un primo tempo, che il progetto di impegni non consentiva di risolvere integralmente il problema di concorrenza ravvisato dalla Commissione. Quanto agli impegni definitivi, poiché essi andavano oltre l'obiettivo di ripristinare la situazione concorrenziale anteriore all'operazione, il Tribunale dichiara che la Commissione era tenuta a prenderne atto e a dichiarare l'operazione compatibile con il mercato comune. Essa non aveva quindi né la possibilità di dichiarare la concentrazione incompatibile con il mercato comune né quella di adottare una decisione che dichiarava la concentrazione compatibile con il mercato comune ma corredandola con condizioni dirette allo stretto ripristino della situazione concorrenziale anteriore all'operazione di concentrazione, diverse da quelle proposte dalle parti. In particolare, il regolamento (CEE) n. 4064/89 non prevede che la Commissione possa far dipendere la sua dichiarazione di compatibilità di un'operazione di concentrazione da condizioni da essa unilateralmente imposte, a prescindere dagli impegni assunti dalle parti notificanti. La ricorrente non poteva quindi utilmente far valere che la Commissione avesse disatteso il principio di proporzionalità, né poteva sostenere, nella fattispecie, di aver proposto tali impegni sotto l'arbitraria costrizione della Commissione.

c) *Valutazione della creazione di una posizione dominante collettiva*

Secondo la giurisprudenza³², affinché possa crearsi, a seguito di un'operazione di concentrazione, una situazione di posizione dominante collettiva idonea a ostacolare in maniera significativa l'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso sono necessarie tre condizioni. In primo luogo, il mercato dev'essere sufficientemente trasparente, affinché le imprese che coordinano il proprio comportamento possano essere in grado di sorvegliare in modo sufficiente se le modalità del coordinamento sono rispettate. In secondo luogo, è necessario che esista un meccanismo di dissuasione per il caso di comportamento deviante. In terzo luogo, le reazioni delle imprese che non partecipano al coordinamento, come i concorrenti attuali o futuri, nonché le reazioni dei clienti non devono poter rimettere in discussione i risultati attesi dal coordinamento.

La citata sentenza **Impala/Commissione** precisa gli obblighi che gravano sulla Commissione, per quanto riguarda il rischio di creazione di una posizione dominante collettiva, allorché essa dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune. In tale causa, la Bertelsman e la Sony, due società del settore audiovisivo, hanno notificato alla Commissione un progetto di concentrazione diretto a raggruppare sotto il nome di Sony BMG le loro attività mondiali in materia di musica registrata. In un primo tempo, la Commissione aveva informato le parti che concludeva provvisoriamente nel senso

³² Sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, causa T-342/99, Airtours/Commissione, Racc. pag. II-2585, punto 62.

dell'incompatibilità della concentrazione con il mercato comune poiché, segnatamente, essa avrebbe rafforzato una posizione dominante collettiva sul mercato della musica registrata. Tuttavia, dopo aver sentito le parti, la Commissione ha autorizzato l'operazione. La Impala, associazione internazionale che raggruppa società indipendenti di produzione musicale, ha allora chiesto al Tribunale di annullare tale decisione.

Nella sentenza il Tribunale rammenta, fondandosi sulla giurisprudenza varata con la citata sentenza Airtours/Commissione, che, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 4064/89, con riferimento al rischio di creazione di una posizione dominante collettiva, la Commissione è tenuta a fondare la propria valutazione su un'analisi prospettica del mercato di riferimento, che postula una delicata previsione in merito ai probabili sviluppi del mercato e delle condizioni di concorrenza. Per contro, la constatazione non di un rischio di posizione dominante collettiva bensì dell'esistenza di una tale posizione si fonda su un'analisi concreta della situazione esistente al momento in cui la decisione è adottata. Pertanto, sebbene le tre condizioni identificate dal Tribunale nella sentenza Airtours/Commissione siano, certamente, anch'esse necessarie per valutare l'esistenza di una posizione dominante collettiva, esse possono essere accertate indirettamente sulla base di un insieme di indizi e di elementi di prova relativi ai segni, alle manifestazioni e ai fenomeni inerenti alla presenza di una posizione dominante collettiva. In particolare, un rigido allineamento dei prezzi sul lungo periodo, soprattutto quando siano superiori ai prezzi normalmente applicati in situazione di concorrenza, unito ad altri fattori tipici di una posizione dominante collettiva, potrebbe, in assenza di altre spiegazioni ragionevoli, essere sufficiente a dimostrare l'esistenza di una posizione siffatta, quand'anche non vi fossero solide prove dirette di una trasparenza forte del mercato, potendo quest'ultima, in circostanze simili, essere presunta. Ciononpertanto, poiché la ricorrente si era limitata nella fattispecie a dedurre una violazione delle condizioni sancite nella sentenza Airtours/Commissione, il Tribunale si è attenuto a una verifica del rispetto di tali condizioni.

Nella fattispecie, quanto al rafforzamento di una posizione dominante collettiva preesistente sul mercato della musica registrata, il Tribunale constata che, secondo la decisione, l'assenza di posizione dominante collettiva su tale mercato può dedursi dall'eterogeneità del prodotto di cui trattasi, dalla mancanza di trasparenza del mercato e dall'assenza di misure di ritorsione tra le cinque maggiori società operanti sul mercato. Il Tribunale ritiene tuttavia che la tesi secondo la quale i mercati della musica registrata non sono sufficientemente trasparenti da permettere una posizione dominante collettiva, da un lato, non è sufficientemente motivata e, dall'altro, è viziata da un manifesto errore di valutazione in quanto gli elementi sui quali essa si fonda sono incompleti e non ricomprendono l'insieme dei dati pertinenti che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla Commissione, né sono idonei a suffragare le conclusioni che essa ne ha tratte. Il Tribunale rileva inoltre che la Commissione si è fondata sull'assenza di prove dell'esercizio di misure di ritorsione in passato, quando invece, secondo la giurisprudenza, è sufficiente la mera esistenza di efficaci meccanismi di dissuasione. Infatti, se le società si conformano alla politica comune, non è necessario ricorrere all'applicazione di sanzioni. In tale contesto, il Tribunale precisa che sembrano sussistere nella fattispecie mezzi di dissuasione credibili ed efficaci, in particolare la possibilità di sanzionare il produttore di dischi deviante escludendolo dalle compilazioni. Inoltre, anche supponendo che il criterio appropriato a tal proposito consista nel verificare se tali mezzi di ritorsione sono stati esercitati in passato, l'esame cui la Commissione ha proceduto era insufficiente.

Peraltro, quanto alla possibile creazione di una posizione dominante collettiva dopo la fusione sui mercati della musica registrata, il Tribunale contesta alla Commissione di aver proceduto a un esame estremamente succinto e di essersi limitata a presentare, nella decisione, alcune osservazioni superficiali e formali sul punto. Il Tribunale ritiene inoltre che la Commissione non potesse, se non incorrendo in errore, fondarsi sulla mancanza di trasparenza del mercato o sulla mancanza di prove dell'esercizio di misure di ritorsione in passato per concludere che la concentrazione non rischiava di determinare la creazione di una posizione dominante collettiva. L'esame della creazione di una posizione dominante collettiva, infatti, si fonda su una valutazione prospettica, che doveva indurla a non far riferimento soltanto alla situazione esistente. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione impugnata.

C. Aiuti di Stato

1. Norme sostanziali

L'articolo 87, n. 1, CE dispone che, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Come il Tribunale ha confermato nella sentenza **Le Levant 001 e a./Commissione**³³, la qualificazione come aiuto richiede che sussistano tutti i requisiti previsti da tale disposizione, e l'obbligo di motivazione cui la Commissione è tenuta deve essere soddisfatto con riguardo a ciascuno di tali requisiti. L'aiuto oggetto della causa rientrava tra le misure di riduzione d'imposta per determinati investimenti effettuati oltremare introdotte, originariamente, dalla legge francese 11 luglio 1986, rispetto alla quale la Commissione non aveva sollevato obiezioni ai sensi dell'art. 87 CE. L'operazione consisteva nel garantire, nell'ambito di tale legge, il finanziamento e la gestione della nave da crociera «Le Levant», per un periodo di circa sette anni, da parte degli investitori, persone fisiche, attraverso imprese unipersonali a responsabilità limitata (EURL), costituite a tale unico scopo e riunite in seno ad una comproprietà marittima.

Nella sentenza, il Tribunale constata che la decisione impugnata non consente di capire in che senso l'aiuto in oggetto risponda a tre dei quattro requisiti previsti dall'art. 87, n. 1, CE. In primo luogo, infatti, per quanto riguarda il pregiudizio per gli scambi tra gli Stati membri, il Tribunale rileva che la Commissione non ha precisato in qual senso l'aiuto di cui trattasi sia idoneo a pregiudicare i detti scambi, considerato che la nave doveva essere gestita a Saint-Pierre-et-Miquelon, che non fa parte del territorio comunitario. In secondo luogo, quanto al vantaggio accordato al beneficiario dell'aiuto e alla selettività di tale vantaggio, il Tribunale ritiene che la decisione impugnata non permetta di capire le ragioni per le quali gli investitori privati sarebbero avvantaggiati dall'aiuto in questione. In terzo luogo, quanto agli effetti del detto aiuto sulla concorrenza, il Tribunale rileva che la decisione

³³ Sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa T-34/02, Le Levant 001 e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

impugnata non contiene indicazioni che permettano di individuare come e su quale mercato la concorrenza sia stata distorta o possa essere distorta dall'aiuto. Per tale difetto di motivazione, segnatamente, il Tribunale annulla la decisione della Commissione.

Si noti in proposito che il Tribunale ha constatato un'insufficienza o un difetto di motivazione tale da indurre all'annullamento parziale o totale della decisione impugnata anche nelle sentenze **Ufex e a./Commissione, Lucchini/Commissione e Italia e Wam/Commissione**³⁴.

Sebbene il Tribunale si sia pronunciato quest'anno su molti altri aspetti del regime degli aiuti di Stato, ci si limiterà a menzionare infine la causa **British Aggregates/Commissione**, nella quale il Tribunale esamina l'idoneità del provvedimento nazionale a conferire un vantaggio selettivo, a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività³⁵.

Nella fattispecie, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aveva istituito una ecotassa gravante, in linea di principio, sulla commercializzazione degli aggregati vergini — materiali granulari di prima estrazione impiegati nell'edilizia e nei lavori pubblici — e tendente a massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri prodotti di sostituzione rispetto agli aggregati vergini, a promuoverne un uso razionale e ad assicurare l'internalizzazione dei costi ambientali dell'estrazione di aggregati colpiti dalla tassa conformemente al principio «chi inquina paga». In presenza di una misura tributaria del genere, il Tribunale è stato indotto a verificare se giustamente la Commissione avesse ritenuto che la differenziazione introdotta dalla misura considerata rientrasse nella natura o nella struttura del sistema generale applicabile. Se infatti risulta che una tale differenziazione si fonda su altre finalità rispetto a quelle perseguitate dal sistema generale, la misura di cui trattasi è in via di principio considerata integrante la condizione di selettività prevista dall'art. 87, n. 1, CE.

Secondo il Tribunale, una tassa ambientale, o ecotassa, è una misura fiscale autonoma caratterizzata dalla sua finalità ambientale e dalla sua base imponibile specifica. Essa prevede la tassazione di taluni beni o servizi al fine di includere i costi ambientali nel loro prezzo e/o di rendere i prodotti riciclati più competitivi e di orientare i produttori e i consumatori verso attività più rispettose dell'ambiente. Orbene, gli Stati membri, competenti in materia di politica ambientale, sono legittimati ad istituire ecotasse settoriali al fine di raggiungere taluni obiettivi ambientali. Gli Stati membri sono in particolare liberi, nell'ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un'ecotassa. Ne deriva, in linea di principio, che la sola circostanza che un'ecotassa costituisca una misura circoscritta, avente ad oggetto alcuni beni o servizi specifici e non riconducibile ad un sistema generale di tassazione applicabile all'insieme

³⁴ Sentenze del Tribunale 7 giugno 2006, causa T-613/97, Ufex e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; 19 settembre 2006, causa T-166/01, Lucchini/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, nonché 6 settembre 2006, cause riunite T-304/04 e T-316/04, Italia e Wam/Commissione, oggetto d'impugnazione, non pubblicata nella Raccolta.

³⁵ Sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, causa T-210/02 (oggetto d'impugnazione, causa C-487/06 P), British Aggregates/Commissione. Sempre in merito alla selettività degli aiuti, cfr. sentenza del Tribunale 26 gennaio 2006, causa T-92/02 (oggetto di impugnazione, causa C-176/06 P), Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta.

delle attività analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente, non permette di ritenere che le attività analoghe, non assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo. Nel caso di specie, la Commissione non aveva oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale ritenendo che l’ambito di applicazione della tassa in oggetto potesse giustificarsi con il perseguimento degli obiettivi ambientali indicati e, pertanto, che la detta tassa non costituisse un aiuto di Stato.

2. Questioni procedurali

a) *Diritto degli interessati di presentare osservazioni*

In due sentenze pronunciate nel 2006, il Tribunale ha insistito sulla precisione della quale deve essere dotata una decisione di avviare il procedimento, al fine di consentire ai terzi di presentare osservazioni.

In primo luogo, nella già citata sentenza **Le Levant 001 e a./Commissione**, il Tribunale precisa quali obblighi incombono sulla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE per quanto riguarda il rispetto delle garanzie procedurali delle persone interessate da una decisione che dichiara una misura nazionale incompatibile con l’art. 87, n. 1, CE. Il Tribunale dichiara che l’indicazione del beneficiario dell’aiuto costituisce necessariamente un punto di fatto e di diritto pertinente che dev’essere esposto nella decisione di avvio del procedimento, sempreché ciò sia possibile in tale fase, in quanto è sulla base di tale individuazione che la Commissione potrà adottare la decisione di recupero. Orbene, constata il Tribunale nella fattispecie, la decisione di avvio del procedimento non accennava in alcun punto agli investitori in quanto eventuali beneficiari dell’aiuto in questione, ma lasciava intendere, al contrario, che il beneficiario fosse il gestore della comproprietà, che era stato indicato come l’utilizzatore e il proprietario finale della nave. Il Tribunale conclude che, non mettendo gli investitori privati in grado di presentare utilmente le proprie osservazioni, la Commissione ha violato l’art. 88, n. 2, CE nonché il principio generale di diritto comunitario in forza del quale qualsiasi soggetto nei cui confronti possa essere adottata una decisione che lo pregiudichi dev’essere messo in grado di far conoscere efficacemente il suo punto di vista riguardo agli elementi addebitatigli dalla Commissione per fondare la decisione controversa.

In secondo luogo, nella sentenza **Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione**³⁶, il Tribunale precisa che la Commissione non può essere tenuta a presentare un’analisi completa dell’aiuto di cui trattasi nella sua comunicazione relativa all’avvio del procedimento. Per contro, è necessario che essa definisca a sufficienza il quadro del suo esame al fine di non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni. Nella fattispecie, il concetto fondamentale che consentiva l’identificazione dei beneficiari era presente nella comunicazione, cosicché la Commissione aveva correttamente espletato, nei limiti dei mezzi di cui disponeva, il suo compito consistente nel porre gli interessati in grado di presentare utilmente le loro osservazioni in occasione del procedimento formale di esame dell’aiuto.

³⁶ Sentenza del Tribunale 31 maggio 2006, causa T-354/99, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

b) *Deduzione dinanzi al Tribunale di elementi di fatto non menzionati nella fase amministrativa dinanzi alla Commissione*

In due sentenze pronunciate quest'anno, il Tribunale ha completato la propria giurisprudenza che limita il diritto del ricorrente di dedurre dinanzi al Tribunale elementi di cui la Commissione non disponeva nel corso della fase amministrativa³⁷.

In tal senso, nella sentenza **Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione**³⁸, il Tribunale ha dichiarato che un ricorrente che non abbia partecipato al procedimento amministrativo non può avvalersi di elementi di cui la Commissione non ha avuto conoscenza durante tale fase, quando invece il ricorrente era nominativamente designato come beneficiario dell'aiuto in questione e la Commissione aveva invitato le autorità tedesche e le eventuali parti interessate a fornire la prova di certi elementi. In effetti, una volta che la Commissione abbia posto gli interessati in grado di presentare efficacemente le loro osservazioni, non può esserle contestato di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto che avrebbero potuto esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l'obbligo di esaminare d'ufficio, in via presuntiva, quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti.

Analogamente, il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza **Ter Lembeek/Commissione**³⁹, che, nonostante la perfetta conoscenza da parte della ricorrente dell'avvio di un procedimento d'indagine formale, nonché della necessità ed importanza per essa di fornire certe informazioni, essa aveva deciso di non partecipare a tale procedimento, senza aver affermato peraltro che la decisione di avvio non era motivata in modo sufficiente da permetterle di esercitare utilmente i suoi diritti. In tali circostanze, la ricorrente non poteva né avvalersi per la prima volta dinanzi al Tribunale di informazioni non conosciute dalla Commissione al momento in cui questa ha adottato la decisione impugnata, né dedurre, a pena di irricevibilità, un motivo fondato unicamente su informazioni che non erano note alla Commissione al momento in cui essa ha adottato la decisione impugnata.

c) *Termine ragionevole*

Nella causa **Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione**⁴⁰, la fase preliminare di esame prevista dall'art. 88, n. 3, CE, era durata circa 28 mesi. Il Tribunale ha dichiarato che, poiché la ragionevolezza della durata di un procedimento di esame preliminare ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE si deve

³⁷ Sentenze del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T-109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II-127, punti 50 e 51, nonché 11 mai 2005, cause riunite T-111/01 e T-133/01, Saxonia Edelmetalle e Zemag/Commissione, punti 67-70, non ancora pubblicata nella Raccolta.

³⁸ Sentenza del Tribunale 6 aprile 2006, causa T-17/03, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

³⁹ Sentenza del Tribunale 23 novembre 2006, causa T-217/02, Ter Lembeek/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁴⁰ Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T-95/03, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

valutare sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica, nella fattispecie né il volume dei documenti presentati dalle ricorrenti alla Commissione né le altre circostanze della causa giustificavano la durata dell'esame preliminare condotto dalla Commissione. Tuttavia, in assenza di altre circostanze, la cui esistenza non era stata dimostrata dalle ricorrenti, il solo fatto di aver adottato una decisione oltre un termine ragionevole non è stato considerato dal Tribunale sufficiente a determinare l'illegittimità di una decisione adottata dalla Commissione. Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso di annullamento.

D. Marchio comunitario

Anche quest'anno, le decisioni di applicazione del regolamento (CE) n. 40/94⁴¹ sono state molto numerose. Il numero di cause in materia di marchi definite (90) rappresenta infatti il 20 % delle cause decise dal Tribunale nel 2006.

1. Impedimenti assoluti alla registrazione

Su un totale di otto sentenze che hanno statuito nel merito su cause relative a impedimenti assoluti alla registrazione, il Tribunale ha pronunciato due annullamenti⁴². La giurisprudenza del 2006 riguarda essenzialmente gli impedimenti assoluti dovuti all'assenza di carattere distintivo o al carattere descrittivo [art. 7, n. 1, lett. b) e c)], del regolamento (CE) n. 40/94]. Sono state ad esempio dichiarate descrittive o prive di carattere distintivo la forma di una bottiglia di plastica per bevande, condimenti e alimenti liquidi; il segno WEISSE SEITEN, segnatamente per determinati supporti di registrazione e prodotti cartacei, nonché una forma oblunga che evocava una matassa o un torciglione per determinati prodotti alimentari⁴³.

2. Impedimenti relativi alla registrazione

La giurisprudenza di quest'anno si è una volta ancora rivelata molto ricca su questo punto. Possono essere menzionate ad esempio le precisazioni fornite in merito ai rapporti tra carattere distintivo e notorietà nella sentenza **Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT)**, o ancora in merito alla valutazione ratione temporis del conflitto tra due marchi nella sentenza **MIP Metro/UAMI — Tesco**

⁴¹ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

⁴² Sentenze del Tribunale 4 ottobre 2006, causa T-188/04, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata nero opaco), e causa T-190/04, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata bianca), non pubblicate nella Raccolta.

⁴³ Sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T-129/04 (oggetto d'impugnazione, causa C-238/06 P), Develey/UAMI (Forma di una bottiglia di plastica), 16 marzo 2006, causa T-322/03, Telefon & Buch/UAMI — Herold Business Data (Weisse Seiten), non ancora pubblicata nella Raccolta, e 31 maggio 2006, causa T-15/05, De Waele/UAMI (Forma di una salsiccia), non ancora pubblicata nella Raccolta.

Stores (METRO)⁴⁴. In questa sede saranno tuttavia presentate soltanto le novità attinenti, da un lato, alla nozione di «famiglia di marchi» e, dall'altro lato, la portata della tutela conferita dall'utilizzazione seria di un marchio.

a) *Nozione di «famiglia di marchi»*

Nella sentenza **Ponte Finanziaria/UAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)**, il Tribunale ha precisato la pertinenza della nozione di «famiglia di marchi» al fine di valutare il rischio di confusione⁴⁵. In tale causa, la ricorrente sosteneva che i marchi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza della medesima componente verbale («bridge»), costituivano una «famiglia di marchi» o una «serie di marchi». A suo parere, una circostanza del genere era tale da creare un obiettivo rischio di confusione. Per il Tribunale, sebbene la nozione di «serie di marchi» non sia contemplata dal regolamento (CE) n. 40/94, il rischio di confusione deve comunque essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie. Orbene, esso ha aggiunto, costituisce un fattore pertinente ai fini della valutazione di un rischio di confusione il fatto che un'opposizione a una domanda di marchio comunitario si fondi su più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa «serie» o «famiglia». Ciò può avvenire, in particolare, laddove essi riproducono integralmente uno stesso elemento distintivo con l'aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l'uno dall'altro, oppure laddove si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario. Infatti, in ipotesi simili, un rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio richiesto presenti con questi ultimi somiglianze tali da indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i prodotti da esso contraddistinti abbiano la stessa origine commerciale di quelli protetti dai marchi anteriori o un'origine imparentata.

Pure, il Tribunale ha limitato tale soluzione ai casi in cui ricorrono due presupposti cumulativi. In primo luogo, il titolare di una serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell'utilizzo di tutti i marchi che appartengono alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una «serie». In secondo luogo, oltre alla sua somiglianza con i marchi facenti parte della serie, il marchio richiesto deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Il Tribunale precisa che questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto. Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che quantomeno il primo di tali presupposti non era soddisfatto, in quanto la ricorrente aveva provato la presenza sul mercato soltanto di due marchi anteriori della serie invocata.

⁴⁴ V., rispettivamente, sentenze del Tribunale 12 luglio 2006, causa T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), e 13 settembre 2006, causa T-191/04 (oggetto d'impugnazione, causa C-493/06 P), MIP Metro/UAMI — Tesco Stores (METRO), non ancora pubblicate nella Raccolta.

⁴⁵ Sentenza del Tribunale 23 febbraio 2006, causa T-194/03 (oggetto d'impugnazione, causa C-234/06 P), Ponte Finanziaria/UAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), non ancora pubblicata nella Raccolta.

b) *Portata della tutela conferita da un'utilizzazione seria del marchio*

L'articolo 15, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 dispone che, se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nello stesso regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso. Il n. 2 di questa norma prevede che è considerato uso serio anche l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Sempre secondo questa norma, se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi. L'art. 43, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 estende l'applicazione di tali principi al caso dei marchi nazionali anteriori.

Orbene, nella citata sentenza **Ponte Finanziaria/UAMI**, il Tribunale si è pronunciato su un argomento della ricorrente fondato sulla nozione di «marchio difensivo». Tale nozione consente, in diritto italiano, di introdurre una deroga alla regola della decadenza del marchio per mancata utilizzazione qualora il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore, di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

Ciò nondimeno, il Tribunale ha dichiarato che l'istituto del «marchio difensivo» era sconosciuto al sistema di tutela del marchio comunitario, il quale impone, come condizione essenziale per il riconoscimento dei diritti connessi ai marchi, l'uso effettivo di un segno nel commercio per i prodotti o servizi di cui trattasi. A tal proposito, il Tribunale ha precisato che le registrazioni di marchi difensivi non rientravano nelle «legittime ragioni» per la non utilizzazione, di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Tale nozione, infatti, si riferisce all'esistenza di ostacoli all'utilizzazione del marchio o a situazioni in cui lo sfruttamento commerciale del medesimo si rivelerebbe, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, eccessivamente oneroso. È quanto potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso di una normativa nazionale che imponga restrizioni alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio. Così non è, per contro, nel caso di una norma nazionale che consente il deposito come marchi di segni destinati a non essere utilizzati in commercio, in quanto svolgenti funzione meramente difensiva di un diverso segno oggetto di sfruttamento commerciale.

La nozione di «marchio difensivo» non è nemmeno ricompresa nella possibilità, per il titolare di un marchio, di dimostrare l'uso serio fornendo la prova di un'utilizzazione in

commercio in una forma leggermente differente rispetto a quella in cui è stata effettuata la registrazione. Secondo il Tribunale, infatti, lo scopo dell'art. 15, n. 2, lett. a) del regolamento (CE) n. 40/94 è di consentire al titolare del marchio di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti. L'ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione va considerato limitato alle situazioni in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio costituisce la forma in cui tale stesso marchio è sfruttato in commercio. Tale disposizione non consente invece al titolare di un marchio registrato di sottrarsi all'onere di utilizzazione di quest'ultimo invocando l'uso di un marchio simile oggetto di una distinta registrazione.

3. Questioni di forma e di procedura

Dal principio della continuità funzionale tra i gradi del procedimento dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) discende che, nella sfera di applicazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 (che impone, nei procedimenti in merito a impedimenti relativi alla registrazione, la limitazione dell'esame ai motivi dedotti e alle richieste presentate dalle parti), la commissione di ricorso è tenuta a fondare la propria decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha introdotto sia durante il procedimento dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado, sia nella procedura di ricorso, con la sola riserva prevista dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 (vale a dire il divieto per l'UAMI di tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile)⁴⁶.

Il Tribunale ha continuato, quest'anno, a precisare la portata della propria giurisprudenza, chiarendo l'oggetto dell'esame da condursi da parte della commissione di ricorso, tanto dal punto di vista fattuale quanto dal punto di vista giuridico.

Da un lato, sotto il profilo dell'esame fattuale da parte della commissione di ricorso, nelle sentenze **La Baronia de Turis/UAMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE) e Caviar Anzali/UAMI — Novomarket (Asetra)**, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso dispone delle stesse competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata e che il suo esame verte sull'intera controversia quale si presenta alla data della decisione⁴⁷. Pertanto, il controllo esercitato dalle commissioni di ricorso non si limita al controllo di legittimità della decisione impugnata, ma, per l'effetto devolutivo del procedimento di ricorso, implica una nuova valutazione della controversia nel suo complesso; le commissioni di ricorso devono riesaminare integralmente il ricorso iniziale e tenere conto delle prove dinanzi ad esse prodotte in tempo utile. A tal proposito il Tribunale ha dichiarato che, sebbene l'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 conferisca all'UAMI la facoltà di non tener conto delle prove che le parti non hanno presentato «in tempo

⁴⁶ Sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T 308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3253, punto 32.

⁴⁷ Sentenze del Tribunale 10 luglio 2006, causa T-323/03, La Baronia de Turis/UAMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), e 11 luglio 2006, causa T-252/04, Caviar Anzali/UAMI — Novomarket (Asetra), non ancora pubblicate nella Raccolta.

utile», questa nozione dev'essere interpretata, nell'ambito di un procedimento dinanzi a una commissione di ricorso, nel senso che si riferisce al termine applicabile all'introduzione del ricorso e ai termini stabiliti nel corso del procedimento di cui trattasi. Poiché tale nozione si applica in ognuno dei procedimenti dinanzi all'UAMI, il superamento dei termini stabiliti dall'unità che statuisce in primo grado per produrre elementi di prova non ha alcuna incidenza sulla questione se questi ultimi siano stati prodotti «in tempo utile» dinanzi alla commissione di ricorso. La commissione di ricorso è infatti tenuta a prendere in considerazione gli elementi di prova dedotti dinanzi ad essa, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti o meno dinanzi alla divisione di opposizione. Nella fattispecie, poiché i documenti controversi erano stati prodotti in allegato alla memoria dinanzi alla commissione di ricorso entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94, la loro produzione non poteva essere considerata tardiva ai sensi dell'art. 74, n. 2, del medesimo regolamento.

Ciò nondimeno, il Tribunale ha dichiarato che occorreva esaminare le conseguenze che andavano tratte da tale errore di diritto, poiché un'irregolarità procedurale implica l'annullamento totale o parziale della decisione solo se è provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso. Nella fattispecie, il Tribunale, pur ricordando che non spettava ad esso sostituirsi all'UAMI nella valutazione degli elementi in causa, ha ritenuto che non si potesse escludere che le prove che la commissione di ricorso aveva indebitamente rifiutato di prendere in considerazione potessero essere atte a modificare il contenuto della decisione impugnata. Ha pertanto annullato la decisione impugnata⁽⁴⁸⁾.

D'altra parte, quanto all'esame giuridico cui la commissione di ricorso deve procedere, nella sentenza **DEF-TEC Defense Technology/UAMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)**, il Tribunale ha precisato che tale esame non è circoscritto, in linea di principio, esclusivamente ai motivi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso⁽⁴⁹⁾. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia obbligata ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se la decisione oggetto di ricorso potesse essere legittimamente adottata o meno. Nella fattispecie, la ricorrente deduceva dinanzi al Tribunale la nullità della decisione della divisione di opposizione per mancanza di firma. Il Tribunale ha dichiarato che, benché tale motivo non fosse stato sollevato dinanzi alla commissione di ricorso, data l'ipotesi di una possibile violazione delle regole applicabili in materia di forma, la commissione avrebbe dovuto sollevarlo d'ufficio.

Sempre dal punto di vista procedurale, il Tribunale ha inoltre affrontato quest'anno la questione degli elementi che possono essere dedotti dinanzi ad esso contro una decisione della commissione di ricorso.

Nella citata sentenza **Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI**, il Tribunale si è così richiamato alla propria giurisprudenza precedente per dichiarare che fatti invocati dinanzi ad esso

⁴⁸ V., per un'analisi sostanzialmente simile, sentenza Torre Muga, citata.

⁴⁹ Sentenza del Tribunale 6 settembre 2006, causa T-6/05, DEF-TEC Defense Technology/UAMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), non ancora pubblicata nella Raccolta.

che non siano stati previamente dedotti dinanzi all'UAMI possono viziare la legittimità di una decisione della commissione di ricorso solo nel caso in cui l'UAMI avrebbe dovuto tenerne conto d'ufficio. Poiché l'art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94, prevede che, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'UAMI si limita, in tale esame, ai motivi dedotti e alle richieste presentate dalle parti, esso non è tenuto a tenere conto, d'ufficio, dei fatti che non sono stati dedotti dalle parti. Pertanto, fatti del genere non sono idonei a mettere in discussione la legittimità di una decisione della commissione di ricorso.

Per contro, nella sentenza **Armacell/UAMI — nmc (ARMAFOAM)**, il Tribunale ha dichiarato che il fatto che una parte avesse ammesso, dinanzi alla divisione d'opposizione, che i prodotti in causa potevano essere potenzialmente identici, e che poi avesse dichiarato, dinanzi alla commissione di ricorso, che la questione della somiglianza dei prodotti poteva essere tralasciata, considerata la pretesa differenza esistente tra i segni in conflitto, non aveva assolutamente per effetto di rendere l'UAMI incompetente in merito alla questione se i prodotti indicati dai detti marchi fossero simili o identici⁵⁰. Tale circostanza non ha quindi nemmeno l'effetto di privare la detta parte del diritto di contestare dinanzi al Tribunale, nei limiti dell'ambito giuridico e materiale della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, le valutazioni formulate da quest'ultima in merito a tale argomento.

E. Accesso ai documenti

Quest'anno sono state pronunciate soltanto due sentenze per giudicare un diniego di accesso ai documenti alla luce del regolamento (CE) n. 1049/2001⁵¹. Queste sentenze hanno nondimeno consentito al Tribunale di precisare la portata delle eccezioni rispettivamente fondate sulla tutela delle finalità delle attività di ispezione e di inchiesta nonché sulla tutela dei procedimenti giurisdizionali.

Da un lato, nella sentenza **Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione**, che riguardava un diniego di accesso a documenti relativi a un procedimento in materia di aiuti di Stato, il Tribunale ha dichiarato che il semplice fatto che la Commissione affermasse che un accesso avrebbe potuto compromettere il necessario dialogo tra la Commissione, lo Stato membro e le imprese interessate nell'ambito di indagini in corso non dimostrava l'esistenza di circostanze particolari, tali da giustificare che non si procedesse ad un esame concreto e individuale dei documenti ai quali i ricorrenti intendevano accedere.

D'altro lato, nella sentenza **Franchet e Byk/Commissione**, il Tribunale si è occupato del diniego di accesso a vari documenti dell'OLAF e del servizio di revisione contabile interna

⁵⁰ Sentenza del Tribunale 10 ottobre 2006, causa T-172/05, Armacell/UAMI — nmc (ARMAFOAM), non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁵¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43). Sentenze del Tribunale 6 luglio 2006, cause riunite T-391/03 e T-70/04, Franchet e Byk, e 14 dicembre 2006, causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.

della Commissione. Tali documenti erano stati comunicati alle autorità giudiziarie francesi e lussemburghesi nell'ambito di un'indagine vertente su irregolarità che sarebbero state commesse in seno ad Eurostat. Era chiamata in causa la responsabilità dei ricorrenti.

Il Tribunale, dopo aver ricordato che le eccezioni al principio dell'accesso ai documenti delle istituzioni devono essere interpretate e applicate restrittivamente, esamina l'applicazione che la Commissione ha fatto di tali eccezioni, in particolare di quelle vertenti sulla tutela dei procedimenti giudiziari nonché degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

Quanto alla prima eccezione, il Tribunale ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione non potesse presupporre che i diversi documenti comunicati dall'OLAF fossero stati redatti all'unico fine di un procedimento giudiziario. Infatti, il seguito che le autorità nazionali competenti o le istituzioni riservano alle relazioni ed informazioni trasmesse dall'OLAF ricade esclusivamente e interamente sotto la responsabilità di tali autorità ed è possibile che una comunicazione da parte dell'OLAF alle autorità nazionali o ad un'istituzione non conduca all'apertura di un procedimento giudiziario a livello nazionale o di un procedimento disciplinare o amministrativo a livello comunitario. L'osservanza delle norme processuali nazionali è sufficientemente garantita se l'istituzione si assicura che la divulgazione dei documenti non costituisca violazione del diritto nazionale. In caso di dubbio l'OLAF avrebbe dovuto consultare il giudice nazionale e negare l'accesso solo se questo giudice si fosse opposto alla divulgazione dei predetti documenti.

Quanto alla seconda eccezione, vertente sulla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, d'indagine e di revisione contabile, il Tribunale dichiara che tale disposizione è applicabile solo se la divulgazione dei documenti di cui trattasi rischi di mettere in pericolo il completamento delle citate attività ispettive, di indagine o di revisione contabile. Ciò impone di verificare se, al momento dell'adozione delle decisioni impugnate, si stessero ancora svolgendo attività ispettive e di indagine che avrebbero così potuto esser messe in pericolo e se tali attività fossero proseguiti per un periodo ragionevole. Nella fattispecie, la Commissione non ha commesso né errori di diritto né errori di valutazione considerando che, al momento dell'adozione della prima decisione impugnata, l'accesso ai documenti trasmessi alle autorità francesi e lussemburghesi dovesse essere negato per il motivo che la divulgazione di tali documenti avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli obiettivi della attività ispettive, di indagine e di revisione contabile. Emerge tuttavia che, quanto ad alcune comunicazioni dell'OLAF alla Commissione, l'OLAF si è pronunciato in abstracto, senza dimostrare sufficientemente in diritto che la divulgazione di tali documenti avrebbe concretamente arrecato pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile e che l'eccezione invocata fosse effettivamente applicabile all'insieme delle informazioni contenute nei suddetti documenti. La decisione di diniego dell'accesso viene pertanto annullata per quanto riguarda questi ultimi documenti.

Si rilevi infine l'applicazione, nella sentenza **Kallianos/Commissione**, dei principi tratti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 per statuire, nell'ambito di un ricorso depositato da un dipendente pubblico contro una decisione che operava una trattenuta sulla sua retribuzione, in merito a un motivo vertente sostanzialmente su una mancanza di

trasparenza⁵². In tale causa, il ricorrente aveva chiesto di poter accedere ai pareri del servizio giuridico della Commissione relativi alla sua situazione personale. Orbene, anche se il ricorrente non aveva depositato alcuna domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, è alla luce della giurisprudenza in merito a tale regolamento che il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva parzialmente violato il diritto di accesso al fascicolo del ricorrente. Il Tribunale non ha tuttavia annullato la decisione della Commissione, in quanto il rifiuto di divulgare i pareri giuridici di cui trattasi non aveva nuociuto alla difesa del ricorrente.

F. Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Lotta contro il terrorismo

Quest'anno il Tribunale ha pronunciato tre sentenze in materia di lotta contro il terrorismo⁵³. Le prime due completano i principi sanciti nella sentenza Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione nonché nella sentenza Kadi/Consiglio e Commissione⁵⁴, mentre la terza si inserisce in un contesto giuridico inedito.

A seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato diverse risoluzioni con le quali si ingiungeva a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) di congelare i fondi e le altre risorse finanziarie delle persone e degli enti associati ai talebani, a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaeda. Un comitato delle sanzioni è incaricato dal Consiglio di sicurezza di identificare i soggetti interessati e di mantenerne aggiornato l'elenco. Tali risoluzioni sono state attuate nella Comunità mediante regolamenti del Consiglio, che dispongono il congelamento dei fondi appartenenti alle persone e agli enti interessati. Costoro sono iscritti su un elenco periodicamente rivisto dalla Commissione, sulla base degli aggiornamenti effettuati dal comitato delle sanzioni. Deroghe al congelamento dei fondi possono essere concesse dagli Stati per motivi umanitari, con il consenso del comitato delle sanzioni. Secondo un procedimento specifico, tramite lo Stato nel quale la persona interessata risiede o del quale è cittadina può essere presentata al comitato delle sanzioni una domanda di cancellazione dall'elenco.

Chafiq Ayadi, cittadino tunisino residente a Dublino (Irlanda), e Faraj Hassan, cittadino libico, detenuto nel carcere di Brixton (Regno Unito), sono stati iscritti sul menzionato elenco comunitario. Queste due persone hanno chiesto al Tribunale l'annullamento di tale

⁵² Sentenza del Tribunale 17 maggio 2006, causa T-93/04 (oggetto d'impugnazione, causa C-323/06 P), Kallianos/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁵³ Sentenze del Tribunale 12 luglio 2006, causa T-253/02 (oggetto d'impugnazione, causa C-403/06 P), Ayadi/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, nonché causa T-49/04 (oggetto d'impugnazione, causa C-399/06 P), Hassan/Consiglio e Commissione, non pubblicata nella Raccolta, e sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁵⁴ Sentenze del Tribunale 21 settembre 2005, causa T-306/01 (oggetto d'impugnazione, causa C-45/05 P), Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3533, nonché 21 settembre 2005, causa T-315/01 (oggetto d'impugnazione, causa C-402/05 P), Kadi/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3649.

provvedimento e, nelle due sentenze che ne sono scaturite, il Tribunale precisa una serie di punti attinenti al procedimento di congelamento dei fondi.

Nella citata sentenza **Ayadi/Consiglio**, il Tribunale, dopo aver rammentato che il congelamento dei fondi previsto dal regolamento impugnato non violava i diritti fondamentali della persona umana riconosciuti sul piano universale (ius cogens), riconosce che una misura del genere è particolarmente drastica. Esso aggiunge tuttavia che l'importanza degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi è tale da giustificare siffatte conseguenze negative e che il congelamento dei fondi non impedisce ai soggetti interessati di condurre una vita personale, familiare e sociale soddisfacente, tenuto conto delle circostanze. In particolare, non viene loro impedito di esercitare un'attività professionale, fermo restando, tuttavia, che la riscossione dei redditi provenienti da tale attività è regolamentata.

Per quanto riguarda, poi, il procedimento di cancellazione dall'elenco, il Tribunale constata che le direttive del comitato delle sanzioni e il regolamento del Consiglio impugnato prevedono il diritto per il singolo di presentare una richiesta di riesame del suo caso al comitato delle sanzioni, attraverso il governo del paese in cui risiede o di cui è cittadino. Tale diritto è quindi garantito anche dall'ordinamento giuridico comunitario. Nell'ambito dell'esame di una tale richiesta, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali degli interessati, allorché non sono tali da ostacolare la buona esecuzione dei loro obblighi ai sensi della carta delle Nazioni Unite. In particolare, gli Stati membri devono provvedere, per quanto possibile, a che gli interessati abbiano la possibilità di far valere utilmente il loro punto di vista dinanzi alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di iniziare il procedimento di riesame per il solo motivo che l'interessato non è in grado di fornire informazioni precise e pertinenti, nel caso in cui costui non abbia potuto prendere conoscenza, a causa del loro carattere confidenziale, dei motivi precisi che hanno giustificato il suo inserimento nell'elenco. Essi sono altresì tenuti a provvedere sollecitamente affinché il caso degli interessati sia presentato senza ritardo e in modo leale e imparziale al comitato delle sanzioni, se ciò sembra oggettivamente giustificato riguardo alle pertinenti informazioni fornite.

Gli interessati hanno, infine, la possibilità di proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali contro un eventuale rifiuto abusivo da parte dell'autorità nazionale competente di sottoporre il loro caso al comitato per le sanzioni. La necessità di assicurare la piena efficacia del diritto comunitario può indurre il giudice a disapplicare, ove occorra, una norma nazionale che si opponga all'esercizio di tale diritto, quale una norma che escludesse dal controllo giurisdizionale il rifiuto da parte delle autorità nazionali di agire al fine di assicurare la protezione diplomatica dei propri cittadini. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che il sig. Ayadi e il sig. Hassan debbano avvalersi delle possibilità di ricorso giurisdizionale fondate sul diritto nazionale ove intendano contestare l'asserita mancanza di leale cooperazione delle autorità irlandesi e britanniche nei loro confronti.

La citata sentenza **Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio** riguarda anch'essa la lotta contro il terrorismo, ma in un contesto giuridico diverso, all'origine della proclamazione di principi diversi. Infatti, il 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che impone a tutti gli Stati membri dell'ONU di lottare con tutti i mezzi contro il terrorismo e il suo finanziamento, in particolare congelando

i fondi delle persone ed entità che commettono o tentano di commettere atti di terrorismo. Tale risoluzione si distingue da quelle oggetto delle citate sentenze Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, Kadi/Consiglio e Commissione, Ayadi/Consiglio nonché Hassan/Consiglio e Commissione, nel senso che l'identificazione delle persone di cui devono essere congelati i fondi è lasciata alla discrezionalità degli Stati. Tale risoluzione è stata attuata dalla Comunità, segnatamente, mediante due posizioni comuni e un regolamento del Consiglio, adottati il 27 dicembre 2001, che ordinano il congelamento dei fondi delle persone e delle entità iscritte su un elenco redatto e periodicamente aggiornato dal Consiglio⁵⁵. Con una posizione comune e una decisione 2 maggio 2002, il Consiglio ha aggiornato il detto elenco delle persone ed entità, includendovi, segnatamente, l'Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (OMPI)⁵⁶. Da allora, il Consiglio ha adottato diverse posizioni comuni e decisioni che hanno aggiornato l'elenco di cui trattasi, e l'OMPI vi compare sempre. Quest'ultima ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale al fine di ottenere l'annullamento di queste posizioni comuni e di queste decisioni, nei limiti in cui tali atti la riguardano.

Nella sentenza, il Tribunale rileva che, in sede di adozione di una decisione comunitaria di congelamento dei fondi ai sensi di tale regolamento, taluni diritti e garanzie fondamentali, tra i quali i diritti della difesa, l'obbligo di motivazione e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono, in via di principio, pienamente applicabili. Per quanto riguarda i diritti della difesa, il Tribunale traccia una distinzione tra la presente causa e quelle che hanno dato luogo alla sentenza Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, nonché alla sentenza Kadi/Consiglio e Commissione. Poiché, nel sistema in discussione in questa causa, l'identificazione concreta delle persone e delle entità di cui devono essere congelati i fondi è stata rimessa alla discrezionalità dei membri dell'ONU, tale identificazione rientra nell'esercizio di un potere proprio, che implica, da parte della Comunità, una valutazione discrezionale dal punto di vista del diritto dell'ONU. Ciò considerato, il rispetto dei diritti della difesa degli interessati si impone pienamente, in via di principio, al Consiglio.

Determinando poi la portata di tali diritti e garanzie, nonché le restrizioni che essi possono subire nel contesto dell'adozione di una misura comunitaria di congelamento dei fondi, il Tribunale dichiara anzitutto che il principio generale di rispetto dei diritti della difesa non impone che gli interessati siano sentiti dal Consiglio in occasione dell'adozione di una decisione iniziale di congelamento dei loro fondi, dovendo quest'ultima poter sfruttare l'effetto sorpresa. Per contro, tale principio impone, a meno che non vi ostino considerazioni imperative riguardanti la sicurezza della Comunità o dei suoi Stati membri o la condotta delle loro relazioni internazionali, che gli elementi all'origine della decisione di congelamento dei fondi vengano comunicati all'interessato, per quanto possibile, vuoi contemporaneamente, vuoi al più presto dopo l'adozione di una tale decisione. Con le

⁵⁵ Posizione comune 2001/930/PESC, relativa alla lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 90), posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93) e regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

⁵⁶ Posizione comune 2002/340/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 (GU L 116, pag. 75), nonché decisione 2002/334/CE, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33).

stesse riserve, gli interessati devono essere posti in grado di presentare efficacemente le proprie osservazioni prima di ogni decisione successiva di conferma del congelamento dei fondi.

Analogamente, e sempre con la stessa riserva, la motivazione di una decisione iniziale o successiva di congelamento dei fondi deve indicare almeno, in modo specifico e concreto, ciascuno degli elementi all'origine del congelamento dei fondi, tra i quali, segnatamente, le informazioni precise o gli elementi del fascicolo che mostrano come una decisione sia stata adottata nei confronti degli interessati da parte dell'autorità competente di uno Stato membro. La motivazione deve indicare altresì le ragioni per cui il Consiglio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ritiene che gli interessati debbano essere oggetto di una misura del genere.

Infine, una tutela giurisdizionale effettiva è garantita dal diritto di cui godono gli interessati di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale avverso qualunque decisione che disponga il congelamento dei loro fondi o il suo mantenimento. Tuttavia, considerato l'ampio potere discrezionale di cui il Consiglio dispone nel settore, il controllo esercitato dal Tribunale sulla legittimità di queste decisioni deve limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, l'esattezza materiale dei fatti, nonché l'assenza di un manifesto errore nella valutazione dei fatti o di uno svilimento di potere.

Applicando tali principi alla fattispecie, il Tribunale rileva che la normativa pertinente non prevede espressamente alcun procedimento di comunicazione degli elementi a carico e di audizione degli interessati, prima o contestualmente all'adozione di una decisione iniziale di congelamento dei loro fondi ovvero, nel contesto dell'adozione delle decisioni successive di mantenimento del congelamento dei fondi, per ottenere la loro cancellazione dall'elenco. Il Tribunale constata poi che in nessun momento prima della proposizione del ricorso gli elementi all'origine del congelamento dei fondi sono stati comunicati all'OMPI. Né la decisione iniziale di congelamento dei suoi fondi, né le decisioni successive di mantenimento di tale congelamento menzionano le informazioni precise o gli elementi del fascicolo che mostrano come una decisione che giustifichi la sua inclusione nell'elenco controverso sia stata adottata da un'autorità nazionale competente. Il Tribunale ne deduce la violazione dell'obbligo di motivazione incombente sul Consiglio. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui riguarda l'OMPI.

II. ***Contenzioso in materia di risarcimento danni***

A. Condizioni di ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni

L'azione risarcitoria ex articolo 288, secondo comma, CE è un mezzo autonomo, che differisce dall'azione di annullamento in quanto tende ad ottenere non già l'eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un'istituzione. La specificità del ricorso per risarcimento danni comporta che esso dev'essere dichiarato irricevibile allorché tende in realtà alla revoca di un atto divenuto definitivo e quando avrebbe come conseguenza, nell'ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici dell'atto medesimo. Secondo la giurisprudenza, ciò avviene allorché il ricorso per

risarcimento mira alla corresponsione di una somma d'importo esattamente pari a quello dei dazi pagati dal ricorrente in esecuzione di un atto divenuto definitivo⁵⁷.

Nella causa **Danzer/Consiglio**⁵⁸, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle penali che erano state imposte loro dalle autorità austriache competenti sul fondamento del diritto nazionale adottato per trasporre due direttive che coordinano le normative in materia societaria⁵⁹. Essi non deducevano alcun danno che potesse essere considerato distinto dai soli effetti risultanti immediatamente ed esclusivamente dall'esecuzione delle decisioni che avevano inflitto le penali. Il Tribunale ne ha dedotto che i ricorrenti miravano ad ottenere, mediante il ricorso per risarcimento, gli effetti che sarebbero derivati dall'annullamento delle citate decisioni pronunciate dalle autorità nazionali preposte a tale scopo e che il ricorso era quindi irricevibile.

Tale decisione del Tribunale è assistita da varie considerazioni in merito alla sistematica dei mezzi di ricorso in diritto comunitario. Esso ha infatti dichiarato che, anche ammesso che le direttive controverse potessero essere considerate direttamente all'origine delle dette decisioni nazionali sulle penali, e che i ricorrenti avessero quindi un interesse a farne constatare l'illegittimità, il loro ricorso per risarcimento danni non costituiva lo strumento appropriato a tale scopo. Infatti, nel sistema dei mezzi di ricorso previsto dal trattato, il mezzo giuridico appropriato sarebbe consistito nel sollecitare, presso il giudice nazionale a cui è stato sottoposto un ricorso avverso tali decisioni, un rinvio pregiudiziale per valutare la validità delle disposizioni controverse dinanzi alla Corte. Il Tribunale ha negato che fosse pertinente in proposito il fatto che i giudici nazionali aditi avessero respinto le loro domande in tal senso. Infatti, precisa il Tribunale, fatta salva l'eventuale responsabilità dello Stato membro interessato⁶⁰, la giurisprudenza della Corte non riconosce un obbligo assoluto di rinvio pregiudiziale⁶¹. Il Tribunale ha quindi dichiarato che non spettava ad esso valutare, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, l'opportunità del diniego da parte dei giudici austriaci di procedere a un rinvio pregiudiziale sulla validità delle disposizioni controverse delle citate direttive. Per il Tribunale, infatti, la ricevibilità del ricorso per risarcimento danni attribuirebbe la facoltà alle parti ricorrenti di eludere tanto il rigetto, da parte dei giudici nazionali esclusivamente competenti a procedere, delle loro domande di annullamento delle decisioni nazionali sulle penali, quanto il rifiuto che è stato opposto loro dagli stessi giudici di rinviare la causa dinanzi alla Corte, il che lederebbe il principio stesso di cooperazione giurisdizionale che sta alla base del procedimento pregiudiziale.

⁵⁷ Sentenza della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punti 30, 32 e 33.

⁵⁸ Sentenza del Tribunale 21 giugno 2006, causa T-47/02, Danzer/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁵⁹ Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. [48, secondo comma, CE], per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8); quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'art. [44, n. 2, lett. g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11).

⁶⁰ Sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239.

⁶¹ Sentenze della Corte 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT, Racc. pag. 3415, punto 21, e 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 14.

B. Ricevibilità delle domande dirette a ottenere un'ingiunzione

Nella sentenza **Galileo/Commissione**⁶², il Tribunale si è pronunciato sulla ricevibilità di una domanda diretta a ottenere la cessazione degli asseriti comportamenti illeciti della Commissione, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni. In tale causa, le ricorrenti, titolari di vari marchi comunitari contenenti il segno Galileo, contestavano l'uso da parte della Commissione di tale termine in relazione al progetto europeo di sistema di radionavigazione satellitare e chiedevano al Tribunale, segnatamente, di vietare alla Commissione l'uso di tale termine. La Commissione eccepiva l'irricevibilità di tale domanda sostenendo che il trattato CE non conferisce una competenza del genere al giudice comunitario, neanche nell'ambito del contenzioso in materia di risarcimento danni.

Ciò nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che il giudice comunitario fosse competente, ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE e dell'art. 235 CE, ad imporre alla Comunità qualsiasi forma di risarcimento conforme ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale, incluso, se appare conforme a tali principi, il risarcimento in natura, eventualmente anche sotto forma di ingiunzione di fare o di non fare. Orbene, in materia di marchi, la direttiva 89/104/CEE⁶³ realizza un'armonizzazione che abilita il titolare di un marchio a «vietare ai terzi» di farne uso. Il Tribunale ne ha dedotto che la protezione uniforme del titolare di un marchio rientrava nei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, cosicché la Comunità non può, per principio, sottrarsi ad una misura procedurale corrispondente da parte del giudice comunitario, tanto più che le istituzioni comunitarie sono tenute a conformarsi dell'insieme del diritto comunitario, del quale fa parte il diritto derivato.

C. Nesso di causalità

Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, indipendentemente dal fatto che vi sia o non vi sia un comportamento illecito, presuppone un nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno cagionato⁶⁴. Nelle sentenze **Abad Pérez e a./Consiglio e Commissione** nonché **É.R. e a./Consiglio e Commissione**⁶⁵, il Tribunale ha precisato la nozione di nesso di causalità nell'ambito di azioni promosse, rispettivamente, da alcuni allevatori spagnoli, dalle vittime indirette e dagli aventi diritto di cinque persone decedute in Francia, che chiedevano il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di azioni

⁶² Sentenza del Tribunale 10 maggio 2006, causa T-279/03 (oggetto d'impugnazione, causa C-325/06 P), Galileo International Technology e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁶³ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

⁶⁴ V. segnatamente, per quanto riguarda la responsabilità per comportamento illecito, sentenza della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 51; nonché, per quanto riguarda la responsabilità in assenza di un tale comportamento, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T-69/00 (oggetto d'impugnazione, causa C-120/06 P), FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, punto 160, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁶⁵ Sentenze del Tribunale 13 dicembre 2006, causa T-304/01, Abad Pérez e a./Consiglio e Commissione, nonché causa T-138/03, É.R. e a./Consiglio e Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.

od omissioni del Consiglio e della Commissione in merito alla propagazione in Europa della malattia della «mucca pazza» e di una nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

In tale contesto, il Tribunale ha in particolare precisato che, in un settore come quello della salute umana e animale, l'esistenza di un nesso di causalità tra un comportamento e un danno dev'essere stabilita muovendo dall'analisi dei comportamenti esigibili da parte delle istituzioni in base allo stato delle conoscenze scientifiche del momento. Inoltre, nei casi in cui il comportamento che si asserisce abbia causato il danno consista in un'omissione, è particolarmente necessario avere la certezza che tale danno è stato effettivamente causato dalle omissioni contestate e non può essere stato provocato da comportamenti diversi da quelli imputati alle istituzioni convenute. Fondandosi, segnatamente, su tali principi, il Tribunale ha infine dichiarato che non era dimostrato che le azioni ed omissioni assolutamente illecite del Consiglio e della Commissione potessero essere considerate come una causa certa e diretta dei danni allegati. Non era infatti dimostrato che, anche se le istituzioni convenute avessero adottato — o avessero adottato prima — le misure che le ricorrenti contestavano loro di non aver adottato, i danni lamentati non si sarebbero prodotti.

D. Responsabilità per comportamento illecito

Secondo una costante giurisprudenza, in materia di responsabilità della Comunità per danni causati ai singoli da una violazione del diritto comunitario imputabile ad un'istituzione o ad un organo comunitario, un diritto al risarcimento è riconosciuto ove siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi⁶⁶. In due cause, il Tribunale ha precisato che cosa debba intendersi per norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

In primo luogo, nella già ricordata sentenza **Camós Grau/Commissione**, il Tribunale ha dichiarato che la regola di imparzialità, che si impone alle istituzioni nel compimento di missioni di indagine come quelle affidate all'OLAF, ha di mira, oltre all'interesse generale, la tutela delle persone interessate e conferisce dunque a queste un diritto soggettivo al rispetto delle garanzie corrispondenti⁶⁷. Essa dev'essere quindi considerata come preordinata a conferire diritti ai singoli. Nella fattispecie, la violazione di tale regola da parte dell'OLAF aveva carattere grave e manifesto. Esisteva inoltre un nesso di causalità diretto tra tale violazione e il danno subito dal ricorrente, che consisteva in un pregiudizio per la sua onorabilità e la sua reputazione, nonché in turbamenti nelle sue condizioni di vita. Il Tribunale ha pertanto concesso al sig. Camós Grau un risarcimento di 10 000 euro.

⁶⁶ V., in particolare, sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 51.

⁶⁷ Sentenza del Tribunale 6 aprile 2006, causa T-309/03, Camós Grau/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

In secondo luogo, nella sentenza **Tillack/Commissione**, il Tribunale ricorda di aver già dichiarato che il principio di buona amministrazione non attribuisce, di per sé, diritti ai singoli⁶⁸. Il Tribunale precisa tuttavia che diverso è il caso in cui tale principio costituisce espressione di diritti specifici come il diritto a che le questioni che riguardano qualunque persona siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, il diritto di essere ascoltato, il diritto di accedere al fascicolo o il diritto alla motivazione delle decisioni, ai sensi dell'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁶⁹.

E. Responsabilità in assenza di comportamento illecito

Come il Tribunale ha avuto modo di dichiarare, in Grande Sezione, nel 2005, l'art. 288, secondo comma, CE consente ai singoli, a determinate condizioni, di ottenere un risarcimento dinanzi al giudice comunitario anche in assenza di comportamento illecito da parte dell'autore del danno⁷⁰. Nel 2006, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni su tale regime di responsabilità. Due esempi lo illustreranno.

Da un lato, nella citata sentenza **Galileo/Commissione**, il Tribunale ricorda che la responsabilità della Comunità in assenza di comportamento illecito può sorgere solo in presenza di un danno anormale e speciale. Un danno è giudicato anormale quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi. Orbene, secondo il Tribunale, il danno causato dall'utilizzazione, da parte di un'istituzione comunitaria, di un termine per designare un progetto non può essere considerato eccedente i limiti dei rischi inerenti all'impiego dello stesso termine a titolo di marchio in quanto, date le caratteristiche del termine scelto, ispirato al nome dell'illustre matematico, fisico e astronomo italiano, il titolare del marchio si è volontariamente esposto al rischio che qualcun altro possa legittimamente, cioè senza pregiudicare diritti di marchio, intitolare con lo stesso nome uno dei suoi progetti.

D'altra parte, nella sentenza **Masdar/Commissione**⁷¹, il Tribunale riconosce la possibilità al ricorrente di dedurre un arricchimento senza causa e una gestione di affari per fondare la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni, anche in assenza di un comportamento illecito di queste ultime. Questa causa traeva origine da un contratto di subappalto stipulato dalla ricorrente con una società contraente della Commissione. Poiché questa società non aveva mai retribuito la ricorrente, quest'ultima si è rivalsa contro la Commissione, la quale ha tuttavia rifiutato di retribuirla direttamente. La ricorrente ha allora proposto ricorso per risarcimento danni, deducendo che la Commissione aveva violato alcuni principi di responsabilità extracontrattuale riconosciuti in molti Stati membri.

⁶⁸ Sentenza del Tribunale 4 ottobre 2006, causa T-193/04, Tillack/Commissione, che cita la sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3597, punto 43.

⁶⁹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU 2000, C 364, pag. 1).

⁷⁰ Sentenza FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, cit., punti 158-160.

⁷¹ Sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T-333/03, Masdar/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

Essa si richiamava in particolare alle azioni civili fondate sull'arricchimento senza causa (principio de in rem verso) e sulla gestione di affari (principio negotiorum gestio).

Dopo aver ricordato che la responsabilità della Comunità poteva sorgere anche in assenza di comportamento illecito, il Tribunale rileva che le azioni fondate sull'arricchimento senza causa o sulla gestione di affari sono concepite per costituire, in particolari circostanze in diritto civile, una fonte di obbligazione extracontrattuale in capo a colui che si trova nella posizione di arricchito o di beneficiario della gestione, obbligazione consistente, di norma, rispettivamente, o nel restituire ciò che era stato indebitamente percepito, o nel risarcire il gestore. Pertanto, i motivi vertenti sull'arricchimento senza causa e sulla gestione di affari non possono essere respinti per la sola ragione che la condizione relativa all'illegittimità del comportamento dell'istituzione non è soddisfatta. Dopo aver rilevato che il giudice comunitario aveva già avuto occasione di applicare taluni principi relativi alla ripetizione dell'indebito, in particolare in materia di arricchimento senza causa, il cui divieto costituisce un principio generale del diritto comunitario, il Tribunale conclude che occorre esaminare se ricorrono nel caso di specie le condizioni dell'azione per arricchimento senza causa o quelle dell'azione fondata sulla gestione di affari.

A tal proposito, il Tribunale ricorda le modalità di esercizio di tali azioni secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, vale a dire, da un lato, che esse non sono esperibili quando il vantaggio ottenuto dall'arricchito o dal beneficiario della gestione trova giustificazione in un contratto o in un obbligo di legge, e d'altro lato, che, di norma siffatte azioni possono essere esercitate solamente in subordine, ossia nel caso in cui la persona che ha subito il danno non possa disporre di alcun altro rimedio per ottenere quanto le è dovuto. Il Tribunale ne deduce, con riferimento al caso di specie, che i motivi dedotti dalla ricorrente non sono fondati.

III. *Domande di provvedimenti urgenti*

Al presidente del Tribunale sono state presentate quest'anno 25 domande di provvedimenti urgenti, con un leggero aumento rispetto alle domande (21) depositate l'anno precedente. Nel 2006, il giudice del procedimento sommario si è pronunciato in 24 cause, accogliendo per 2 volte le domande di provvedimenti urgenti, con le ordinanze **Globe/Commissione e Romana Tabacchi/Commissione**⁷².

L'ordinanza **Globe/Commissione** si inscrive nel filo conduttore dell'ordinanza pronunciata nel 2005 nella causa Deloitte/Commissione⁷³, ma, contrariamente alla decisione emessa in quella sede, ha dato luogo all'adozione di provvedimenti provvisori. Nella fattispecie, la richiedente domandava la sospensione dell'esecuzione della decisione con cui la Commissione aveva respinto la sua offerta, presentata nell'ambito di una gara d'appalto di forniture destinate a taluni paesi dell'Asia centrale.

⁷² Ordinanze del presidente del Tribunale 20 luglio 2006, causa T-114/06 R, Globe/Commissione, e 13 luglio 2006, causa T-11/06 R, Romana Tabacchi/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.

⁷³ Ordinanza del presidente del Tribunale 20 settembre 2005, causa T-195/05 R, Deloitte Business Advisory/Commissione, Racc. pag. II-3485.

Anzitutto, quanto al requisito del *fumus boni iuris*, il giudice del procedimento sommario ha dichiarato che uno dei motivi dedotti dalla ricorrente faceva sorgere un dubbio molto serio quanto alla legittimità dell'appalto. Esaminando poi se fosse urgente disporre la sospensione dell'esecuzione richiesta, il giudice del procedimento sommario ha riconosciuto che non competeva ad esso pregiudicare le misure che la Commissione avrebbe potuto adottare in esecuzione di un'eventuale sentenza d'annullamento. Nondimeno, continua il giudice del procedimento sommario, il principio generale che sancisce il diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva implica che possa essere garantita la tutela provvisoria dei singoli, ove essa sia necessaria per la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dai giudici comunitari. Occorreva quindi esaminare se, a seguito di un'eventuale sentenza di annullamento, la possibilità che la Commissione organizzasse una nuova gara d'appalto avrebbe consentito di riparare il danno allegato dalla richiedente e, in caso di soluzione negativa, valutare se quest'ultimo potesse essere risarcito di conseguenza.

Orbene, nella fattispecie, era poco probabile che, dopo un'eventuale sentenza di annullamento, che sarebbe giunta probabilmente dopo la fine dell'esecuzione del contratto, la Commissione organizzasse un nuovo procedimento di gara. Il giudice del procedimento sommario ha quindi valutato se la *Globe* potesse essere risarcita per aver perduto un'opportunità di aggiudicarsi il contratto oggetto del procedimento di gara comunitaria. Benché tale opportunità fosse molto seria, era molto difficile, se non impossibile, quantificarla e, di conseguenza, stimare con la necessaria precisione il danno risultante dalla sua perdita. Poiché il danno non poteva essere quantificato con precisione sufficiente, doveva essere considerato come molto difficilmente riparabile. Il presidente del Tribunale ha inoltre ritenuto che il danno fosse grave, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie e delle caratteristiche del mercato sul quale operavano la richiedente e l'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Infine, procedendo al contemperamento degli interessi in gioco, il giudice del procedimento sommario ha ricordato che vi erano seri motivi di ritenere che la Commissione avesse agito in modo illegittimo. Tenuto conto peraltro del risarcimento che l'aggiudicataria dell'appalto avrebbe potuto reclamare alla Commissione dinanzi ai giudici competenti, la valutazione comparativa degli interessi non poteva deporre a favore dell'aggiudicataria dell'appalto, a danno della richiedente. La Commissione non poteva del resto vantare alcun interesse tale da modificare questa valutazione, cosicché il giudice del procedimento sommario ha disposto che l'esecuzione dell'aggiudicazione dell'appalto fosse sospesa.

Nell'ordinanza **Romana Tabacchi/Commissione**, il presidente del Tribunale si è pronunciato su una domanda presentata da un'impresa che voleva essere dispensata dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell'ammenda inflittale. Il giudice del procedimento sommario ha constatato che esistevano nella fattispecie circostanze eccezionali che giustificavano una parziale sospensione dell'obbligo per la ricorrente di costituire una garanzia bancaria. La ricorrente era infatti riuscita a dimostrare, oltre all'esistenza di un *fumus boni iuris*, che la precarietà della propria situazione economica e di quella dei suoi azionisti erano alla base del rifiuto opposto da alcune banche di concedere la garanzia richiesta. Procedendo al contemperamento degli interessi in gioco, il giudice del procedimento sommario ha altresì ritenuto che gli interessi finanziari della Commissione non sarebbero risultati più

efficacemente tutelati ove si fosse proceduto immediatamente all'esecuzione forzata della decisione, essendo inverosimile che essa riuscisse ad ottenere l'importo corrispondente all'ammenda. Anche in questo caso, i provvedimenti provvisori richiesti sono stati concessi.

Si menzionerà infine il fatto che, nella causa **Endesa/Commissione**⁷⁴, già evocata a proposito del controllo delle concentrazioni, la ricorrente aveva proposto una domanda di provvedimenti provvisori affinché fosse sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione che aveva respinto la denuncia della Endesa⁷⁵. Nella sua ordinanza, il giudice del procedimento sommario ricorda che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori va valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Un danno del genere deve, in particolare, potersi verificare nei confronti degli interessi della parte che richiede il provvedimento provvisorio. A tal proposito, la Endesa aveva in particolare evocato il rischio che, in mancanza di provvedimenti provvisori, la Gas Natural acquisisse il suo controllo e procedesse al suo smantellamento, danno che, secondo la richiedente, avrebbe danneggiato anche i suoi azionisti. Orbene, secondo il giudice del procedimento sommario, la Endesa non poteva far valere utilmente, ai fini dell'urgenza, un danno che avrebbe potuto prodursi a carico dei suoi azionisti, in quanto questi ultimi erano dotati di una personalità giuridica distinta dalla sua. Quanto al danno evocato dalla Endesa a titolo personale, il presidente del Tribunale constata che esso è ipotetico, in quanto dipende dal lancio e dall'esito dell'offerta pubblica di acquisto, il cui successo non è, in tale fase, dimostrato. Il giudice del procedimento sommario ritiene infine non dimostrato che i mezzi di tutela giurisdizionale previsti dal diritto spagnolo non consentirebbero alla Endesa di evitare il danno grave e irreparabile da essa temuto. Il presidente del Tribunale respinge pertanto la domanda di provvedimenti urgenti.

⁷⁴ Sentenza del Tribunale 14 luglio 2006, causa T-417/05, Endesa/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁷⁵ Ordinanza del presidente del Tribunale 1º febbraio 2006, causa T-417/05 R, Endesa/Commissione, non pubblicata nella Raccolta.

B — Composizione del Tribunale di primo grado



(Ordine protocollare alla data del 6 ottobre 2006)

Prima fila, da sinistra a destra:

V. Tiili, giudice; J.D. Cooke, M. Vilaras e M. Jaeger, presidenti di sezione; B. Vesterdorf, presidente del Tribunale; J. Pirrung e H. Legal, presidenti di sezione; R. García-Valdecasas e J. Azizi, giudici.

Seconda fila, da sinistra a destra:

I. Wiszniewska-Białecka, E. Cremona, M.E. Martins Ribeiro, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, F. Dehousse, O. Czúcz e I. Pelikánová, giudici.

Terza fila, da sinistra a destra:

N. Wahl, S. Papasavvas, K. Jürimäe, D. Šváby, V. Vadapalas, I. Labucka, E. Moavero Milanesi e M. Prek, giudici; E. Coulon, cancelliere.

1. Membri del Tribunale di primo grado

(in ordine di assunzione delle funzioni)



Bo Vesterdorf

nato nel 1945; giurista-linguista alla Corte di giustizia delle Comunità europee; amministratore al ministero della Giustizia; uditore giudiziario; addetto giuridico della rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee; giudice ad interim dell'Østre Landsret (Corte d'appello); capo della divisione di diritto costituzionale e amministrativo presso il ministero della Giustizia; direttore al ministero della Giustizia; professore incaricato; membro del Comitato direttivo per i diritti dell'uomo presso il Consiglio d'Europa (CDDU), indi membro dell'ufficio del CDDU; membro del comitato ad hoc per la formazione giudiziaria dell'Europäische Rechtsakademie (Accademia di diritto europeo) di Treviri (Germania); giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989; presidente del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998.



Rafael García-Valdecasas y Fernández

nato nel 1946; avvocato dello Stato (a Jaén e Granada); cancelliere del Tribunale economico amministrativo di Jaén, successivamente di Cordova; iscritto all'Ordine degli avvocati (Jaén, Granada); capo del servizio del contenzioso comunitario al ministero degli Affari esteri; capo della delegazione spagnola nel gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio per la costituzione del Tribunale di primo grado; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Virpi Tiili

nata nel 1942; dottorato di ricerca in giurisprudenza presso l'Università di Helsinki; assistente di diritto civile e di diritto commerciale presso l'Università di Helsinki; direttore dell'Ufficio legale e della politica commerciale presso la Camera di commercio centrale finlandese; direttore generale presso l'Amministrazione per la tutela dei consumatori della Finlandia; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.

**Pernilla Lindh**

nata nel 1945; laurea in giurisprudenza presso l'Università di Lund; giudice (assessor) presso la Corte d'appello di Stoccolma; giurista e direttore generale dell'Ufficio legale della divisione del commercio presso il ministero degli Affari esteri; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995 al 6 ottobre 2006.

**Josef Azizi**

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali (Università di Vienna); professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione nella cancelleria federale; membro del comitato direttivo per la cooperazione giuridica presso il Consiglio d'Europa (CDCJ); mandatario ad item dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) nei procedimenti giudiziari di controllo di costituzionalità delle leggi federali; coordinatore responsabile per l'adeguamento del diritto federale austriaco al diritto comunitario; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.

**John D. Cooke**

nato nel 1944; iscritto all'Ordine degli avvocati d'Irlanda nel 1966; iscritto anche agli ordini forensi d'Inghilterra e del Galles, d'Irlanda del Nord e del Nuovo Galles del Sud; barrister in attività dal 1966 al 1996; iscritto all'Inner Bar in Irlanda (Senior Counsel) nel 1980 e nel Nuovo Galles del Sud nel 1991; presidente del Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea (CBCE) dal 1985 al 1986; visiting professor presso la Facoltà di giurisprudenza dell'University College di Dublino; membro del Chartered Institute of Arbitrators; presidente della Royal Zoological Society d'Irlanda dal 1987 al 1990; bencher della Honorable Society of Kings Inns, Dublino; honorary bencher del Lincoln's Inn, Londra; giudice del Tribunale di primo grado dal 10 gennaio 1996.

**Marc Jaeger**

nato nel 1954; avvocato; attaché de justice, delegato presso il procuratore generale; giudice, vicepresidente presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo; insegnante presso il Centro universitario di Lussemburgo; magistrato distaccato, referendario presso la Corte di giustizia dal 1986; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 luglio 1996.

**Jörg Pирnung**

nato nel 1940; ricercatore assistente presso l'università di Marburgo; dottore in giurisprudenza (Università di Marburgo); funzionario, successivamente direttore dell'unità «Diritto internazionale privato», da ultimo direttore di una delle sezioni di Diritto civile del ministero federale della Giustizia; membro del consiglio direttivo dell'Unidroit (1993-1998); presidente della commissione della conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato incaricata di elaborare la convenzione sulla protezione dei minori (1996); professore onorario presso l'Università di Treviri (diritto internazionale privato e processuale, diritto comunitario); dal 2002 membro del consiglio di facoltà scientifico del Max Planck Institut di diritto privato comparato e internazionale di Amburgo; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 giugno 1997.

**Paolo Mengozzi**

nato nel 1938; professore ordinario di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee presso l'Università di Bologna; dottore honoris causa dell'Università Carlos III di Madrid; visiting professor presso le Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atene) e nell'Institut Universitaire International (Lussemburgo); coordinatore dell'European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del Comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione delle Comunità europee sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del Centro di ricerche dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**Arjen W. H. Meij**

nato nel 1944; consigliere della Corte suprema dei Paesi Bassi (1996); consigliere e vicepresidente del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo del commercio e dell'industria) (1986); consigliere ad interim della Corte d'appello della previdenza sociale e della Commissione giudiziaria della Tariffa doganale; referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1980); docente di diritto europeo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Groninga e ricercatore assistente presso l'University of Michigan Law School; membro del segretariato internazionale della Camera di commercio di Amsterdam (1970); giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.

**Mihalis Vilaras**

nato nel 1950; avvocato (1974-1980); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, poi amministratore principale presso la direzione generale V (Occupazione, Relazioni industriali, Affari sociali); uditore, relatore presso il Consiglio di Stato e, dal 1999, consigliere; membro associato della Corte suprema speciale ellenica; membro del Comitato centrale ellenico per l'elaborazione dei disegni di legge (1996-1998); direttore del servizio giuridico presso il segretariato generale del governo ellenico; giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.

**Nicholas James Forwood**

nato nel 1948; laurea (1969) e master (1973) presso la Cambridge University (Scienze meccaniche e Giurisprudenza); ammesso all'English Bar nel 1970, ha esercitato in seguito la professione forense a Londra (1971-1999) e a Bruxelles (1979-1999); ammesso all'Irish Bar nel 1981; nominato Queen's Counsel nel 1987; Bencher of the Middle Temple nel 1998; rappresentante del Bar of England and Wales presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e presidente della Delegazione permanente del CCBE dinanzi alla Corte di giustizia (1995-1999); membro del consiglio direttivo della World Trade Law Association e della European Maritime Law Organization (1993-2002); giudice del Tribunale di primo grado dal 15 dicembre 1999.

**Hubert Legal**

nato nel 1954; consigliere di Stato (Francia); ex allievo dell'École normale supérieure di Saint-Cloud e dell'École nationale d'administration; professore associato d'inglese (1979-1985); relatore, in seguito commissario del governo, dinanzi alle sezioni contenziose del Conseil d'État (1988-1993); consigliere giuridico della rappresentanza permanente francese presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York (1993-1997); referendario al gabinetto del giudice Puissochet alla Corte di giustizia (1997-2001); giudice del Tribunale di primo grado dal 19 settembre 2001.

**Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro**

nata nel 1956; studi a Lisbona, Bruxelles e Strasburgo; avvocato in Portogallo e a Bruxelles; libera ricercatrice presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles; referendaria del giudice portoghese alla Corte di Giustizia, Moitinho de Almeida (1986-2000), successivamente del presidente del Tribunale di primo grado Vesterdorf (2000-2003); giudice del Tribunale di primo grado dal 31 marzo 2003.

**Franklin Dehousse**

nato nel 1959; laureato in giurisprudenza (Università di Liegi, 1981); aspirant (Fondo nazionale della ricerca scientifica, 1985-1989); consigliere giuridico alla Camera dei deputati (1981-1990); dottore in giurisprudenza (Università di Strasburgo, 1990); professore (Università di Liegi e di Strasburgo, Collegio d'Europa, Regio Istituto superiore di Difesa, Università Montesquieu di Bordeaux; collegio Michel Servet delle Università di Parigi; facoltà Notre-Dame de la Paix di Namur); rappresentante speciale del ministro degli Affari esteri (1995-1999); direttore degli studi europei del Regio Istituto delle relazioni internazionali (1998-2003); consulente presso il Consiglio di Stato (2001-2003); consulente presso la Commissione europea (1990-2003); membro dell'Osservatorio Internet (2001-2003); giudice al Tribunale di primo grado dal 7 ottobre 2003.

**Ena Cremona**

nata nel 1936; laureata in lingue all'Università reale di Malta (1955); dottore in giurisprudenza dell'Università reale di Malta (1958); avvocato del foro di Malta dal 1959; consigliere giuridico presso il Consiglio nazionale delle donne (1964-1979); membro della Commissione del servizio pubblico (1987-1989); membro del consiglio d'amministrazione della Lombard Bank (Malta) Ltd, rappresentante dello Stato azionista (1987-1993); membro della commissione elettorale dal 1993; membro di commissioni di tesi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università reale di Malta; membro della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) (2003-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Ottó Czúcz**

nato nel 1946; dottore in giurisprudenza dell'Università di Szeged (1971); amministratore al ministero del Lavoro (1971-1974); docente incaricato e professore (1974-1989), decano della facoltà di giurisprudenza (1989-1990), vice-rettore (1992-1997) dell'Università di Szeged; avvocato; membro del presidium dell'Assicurazione nazionale delle pensioni; vice-presidente dell'Istituto europeo di previdenza sociale (1998-2002); membro del consiglio scientifico dell'Associazione internazionale della previdenza sociale; giudice alla Corte costituzionale (1998-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Irena Wiszniewska-Bialecka**

nata nel 1947; laureata in giurisprudenza all'Università di Varsavia (1965-1969); ricercatore all'Istituto di scienze giuridiche, assistente, professore associato, professore all'Accademia delle scienze (1969-2004); ricercatore all'Istituto Max Planck di diritto straniero e internazionale in materia di brevetti, di diritto d'autore e di concorrenza a Monaco di Baviera (borsa della Fondazione AvH — 1985-1986); avvocato (1992-2000); giudice alla Corte suprema amministrativa (2001-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Irena Pelikánová**

nata nel 1949; dottore in giurisprudenza, assistente in diritto economico (prima del 1989), poi dottore in scienze, professore di diritto degli affari (dal 1993) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga; membro dell'organo direttivo della Commissione dei valori mobiliari (1999-2002); avvocato; membro del Consiglio legislativo del governo ceco (1998-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Daniel Šváby**

nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vice-presidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia presso l'Istituto di diritto del ministero della Giustizia; giudice interinale alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Vilenas Vadapalas**

nato nel 1954; laurea in giurisprudenza (Università di Mosca); laurea abilitante in giurisprudenza (Università di Varsavia); professore all'Università di Vilnius: diritto internazionale (dal 1981), diritti dell'uomo (dal 1991) e diritto comunitario (dal 2000); consigliere per gli Affari esteri presso il governo (1991-1993); membro del gruppo di coordinamento della delegazione dei negoziati per l'adesione all'Unione europea; direttore generale del dipartimento di diritto europeo del governo (1997-2004); professore di diritto europeo all'Università di Vilnius, titolare della cattedra Jean Monnet; presidente dell'associazione lituana di studi sull'Unione europea; relatore del gruppo di lavoro parlamentare per la riforma costituzionale relativa all'adesione della Lituania; membro della Commissione internazionale dei giuristi (aprile 2003); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Küllike Jürimäe**

nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia della Repubblica estone (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e dell'industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e di Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Ingrida Labucka**

nata nel 1963; laureata in giurisprudenza all'Università di Lettonia (1986); ispettore per il Ministero dell'Interno per la regione di Kirov e la città di Riga (1986-1989); giudice al Tribunale di primo grado di Riga (1990-1994); avvocato (1994-1998 e luglio 1999 - maggio 2000); ministro della Giustizia (novembre 1998 - luglio 1999 e maggio 2000 - ottobre 2002); membro della Corte internazionale di arbitrato dell'Aia (2001-2004); membro del Parlamento (2002-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Savvas S. Papasavvas**

nato nel 1969; studi all'Università di Atene (laurea nel 1991); studi di terzo ciclo all'Università di Parigi II (DEA di diritto pubblico nel 1992) e all'Università di Aix-Marseille III (dottorato in giurisprudenza nel 1995); iscrizione al foro di Cipro, membro dell'ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993; docente incaricato all'Università di Cipro (1997-2002), libero docente di diritto costituzionale dal settembre 2002; ricercatore al Centro europeo di diritto pubblico (2001-2002); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Verica Trstenjak**

nata nel 1962; esame giudiziario (1987); dottore in giurisprudenza presso l'Università di Ljubljana (1995); professore (dal 1996) di Teoria generale del diritto e Dottrina dello Stato, nonché di Diritto privato; ricercatrice; dottorato di ricerca presso l'Università di Zurigo, l'Istituto per il diritto comparato dell'Università di Vienna, l'Istituto Max Planck per il diritto internazionale privato di Amburgo, la Libera Università di Amsterdam; professore invitato presso l'Università di Vienna, di Friburgo (Germania) e la Scuola di diritto Bucerius ad Amburgo; capo del servizio giuridico (1994-1996) e sottosegretario di Stato al ministero della Scienza e della Tecnologia (1996-2000); segretario generale del governo (2000); membro del gruppo di lavoro per il codice civile europeo (Study Group on European Civil Code) dal 2003; responsabile del progetto di ricerca Humboldt (Humboldt Stiftung); pubblicazione di più di cento articoli giuridici e di diversi libri sul diritto europeo e privato; premio «giurista dell'anno 2003» conferito dall'Associazione dei giuristi sloveni; membro del consiglio editoriale di varie riviste giuridiche; segretario generale dell'Associazione dei giuristi sloveni; membro di diverse associazioni di giuristi tra cui la Gesellschaft für Rechtsvergleichung; giudice presso il Tribunale di primo grado dal 7 luglio 2004 al 6 ottobre 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Enzo Moavero Milanesi**

nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (università La Sapienza, Roma); studi di diritto comunitario (Collège d'Europe, Bruges); iscritto all'albo, esercita la professione di avvocato (1978-1983); professore incaricato di diritto comunitario presso le università La Sapienza, Roma (1993-1996); Luiss, Roma (1993-1996 e 2002-2006) e Bocconi, Milano (1996-2000); consigliere per le questioni comunitarie presso il presidente del Consiglio italiano (1993-1995); funzionario della Commissione europea: consigliere giuridico e successivamente capo di gabinetto del vice presidente (1989-1992), capo di gabinetto del commissario responsabile per il mercato interno (1995-1999) e la concorrenza (1999), direttore presso la direzione generale della Concorrenza (2000-2002), segretario generale aggiunto della Commissione europea (2002-2005); direttore generale dell'Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (2006); giudice al Tribunale di primo grado dal 3 maggio 2006.

**Nils Wahl**

nato nel 1961; master in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1987); dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); pratica forense (1987-1989); direttore amministrativo di una fondazione educativa (1993-2004); presidente dell'Associazione svedese per gli studi di diritto comunitario (Nätverket för europarättslig forskning) (2001-2006); membro del Consiglio per le questioni di concorrenza (Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006); giudice presso la Corte d'appello per le regioni di Skåne e Blekinge (Hövrätten över Skåne och Blekinge) (2005); giudice al Tribunale di primo grado dal 7 ottobre 2006.

**Miro Prek**

nato nel 1965; laurea in giurisprudenza (1989); ammesso al foro (1994); svolge vari compiti e funzioni nella pubblica amministrazione, principalmente presso l'ufficio del governo incaricato della legislazione (segretario di Stato aggiunto e vice direttore, capo del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato) e presso l'ufficio per gli affari europei (sottosegretario di Stato); membro della squadra di negoziato per l'accordo di associazione (1994-1996) e per l'adesione all'Unione europea (1998-2003); responsabile degli affari giuridici; avvocato; responsabile di progetti per l'adeguamento alla normativa comunitaria e per l'integrazione europea, principalmente nell'ovest dei Balcani; capodivisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2004-2006); giudice al Tribunale di primo grado dal 7 ottobre 2006.

**Emmanuel Coulon**

nato nel 1968; studi di diritto (Università Panthéon-Assas, Parigi); studi di gestione (Università Paris-Dauphine); Collège d'Europe (1992); esame di accesso al centro regionale di formazione forense di Parigi; certificato di idoneità alla professione forense del foro di Bruxelles; esercizio della professione forense a Bruxelles; vincitore di un concorso generale della Commissione delle Comunità europee; referendario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (gabinetto del presidente Saggio, 1996-1998; gabinetto del presidente Vesterdorf, 1998-2002); capo gabinetto del presidente del Tribunale di primo grado (2003-2005); cancelliere del Tribunale di primo grado dal 6 ottobre 2005.

2. Variazioni nella composizione del Tribunale di primo grado nel 2006

Udienza solenne del 3 maggio 2006

Con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 6 aprile 2006 il sig. Enzo Moavero Milanesi è stato nominato giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee fino al 31 agosto 2007. Il sig. Enzo Moavero Milanesi succede al sig. Paolo Mengozzi.

Udienza solenne del 6 ottobre 2006

In occasione del rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia ed in seguito alla nomina, in qualità di membri della Corte, di due giudici del Tribunale di primo grado, i sigg. Nils Wahl e Miro Prek sono stati nominati giudici del Tribunale di primo grado delle Comunità europee in sostituzione, rispettivamente, delle sig.re Pernilla Lindh e Verica Trstenjak.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 3 maggio 2006

Sig. B. VESTERDORF, presidente del Tribunale
Sig. M. JAEGER, presidente di sezione
Sig. J. PIRRUNG, presidente di sezione
Sig. M. VILARAS, presidente di sezione
Sig. H. LEGAL, presidente di sezione
Sig. R. GARCÍA-VALDECASAS, presidente di sezione
Sig.ra V. TIILI, giudice
Sig.ra P. LINDH, giudice
Sig. J. AZIZI, giudice
Sig. J. D. COOKE, giudice
Sig. P. MENGOTZI, giudice
Sig. A. W. H. MEIJ, giudice
Sig. N. J. FORWOOD, giudice
Sig.ra M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice
Sig. F. DEHOUSSE, giudice
Sig.ra E. CREMONA, giudice
Sig. O. CZÚCZ, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig. V. VADAPALAS, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. S. PAPASAVVAS, giudice
Sig.ra V. TRSTENJAK, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

dal 4 maggio al 30 settembre 2006

Sig. B. VESTERDORF, presidente del Tribunale
Sig. M. JAEGER, presidente di sezione
Sig. J. PIRRUNG, presidente di sezione
Sig. M. VILARAS, presidente di sezione
Sig. H. LEGAL, presidente di sezione
Sig. R. GARCÍA-VALDECASAS, presidente di sezione
Sig.ra V. TIILI, giudice
Sig. P. LINDH, giudice
Sig. J. AZIZI, giudice
Sig. J. D. COOKE, giudice
Sig. A. W. H. MEIJ, giudice
Sig. N. J. FORWOOD, giudice
Sig.ra M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice
Sig. F. DEHOUSSE, giudice
Sig.ra E. CREMONA, giudice
Sig. O. CZÚCZ, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig. V. VADAPALAS, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. S. PAPASAVVAS, giudice
Sig.ra V. TRSTENJAK, giudice
Sig. E. MOAVERO MILANESI, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

dal 1° ottobre al 5 ottobre 2006

Sig. B. VESTERDORF, presidente del Tribunale
Sig. M. JAEGER, presidente di sezione
Sig. J. PIRRUNG, presidente di sezione
Sig. M. VILARAS, presidente di sezione
Sig. H. LEGAL, presidente di sezione
Sig. J. D. COOKE, presidente di sezione
Sig. R. GARCÍA-VALDECASAS, giudice
Sig.ra V. TIILI, giudice
Sig.ra P. LINDH, giudice
Sig. J. AZIZI, giudice
Sig. A. W. H. MEIJ, giudice
Sig. N. J. FORWOOD, giudice
Sig.ra M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice
Sig. F. DEHOUSSE, giudice
Sig.ra E. CREMONA, giudice
Sig. O. CZÚCZ, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig. V. VADAPALAS, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. S. PAPASAVVAS, giudice
Sig.ra V. TRSTENJAK, giudice
Sig. E. MOAVERO MILANESI, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

dal 6 ottobre al 31 dicembre 2006

Sig. B. VESTERDORF, presidente del Tribunale
Sig. M. JAEGER, presidente di sezione
Sig. J. PIRRUNG, presidente di sezione
Sig. M. VILARAS, presidente di sezione
Sig. H. LEGAL, presidente di sezione
Sig. J. D. COOKE, presidente di sezione
Sig. R. GARCÍA-VALDECASAS, giudice
Sig.ra V. TIILI, giudice
Sig. J. AZIZI, giudice
Sig. A. W. H. MEIJ, giudice
Sig. N. J. FORWOOD, giudice
Sig.ra M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice
Sig. F. DEHOUSSE, giudice
Sig.ra E. CREMONA, giudice
Sig. O. CZÚCZ, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig. V. VADAPALAS, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. S. PAPASAVVAS, giudice
Sig. E. MOAVERO MILANESI, giudice
Sig. N. WAHL, giudice
Sig. M. PREK, giudice

sig. E. COULON, cancelliere

4. Ex membri del Tribunale di primo grado

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995), presidente dal 1989 al 1995
Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)
Saggio Antonio (1989-1998), presidente dal 1995 al 1998
Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)
Kirschner Heinrich (1989-1997)
Yeraris Christos (1989-1992)
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)
Briët Cornelis Paulus (1989-1998)
Biancarelli Jacques (1989-1995)
Lenaerts Koen (1989-2003)
Bellamy Christopher William (1992-1999)
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)
Potocki André (1995-2001)
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)

Presidenti

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995)
Saggio Antonio (1995-1998)

Cancelliere

Hans Jung (1989-2005)

C — Statistiche giudiziarie del Tribunale di primo grado

Attività generale del Tribunale di primo grado

1. Cause promosse, definite, pendenti (2005-2006)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2000-2006)
3. Natura del ricorso (2000-2006)
4. Oggetto del ricorso (2000-2006)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2000-2006)
6. Oggetto del ricorso (2006)
7. Oggetto del ricorso (2000-2006) (sentenze e ordinanze)
8. Collegio giudicante (2000-2006)
9. Durata dei procedimenti espressa in mesi (2000-2006) (sentenze e ordinanze)

Cause pendenti alla data del 31 dicembre


10. Natura dei procedimenti (2000-2006)
11. Oggetto del ricorso (2000-2006)
12. Collegio giudicante (2000-2006)

Varie

13. Procedimenti sommari (2000-2006)
14. Procedimenti accelerati (2001-2006)
15. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte (1989-2006)
16. Ripartizioni delle impugnazioni per tipo di procedimento (1989-2006)
17. Esito delle impugnazioni (2006) (sentenze e ordinanze)
18. Evoluzione generale (1989-2006)
Cause promosse, definite, pendenti

1. Attività generale del Tribunale di primo grado

Cause promosse, definite, pendenti (2000-2006)¹




	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cause promosse	398	345	411	466	536	469	432
Cause definite	343	340	331	339	361	610	436
Cause pendenti	787	792	872	999	1 174	1 033	1 029

¹ Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.

Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione a una sentenza (articolo 41 dello Statuto CE; articolo 122 del regolamento di procedura TPG); l'opposizione di terzo (articolo 42 dello Statuto CE; articolo 123 del regolamento di procedura TPG); la revocazione di una sentenza (articolo 44 dello Statuto CE; articolo 125 del regolamento di procedura TPG); l'interpretazione di una sentenza (articolo 43 dello Statuto CE; articolo 129 del regolamento di procedura TPG); la liquidazione delle spese (articolo 92 del regolamento di procedura TPG); il gratuito patrocinio (articolo 94 del regolamento di procedura TPG) e la rettifica di una sentenza (articolo 84 del regolamento di procedura TPG).


2. Cause promosse — Natura dei procedimenti (2000-2006)¹



¹ Nella presente tabella e nelle tabelle delle pagine seguenti, la menzione «altri ricorsi» indica tutti i ricorsi diversi dai ricorsi dei dipendenti delle Comunità europee e dai ricorsi in materia di proprietà intellettuale.

3. Cause promosse — Natura dei ricorsi

Ripartizione nel 2006




	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ricorsi d'annullamento	219	134	172	174	199	160	223
Ricorsi per carenza	6	17	12	13	15	9	4
Ricorsi per risarcimento danni	17	21	12	24	18	16	8
Ricorsi per clausola compromissoria			8	2	3	8	9
Proprietà intellettuale	34	37	83	100	110	98	143
Pubblico impiego	111	110	112	124	146	151	1
Ricorsi							10
Procedimenti speciali	11	18	18	28	40	27	34
Totale	398	345	411	466	536	469	432

4. Cause promosse — Oggetto del ricorso (2000-2006)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Adesione di nuovi Stati				1	1		
Agricoltura	18	17	9	11	25	21	18
Aiuti concessi dagli Stati	80	42	51	25	46	25	28
Ambiente e consumatori	14	2	8	14	30	18	21
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	6	6		1			
Cittadinanza europea		2					
Clausola compromissoria		2	1			2	3
Concorrenza	36	36	61	43	36	40	81
Cultura	2	1					3
Diritto delle imprese	4	6	3	3	6	12	11
Diritto delle istituzioni	24	16	17	26	33	28	15
Energia		2		2			1
Fiscalità			1	5			1
Giustizia e affari interni		1	1			1	
Libera circolazione delle merci	2	1			1		
Libera circolazione delle persone	1	3	2	7	1	2	4
Libera prestazione dei servizi							1
Libertà di stabilimento	7	1			1		
Politica commerciale	8	4	5	6	12	5	18
Politica della pesca	5	6	3	25	3	2	
Politica economica e monetaria						1	2
Politica estera e di sicurezza comune	1	3	6	2	4		5
Politica regionale			1	6	7	10	12
Politica sociale	7	1	3	2	5	9	3
Proprietà intellettuale	34	37	83	101	110	98	145
Ravvicinamento delle legislazioni		2	1	3	1		
Relazioni esterne	8	14	8	10	3	2	2
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	1	3	1	3	6	9	5
Risorse proprie delle Comunità						2	
Tariffa doganale comune	1	2			1		2
Trasporti		2	1	1	3		1
Unione doganale	14	2	6	5	11	2	
Totale trattato CE	275	213	277	303	349	291	386
Totale trattato CA	1	4	2	11			
Totale trattato EA			2		1		1
Statuto del personale	111	110	112	124	146	151	11
Procedimenti speciali	11	18	18	28	40	27	34
TOTALE GENERALE	398	345	411	466	536	469	432

5. Cause definite — Natura dei procedimenti (2000-2006)




	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Altri ricorsi	219	162	189	169	159	237	241
Proprietà intellettuale	7	30	29	47	76	94	90
Pubblico impiego	101	133	96	104	101	236	71
Procedimenti speciali	16	15	17	19	25	43	34
Totale	343	340	331	339	361	610	436

6. **Cause definite — Oggetto del ricorso (2006)**

	Sentenze	Ordinanze	Totale
Adesione di nuovi Stati		1	1
Agricoltura	11	14	25
Aiuti concessi dagli Stati	14	40	54
Ambiente e consumatori	3	16	19
Associazione dei paesi e territori d'oltremare		2	2
Concorrenza	33	9	42
Diritto delle imprese	3	3	6
Diritto delle istituzioni	4	10	14
Energia		3	3
Fiscalità		1	1
Libera circolazione delle persone		4	4
Politica commerciale	5	8	13
Politica della pesca	24		24
Politica economica e monetaria		1	1
Politica estera e di sicurezza comune	3	1	4
Politica regionale	3	4	7
Politica sociale	1	4	5
Proprietà intellettuale	50	41	91
Relazioni esterne	3	2	5
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	1	2	3
Risorse proprie delle Comunità		2	2
Trasporti		2	2
Unione doganale	2		2
Totale trattato CE	160	170	330
Totale trattato CA	1		1
Statuto del personale	61	10	71
Procedimenti speciali	5	29	34
TOTALE GENERALE	227	209	436


7. **Cause definite — Oggetto del ricorso (2000-2006)** (sentenze e ordinanze)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Adesione di nuovi Stati				1			1
Agricoltura	14	47	28	21	15	34	25
Aiuti concessi dagli Stati	35	12	31	26	54	53	54
Ambiente e consumatori	7		12	9	4	19	19
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	1	2	6	4		4	2
Cittadinanza europea	1	1					
Clausola compromissoria	2			1	2	1	
Concorrenza	61	21	40	38	26	35	42
Cultura			2	1			
Diritto delle imprese	4	4	4	2	2	6	6
Diritto delle istituzioni	31	19	15	20	16	35	14
Energia							3
Fiscalità				5	1		1
Giustizia e affari interni			1	1		1	
Libera circolazione delle merci			2		1	1	
Libera circolazione delle persone	1	2		8	2	1	4
Libera prestazione dei servizi	1						
Libertà di stabilimento	3	4	2			1	
Politica commerciale	17	5	6	6	1	7	13
Politica della pesca	1	7	2	2	6	2	24
Politica economica e monetaria							1
Politica estera e di sicurezza comune		3			2	5	4
Politica regionale	5		1		4	4	7
Politica sociale	18	2	2	1	4	6	5
Proprietà intellettuale	7	30	29	47	76	94	91
Ravvicinamento delle legislazioni			2	1	3		
Relazioni esterne	6	2	6	11	7	11	5
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	1		2	4		1	3
Risorse proprie delle Comunità							2
Tariffa doganale comune		3		2			
Trasporti	2		2	2	1	1	2
Unione doganale	5	15	18	3	3	7	2
Totale trattato CE	223	179	213	216	230	329	330
Totale trattato CA	3	10	4		5	1	1
Totale trattato EA		1	1			1	
Statuto del personale	101	135	96	104	101	236	71
Procedimenti speciali	16	15	17	19	25	43	34
TOTALE GENERALE	343	340	331	339	361	610	436

8. *Cause definite* — Collegio giudicante (2000-2006)**Ripartizione nel 2006**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		
							Sentenze	Ordinanze	Totale
Grande Sezione									
Sezioni a 5 giudici	84	28	112	17	25	42	48	16	64
Sezioni a 3 giudici	96	117	213	135	145	280	144	113	257
Giudice unico	11	4	15	10	2	12	5	1	6
Presidente del Tribunale	3	3	6	6	4	4	4	8	8
Totale	191	152	343	162	178	340	197	134	331
							178	161	339
							172	189	172
							189	361	339
							610	222	388
							227	209	227
							209	436	209


9. **Cause definite — Durata dei procedimenti in mesi (2000-2006)¹** (sentenze e ordinanze)



¹ Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle cause rinviate dalla Corte al Tribunale di primo grado in esito alla modifica della ripartizione delle competenze tra la Corte ed il Tribunale; delle cause rinviate dal Tribunale di primo grado al Tribunale della funzione pubblica in esito all'entrata in funzione del Tribunale della funzione pubblica.

La durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

10. *Cause pendenti al 31 dicembre — Natura dei procedimenti (2000-2006)*




	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Altri ricorsi	561	579	588	633	714	670	673
Proprietà intellettuale	44	51	105	158	192	196	249
Pubblico impiego	179	156	172	192	237	152	82
Ricorsi							10
Procedimenti speciali	3	6	7	16	31	15	15
Totale	787	792	872	999	1 174	1 033	1 029

11. Cause pendenti al 31 dicembre — Oggetto del ricorso (2000–2006)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Adesione di nuovi Stati					1	1	
Agricoltura	144	114	95	85	95	82	74
Aiuti concessi dagli Stati	177	207	227	226	218	190	164
Ambiente e consumatori	15	17	13	18	44	43	44
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	11	15	9	6	6	2	
Cittadinanza europea	1						
Clausola compromissoria		2	3	2		1	3
Concorrenza	78	93	114	119	129	134	173
Cultura	2	3	1				3
Diritto delle imprese	4	6	5	6	10	16	23
Diritto delle istituzioni	27	24	26	32	49	42	43
Energia		2	2	4	4	4	2
Fiscalità			1	1			
Giustizia e affari interni		1	1				
Libera circolazione delle merci	2	3	1	1	1		
Libera circolazione delle persone		1	3	2	1	2	3
Libera prestazione dei servizi							1
Libertà di stabilimento	5	2				1	
Politica commerciale	16	15	14	14	25	23	28
Politica della pesca	8	7	8	31	28	28	4
Politica economica e monetaria						1	2
Politica estera e di sicurezza comune	3	3	9	11	13	8	9
Politica regionale		1	6	13	19	27	36
Politica sociale	4	3	4	5	6	9	7
Proprietà intellettuale	44	51	105	159	193	197	251
Ravvicinamento delle legislazioni		2	1	3	1	1	1
Relazioni esterne	9	21	23	22	18	9	6
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	1	4	3	2	8	16	18
Risorse proprie delle Comunità						2	
Tariffa doganale comune	3	2	2		1	1	3
Trasporti	1	3	2	1	3	2	1
Unione doganale	33	20	8	10	18	13	11
Totale trattato CE	588	622	686	773	892	854	910
Totale trattato CA	14	8	6	17	12	11	10
Totale trattato EA	1		1	1	2	1	2
Statuto del personale	181	156	172	192	237	152	92
Procedimenti speciali	3	6	7	16	31	15	15
TOTALE GENERALE	787	792	872	999	1 174	1 033	1 029


12. Cause pendenti al 31 dicembre — Collegio giudicante (2000-2006)

Ripartizione nel 2006



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Grande Sezione					6	1	2
Sezione delle impugnazioni							10
Presidente del Tribunale							1
Sezioni a 5 giudici	247	264	276	251	187	146	117
Sezioni a 3 giudici	512	479	532	691	914	846	825
Giudice unico	5	3	8	6	1	4	2
Non attribuiti	23	46	56	51	66	36	72
Totali	787	792	872	999	1 174	1 033	1 029


13. Varie — Procedimenti sommari (2000–2006)



Ripartizione nel 2006

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Esito del procedimento		
			Rigetto	Accoglimento	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere
Agricoltura	5	1	1		
Aiuti concessi dagli Stati	4	4	4		
Concorrenza	1	3	2		1
Diritto delle imprese	2	5	1	1	3
Diritto delle istituzioni	2	1	1		
Ambiente e consumatori	7	6	5		1
Politica commerciale	1	1	1		
Politica sociale	1				
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	1				
Trasporti	1	1	1		
Totale trattato CE	25	22	16	2	4
Statuto del personale		2	1		1
TOTALE GENERALE	25	24	17	2	5


14. *Varie — Procedimenti accelerati (2001-2006)*



La decisione di statuire mediante procedimento accelerato in una causa dinanzi al Tribunale di primo grado può essere presa ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura. Tale disposizione è applicabile dal 1° febbraio 2001.

sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti ed ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

15. Varie — Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte (1989-2006)



	Numero delle decisioni oggetto di un'impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili ¹	Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione
1989			
1990	16	46	35 %
1991	13	62	21 %
1992	24	86	28 %
1993	17	73	23 %
1994	12	105	11 %
1995	47	142	33 %
1996	27	133	20 %
1997	35	139	25 %
1998	67	214	31 %
1999	60	178	34 %
2000	68	215	32 %
2001	69	214	32 %
2002	47	212	22 %
2003	67	254	26 %
2004	53	241	22 %
2005	64	272	24 %
2006	77	265	29 %

¹ Totale delle decisioni impugnabili — sentenze ed ordinanze di irricevibilità, in esito a procedimento sommario, di non luogo a provvedere e di rigetto dell'istanza di intervento — per le quali è scaduto il termine per il ricorso dinanzi alla Corte ovvero è stato presentato un ricorso dinanzi alla Corte.

Varie — Ripartizione dei ricorsi contro decisioni del Tribunale per natura del procedimento (1989-2006)

17. Varie — Esito delle impugnazioni (2006)

(sentenze e ordinanze)

	Impugnazioni respinte	Annnullamento totale o parziale senza rinvio	Annullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere	Totali
Agricoltura	3		1		4
Aiuti concessi dagli Stati	3				3
Ambiente e consumatori	1				1
Concorrenza	10	5		1	16
Diritto delle istituzioni	5				5
Giustizia e affari interni	1				1
Libera circolazione delle persone	1				1
Libera prestazione dei servizi	1				1
Politica regionale	1				1
Politica sociale	4				4
Procedimento				1	1
Proprietà intellettuale	12			2	14
Ravvicinamento delle legislazioni	1				1
Relazioni esterne	1				1
Statuto del personale	6	3		1	10
Unione doganale	1				1
Totali	51	8	1	5	65

18. Varie — Evoluzione generale (1989-2006)

Cause promosse, definite, pendenti

	Cause promosse ¹	Cause definite ²	Cause pendenti fino al 31 dicembre
1989	169	1	168
1990	59	82	145
1991	95	67	173
1992	123	125	171
1993	596	106	661
1994	409	442	628
1995	253	265	616
1996	229	186	659
1997	644	186	1 117
1998	238	348	1 007
1999	384	659	732
2000	398	343	787
2001	345	340	792
2002	411	331	872
2003	466	339	999
2004	536	361	1 174
2005	469	610	1 033
2006	432	436	1 029
Totale	6 256	5 227	

¹ 1989: 153 cause rinviate dalla Corte dinanzi al neoistituito Tribunale di primo grado.

1993: 451 cause rinviate dalla Corte per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale di primo grado.

1994: 14 cause rinviate dalla Corte per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale di primo grado.

2004-2005: 25 cause rinviate dalla Corte per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale di primo grado.

² 2005-2006: 118 cause rinviate dal Tribunale di primo grado dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.



Capitolo III

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

A — Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2006

di Paul J. Mahoney, presidente del Tribunale della funzione pubblica

L'anno 2006 costituisce il primo anno intero di funzionamento del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Nel corso di tale anno, il Tribunale ha dedicato una parte rilevante della sua attività alla prosecuzione del lavoro di elaborazione del suo progetto di regolamento di procedura, progetto iniziato durante i suoi primi mesi di esistenza nel 2005. Il progetto risultante dalle riflessioni e consultazioni¹ effettuate dal Tribunale, dopo una fase di collaborazione con il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e in accordo con la Corte di giustizia delle Comunità europee, è stato sottoposto per approvazione al Consiglio dell'Unione europea il 19 dicembre 2006. Così, il Tribunale dovrebbe probabilmente disporre del proprio regolamento di procedura a partire dal secondo semestre dell'anno 2007.

Per quanto riguarda l'aspetto giurisdizionale dell'attività del Tribunale, dalle statistiche risulta che a quest'ultimo sono stati presentati 148 ricorsi, il che rappresenta una leggera diminuzione in volume rispetto al numero di ricorsi proposti in materia di funzione pubblica per l'anno 2005, nel corso del quale erano stati proposti 164 ricorsi (151 dinanzi al Tribunale di primo grado e 13 dinanzi al Tribunale nel periodo 12-31 dicembre 2005). A partire dalla sua istituzione, il Tribunale è stato investito direttamente di 161 cause, alle quali occorre aggiungere le 118 cause trasferite dal Tribunale di primo grado. Il Tribunale è stato quindi investito di 279 cause a partire dai suoi inizi.

Nel 2006 sono state decise 53 cause, di cui 2 con sentenze pronunciate in seduta plenaria. Occorre notare un'accelerazione abbastanza netta del ritmo di adozione delle decisioni che pongono fine al procedimento nella seconda parte dell'anno, mano a mano che è intervenuta la fine della fase scritta del procedimento nelle cause trasferite dal Tribunale di primo grado. D'altro canto, si constata un numero proporzionalmente abbastanza elevato di annullamenti, dato che 10 sentenze sono state pronunciate in questo senso. Dieci decisioni del Tribunale hanno formato oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado.

Merita di essere segnalato che un rilevante numero di cause è stato sospeso con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 8, n. 3, primo comma, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in particolare in attesa della pronuncia delle decisioni del Tribunale di primo grado nelle cause T-58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione, e T-47/05, Angé Serrano e a./Parlamento, relative all'inquadramento o al reinquadramento nel grado a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Così, 68 ordinanze di sospensione sono state emesse dal Tribunale nel 2006.

¹ Nell'ambito dei suoi lavori preparatori, il Tribunale ha proceduto a consultazioni, in particolare dei rappresentanti delle istituzioni, dei comitati del personale e dei sindacati. Un incontro con i responsabili delle amministrazioni è stato organizzato a tal fine il 26 gennaio 2006. Esso è stato seguito, l'8 febbraio 2006, da un incontro con le organizzazioni sindacali e professionali, accompagnate dai loro avvocati.

Il primo anno di attività giurisdizionale del Tribunale è stato anche caratterizzato dagli sforzi di quest'ultimo per rispondere all'invito del Consiglio, espresso nel settimo «considerando» della sua decisione 2004/752/CE e ribadito all'art. 7, n. 4, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, di agevolare la composizione amichevole delle controversie in ogni fase del procedimento. Così, in diverse cause, i giudici relatori hanno sottoposto all'attenzione delle parti proposte di composizione amichevole. Quattro controversie hanno potuto essere definite con ordinanze di cancellazione dal ruolo con cui si constatava un accordo intervenuto tra le parti in seguito ad una composizione amichevole avviata dal Tribunale.

Sarebbe chiaramente prematuro, in questa fase, procedere ad un bilancio della prassi della composizione amichevole o estrarre una tendenza giurisprudenziale che sia propria del Tribunale. La trattazione che seguirà si limiterà a brevi cenni sulle principali decisioni pronunciate dal Tribunale, affrontando successivamente taluni aspetti procedurali generali (I), il contenzioso di legittimità (II), le domande di provvedimenti urgenti (III) e infine le domande di gratuito patrocinio (IV).

I. *Aspetti procedurali*

Nella sua prima sentenza Falcione/Commissione, pronunciata in seduta plenaria il 26 aprile 2006², il Tribunale ha dichiarato che il regime delle spese applicabile sino all'entrata in vigore del proprio regolamento di procedura sarà quello del Tribunale di primo grado e ciò, al fine di garantire ai singoli una sufficiente prevedibilità nell'applicazione delle norme relative alle spese del procedimento, sulla base del principio di buona amministrazione della giustizia.

Due decisioni rese sul fondamento dell'art. 8 dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia meritano di essere messe in rilievo. Nella causa Marcuccio/Commissione³, il Tribunale ha declinato la sua competenza, ai sensi dell'art. 8, n. 3, secondo comma, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, considerando che tale causa aveva lo stesso oggetto di due cause di cui era investito il Tribunale di primo grado. Con l'ordinanza Gualtieri/Commissione⁴, il Tribunale ha dichiarato che una controversia tra la Commissione delle Comunità europee e un esperto nazionale distaccato non costituisce una controversia tra la Comunità e uno dei suoi agenti ai sensi dell'art. 236 CE. Pertanto, il Tribunale ha considerato che esso non era competente a conoscere di tale ricorso e ha rinviato quest'ultimo dinanzi al Tribunale di primo grado, sul fondamento dell'art. 8, n. 2, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.

² Sentenza del Tribunale 26 aprile 2006, causa F-16/05, Falcione/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

³ Ordinanza del Tribunale 25 aprile 2006, causa F-109/05, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁴ Ordinanza del Tribunale 9 ottobre 2006, causa F-53/06, Gualtieri/Commissione (in sede di impugnazione pende la causa T-413/06 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.

II. *Contenzioso di legittimità*

A. Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA

1. Atti che possono formare oggetto di un ricorso

Nell'ordinanza Lebedef e a./Commissione⁵, il Tribunale ha precisato che le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici dell'amministrazione per quanto riguarda la lingua del sistema di gestione e dei software dei computer personali costituiscono misure di organizzazione interna del servizio, che non arrecano pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Stauto.

2. Termini di presentazione del ricorso

Nella sentenza Grünheid/Commissione⁶, il Tribunale, per dichiarare ricevibile un ricorso diretto contro una decisione di inquadramento definitivo nel grado, ha respinto un'eccezione di irricevibilità fondata sul fatto che il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, sarebbe stato presentato più di tre mesi dopo la presa di conoscenza da parte della ricorrente, attraverso la comunicazione di un foglio paga mensile, dell'esistenza di tale decisione. A questo proposito, il Tribunale ha dichiarato che se la comunicazione del foglio paga mensile comporta l'effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro una decisione amministrativa quando da tale foglio risultano chiaramente l'esistenza e la portata di tale decisione, diverso è il caso della decisione con cui l'autorità che ha il potere di nomina (APN) procede all'inquadramento definitivo di un dipendente di ruolo appena assunto, la cui portata eccede ampiamente la fissazione di diritti pecuniari in senso proprio che un foglio paga ha lo scopo di concretizzare per un determinato periodo. Infatti, in mancanza della comunicazione scritta e munita di motivazione della decisione di inquadramento definitivo, conformemente all'art. 25 dello Statuto, imporre al dipendente di ruolo interessato l'obbligo di presentare un reclamo entro e non oltre tre mesi dalla ricezione del primo foglio paga da cui risulti tale inquadramento equivarrebbe a privare di ogni contenuto sostanziale gli artt. 25, secondo comma, e 26, secondo e terzo comma, dello Statuto la cui finalità è appunto quella di permettere ai dipendenti di prendere effettivamente conoscenza delle decisioni relative, in particolare, alla loro situazione amministrativa e di far valere i loro diritti garantiti dal detto Statuto.

Con la sua sentenza Combescot/Commissione⁷, il Tribunale ha dichiarato che una decisione esplicita di rigetto di un reclamo, adottata entro il termine di quattro mesi dalla presentazione del reclamo, ma non notificata prima della scadenza del termine di ricorso,

⁵ Ordinanza del Tribunale 14 giugno 2006, causa F-34/05, Lebedef e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁶ Sentenza del Tribunale 28 giugno 2006, causa F-101/05, Grünheid/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁷ Sentenza del Tribunale 19 ottobre 2006, causa F-114/05, Combescot/Commissione (in sede di impugnazione pende la causa T-414/06 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.

non può impedire, ai sensi dell'art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, il sorgere di una decisione implicita di rigetto. Infatti, ove si dovesse ritenere che l'adozione di una decisione esplicita di rigetto entro il termine di quattro mesi dalla presentazione del reclamo osti al sorgere di una decisione implicita, benché essa non sia stata notificata entro detto temine al dipendente interessato, quest'ultimo non potrebbe proporre ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 91, n. 3, secondo trattino, prima frase, dello Statuto. Tale conseguenza andrebbe contro l'obiettivo di quest'ultima disposizione, la quale mira a garantire una tutela giurisdizionale ai dipendenti in caso di inerzia o di silenzio dell'amministrazione. Così, una decisione di rigetto adottata ma non notificata non può costituire una «risposta» ai sensi dell'art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto.

Nella sua ordinanza Schmit/Commissione⁸, dopo aver ricordato la giurisprudenza secondo la quale, relativamente al calcolo del termine per presentare un reclamo contro un atto recante pregiudizio, l'art. 90, n. 2, dello Statuto doveva essere interpretato nel senso che il detto reclamo è «presentato» quando perviene all'istituzione, il Tribunale ha precisato che, se il fatto che un'amministrazione apponga un timbro di registrazione su un documento ad essa inviato non consente di attribuire data certa alla presentazione di tale documento, non è meno vero che esso costituisce un mezzo, rientrante nella buona gestione amministrativa, tale da far presumere, sino a prova contraria, che il detto documento le è pervenuto alla data indicata. In caso di contestazione, incombe al funzionario l'onere di fornire ogni elemento di prova, come una ricevuta rilasciata dall'amministrazione o un avviso di ricevimento di una lettera inviata con plico postale raccomandato, tale da far venir meno la presunzione creata dal timbro di registrazione e da dimostrare così che il reclamo sia stato effettivamente presentato in un'altra data.

B. Sul merito

In via preliminare, occorre sottolineare la varietà delle questioni sottoposte al Tribunale. Così, quest'ultimo ha in particolare esaminato le conseguenze del passaggio all'euro sui diritti a pensione dei dipendenti, qualora questi ultimi trasferiscano al regime comunitario diritti acquisiti presso un regime previdenziale nazionale⁹, i criteri secondo i quali taluni dipendenti possono ottenere, ai sensi dell'art. 9, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, un pensionamento anticipato senza riduzione della loro pensione¹⁰, un caso di collocazione in congedo di malattia d'ufficio per motivi psichiatrici di un dipendente della Commissione¹¹, svariate cause relative al riconoscimento del carattere professionale di una malattia¹², le

⁸ Ordinanza del Tribunale 15 maggio 2006, causa F-3/05, Schmit/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁹ Sentenza del Tribunale 14 novembre 2006, causa F-100/05, Chatzioannidou/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹⁰ Sentenza del Tribunale 12 settembre 2006, causa F-86/05, De Soeten/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹¹ Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, causa F-17/05, De Brito Sequeira Carvalho/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹² V. in particolare Sentenza del Tribunale 12 luglio 2006, causa F-18/05, D/Commissione (in sede di impugnazione pende la causa T-262/06 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.

disposizioni finanziarie della convenzione relativa alle condizioni di lavoro ed al regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza¹³. Merita altresì di essere rilevato che una causa relativa al pagamento di ore straordinarie ad un dipendente di categoria A aveva formato oggetto di un rinvio alla seduta plenaria, ma si è conclusa con una cancellazione del ruolo a seguito di un accordo intervenuto tra le parti¹⁴. Il Tribunale è stato anche investito di ricorsi con cui veniva contestata la legittimità di decisioni di risoluzione di contratti di agente temporaneo¹⁵, di decisioni di commissioni giudicatrici di concorso con cui si rifiutava l'ammissione di candidati alle prove¹⁶ o l'iscrizione di un candidato su un elenco di riserva¹⁷, di decisioni prese nell'ambito di procedure di nomina¹⁸, di relazioni sull'evoluzione di carriera¹⁹, nonché di decisioni di non promozione²⁰. In questo contesto, due sentenze pronunciate dal Tribunale meritano un'attenzione particolare.

Con la sua sentenza Landgren/ETF²¹, pronunciata in seduta plenaria, il Tribunale ha dichiarato che la risoluzione unilaterale di un contratto di agente temporaneo con contratto a durata indeterminata non è semplicemente soggetta all'osservanza del preavviso di cui all'art. 47, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti ma deve anche essere motivata. Infatti, per garantire una tutela sufficiente contro i licenziamenti ingiustificati, particolarmente qualora si tratti di un contratto a durata indeterminata o qualora, trattandosi di un contratto a durata determinata, il licenziamento intervenga prima della scadenza di quest'ultimo, è importante permettere, da una parte, agli interessati di verificare se i loro interessi legittimi siano stati rispettati o lesi nonché di valutare l'opportunità di adire il giudice e, dall'altra, a quest'ultimo di esercitare il suo controllo, il che equivale a riconoscere l'esistenza di un obbligo di motivazione a carico dell'autorità competente. Il riconoscimento di un obbligo del genere non esclude che l'autorità competente disponga di un ampio potere di valutazione in materia di licenziamento e che, pertanto, il controllo del giudice comunitario sia limitato alla verifica dell'assenza di errore manifesto o di sviamento di potere. Nella fattispecie, la decisione di licenziamento è stata annullata in quanto viziata da errore manifesto di valutazione.

¹³ Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, causa F-10/06, André/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹⁴ Ordinanza del Tribunale 13 luglio 2006, causa F-9/05, Lacombe/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹⁵ V. in particolare sentenze del Tribunale 26 ottobre 2006, causa F-1/05 Landgren/ETF, (in sede di impugnazione pende la causa T-404/06 P), non ancora pubblicata nella Raccolta, e 14 dicembre 2006, causa F-88/05, Kubanski/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹⁶ Sentenza del Tribunale 15 giugno 2006, causa F-25/05, Mc Sweeney e Armstrong/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹⁷ Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, causa F-22/05, Neophytou/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹⁸ Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, causa F-122/05, Economidis/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹⁹ V. in particolare sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, causa F-74/05, Caldarone/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

²⁰ V., per esempio, sentenza del Tribunale 30 novembre 2006, causa F-77/05, Balabanis e Le Dour/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

²¹ Sentenza Landgren/ETF, cit.

Nella sua sentenza Economidis/Commissione²², il Tribunale, a proposito del reclutamento di un capo unità di grado AD 9/AD 12, ha dichiarato che la decisione della Commissione relativa al personale dei quadri intermedi, in quanto permette che il livello di inquadramento del posto da coprire sia fissato a seguito dell'esame comparativo delle candidature e pregiudica così il carattere necessariamente obiettivo della procedura, è illegittima.

III. *Domande di provvedimenti urgenti*

Due domande di provvedimenti urgenti sono state proposte nel 2006. Nella causa Bianchi/ETF²³, la domanda è stata respinta per la mancanza di urgenza, mentre quella proposta nella causa Dálnoky/Commissione²⁴ lo è stata per il carattere manifestamente irricevibile, prima facie, del ricorso di merito.

IV. *Domande di gratuito patrocinio*

Il presidente del Tribunale ha statuito, nel corso dell'anno 2006, su 3 domande di gratuito patrocinio, tutte presentate prima della proposizione di un ricorso, conformemente alla possibilità prevista all'art. 95, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis. Tali domande non sono state accolte²⁵.

²² Sentenza Economidis/Commissione, cit.

²³ Ordinanza del presidente del Tribunale 31 maggio 2006, causa F-38/06 R, Bianchi/ETF, non ancora pubblicata nella Raccolta.

²⁴ Ordinanza del presidente del Tribunale 14 dicembre 2006, causa F-120/06 R, Dálnoky/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

²⁵ Ordinanza del presidente del Tribunale 27 settembre 2006, causa F-90/06 AJ, Nolan/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. Ordinanza del presidente del Tribunale 1º dicembre 2006, causa F-101/06 AJ, Atanasov/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. Ordinanza del presidente del Tribunale 11 dicembre 2006, causa F-128/06 AJ, Noworyta/Parlamento, non ancora pubblicata nella Raccolta.

B — Composizione del Tribunale della funzione pubblica



(Ordine protocolare alla data del 1° gennaio 2006)

Da sinistra a destra:

H. Tagaras, giudice; I. Boruta, giudice; H. Kreppel, presidente di sezione; P. Mahoney, presidente del Tribunale; S. Van Raepenbusch, presidente di sezione; H. Kanninen, giudice; S. Gervasoni, giudice; W. Hakenberg, cancelliere.

1. Membri del Tribunale della funzione pubblica

(in ordine di assunzione delle funzioni)



Paul J. Mahoney

nato nel 1946; studi di giurisprudenza (Master of Arts, Università di Oxford, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); professore incaricato, University College London (1967-1973); barrister (Londra, 1972-1974); amministratore, amministratore principale alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1974-1990), visiting professor di diritto all'Università di Saskatoon, Canada (1988); capo del personale al Consiglio d'Europa (1990-1993); capodivisione (1993-1995), cancelliere aggiunto (1995-2001), cancelliere della Corte europea dei diritti dell'uomo (2001 - settembre 2005); presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.



Horstpeter Kreppel

nato nel 1945; studi universitari a Berlino, Monaco, Francoforte sul Meno (1966-1972); primo esame di Stato (1972); tirocinio di magistratura a Francoforte sul Meno (1972-1973 e 1974-1975); Collège d'Europe a Bruges (1973-1974); secondo esame di Stato (Francoforte sul Meno, 1976); impiegato presso l'Ufficio federale del lavoro e avvocato (1976); giudice del tribunale del lavoro (Land Assia, 1977-1993); professore incaricato alla Fachhochschule für Sozialarbeit di Francoforte sul Meno e alla Verwaltungsfachhochschule di Wiesbaden (1979-1990); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1996 e 2001-2005); addetto agli affari sociali presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid (1996-2001); giudice del tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno (febbraio - settembre 2005); giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Irena Boruta**

nata nel 1950; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Wroclaw (1972), dottorato in giurisprudenza (Lodz 1982); avvocato del foro della Repubblica di Polonia (dal 1977); ricercatore ospite (Università di Paris X, 1987-1988; Università di Nantes, 1993-1994) esperta di «Solidarnosc» (1995-2000); docente di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo all'Università di Lodz (1997-1998 e 2001-2005), professore associato presso la Scuola superiore di commercio di Varsavia (2002), docente di diritto del lavoro e della previdenza sociale all'Università Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia (2002-2005); vice ministro del Lavoro e degli Affari sociali (1998-2001); membro del comitato dei negoziati per l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea (1998-2001); rappresentante del governo polacco presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (1998-2001); autore di varie opere in materia di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Heikki Kanninen**

nato nel 1952; laureato alla Scuola di studi superiori commerciali di Helsinki e alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Helsinki; referendario alla Corte amministrativa suprema di Finlandia; segretario generale del comitato per la riforma della tutela giuridica nella pubblica amministrazione; amministratore principale alla Corte amministrativa suprema; segretario generale del comitato per la riforma del contenzioso amministrativo; consigliere presso la direzione della legislazione al ministero della Giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte EFTA; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla Corte amministrativa suprema (1998-2005); membro della commissione di ricorso per i rifugiati; vice presidente del comitato sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie finlandesi; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Haris Tagaras**

nato nel 1955; laureato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1977); specializzazione in diritto europeo (Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1984); giurista linguista al Consiglio delle Comunità europee (1980-1982); ricercatore presso il centro di diritto economico internazionale e europeo di Salonicco (1982-1984) amministratore alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Commissione delle Comunità europee (1986-1990); professore di diritto comunitario, di diritto internazionale privato e di diritti dell'uomo all'Università Panteon di Atene (dal 1990); collaboratore esterno per gli affari europei presso il ministero della Giustizia e membro del Comitato permanente della convenzione di Lugano (1991-2004); membro della commissione nazionale delle poste e telecomunicazioni (2000-2002); membro del foro di Salonicco, avvocato presso la Corte di cassazione; membro fondatore dell'Unione degli avvocati europei (UAE); socio membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Sean Van Raepenbusch**

nato nel 1956; laureato in giurisprudenza (Università di Bruxelles, 1979); specializzazione in diritto internazionale (Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (1989); responsabile del servizio giuridico della Société anonyme du canal et des installations maritimes di Bruxelles (1979-1984); funzionario alla Commissione delle Comunità europee (direzione generale Affari sociali 1984-1988); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1988-1994); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-2005); professore incaricato presso il centro universitario di Charleroi (diritto sociale internazionale e europeo, 1989-1991), all'Università di Mons-Hainaut (diritto europeo, 1991-1997), all'Università di Liegi (diritto del pubblico impiego europeo, 1989-1991; diritto delle istituzioni dell'Unione europea, 1995-2005; diritto sociale europeo, 2004-2005); varie pubblicazioni in materia di diritto sociale europeo e di diritto costituzionale dell'Unione europea; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Stéphane Gervasoni**

nato nel 1967; laureato all'istituto di studi politici di Grenoble (1988) e diplomato alla Scuola nazionale di amministrazione (1993); membro del Consiglio di Stato francese (sezione del contenzioso, 1993-1997, sezione sociale, 1996-1997; relatore dal 1996); libero docente all'Istituto di studi politici di Parigi (1993-1995); commissario di governo presso la commissione speciale di cassazione per le pensioni (1994-1996); consigliere giuridico preso il ministero della Funzione pubblica e il comune di Parigi (1995-1997); segretario generale della prefettura del dipartimento dell'Yonne, sottoprefetto del distretto d'Auxerre (1997-1999), segretario generale della prefettura del dipartimento della Savoia, sottoprefetto del distretto di Chambéry (1999-2001); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (settembre 2001-settembre 2005); membro titolare della commissione della NATO per i ricorsi (2001-2005); giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Waltraud Hakenberg**

nata nel 1955, studi in giurisprudenza a Ratisbona e a Ginevra (1974-1979); primo esame di Stato (1979), studi post universitari di diritto comunitario presso il Collège d'Europe a Bruges (1979-1980); tirocinio di magistratura a Ratisbona (1980-1983); dottorato in giurisprudenza (1982); secondo esame di Stato (1983); avvocato a Monaco e a Parigi (1983-1989); funzionario della Corte di giustizia delle Comunità europee (1990-2005); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (gabinetto del giudice Jann, 1995-2005); attività d'insegnamento per varie università in Germania, Austria, Svizzera e Russia; professore onorario all'Università della Sarre (dal 1999); membro di vari comitati, associazioni e commissioni giuridiche; svariate pubblicazioni di diritto e in materia di contenzioso comunitario; cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dal 30 novembre 2005.

2. Ordini protocollari

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006

Sig. P. Mahoney, presidente del Tribunale
Sig. H. Kreppel, presidente di sezione
Sig. S. Van Raepenbusch, presidente di sezione
Sig.ra I. Boruta, giudice
Sig. H. Kanninen, giudice
Sig. H. Tagaras, giudice
Sig.ra S. Gervasoni, giudice
Sig.ra W. Hakenberg, cancelliere

C — Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica

Attività generale del Tribunale della funzione pubblica

1. Cause definite, proposte, pendenti (2005-2006)

Cause promosse


2. Percentuale del numero di cause per istituzioni convenute principali
3. Lingua processuale
4. Numero di ricorrenti (2005-2006)

Cause definite

5. Decisione
6. Sentenze e ordinanze — Collegi giudicanti

1. Attività generale del Tribunale della funzione pubblica

Cause proposte, concluse, pendenti (2005-2006)



	2005 ¹	2006
Cause proposte	130	148
Cause concluse	0	53
Cause pendenti	130	225


¹ Il Tribunale è stato creato con decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 333, pag. 7).

La sua attività giudiziaria in senso proprio è iniziata il 12 dicembre 2005, data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della decisione del presidente della Corte di giustizia 2 dicembre 2005, con cui si dichiarava che il Tribunale era regolarmente costituito (GU L 325, pag. 2).

Alla fine dell'anno 2005, 117 cause sono state trasferite dal Tribunale di primo grado (TPG) al Tribunale della funzione pubblica (TFP) e 13 cause sono state direttamente proposte dinanzi a quest'ultimo.

2. Cause proposte — Percentuale del numero di cause per istituzioni convenute principali

Percentuale del numero di cause proposte




	Percentuale del numero di cause proposte	Percentuale del personale totale per istituzione ¹
Commissione delle Comunità europee	75 % ²	62,9 %
Parlamento europeo	7,1 %	15,0 %
Consiglio dell'Unione europea	6,1 %	8,9 %
Corte di giustizia delle Comunità europee	3,6 %	4,5 %
Banca centrale europea	1,1 %	3,5 %
Corte dei conti delle Comunità europee	1,8 %	2,0 %
Altre istituzioni e agenzie europee	5,4 %	3,1 %
Totale	100,0 %	100,0 %

¹ Fonte di informazione: http://eur-lex.europa.eu/budget/data/D2006_VOL1/IT/nmc-grseqAP2000182/index.html

² Questa percentuale comprende anche le cause intentate contro l'EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale, collegato sul piano organizzativo alla Commissione), cioè ricorsi proposti da candidati a procedure di selezione. Si tratta quindi di persone che non fanno (ancora) parte del personale delle istituzioni.

3. Cause proposte — Lingua processuale



Lingua processuale	Numero di cause
Spagnolo	2
Danese	1
Tedesco	6
Greco	5
Inglese	13
Francesi	225
Italiano	14
Ungherese	2
Olandese	8
Sloveno	1
Finlandese	1
Totale	278

La lingua processuale rispecchia la lingua in cui la causa è stata proposta e non la lingua materna o la nazionalità del ricorrente.

4. **Cause proposte — Numero di ricorrenti — 2005-2006**

Cause proposte che raggruppano il maggior numero di ricorrenti in una sola causa

Numero di ricorrenti per causa ¹	Settori ²
484	Statuto — Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione maturati in Belgio
483	Statuto — Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione maturati in Belgio
309	Statuto — Pensione — Applicazione del coefficiente correttore calcolato in relazione al costo medio della vita nel paese di residenza
164	Statuto — Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione maturati in Belgio
164	Statuto — Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione maturati in Belgio
143	Statuto — Nomine — Candidati iscritti su un elenco di riserva anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Statuto
59	Statuto — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Gradi aggiuntivi previsti dal nuovo Statuto
36	Statuto — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Gradi aggiuntivi previsti dal nuovo Statuto
29	Statuto — Nomine — Candidati iscritti su un elenco di riserva anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Statuto
21	Statuto — Agenti contrattuali — Revisione dell'inquadramento e della retribuzione

Numero totale dei ricorrenti per l'insieme delle cause proposte

Totale dei ricorrenti	Totale delle cause proposte
2 403	278

¹ I ricorrenti che hanno proposto più ricorsi sono stati contati per ciascun ricorso proposto.


² In prosieguo, il termine «Statuto» riguarda lo Statuto del personale delle Comunità europee e il Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

5. Cause conclusive – Senso della decisione

Statuto del personale e Regime applicabile agli altri agenti delle istituzioni	Sentenze		Ordinanze (ricorsi irricevibili o manifestamente irricevibili o infondati)	Composizioni amichevoli a seguito dell'intervento del TFP	Cancellazioni dal ruolo per altro motivo	Rinvii dinanzi al TPG	Totale
	Senso della decisione	Annnullamento della decisione o condanna della convenuta					
Assegnazione/Riassegnazione		1					1
Retribuzione e indennità	1	2	1	4	3		11
Valutazione/Promozione	2	1	4		2		9
Concorsi	1	2					3
Pensioni e assegni di invalidità	2	1	2		1		6
Previdenza sociale/Malattia professionale/Infortuni	1	1	2				5
Risoluzione del contratto di un agente	1				1		1
Condizioni di lavoro			1				1
Procedimenti disciplinari			1				1
Assunzione/Nomina/Inquadramento nel grado	2	2	2		2		8
Condizioni di lavoro/Congedi	1						1
Settori DIVERSI dalla funzione pubblica					1	1	1
Totale	11	10	13	4	8	2	48¹

¹ Si aggiungono a questa cifra 3 cause definite in materia di gratuito patrocinio nonché 2 ordinanze in sede di procedimento sommario.

6. Cause conclusive — Sentenze e ordinanze — Collegi giudicanti



	Sentenze	Ordinanze che pongono fine al procedimento ¹	Altre ordinanze	Totale
Seduta plenaria	2	0	0	2
Sezioni a 3 giudici	19	26	118	163
Presidente	0	6	0	6
Totale	21	32	118	171

¹ Ordinanze a carattere giurisdizionale, che concludono il procedimento, comprese le ordinanze di cancellazione dal ruolo a seguito di una composizione amichevole tra le parti in conseguenza di un intervento del Tribunale della funzione pubblica (diverse dalle ordinanze che concludono il procedimento con cancellazione dal ruolo per altri motivi).



Capitolo IV

Incontri e visite

A — Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica


16 gennaio	Delegazione dello «Steering Committee of the European Network of Councils for the Judiciary» (ENCJ)
19 gennaio	S.E. Edouard Malayan, ambasciatore della Federazione russa nel Granducato di Lussemburgo
26 gennaio	S.E. Pavol Šepelák, ambasciatore della Repubblica ceca nel Granducato di Lussemburgo
3 febbraio	Sig. Acevedo Peralta, avvocato e notaio nel Salvador
6-7 febbraio	Delegazione della Corte suprema della Repubblica di Lituania
9 febbraio	S.E. Mitsuaki Kojima, ambasciatore nel Granducato di Lussemburgo, e sig. Hisashi Owada, giudice presso la Corte internazionale di giustizia
9 febbraio	S.E. Konstantin Zhigalov, ambasciatore della Repubblica del Kazakistan presso il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo
6 marzo	Sig. Nikiforos Diamandouros, mediatore europeo
9 marzo	S.E. Václav Klaus, presidente della Repubblica ceca
13-14 marzo	Delegazione del Centrale Raad van Beroep, Regno dei Paesi Bassi
22 marzo	Sig. Andris Gulāns, presidente della Corte suprema della Repubblica di Lettonia
3 aprile	Delegazione della Corte europea dei diritti dell'uomo
4 maggio	Delegazione del ministero della Giustizia della Repubblica socialista del Vietnam
15-16 maggio	Delegazione del Tribunal Constitucional del Regno di Spagna
18 maggio	Delegazione del Parlamento della Repubblica di Lituania
1º giugno	S.E. Ann Louise Wagner, ambasciatore degli Stati Uniti d'America nel Granducato di Lussemburgo
7 giugno	Delegazione del Caribbean Community Secretariat
12 giugno	Sig. Günter Glosen, ministro incaricato degli Affari europei, Repubblica federale di Germania
16-17 giugno	Celebrazione del 20º anniversario dell'Union des avocats européens à la Cour de justice

19-20 giugno	Delegazione del Parlamento europeo (deputati ungheresi)
4 luglio	Sig.ra Monika Harms, Generalbundesanwältin beim Bundesgerichtshof
14 luglio	S.E. László Sólyom, presidente della Repubblica di Ungheria
22 settembre	Sig. Claude Wiseler, ministro dei Lavori pubblici, Granducato di Lussemburgo
27-28 settembre	Delegazione della Corte centroamericana di giustizia
28 settembre	S.E. Hubertus von Morr, ambasciatore della Repubblica federale di Germania nel Granducato di Lussemburgo
2 ottobre	S.E. Dionyssios Kodellas, ambasciatore della Repubblica ellenica nel Granducato di Lussemburgo
3 ottobre	Delegazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ad Alicante
11 ottobre	S.E. Rocco Antonio Cangelosi, rappresentante permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea
12 ottobre	Sig. Gregorio Garzón Clariana, giureconsulto del Parlamento europeo
19 ottobre	Visita della Corte AELS
23 ottobre	Installazione dell'esposizione commemorativa degli eventi verificatisi nell'ottobre 1956 in Ungheria
26 ottobre	S.E. Kazuhito Tatebe, ambasciatore del Giappone presso il Granducato di Lussemburgo
17 novembre	S.E. Heinz Fischer, presidente della Repubblica d'Austria
22 novembre	Sig.ra Hansine Napwaniyo Donli, presidente della Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale
23 novembre	S.E. Alain Kundycki, ambasciatore del Regno del Belgio nel Granducato di Lussemburgo
27 novembre	Sig. Guy Canivet, primo presidente della Cour de cassation française
5-6 dicembre	Giornate d'informazione per i nuovi membri della Corte
7 dicembre	S.E. Vaira Viķe-Freiberga, presidente della Repubblica di Lettonia
7 dicembre	Sig. Dimitris Dimitriadis, presidente del Comitato economico e sociale europeo

- 7-8 dicembre Giornata d'informazione per i nuovi membri del Tribunale di primo grado
- 7-8 dicembre Sig.ra Albertine Anne Honorine Lipou Massala, segretaria esecutiva del Tribunale amministrativo della Banca africana di sviluppo


B — Visite di studio

Suddivisione per tipo di gruppo



¹ Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.

Visite di studio — Suddivisione per Stato membro



	Magistrati nazionali	Avvocati/Consulenti legali	Professori di diritto ¹	Numero di visitatori				Numero di gruppi
				Diplomatici/Parlamentari	Studenti/Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	
BE	20	43	10	227		56	356	19
CZ		15	12	32		20	79	12
DK	16	14	207	28		265		9
DE	270	362	17	1 030	105	320	2 106	81
EE	66						66	6
EL	160	34		101	43		338	16
ES	422	52		143	68		685	30
FR	225	192		1 142		217	1 776	64
IE	7			58			65	3
IT	55	25	25	364	28		497	35
CY	8	9	3	6			26	11
LV		21		7			28	8
LT			13	15			28	13
LU			2	65			67	5
HU		11		53			64	5
MT	2						2	1
NL		109		330	19		458	17
AT	7	77	1	29	210	23	41	19
PL	234	336	3	117			690	21
PT			5	53			58	9
SI			6				6	2
SK	2			30			32	3
FI	21	49		61	22	9	162	10
SE	114	61	2	67	13		257	16
UK	112	69		274	3		458	22
Paesi terzi	181	74	15	1 516	84	49	1 922	103
Gruppi misti (UE)	156	140		955	325	81	1 657	55
Totale	2 044	1 673	108	101	7 056	714	840	12 536
								595

¹ Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.


Visite di studio — Magistrati nazionali

230

Relazione annuale 2006

Incontri e visite

Visite di studio



C — Udienze solenni

10 gennaio	Udienza solenne in occasione della partenza dell'avvocato generale F. Jacobs e del giudice C. Gulmann nonché dell'assunzione delle funzioni da parte del sig. L. Bay Larsen e della sig.ra E. Sharpston, rispettivamente in qualità di giudice e di avvocato generale
17 marzo	Udienza solenne in occasione del rinnovo parziale della Corte dei conti delle Comunità europee
3 maggio	Udienza solenne in occasione della partenza dalla Corte del giudice A. La Pergola e dell'assunzione delle funzioni da parte del sig. A. Tizzano in qualità di giudice presso la Corte, dell'assunzione delle funzioni da parte del sig. P. Mengozzi in qualità di avvocato generale presso la Corte nonché dell'assunzione delle funzioni da parte del sig. E. Moavero Milanesi in qualità di giudice presso il Tribunale di primo grado
6 ottobre	Udienza solenne in occasione del rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia nonché dell'assunzione delle funzioni da parte dei nuovi giudici presso il Tribunale di primo grado

D — Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali

Corte di giustizia

2 gennaio	Rappresentanza della Corte al ricevimento per il Nuovo Anno organizzato dalla Cour de cassation de Belgique, a Bruxelles
6 gennaio	Partecipazione di una delegazione della Corte all'udienza solenne della Cour de cassation, a Parigi
18 gennaio	Partecipazione di una delegazione della Corte al Rechtspolitischen Neujahrsempfang 2006, a seguito dell'invito della sig.ra Brigitte Zypries, ministro della Giustizia, a Berlino
20 gennaio	Rappresentanza della Corte all'udienza solenne dello «Hoge Raad» in occasione della partenza del Procuratore generale, all'Aia
20 gennaio	Partecipazione di una delegazione della Corte all'udienza solenne della Corte europea dei diritti dell'uomo e partecipazione al seminario: «L'esecuzione e gli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: il ruolo giudiziario», a Strasburgo
27 gennaio	Rappresentanza della Corte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte suprema di cassazione, a Roma
2-4 febbraio	Visita ufficiale di una delegazione della Corte al Bundesverfassungsgericht, a Karlsruhe
7 febbraio	Rappresentanza della Corte alla funzione religiosa e alla cerimonia ufficiale organizzate in memoria dell'ex presidente della Repubblica federale di Germania Johannes Rau, a Berlino
22 febbraio	Partecipazione del presidente della Corte ad una riunione con il primo ministro Jean-Claude Juncker sulle questioni riguardanti la cooperazione tra la Corte di giustizia delle Comunità europee e la Corte europea dei diritti dell'uomo, a Lussemburgo
16-17 marzo	Rappresentanza della Corte al 3° congresso dell'«European Commercial Judges Forum», ad Amburgo
5 aprile	Rappresentanza della Corte all'Assemblea generale della Corte costituzionale della Repubblica di Polonia, a Varsavia
10-11 aprile	Rappresentanza della Corte alla tavola rotonda internazionale sul tema: «La relazione tra il diritto costituzionale e il diritto comunitario nell'Unione europea», organizzata dalla Corte costituzionale della Repubblica di Ungheria in collaborazione con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e la Fondazione «Budapest Forum for Europe», a Budapest

18-19 aprile	Partecipazione del presidente della Corte alla conferenza sulla sussidiarietà «L'Europa comincia a casa propria» organizzata dalla presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea in collaborazione con il Parlamento austriaco ed il Land della Bassa Austria, a St. Pölten (Bassa Austria)
22 aprile	Partecipazione del presidente della Corte alla cerimonia ufficiale organizzata in occasione del 50° anniversario della Corte costituzionale della Repubblica italiana, a Roma
21-24 maggio	Visita ufficiale di una delegazione della Corte in Finlandia
22 maggio	Rappresentanza della Corte al colloquio «Veinte años de España en las Comunidades Europeas. La evolución jurisprudencial del derecho» organizzato dall'Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo, in occasione degli 80 anni dell'ex giudice della Corte Díez de Velasco, a Madrid
28 maggio	Partecipazione del presidente della Corte, su invito del primo ministro, alla manifestazione organizzata in occasione del 25° anniversario dell'adesione della Grecia all'Unione europea, ad Atene
28-30 maggio	Rappresentanza della Corte alla riunione del Consiglio di amministrazione e al colloquio organizzato dall'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme, a Lipsia
1° giugno	Rappresentanza della Corte, su invito del presidente della Repubblica italiana, alla cerimonia organizzata in occasione della festa nazionale, a Roma
12-13 giugno	Partecipazione di una delegazione della Corte al secondo colloquio della rete dei presidenti delle supreme Corti giurisdizionali dell'Unione europea, a Varsavia
16-17 giugno	Rappresentanza della Corte alla 5 ^a conferenza dell'Association of European Competition Law Judges, a Wustrau
29 giugno-1° luglio	Partecipazione di una delegazione della Corte alla celebrazione del 15° anniversario della Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria, a Sofia
24 luglio	Partecipazione del presidente al ricevimento offerto dal presidente della Repubblica ellenica in occasione del 32° anniversario del ripristino della repubblica, ad Atene
18 settembre	Partecipazione del presidente alla cena organizzata dal sig. Köhler, presidente della Repubblica federale di Germania, in onore del presidente della Repubblica ellenica, sig. Papoulias, a Berlino

28 settembre	Rappresentanza della Corte alla cerimonia nel corso della quale sarà consegnata alla Corte di giustizia la medaglia d'oro del 50° anniversario della creazione del Colegio oficial de Graduados Sociales de Madrid, a Madrid
28-30 settembre	Partecipazione di una delegazione della Corte alle ceremonie del 10° anniversario del Tribunale internazionale del diritto del mare, ad Amburgo
1°-2 ottobre	Partecipazione di una delegazione della Corte all'Opening of the Legal Year organizzato dal Lord Chancellor, a Londra
2 ottobre	Partecipazione di una delegazione della Corte al Verfassungstag (Commemorazione solenne dell'insediamento della Corte costituzionale austriaca, in presenza del presidente della Repubblica d'Austria), a Vienna
2 ottobre	Rappresentanza della Corte al ricevimento organizzato dalla rappresentanza permanente della Repubblica di Cipro presso l'Unione europea in occasione del 46° anniversario dell'indipendenza della Repubblica di Cipro, a Bruxelles
3 ottobre	Rappresentanza della Corte alle ceremonie ufficiali organizzate del Tag der Deutschen Einheit, a Kiel
17 ottobre	Rappresentanza della Corte, su invito del presidente della Corte costituzionale austriaca, ad una tavola rotonda fra i presidenti delle Corti costituzionali di Polonia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Repubblica ceca e Slovacchia sul tema: «Le conseguenze dell'appartenenza all'Unione europea per le Corti costituzionali», a Vienna
25-27 ottobre	Rappresentanza della Corte alla conferenza organizzata dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e dalla Corte costituzionale della Federazione russa, a Mosca
1° novembre	Conferimento al presidente della Corte della decorazione della Gran Croce dell'Ordine di Makarios III, da parte di S.E. il presidente della Repubblica di Cipro, a Nicosia
1°-4 novembre	Partecipazione del presidente e di una delegazione della Corte al congresso FIDE, a Cipro
20 novembre	Rappresentanza della Corte ad una riunione del Consiglio di amministrazione dell'associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea, a Bruxelles
6 dicembre	Rappresentanza della Corte al ricevimento organizzato dalla presidentessa della Repubblica di Finlandia in occasione della festa dell'indipendenza finlandese, a Helsinki

- 7-10 dicembre Rappresentanza della Corte alla conferenza organizzata dalla Corte costituzionale della Repubblica di Lettonia, in occasione delle celebrazioni nazionali del suo 10° anniversario, a Riga

Tribunale di primo grado

- 27 gennaio Partecipazione del presidente del Tribunale ad un ricevimento ufficiale in onore di Claus Gulmann, giudice alla Corte di giustizia, a Copenaghen
- 8-9 febbraio Partecipazione e intervento del presidente del Tribunale ad una tavola rotonda nell'ambito del «2006 International Cartel Workshop» organizzato dall'International Bar Association's Legal Practice Division and Antitrust Section, a Londra
- 30 marzo Discorso del presidente del Tribunale alla conferenza «Manuel Chrysoloras», organizzata dal Centro di diritto pubblico europeo, ad Atene
- 4-5 maggio Partecipazione e intervento del presidente del Tribunale alla conferenza «Challenges in Nordic Cases», organizzata dall'Accademia dei giuristi nordici, ad Helsinki
- 10-11 maggio Partecipazione ed intervento del presidente del Tribunale alla conferenza «XIIIth St. Gallen International Competition Law Forum ICF», organizzata dall'Università di St. Gallen
- 19 maggio Partecipazione del presidente del Tribunale alla conferenza europea 2006 sulla prospettiva europea, organizzata dalla Commissione delle Comunità europee e dal Parlamento europeo
- 27 giugno Partecipazione del presidente del Tribunale ad un pranzo ufficiale offerto dal ministro della Giustizia danese in occasione della partenza del giudice Claus Gulmann
- 3 luglio Partecipazione del presidente del Tribunale al ricevimento d'estate dell'Accademia di diritto europeo, a Treviri
- 7 agosto Consegnata al presidente del Tribunale, da parte di Sua Maestà la Regina di Danimarca, della decorazione di commendatore di 1^a classe, a Copenaghen
- 23 ottobre Partecipazione del presidente del Tribunale ad una riunione a Londra con i sigg. Rt Hon the Lord Brown of Eaton-under-Heywood (Chairman) e Dr. Chris K. Kerse (Legal Adviser) nell'ambito dell'indagine condotta dalla House of Lords a proposito dell'eventuale istituzione di una «Corte europea della concorrenza»
- 23 ottobre Partecipazione del presidente del Tribunale ad un dibattito e discorso a Londra nell'ambito di una conferenza, organizzata dal


	The Jevons Institute all'University College London, sul tema: «A Competition Court of the EU?»
31 ottobre	Discorso del presidente del Tribunale sul tema: «ne bis in idem» presso la società danese del diritto della concorrenza («Dansk Forening for Konkurrenceret»), a Copenaghen
13 novembre	Partecipazione del presidente del Tribunale ad una tavola rotonda a Treviri nell'ambito di una conferenza organizzata dall'Accademia del diritto europeo (ERA) presso il centro congressi dell'ERA, sul tema: «State Aid and Taxation: Regional Devolution in Tax Matters in the Perspective of State Aid»
23-24 novembre	Partecipazione ed intervento del presidente del Tribunale ad una conferenza a Vilnius sul tema: «The Impact of the Jurisprudence of the European Court of Justice and the Court of First Instance on European and National Legal Orders», organizzata dal Comitato per gli affari europei del Seimas della Repubblica di Lituania

Tribunale della funzione pubblica

23-25 novembre	Partecipazione del presidente Mahoney e del giudice Tagaras al colloquio dell'Unione degli avvocati europei dedicato al tema: «Nuove frontiere per la costruzione dell'Unione europea: l'effettività e l'efficacia del sistema di giustizia», a Venezia
----------------	---

Organigramma sintetico

Dicembre 2006



Indirizzi della Corte di giustizia

Gli indirizzi della Corte di giustizia sono i seguenti

Corte di giustizia delle Comunità europee

Indirizzo per la corrispondenza: L-2925 Luxembourg

Telefono: (352) 43 03-1

Telex della cancelleria: 2510 CURIA LU

Indirizzo telegrafico: CURIA

Fax della Corte: (352) 43 03-2600

Fax della divisione stampa e informazione: (352) 43 03-2500

Fax della divisione interna — Sezione pubblicazioni: (352) 43 03-2650

La Corte su Internet: www.curia.europa.eu

Corte di giustizia delle Comunità europee

Relazione annuale 2006 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2007 — 241 pagg. — 21 x 29,7 cm

N. di catalogo: QD-AG-07-001-IT-C

ISBN 92-829-0850-X

ISSN 1680-8355



Ufficio delle pubblicazioni
Publications.europa.eu

ISBN 92-829-0850-X



9 789282 908501

